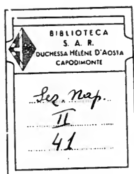



·HELENÆ·AVGV
STÆ·DVCISSÆ
EX·LIBRIS




BIBLIOTECA
S. A. R.
DUCHESSA HÉLÈNE D'AOSTA
CAPODIMONTE
Sez. Nap.
II
41

OSSERVAZIONI

SULLE

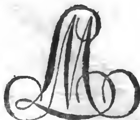
LEGGI DELL' AMMINISTRAZION CIVILE

E

DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE.





NAPOLI,

Da' Torchi di LUCA MAROTTA
Strada S. Biagio de' Libraj num. 119.
1 8 2 4.



A S. E. R.^ma

MONSIGNOR ROSINI PRESIDENTE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. etc. etc.

Eccellenza

Luca Marotta Tipografo librajo desidera dare alle stampe le ossesvazioni dell' avvocato D. Gregorio Muscari sulle leggi de' 12 Decembre 1816, e de' 21 e 25 Marzo 1817, relative all' Amministrazione Civile, ed al Contenzioso Amministrativo, prega V. E. destinargli un Revisore, e l' avrà etc. = Luca Marotta.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

A di 5 *Novembre* 1823.

Il Regio Revisore Sig. D. Biagio Ruberti avrà la compiacenza di rivedere le soprascritte Osservazioni, e di esaminare se vi sia cosa contro la Religione, ed i dritti della Sovranità = Il Deputato per la rivisione de' libri. = Canonico Francesco Rossi.

Eccellenza Reverendissima = Nelle osservazioni dell' avvocato D. Gregorio Muscari su varie leggi del nostro Regno relativamente all' Amministrazione civile, ed al contenzioso amministrativo, niente vi ho scorto, che possa in minima guisa opporsi ai Sagri dritti della Religione, e della Sovranità. Può dunque V. E. Reverentis. senza verun dubbio permetterne la stampa = Napoli 17 Novembre 1823.

Il Regio Revisore = Biagio Ruberti.

Napoli li 17 Novembre 1823.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la dimanda dello Stampatore Luca Marotta, con la quale chiede di dare alle stampe le *Osservazioni dell' Avvocato D. Gregorio Muscari sulle Leggi de' 12 Dicembre 1816, e de' 21 e 25 Marzo 1817 relative all' Amministrazione Civile, ed al contenzioso amministrativo.*

Visto il favorevole rapporto del Regio Revisore Sig. D. Biagio Ruberti;

Si permette, che le indicate Osservazioni si stampino; però non si pubblichino senza un secondo permesso, che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione all' originale approvato.

Il Consultore di Stato Presidente.
M. ROSINI.

Il Consultore di Stato Segretario Generale, e Membro della Giunta.
LORETO APRUZZESE.

DISCORSO

PRELIMINARE.

L'Amministrazione puol dividersi in generale e particolare: nè l'una, nè l'altra si dee confondere col Governo. In una Monarchia il Sovrano è l'anima del Governo; circondato da suoi Ministri e Consiglieri, e situato come nel centro di un cerchio il Principe dirige tutt' i movimenti della gran macchina politica, in conformità delle sue Leggi e regolamenti; in ciò consiste l'amministrazione generale. Le amministrazioni particolari sono i diversi rami dell'amministrazione generale, come quella della Giustizia, delle Finanze, della Guerra, la Civile etc. Quest' ultima è senza dubbio la più importante, percioché serve di base a tutte le altre amministrazioni.

Secondo l' opinione di qualche moderno scrittore, gli antichi ignoravano quasi li principj dell' amministrazione generale; se i moderni, in questa parte di alta legislazione, fanno uso di voci diverse, da ciò non si

dee dedurre, che gli antichi non ne conoscevano i più sublimi principj.

Senza diffonderci nella storia degli Ebrei, de' Greci etc., un breve cenno sulle principali leggi ed ordinazioni amministrative de' Romani sarà sufficiente per convincersi di questa verità.

La fondazione ed il celere ingrandimento di Roma fu e sarà sempre riguardato da' profondi politici, come uno de' più straordinarj avvenimenti della storia. Romulo sorpassò gli altri edificatori di Città non tanto per la elezione del sito di Roma, che per quelle leggi ed ordinazioni, che servirono di solidissime basi alla sua grandezza ed impero; per coteste leggi ed ordinazioni fin da' primi anni del suo regno divenne una delle più potenti Città d' Italia.

Coteste leggi ed ordinazioni debbonsi principalmente attribuire al genio di quest' uomo straordinario; perciocchè volendosi anche ammettere che abbia Romulo, come opina qualche storico, apprese le lettere in una Città greca d' Italia, pure la stessa Grecia era in quel tempo quasi nell' infanzia, nè i Zeleuci, i Caranda, i Licurghi, i Soloni etc. etc., aveano ancora dettate quelle leggi, e regolamenti, che servirono e servono di modello.

Le leggi ed ordinazioni de' Re succes-

sori di Romulo, ed anche quelle pubblicate ne' primi tempi della repubblica, furono per la maggior parte dettate seguendosi la politica, e principj di quel primo ed immortale legislatore.

Gli autori delle leggi medesime delle XII Tavole, benchè le avessero scritte, dopo di aver perfettamente studiate le leggi di Zeleuco, di Licurgo e di Solone, pure ritennero tuttociò che di più sublime vi era in quelle di Romulo e de' suoi successori.

I senatoconsulti, i plebisciti, i responsi de' giureconsulti, gli Editti de' Pretori, e degli Edili, ed i rescritti degl' Imperatori ridussero ad una immensa mole le leggi di Roma. Due famosi giureconsulti Gregorio ed Ermogine aveano, fin dal tempo di Costantino il grande, riunite le costituzioni degl'Imperatori d' Adriano fino a Costantino stesso; questa compilazione, benchè fatta per privato consiglio, acquistò grande autorità. Nell' anno di Cristo 428 Teodosio il giovine fece riordinare le costituzioni da Costantino in poi; questo Codice fu adottato anche nell' impero d'occidente, ove regnava Valentiniano. Giustiniano finalmente fece riunire tutte le costituzioni de' Principi suoi predecessori in un Codice, del quale ne ordinò l' osservanza in Aprile 529. Con maggior cura e diligenza nel corso di tre anni,

Lo stesso Imperatore fece da' più famosi giurisperiti riunire ed ordinare i responsi dei giureconsulti: questa compilazione, divisa in L libri, la denominò pandette. Per comodo ed istruzione della gioventù fece anche compilare le istituzioni. Col disegno poi di veder riapanate le lacune e le contradizioni, delle leggi precedentemente pubblicate, per ordine dello stesso Giustiniano fu riordinato il Codice, e diviso in XII libri. Per tal modo abolì il primo, e diè al secondo il nome di *repetitae praelectionis*. Finalmente col tratto del tempo lo stesso Imperatore pubblicò altre 168 costituzioni che denominò novelle; queste ultime riunite ab altri, 13 Editti furono pubblicate dopo la sua morte.

Benchè delle leggi regie, riunite da Papirio, di quelle delle XII Tavole, de' Senatoconsulti, Plebisciti ed Editti de' Pretori e degli Edili etc. non ci rimangano, che quelle sole, che piacque a' compilatori delle pandette di ritenere, e qualche altro frammento, trascritto nelle poche opere dall' ingiurie de'tempi conservate, da questi, e dalle notizie che ci somministra la storia si conosce la sapienza di coloro che le dettarono.

Romulo dovea contenere, e quindi educare una truppa per la maggior parte di avventurieri, di malfattori e di servi fuggitivi; all' oggetto prescelse cento tra i padri di famiglia, che godevano maggiore opinione; di costoro ne formò un consiglio; quindi l'origine del Senato.

Per molti anni niuna determinazione importante prese Romulo, senza consultare cotesti padri, o senatori. La moltitudine, anche pel rispetto che portava a costoro, si sottopose volontariamente al dolce giogo delle leggi ed ordinazioni del Principe.

Prescelse Romulo 300 robusti e valorosi giovani, e ne formò un drappello, che denominò de' celeri; colui che ne avea il comando lo chiamò Tribuno de' celeri. Da costoro ebbero origine i cavalieri: questo picciol corpo di truppa, in Città gli serviva di guardia di onore, in campagna poi era il drappello che lo seguiva ne' maggiori pericoli.

Prescelse Romulo uno de' più valorosi e de' più prudenti fra i suoi seguaci e lo denominò Prefetto della Città; allorchè il Re era lontano da Roma, per causa delle frequenti guerre che dovè sostenere, questo magistrato ne faceva le veci.

Romulo formò le prime basi del cenzo, perfezionato poi da Servio Tullio, dividendo tutta la moltitudine in tribù, e queste in curie, secondo la facoltà, la condizione ed i mestieri di ciascuno. Per tal modo potevasi in un' istante riunire un corpo di truppe per ributtare i nemici, ed avere i mezzi di sostenerle, col tributo che dovean pagare i Cittadini più agiati.

Fu forse Romulo il primo a stabilire quelle legioni, che si resero invincibili, e che trionfarono, per tanti secoli, quasi costantemente in tutti gli angoli del antico mondo.

Divise Romulo le terre del ristretto suo dominio fra i Cittadini, onde potessero ritrarre la necessaria sussistenza, riserbandone una parte per gli usi della Religione, ed un altra per sostenere il lustro del trono.

Concedè a' genitori un impero illimitato su de' proprj figli, colla facoltà di poterli anche vendere, ed uccidere. Questa legge, almeno ne' primi tempi di Roma, fu utilissima.

Onde contenere la moltitudine, e legarla con nodi quasi indissolubili co' patrizj, fu Romulo l' autore di una delle più sagge istituzioni, de' Patroni e de' Clienti, che spesso contribuì a conservare la pace

interna, anche quando era minacciata da faziosi Tribuni.

A Romulo alcuni storici attribuiscono l' elezione di Questori incaricati ad aver cura del Tesoro.

Pubblicò varie leggi relative al rito da osservarsi nella celebrazione de' matrimonii.

Denominò parricidio qualunque omicidio fra Cittadini, considerandoli quali altri fratelli. Non previde gli omicidii de' genitori, forse perchè credè utile di non far menzione di un misfatto, che suppose di non potersi commettere. Difatti per sei secoli in Roma non si commise alcun parricidio. Altri attribuiscono a Numa la legge anzidetta.

Essendo stata afflitta Roma dalla pestilenza introdusse la lustrazione.

Romulo ebbe anche gran cura della Religione. Benchè Numa sia stato celebrato per aver resi religiosi i Romani, sembra che abbia in questa parte perfezionate le istituzioni del suo antecessore, con introdurre le solennità da osservarsi nel culto, ed altre divinità. Difatti Romulo fu l' autore dell' asilo, che rese sagro ed inviolabile; dei gioghi sagri dètti *Consualia* ne' quali seguì il ratto delle Sabine; de' voti fatti a Giove Statore, promettendo di edificargli un tempio, allorchè vide darsi alla fuga le sue

truppe inseguite da quelle dei Sabini; consagrò a Giove Feretrio le opime spoglie di Acrone Re de' Cenninesi designandogli un tempio; consagrò a Vulcano li cocchi dorati conquistati in Cameria; istituì le feste Carmentali in onore delle matrone, per la pace che avean procurata tra i Romani ed i Sabini. Finalmente introdusse in Roma le Vestali seguendo il rito de' suoi avi, dando loro in custodia il palladio e la cura di conservare il fuoco sacro.

Come abbiamo accennato, i successori di Romulo seguirono la di costui politica, perfezionando le sue leggi, ed ordinazioni. Per amor di brevità ci asterremo di accennare tutte le leggi, relative alla pubblica amministrazione dettate dagli altri Re di Roma, e nel tempo della repubblica; ci restringeremo ad indicarne le più importanti.

Del Senato.

Abbiam detto, che Romulo istituì il Senato. I senatori furono nella prima loro istituzione cento detti *Padri*, d' onde presero nome le famiglie Patrizie; ne fu quindi aumentato il numero fino a 300. Il Senato fu per molti secoli il centro del Governo di Roma, ed in conseguenza dirigeva tutti gli affari più dilicati, e rilevanti dello

stato. 1. Avea la sorveglianza sulle cose appartenenti alla religione, come il prescrivere le pubbliche preghiere *supplicazioni* nelle calamità o nelle prosperità. 2. Accordava o ricusava il trionfo. 3. Il tesoro era sotto la sua vigilanza, e ne disponeva a suo talento 4. Il popolo ne' primi tempi della repubblica non poteva riunirsi, che dietro un senato consulto, indicante l'oggetto della discussione 5. I comandanti o governatori delle provincie rendevan conto al Senato di tutto. 6. Nelle circostanze difficili, accordava a' Consoli i più estesi poteri, quasi simili a quelli de' Dittatori, prescrivendo: *Dent operam consules, ne quid Respublica detrimenti capiat* 7. Ascoltava e dava le risposte agli ambasciatori delle repubbliche o de' Re stranieri, spediva ambasciatori, e dava loro le necessarie istruzioni. 8. Nominava i commessarj per regolare le condizioni della pace, e per sistemare il governo politico e finanziero de' paesi conquistati etc. etc.

De' Consoli.

Ai Consoli ne' primi tempi della repubblica furono attribuite quasi tutte le regie prerogative. Nella città erano i primi magistrati; nelle provincie aveano la più estesa

giurisdizione su tutt' i rami della pubblica amministrazione; l' assoluto impero su gli affari di guerra etc. Essendo spesso obbligati, ad essere assenti per causa delle guerre, si conobbe la necessità di nominare altri magistrati. Indicheremo quelli a' quali era affidata l' amministrazione.

De' Censori.

I censori furono creati nell' anno di Roma 310, erano eletti in ogni quinquennio, ma non esercitavano la loro giurisdizione, che per soli 18 mesi. Non erano prescelti a questa importante magistratura, che uomini consolari. Cicerone in poche parole dimostra quali erano le loro attribuzioni (1); » Che i » Censori, egli dice, tengano registro dell'età » de'fanciulli, degli schiavi e de'beni de'citta- » dini: Ch'essi siano incaricati della conserva- » zione de'tempj, delle pubbliche strade ed » aquedotti: che abbiano l'ispezione del teso- » ro, e delle pubbliche rendite: che dividano il » popolo in tribù, e quindi lo suddividano » secondo le facoltà e l' età di ciascuno: » che descrivano la prole de' cavalieri e dei » militi, o fanti: che impediscano il celi-

(1) Lib. 3. cap. 3. *de Legibus.*

» bato : che regolino il costume del popo-
» lo : che rimuovano dal Senato colui che
» lo disonora ; che la loro magistratura duri
» cinque anni : che la repubblica non sia
» mai priva di censori. » Il solo cangiamento sulla durata di cotesta magistratura è un desiderio del Principe degli oratori. Oltre a ciò i censori davano in appalto a' pubblicani tutte le rendite della repubblica, le opere pubbliche etc. come diremo nel fare un cenno su de' pubblicani stessi.

Degli Edili.

Gli Edili furono creati con i tribuni della plebe nell'anno di Roma 260 al numero di due. Sul principio erano uffiziali incaricati di ajutare quei tribuni, onde eseguire i loro ordini. Nell'anno di Roma 387, avendo il Senato designato un giorno per la celebrazione degli spettacoli pubblici, per celebrare la riunione de' patrizj co' plebei, allorchè si stabilì che uno dei Consoli fusse del ceto di questi ultimi, gli Edili plebei si ricusarono d'incaricarsi dell' ispezione di cotesti spettacoli ; si presentarono allora due giovani patrizj, dichiarandosi pronti a fare cotesti spettacoli, se fossero stati eletti Edili. Per tal modo in ogni anno si elessero anche due Edili tra il

ceto de' patrizj che si dissero *curuli*. Quindi la differenza degli Edili plebei da'Curuli; a questi ultimi furono accordate tutte le distinzioni ed onori de' primi magistrati ad eccezione de' littori. Ai plebei fu posteriormente anche accordato di poter concorrere all' edilità curule; i plebei si elessero sempre fra il ceto della plebe.

Giulio Cesare nell'anno di Roma 709 vi aggiunse due Edili detti cereali; aveano questi ultimi cura de' cereali, e della distribuzione che se ne faceva al popolo.

Secondo Varrone furon detti edili, *quod aedes publicas, privatasque curarent*. Le loro attribuzioni erano le seguenti.

1. Agli Edili era affidata la polizia della Città; all'oggetto pubblicavano editti in tutt'i rami che interessavano l'ordine pubblico.

2. Avean cura del mantenimento degli edificj pubblici, de' tempj, palazzi, basiliche, portici, aquedotti etc., specialmente nel tempo in cui non eranvi censori. Vegghiavano anche gli Edili, onde i particolari fabricassero le loro case a livello delle altre; se minacciavan rovina, prendevano le misure affinchè non accadessero tristi accidenti; aveano parimenti cura, che non si occupasse il suolo pubblico etc.

3. Aveano l' ispezione de' bagni, della nettezza e sgombramento delle strade, onde

ne fosse comodo e libero il passaggio, anche a coloro che facevan uso di cocchi o di carri.

4. Invigilavano perchè non accadessero disordini nelle taverne, e case di piaceri per cui Seneca chiama queste ultime, *loca Aedilem metuentia*. Le donne che volevano esercitare il mestiere di cortigiane, erano obbligate a far registrare i loro nomi presso gli Edili.

5. Augusto incaricò gli Edili della prevenzione degl' incendj, e di apprestare i soccorsi necessarj, onde estinguerli.

6. Aveano gli Edili anche l'ispezione su de' funerali, ed altre ceremonie; all' oggetto ne' loro editti ne regolavano le spese.

7. Aveano anche cura delle cose religiose, e specialmente d' invigilare, affinchè non s' introdussero in Roma culti o ceremonie in uso tra gli stranieri.

8. Sorvegliavano tuttociò che si esponeva in vendita ne' mercati; all' oggetto ne stabilivano i prezzi; facevano distruggere quelle derrate ch' eran nocive.

9. Esaminavano i pesi e misure, e facevan rompere quelle ch' erano alterate.

10. La giurisdizione degli Edili si estendeva sulla vendita degli schiavi, e degli animali, obbligando i venditori ad indicarne i difetti.

11. Punivano con ammende coloro ch'esigevano usure, oltre di ciò ch'era permesso da' regolamenti; impiegavano poi queste ammende in oggetti di pubblica utilità.

12. Il Senato ne' casi di carestia autorizzava gli Edili a far compra di cereali, ed a distribuirli al popolo gratuitamente, o ad un modico prezzo.

13. Gli Edili sopraintendevano a' pubblici spettacoli ordinarj in onore di Cerere, di Flora, di Giove, Giunone, di Minerva etc. In questi spettacoli gli Edili spendevano, negli ultimi tempi della repubblica, somme immense, onde conciliarsi l'amore e benevolenza del popolo, che in ricompensa gli esaltava al consolato.

14. Finalmente gli Edili aveano la sorveglianza sulle comedie che si rappresentavano, e forse anche su de' libri che si pubblicavano, avendo per testimonianza di Tacito (1) il Senato ordinato agli Edili di far bruciare gli scritti di Cremuzio Cordo.

Non è così facile il definire la differenza delle attribuzioni degli Edili Curuli, e plebei: relativamente a' giochi, questi ultimi avean cura de' soli plebei. I Curuli soli pubblicavano gli editti; i plebei custodivano nel

(1) Lib. IV. degli annali c. 34.

tempio di Cerere i Senatoconsulti e plebisciti, onde impedire che gli altri magistrati non li sopprimessero o alterassero; finalmente, come si è detto, gli Edili plebei erano incaricati di ajutare i tribuni della plebe, ed eseguivano i loro mandati. Sembra però che gli Edili Curuli godevano maggior considerazione, anche perchè questa carica serviva di scalino al Consolato.

De' Questori.

I Questori così detti *a quaerendo*, perchè esigevano le rendite dello stato, secondo alcuni scrittori furono stabiliti fin da' tempi di Romulo o di Numa (1). Sembra però che questa magistratura esisteva nel Regno di Tullo Ostilio. (2) Plutarco però crede che Pubblicola introdusse i Questori, onde non essere responsabile dell' amministrazione delle Finanze (3).

I Questori erano da principio due: nel-

(1) Ulpiano L. un. D. *de offic. Quaestoris* riporta questa opinione come dubbia, ma dice che sussisteva tal magistratura fin dal Regno di Tullo Ostilio.

(2) *Tac Ana.* Lib. XI. c. 22.

(3) *Plut. in Publicola.*

l' anno di Roma 333 se n' elessero altrettanti (1). I primi secondo la loro istituzione aveano cura di conservare il danaro pubblico nel Tesoro, ch'era situato nel tempio di Saturno; all' oggetto aveano sotto de' loro ordini de' tribuni, detti *aerarii* o del tesoro; questi Questori Urbani, non sortivano da Roma. Gli altri due questori erano i tesorieri de' Consoli, e li seguivano nelle armate.

I questori urbani riponevano nel Tesoro il danaro ritratto da' tributi, dalla vendita del bottino preso sul nemico, o da' beni confiscati. Somministravano a' Consoli, e per essi a' loro questori, le somme che richiedevano per le spedizioni militari; agli altri magistrati minori cioè a' Pretori etc. non si somministrava danaro, che dietro un Senatoconsulto (2). Tutti dovean dar conto dell' introito ed esito.

I Questori consegnavano a' Consoli, allorchè si formavano le legioni, le aquile che lor servivano d' insegne. Coteste aquile si conservano gelosamente nello stesso tempio di Saturno. Gli ambasciatori ed i Re stranieri, nel giungere in Roma, erano ri-

(1) Liv. L. IV. c. 43.
(2) Polyb. L. VI. cap. II.

cevuti da'Questori Urbani, alloggiati, e mantenuti a spese del pubblico: questi magistrati erano incaricati de'funerali de'cittadini, se il Senato ordinava che si facessero a spese dello Stato. I Consoli, ed altri generali, dopo di aver riportate insigni vittorie, non potevano ottenere gli onori del trionfo, che dopo di aver prestato il giuramento a' Questori, che il rapporto fatto al Senato del numero dei morti, così de' nemici che de' Romani era fedele ed esatto. Oltre della guardia del Tesoro aveano anche i Questori cura delle monete, e sorvegliavano coloro che le formavano, finchè non s'introdussero i Triumviri *monetali*.

I Questori militari accompagnavano i Consoli, ed altri magistrati destinati al comando delle armate: essi erano principalmente incaricati di custodire il danaro preso dal tesoro pubblico, delle spese, degl' introiti etc.

Il numero de' Questori fu aumentato in proporzione del bisogno; allorchè Roma dilatò le sue conquiste in ogni armata o provincia già conquistata eravi un Questore.

Sotto gl' Imperatori questa magistratura soffrì de' cangiamenti; Giulio Cesare confidò la guardia del Tesoro agli Edili (1), ed

(1) Dio. Cass. L. 43.

Augusto a Pretori, o a persone che aveano esercitata questa magistratura. A' Questori diede in custodia i Senatoconsulti, che prima erano confidati agli Edili plebei. Ne'tempi posteriori i Questori furono incaricati di dare gli spettacoli al popolo, ed il Tesoro fu affidato a' Prefetti del Tesoro (1).

Non bisogna confondere i Questori dei quali parliamo, con quelli detti *Quaestores parricidii vel rerum capitalium*, destinati a prendere inquisizione per gravi misfatti; con i Questori chiamati *Candidati Augusti* o del Principe, destinati a leggere nel Senato le proposizioni degli Imperatori (2); e finalmente con il Questore *palatii*, o *sacri palatii*, che sotto Costantino ed i suoi successori ottenne una delle prime cariche dello stato, perchè era il primo Consigliere dell' Imperatore; per mezzo di essi si pubblicavano le leggi (3), e gli ordini del principe.

(1) Plin. Lib. III. Ep. 4.
(2) L. un. de off. Quaestoris.
(3) Cassiodoro Lib. I. Ep. 17.

Di altri magistrati inferiori.

I *triumviri monetales*, secondo alcuni scrittori, furono stabiliti nell' anno di Roma 484, allorchè si cominciò a coniare monete di argento (1); Cesare gli aumentò a quattro: costoro, come abbiam detto, presedevano all' officina nella quale si battevan le monete.

2. I *Quatuor viri viales* o *viarum curandarum*, erano incaricati di aver cura della conservazione e mantenimento delle strade della Città, e de' cammini consolari.

3. I *triumviri nocturni*: aveano costoro dei drappelli di schiavi armati sotto i loro ordini, per la difesa delle mura e per guardia delle porte della Città: secondo Livio esistevano fin dall' anno di Roma 449 (2).

4. Augusto stabilì il Prefetto vigilum, onde vegliare alla tranquillità ed alla sicurezza della Città in tempo di notte. Avendo lo stesso Imperatore divisa Roma in quattordici regioni o quartieri, il prefetto de' vigili avea sette coorti o compagnie sotto dei suoi ordini: in ogni due quartieri era destinata una coorte comandata da un tribu-

(1) Pichio ad An. 484.
(2) Lib. IX, cap. 46.

no: coteste coorti o compagnie non erano formate di schiavi, ma di gente libera. Il prefetto di vigili esercitava giurisdizione contro de' ladri, degl'incendiarj etc.

5. Vi è chi opina sull'appogio di qualche medaglia, che in Roma esistevano i *triumviri valetudinis*, o *valetudinis tuendae* (1).

6. Augusto stabilì ancora i curatori delle opere pubbliche; avean cura della costruzione e conservazione de' pubblici Edifizj (2). Lo stesso Augusto stabilì i curatori delle strade, delle acque, delle ripe del Tevere, delle cloache ed i curatori *frumenti dividuendi*, o *curatores annonae*. Nel tempo degli ultimi Imperatori si fa menzione de' *Comes riparum et alvei Tiberis*.

Del Prefetto della Città.

Il Prefetto della Città riconosce la sua origine da Romulo; nell' assenza del Re ne faceva le veci.

Questa magistratura fu conservata per tutto il tempo che Roma fu sottoposta a' Re, ed anche ne' primi tempi della repubblica,

---

(1) *Onuphr. Panv. de Civit. Rom. cap.* 60.
(2) Svet. in Aug. c. 37.

onde rimpiazzare i Consoli allorchè erano destinati al comando delle armate. Essendosi nell'anno di Roma 387 stabilito un Pretore, sembra che non siasi più eletto il Prefetto della Città, perciochè il Pretore rimpiazzava i Consoli nell'amministrazione della Giustizia ed in tutt' altro. Si nominava soltanto in ciascun anno per pochi giorni un Prefetto in occasione delle ferie Latine, onde presedere a' giochi che si celebravano nel monte Albano in onore di Giove Laziale, o protettore del Lazio.

Giulio Cesare nel partire per le Spagne, ad oggetto di far la guerra a' figli di Pompeo, nominò otto Prefetti della Città per dirigere tutti gli affari in sua assenza (1). Augusto volendo concentrare i poteri, nominò un solo prefetto della Città, confidando questa importantissima carica al celebre Mecenate; costui nell'assenza di Augusto diresse tutti gli affari della Città e dell'Italia. Il prefetto della Città era in somma il Luogotenente dell'Imperatore; siccome i Pretori sotto gl'Imperatori perderono la maggior parte della loro autorità, il Prefetto della Città acquistò un'estesa giurisdizione, così negli affari di giustizia, che nell'ammi-

(1) Dio: Cass. Lib. 49.

nistrazione civile. La polizia della Città era confidata a questo magistrato; all' oggetto presedeva a' pubblici spettacoli, distribuiva le guardie per lo mantenimento del buon ordine, mettea il prezzo alla carne, puniva i servi, i liberti, ed i padroni che abusavano di quest' infelici; poteva esiliare da Roma e dall' Italia ed anche relegare i cittadini etc. (1). Giustiniano prescrisse che il Prefetto della Città avesse la preminenza sopra gli altri officiali dell' impero (2).

Del Prefetto del Pretorio.

Augusto fu il primo a nominare due Prefetti del Pretorio, destinandoli al comando delle sue guardie o coorti pretoriane (3): ne nominò due, affinchè se uno di essi avesse formato qualche ostile disegno rinvenisse un' ostacolo nell' altro. Sotto taluni Imperatori non vi fu che un solo Prefetto del Pretorio (4). Sejano abusando della confidenza di Tiberio si arrogò un' autorità senza limiti; ma prima del regno di Marco Aurelio i Prefetti del Pretorio non

(1) Leg. 1 D. *de offic. Praef. urbis.*
(2) Nov. 71. §. 2.
(3) Dio. Cass. L. 53. e 55.
(4) Tac. L. 14. c. 15.

esercitarono legalmente giurisdizione civile. Quest' ottimo Principe non pronunziava su gli appelli nelle cause civili, se non inteso l' avviso del Prefetto del Pretorio (1).

Avendo Costantino il Grande trasportata la sede dell' Impero in Costantinopoli, lo divise in quattro Dipartimenti, dell'Oriente, dell' Illirico, dell' Italia, e della Gallia; in ciascuno di essi destinò un Prefetto del Pretorio. Aveano costoro de' Vicarj a' quali era affidata una Diocesi, ossia il governo di più provincie.

I Prefetti del Pretorio esercitavano nel loro Dipartimento tutta la sovrana autorità, così negli affari di giustizia, che nel governo civile. Amministravano le rendite dell' Impero facendo esigere da' loro uffiziali i tributi, le rendite, i dritti delle dogane, delle saline etc.

Degli uffiziali de' Magistrati.

Ciascun magistrato ordinario o straordinario avea sotto i suoi ordini un numero d' impiegati proporzionati al bisogno, come i Segretarj detti *scribae*, gl' interpreti, i preconi, i littori, i *viatores* etc. etc.

(1) Capit. *in. Marco* c. 12.

Per amor di brevità non abbiamo fatta menzione delle altre magistrature, cioè dei Dittatori, de' Pretori, de' Proconsoli, Propretori, ed altri Governatori delle provincie. Allorchè era nominato il Dittatore gli altri magistrati non avean altra giurisdizione, che quella che da costui gli era delegata. I Proconsoli, e Propretori rimpiazzavano i Consoli, i pretori etc. nel comando delle armate e nel governo delle provincie. De' due pretori che rimanevano in Roma uno rendeva giustizia a' cittadini, l'altro a' forestieri, e perciò dicevasi peregrino. Solo nell' assenza de' Consoli, il primo li rimpiazzava in tutto.

De' Pubblicani.

Non possiamo preterire di far menzione del modo, che osservavano i Romani nell' amministrazione, e riscossione delle rendite dello stato. Finchè Roma ebbe un ristretto territorio era facile e semplice l'amministrazione dalle ristrette sue finanze; perciochè ogni cittadino riportava nelle mani de' Questori o de'loro uffiziali il suo picciolo tributo. Anche quando l'Impero di Roma era ristretto tra l'Italia, semplice riusciva l' amministrazione delle sue finanze; perciocchè i municipj, le prefetture, e le città federate somministravano, specialmente nel tempo di

guerra, truppe e danaro secondo i trattati e le convenzioni. Lo stesso facevano le città libere confederate. Ma non appena Roma dilatò le sue conquiste nella seconda guerra Punica fu obbligata ad introdurre un sistema ben diverso per l' amministrazione delle sue finanze. Ai Cavalieri Romani, che formava un ordine intermedio, tra il Senato ed il popolo, fu confidata l' esazione di tutte le rendite della repubblica; siccome costoro prendevano in appalto coteste pubbliche rendite, furon detti pubblicani. Gli appalti si facevano da' Censori, sotto l' asta pubblica ed in presenza del popolo.

Fra i pubblicani o appaltatori coloro ch' erano i capi dicevansi *Mancipi*. Costoro per lo più risedevano in Roma, e tenevano la corrispondenza con tutti quelli, co' quali erano in società, i registri etc. Siccome da coloro che coltivavano le terre del pubblico, si esigeva la decima, gli appaltatori di essa, dicevansi *decumani*; Quelli che prendevano l' appalto de' dazj su i porti chiamavansi *portitores*, e su i pascoli *pecuarii* (1).

I pubblicani prendevano anche in appalto gli abiti o vesti de' soldati, i viveri,

(1) Asconio in *Divinatione*.

per le armate, la costruzione delle opere pubbliche etc. Di costoro altri direttamente prendevano l'appalto, altri intervenivano come socj, e finalmente eranvi coloro che davano in garantia i proprj beni, e fortune (1).

Coll' andar del tempo i pubblicani si resero pericolosi per la loro avarizia, e per li disordini che commettevano; quindi Paolo Emilio, nel ridurre la Macedonia da se conquistata in provincia, fece di tutto per allontanare i pubblicani dall' amministrazione; ciò non ostante i pubblicani continuarono per le loro immense ricchezze ad essere potentissimi, specialmente allorchè C. Gracco pubblicò la legge equestre detta Sempronia, per la quale tra l'ordine de'cavalieri si prescieglievano esclusivamente i giudici. Anche nei tempi posteriori ebbero i Cavalieri grande autorità ne' pubblici affari, poichè i Giudici si prendevano tra il loro ceto e quello dei Senatori.

---

(1) Liv. Lib. L. VI.

Del Censo.

Come si è detto altrove Romulo stabilì le prime basi del censo ; Servio Tullio lo perfezionò. Distribuì costui in sei classi tutt'i cittadini : coloro che avevano una proprietà di cento mila assi o più li divise in 80 centurie, cioè 40 di cittadini ch' erano giunti a 46 anni , e le altre da 45 anni fino a 17. Le centurie degli anziani erano addette alla difesa della Città ; da quelle de' giovani si formavano le legioni. De' giovani ch' erano compresi nella 1 classe formò due altre centurie , addette a condurre nelle armate le macchine di guerra. La seconda classe la compose di coloro che possedevano meno di centomila assi , fino a settantacinque mila , e di costoro formò venti centurie. Nella terza classe riunì quelli che ne possedevano meno di 75 mila , fino a 50 mila assi, e ne formò altre venti centurie : suddivise le centurie della 2 e 3 classe in venti di giovani ed altrettante di anziani nel modo stesso della prima classe. Nella quarta classe riunì coloro che aveano una proprietà di 25 mila assi o più e li divise anche in 20 centurie. La quinta classe era composta di coloro che possedevano almeno 11 mila assi, la divise in 30 centurie. Finalmente di coloro che nulla possedevano o meno di

11 mila assi, ne formò la sesta classe che riunì in una sola centuria. Costoro furon detti *proletarii*; erano esenti da' tributi e dal servizio militare (1). Giusto Lipsio su di un passaggio di Polibio crede, che la 6 classe sia stata ne' tempi posteriori divisa in tre centurie, le due prime servivano nelle legioni, e l' ultima nelle armate navali. Questo sistema si osservò fino al tempo di C. Mario, che ammise nelle legioni i liberti, e la più vile parte del popolo (2).

Oltre delle sei centurie di celeri, formate da Romulo, Servio Tullio ne prescelse 12 altre tra i cittadini più distinti della prima classe. A ciascuno si somministrò un cavallo, per cui presero i celeri il nome di cavalieri, essendo addetti a formare la cavalleria di ciascuna legione. Per tal modo tutt'i cittadini Romani furono da Servio Tullio divisi in 191 centurie, cioè 100 de' cittadini più ricchi, 60 di coloro che almeno aveano una proprietà al di sopra de' 25 mila assi; 30 di quelli che almeno ne possedevano 11 mila. Il rimanente del popolo che nulla possedeva, o

(1) Liv. Lib. I. cap. 17.

(2) *De Milit. Romana Lib.* I. Polyb. Lib. VI, cap. 17.

meno di 11 mila assi non formò che una sola centuria.

Tutt' i politici ammirano la sapienza di Servio Tullio nel dividere a questo modo il popolo; perciocchè le legioni erano composte di soli proprietarii, ed in conseguenza di coloro, che aveano maggiore interesse alla causa pubblica. Oltre a ciò l'infima plebe non avea alcuna influenza ne' comizj, perchè riunendosi il popolo in centurie, le 100 della prima classe, ch' erano le prime a dare il lor voto, formando il maggior numero decidevano, essendo concordi, degli affari più gravi dello stato; se vi fosse stata discordanza seguivano i' suffragii delle centurie della 2.ª 3.ª 4.ª, e 5ª. classe, incominciandosi dalla 2.ª e quindi progressivamente fino alla 5.ª In qualunque modo il popolaccio non avea che un sol voto, perchè riunito in una sola centuria. Non vi fu esempio che il suo suffragio, ne' comizj per centurie, avesse avuta influenza nelle deliberazioni. I comizj per tribù non si riunivano, finchè i tribuni della plebe non acquistarono un potere quasi illimitato, che rare volte. In cotesti comizj dandosi i voti da ciascun cittadino nominatamente l'influenza de' ricchi e de' proprietarj non avea alcuna preponderanza.

Col censo formato da Servio Tullio,

si conosceva la popolazione, e le rendite dello Stato. Dicesi, che il numero de'cittadini Romani atti alle armi ascendeva nella prima formazione del censo ad 80 mila, altri credono che questa era allora tutta la popolazione di Roma.

Siccome abbiamo altrove osservato i Censori, finchè Roma si resse in repubblica ed anche ne' primi tempi dell' Impero, formavano il censo: questa operazione avea luogo in ogni cinque anni. Cotesti magistrati assisi su le loro sedie curuli facevano chiamare il popolo per tribù, e quindi nominativamente ciascun cittadino; sotto il più solenne giuramento, dovea ciascheduno dichiarare.

1. Il proprio nome, età, e luogo di domicilio,

2. Il nome ed età della propria moglie,

3. Il nome, l' età, il numero e qualità de' figli:

4. La classe e centuria alla quale apparteneva

5. I beni così mobili, che immobili che possedeva

6. Il numero de' servi e de' liberti

7. La quantità e qualità del bestiame etc.

8. Le suppellettili, e danaro che possedeva

Sovente i censori per reprimere il lusso tassavano a lor talento i cittadini per gli ornamenti, le vesti ed i cocchi de'quali facevan uso le loro consorti, appena il prezzo eccedeva 15 mila assi; con maggior rigore sottoponevano a tassa anche coloro che avevan de'servi per solo lusso, se il prezzo di essi oltrepassava li 10 mila assi (1).

Gli assenti potevan fare queste dichiarazioni per mezzo di un proccuratore.

I cittadini Romani sparsi nelle diverse provincie erano obbligati di fare simili dichiarazioni in presenza de'Governatori rispettivi, delegati all'oggetto da'Censori. Coloro ch' erano nelle colonie facevano le stesse dichiarazioni a'censori, che ad esempio di Roma si creavano anche nelle colonie medesime.

Le dichiarazioni di tutt' i cittadini Romani, compresi gli assenti, quelli ch'erano nelle provincie e nelle colonie s'incidevano sulle tavole; per tal modo i Censori ed il Senato aveano sotto gli occhi il numero, e le facoltà di tutt' i cittadini, ed in conseguenza le risorse dello Stato (2).

---

(1) *Plutarch.* in Catone Maj. e Liv. Lib. 39 c. 44.

(2) *Liv.* Lib. X. cap. 9 e Lib. XXIX c. 15.

Nel formare il censo potevano i Censori aumentare il numero delle tribù, passare i cittadini da una classe o centuria in altre etc. (1).

Il quadro che conteneva il risultamento del censo, sembra che avesse avuta la sua origine col censo stesso. Posteriormente si sarà perfezionato, con essersi aggiunte le notizie del numero de' soldati, le rendite dello stato, comprese quelle delle provincie, la quantità delle truppe ausiliarie, del danaro, delle navi etc., che dovean somministrare le città, ed i popoli confederati etc. Cicerone ci dà di ciò una chiara testimonianza: *Caussas populi*, egli dice, *teneto, est Senatori necessarium nosse Rempublicam, idque late patet, quid habeat militum, quid valeat aerario, quos Socios Respublica habeat, quos amicos, quos stipendiarios, qua quisque sit lege, conditione, foedere* etc. (2).

Ciò non ostante gravi scrittori e fra gli altri Samuel Pitisco (3) crede, che Augusto sia stato l' aútore del *Rationarium imperii*, che ne' tempi posteriori si disse *Breviarium*

(1) Liv. loc. cit.
(2) *Lib.* 3. *de Legibus.*
(3) *Lexicon in ver. Breviarium.*

imperii, e che più propriamente avrebbe dovuto, al dir di Seneca, denominarsi *summarium* (1). Cotesti autori s' indussero a portare tale opinione su l'autorità di Svetonio (2). Credendo Augusto di morire dietro una grave malattia volea rinunziare all'Impero; chiamò perciò a se i magistrati ed il Senato, e consegnò loro il *razionario* dell'impero. Giova riportarne il testo. *Cum etiam magistratibus, ac Senatu domum accitis, rationarium imperii tradidit.* Secondo Svetonio non può dirsi che Augusto sia stato l'autore di questo quadro dimostrante la situazione dell' Impero, ma soltanto, che lo consegnò a' magistrati e senatori. Se il censo che si eseguiva da' Censori era descritto sulle tavole che servivano come di un quadro, onde conoscere la forza della republica; se per testimonianza di Cicerone vi era un quadro, quasi consimile al *rationario* fin da' suoi tempi, non bisogna conchiudere che Augusto ne sia stato l' autore; potrà al più dirsi che l' abbia ordinato. Questo libro secondo Tacito (3) si rinvenne scritto di proprio pugno dallo stesso Augusto, e conte-

(1) *Seneca* Lib. V. Epist. 19.
(2) In Aug. cap. 28.
(3) *Ann. Lib.* I.

neva le risorse e ricchezze dello stato, cioè il numero delle truppe, comprese quelle de'socii, delle navi, de' regni collegati, delle provincie dell' impero, i tributi o dazj che si riscuotevano, le spese, le largizioni etc.

Finchè durò l' impero cotesto libro si conservò gelosamente: Carlo Magno ne avea uno consimile (1). Secondo Budeo (2) il *razionario* è conforme a quello, che stato generale del Regno si denominava al suo tempo.

De' tributi, de' dazj e del modo di riscuoterli sotto gl' Imperatori.

Augusto conservò, specialmente ne'primi tempi del suo Impero, quasi tutte le istituzioni della repubblica, e non introdusse che a poco a poco quelle, che credè necessarie per riunire nelle proprie mani i poteri della Sovranità. Per riscuotere i tributi, ed i dazj e per far le spese necessarie Augusto nominò in ogni provincia de' procuratori, che si dissero *procuratores Caesaris, vel Principis*. Costoro secondo attesta Dione

(1) Maxim. Faus. in con. pro Aerario.
(2) Sul tit. de D. *de off. Quaest.*

esigevano le rendite dello stato, ed erano incaricati di far le spese necessarie (1). Sotto gl' Imperatori successori di Augusto, si fece distinzione tra il tesoro del principe da quello dello stato; si denominò il primo fisco, perchè conteneva le rendite del Demanio privato del principe; nel secondo, che conservò il nome di *Aerarium*, si depositavano le rendite dello stato. Oltre delle rendite del demanio eranvi sotto gli Imperatori le seguenti imposizioni.

1. La taglia reale, che consisteva nella decima sulle terre coltivate, nella quinta parte del prodotto degli alberi fruttiferi, ed in un dritto di pascolo che pagavano i possessori d'armenti. Da questa taglia reale non erano esenti, nè le terre del demanio, nè sotto gl' Imperatori cristiani l' ecclesiastiche.

Gli uffiziali che imponevano le taglie chiamavansi *Censitores*, *Peraequatores*, *Inspectores*. Costoro dovevano iscrivere il nome del proprietario e dell' affittatore del podere, il numero degli *arpenti* del terreno, la sua qualità e le specie di produzioni che dava (2). Cotesti uffiziali aveano

---

(1) Dio: L. 52.

(2) C. tit. *decensibus et censitoribus, et peraequatoribus et ispectoribus.*

l'autorità di diminuire il censo, quando le terre erano deteriorate o danneggiate; poteano dare anche a coltivare ad altri le terre abbandonate, e le incolte.

La taglia si pagava ordinariamente in tre epoche, cioè ne' principj di Settembre, di Gennajo e di Maggio (1). Eranvi altri officiali addetti ad esigere le decime etc., cioè i *Chartularii* o siano Notari, che rilasciavano le ricevute delle somme pagate; gli *Arcarii* o Cassieri ed i Controlori detti *Tabularii*. Vi era anche un altro officiale del Principe detto *Canonicarius*, destinato a percorrere le provincie, onde obbligare i debitori in ritardo al pagamento: era costui accompagnato da un altro officiale detto *Compulsor*, incaricato di eseguire, coloro che all' invito del precedente non pagavano il debito.

2. Oltre della taglia reale eravi ancora un' imposizione dovuta dai proprietarj sotto il nome di Annona militare, niuno era esente dal prestarla; serviva per mantenimento delle truppe ne' luoghi ne' quali pernottavano dette *mansiones*, che con voce Francese dicesi oggidì luogo di tappa. Eravi anche l' obbligo di trasportare i cereali ne'

(1) C. *de Ann. et tributis* L. 10. Tit. 16.

magazzini situati ne' luoghi di tappa. Oltre a ciò alcuni popoli erano obbligati di somministrare altre cose in natura ai soldati, cioè lardo, carne, e butiro; qualche provincia dovea ancora somministrare alle truppe abiti, e cavalli a' magistrati, nel recarsi a prendere possesso delle loro cariche.

3. Nelle provincie esigevasi una tassa personale o capitazione su tutti gli abitanti; n'erano esenti i giovanetti di anni 14 non compiuti e le giovanette minori di anni 12 vale a dire gl'impuberi; n'erano anche esenti le donne, dopo terminati gli anni 65. Coloro che acquistavano il dritto della cittadinanza Romana n'erano parimenti esenti: cotesta capitazione si esigeva dagli officiali anzidetti.

4. Esigevasi ancora un dazio sulle mercanzie, dal quale non era esente alcuno, e nè anche i soldati e gli ambasciatori. Potevasi anche un simile dazio imporre da'rappresentanti di ciascuna città; coloro che l'esigevano dicevansi *octuarii* d'onde deriva la voce Francese *octrois*; perciocchè questo dazio consisteva nell' ottava parte del prezzo delle merci: il dazio ch' esigevasi dalle città era destinato ai bisogni di esse. Le cose che servivano per uso dell' Imperatore, e delle

truppe non eran soggette a dazio, ma doveansi rivelare nelle dogane.

Per amor di brevità tralasciamo di far menzione de' tributi straordinarii, che si esigevano ne' bisogni dello stato.

Abbiamo altrove detto che Augusto concedè a' prefetti del tesoro le attribuzioni, che prima esercitavansi da'Questori. Costantino il grande nominò due altri officiali che rimpiazzarono i Prefetti suddetti; cioè il *Comes sacrarum largitionum*, ed il *Comes rerum privatarum*. Il primo avea l' amministrazione del danaro pubblico, ed il secondo del demanio del Principe.

Il *Comes sacrarum largitionum* avea sotto de' suoi ordini degli officiali detti *Palatini*, e sei altri denominati *Comites largitionum*, addetti a pagare le truppe (1) sotto gli ordini del *Comes sacrarum largitionum*; eranvi de'tesorieri *thesaurarii*, incaricati di esigere il danaro dello stato. Il *Comes sacrarum largitionum* avea nella sua dipendenza undici *burò*, detti *scrinaria*. Il 1.° era il burò, o *scrinium canonum*, destinato a ricevere ciò che si pagava in oro. Il 2.° era composto di officiali detti

(1). L. *ubi causae fiscal. agi debeat*, e L. 13. C. *Finium regund.*

tabularii o controlori. Il 3.° di altri officiali chiamati *numerarii*, destinati a fare i conti. Il 4.° era il burò degl'impiegati che ricevano l'oro in massa o in verghe. Il 5.° avea l'incarico di pagare i corrieri degl' Imperatori o de' Generali. Il 6.° avea il carico delle vesti de' soldati, come anche del guardarobba dell' Imperatore e della Imperatrice. Il 7.° avea cura dell'argenteria dell' Imperatore, e dicevasi *scrinium ab argenteo.* L' 8.° invigilava alla fabbrica degli anelli d'oro, e di una moneta d'argento detta *milliariensis*. Il 9.° era composto 1. di coloro che conservavano lo stato di tutte le monete di oro o di argento coniato nelle zecche 2. de' *vascularii*, che facevano i vasi di oro o di argento per uso dell' Imperatore 3. e degli artefici che su vasi stessi eseguivano figure o altro, detti *Barbaricarii*. Il 10.° burò era di officiali destinati a redigere gli atti del *Comes sacrarum largitionum*, e le sue determinazioni. L' 11°. finalmente comprendeva un gran numero di officiali, chiamati *mittendarii*, destinati a percorrere le provincie dell' Impero, onde obbligare i Governatori ad esigere le taglie etc.

Il *Comes rerum privatarum* fu eletto

dall' Imperatore Severo (1), onde amministrare il patrimonio Imperiale. Avea sotto la sua dipendenza molti officiali, cioè i *Comites rationales*, o razionali e de' proccuratori. Erano costoro incaricati a riunire al demanio del Principe i beni e dritti fiscali, e specialmente quelli che gli appartenevano per confisca. Gl' ispettori delle foreste erano anche dipendenti dal *Comes rerum privatarum* etc.

Dell' amministrazione Civile sotto gl' Imperatori.

Abbiamo in altro luogo (2) indicata la differenza tra le città libere e collegate, i municipj, le colonie e le prefetture: Roma non avea accordata la cittadinanza, ne' primi tempi della Repubblica, che a qualche popolo del Lazio.

Nell' anno però 658 la maggior parte de' popoli d' Italia si collegarono, onde obbligar Roma a conceder loro il dritto di cittadinanza. Questa guerra detta sociale fu lunga e sanguinosissima, e non terminò, se non quando venne accordato il dritto di

---

(1) L. 4. C. *de fundis Reipub.*
(2) Nella nota p. 30 a 31.

cittadinanza agl' Italiani; la Gallia Cisalpina ottenne, dopo qualche tempo, il medesimo privilegio, per cui fu denominata Gallia togata, perchè gli abitanti portavano la toga simile a quella de' Romani. Sotto gl' imperatori fu conceduta la cittadinanza ad altri popoli e città, onde compensarli di qualche segnalato servigio reso all' impero. Si ebbe però fin da principio la precauzione di ascrivere i nuovi cittadini nelle stesse centurie di Roma; per tal modo gli abitanti della metropoli formavano sempre la maggioranza ne' comizj.

Allorchè l' Italia acquistò la cittadinanza Romana, si stabilì forse in tutte le città un' amministrazione simile a quella delle Colonie, nelle quali il governo civile ed economico era affidato a due o più persone, dette *duumviri*, *quatuor viri*, *sexviri* etc., ed al Decurionato, che, come si è altrove osservato, era un simulacro del Senato Romano (1).

Fino a' tempi di Giustiniano sembra, che le popolazioni d'Italia siansi rette collo stesso metodo di amministrazione, avendo egli proccurato di elevare i decurioni dall'

(1) Pag. 31 nella nota.

infelice condizione alla quale gli avean ridotti alcuni de' suoi predecessori (1).

Augusto divise l' Italia in undici regioni o provincie; vi fondò ancora 32 nuove colonie. In esse oltre de'decurioni, e de'*duumviri* eranvi li seguenti officiali. 1.° I difensori delle città; erano sul principio quasi altri tribuni della plebe, ma divennero sotto gl' Imperatori Giudici delle picciole controversie, ed invigilavano affinchè i plebei non ricevessero oppressioni da' grandi, o da'giudici nelle picciole controversie: Giustiniano estese la loro giurisdizione (2) 2.° I sindaci, o sia gli avvocati nelle cause d' interesse pubblico. 3.° I *suscrittori*, che avean cura d'esigere i tributi, e pagare i debiti della colonia (3) 4.° I curatori della repubblica; erano prescelti da'*duumviri*, e sovrastavano a coloro ch' esigevano le rendite pubbliche; avean anche l' incarico di revindicare le cose occupate da'privati 5.° I curatori dell'annona. 6.° I *Curatores Kalendarii et diversorum officiorum*, che davano a prestanza il danaro pubblico. 7.° I *Zigostates*, incaricati di decidere le quistioni sul peso e va-

(1) *Nov*. 38.
(2) Auth. *de Defensoribus*. *Cassiod*. L. 36.
(3) L. exactor. Cod. de suscriptor.

lore dell'oro, dell'argento e delle monete (1). 8.° Gl'*Irenarchi* o capi de'soldati addetti al buon ordine delle città. 9.° I *Limenarchi* o capi de' soldati, che ne' porti invigilavano, onde garentirli da' pirati, impedire i controbandi etc. 10.° I *Tabularii* addetti a registrare i nomi de' cittadini, che pagavano le contribuzioni. 11.° Il *Magister census* ed i suoi officiali detti *Logographi*, che descrivevano il patrimonio di ciascun cittadino, onde tassarsi il censo.

Il Governo delle provincie dell' Italia, fu posteriormente confidato a' Consolari, Presidi e Correttori. Adriano divise l'Italia, compresa la Sicilia, la Corsica, e la Sardegna in 17 provincie. La regione, che oggidì forma il Regno di Napoli fu divisa in quattro provincie, cioè nella Campania governata da un Consolare, nel Sannio retta da un Preside, nella Puglia, e nella Calabria: a queste due ultime furon destinati de' Correttori.

Nel trasportare Costantino in Costantinopoli la sede dell'Impero, lo divise in due, d'Oriente, e d'Occidente: affidò quest'ultimo ad un Prefetto del Pretorio, e lo suddivise in due Vicariati: un Vicario si stabilì in

(1) Pancir. cap. 14.

Roma, e l' altro in Milano: dagli ordini del Prefetto del Pretorio e de' due suoi vicarii dipendevano i Consolari, i Presidi ed i Correttori proposti al Governo delle Provincie. Finalmente altri cangiamenti soffrì l' Italia, allorchè fu eretto l' Esarcato di Ravenna.

Dell' Amministrazione civile dalle invasioni de' barbari fino al Regno de' Svevi.

I Goti rispettarono le leggi, e le ordinazioni Romane; solo esclusero gli abitanti delle Provincie conquistate dalla milizia. L' invasione de' Longobardi e di altri popoli del Settentrione ridussero l' Italia e la maggior parte delle più belle regioni d' Europa nella più dura ed infelice condizione; non sarà inutile di riportare la descrizione che ne fa l' autore della storia di Carlo Quinto; perciocchè non potrebbe dipingersi con più vivi colori.

» Dovunque, egli dice, essi marciavano, le loro tracce furon tinte di sangue; trucidavano e distruggevano tutto ciò che incontravano nel loro cammino; non distinguevano il sagro dal profano, e non rispettavano nè la qualità delle persone nè il sesso, nè l' età. Quel che loro sfuggiva nelle prime incursioni, ne diveniva preda nelle altre.

» Le provincie le più fertili e popolate furon ridotte in vasti deserti, nei quali qualche rovina di città, o di villaggi distrutti servirono d'asilo ad un picciol numero d'infelici abitanti, che il caso avea salvati, o che la spada satollata dalle stragi, risparmiava . . . . Così l'Europa fu in preda di calamità rinascenti, finchè il settentrione spopolato d'abitanti per queste successive inondazioni, non fu più nello stato di somministrare nuovi stromenti di distruzione. La fame e la peste, che sempre succedono alla guerra, allorchè reca orribili guasti, afflissero tutta l'Europa, e posero il colmo alla desolazione ed a' mali de' popoli. Se si volesse determinare il tempo nel quale l'uman genere fu più infelice, bisognerebbe fissare, senza esitazione, quello trascorso dopo la morte di Teodosio fino allo stabilimento de' Lombardi in Italia. Gli scrittori contemporanei, ch' ebbero la disgrazia d'essere testimonj oculari di queste scene di desolazione e di stragi, non hanno rinvenute espressioni a bastanza energiche per dipingere tutti gli orrori. Essi danno il nome di *flagello d'Iddio*, *di distruttori delle nazioni* a' condottieri più conosciuti de' barbari, e paragonano gli eccessi, che commettevano nelle loro conquiste alle rovine de' tremuoti, degl' incen-

dii, e de' diluvii, calamità le più terribili e le più funeste, che l' immaginazione possa concepire » (1).

Lo stesso storico indica con altrettanta eloquenza gli effetti di questa desolatrice invasione. » Appena, egli seguita a dire, rimaneva sulla terra qualche vestigio della politica, della giurisprudenza, delle arti, e della letteratura de' Romani; da per tutto eransi introdotte nuove forme di governo, e nuove leggi, nuovi costumi, nuove fogge di vestire, nuove lingue, e nuove nomi di uomini e di paesi. Un canbiamento considerabile e rapido in un solo di questi diversi oggetti, non potevasi operare, senza esterminare quasi interamente gli antichi abitanti del paese; e senza questo spaventevole mezzo il più temuto conquistatore l' avrebbe inutilmente tentato ».

Cotesti barbari conquistatori occuparono i terreni li più prossimi a' luoghi ne' quali si stabilirono, riducendo nella più infelice servitù gli abitanti scampati dalle loro stragi; quei pochi che sul principio si ridussero in qualche roccia o foresta, furono successivamente obbligati a sottoporsi al giogo de'

(1) Roberson nell' Introduzione alla storia di Carlo Quinto p. 20 a 21.

vincitori. Il governo che s'introdusse fu assolutamente militare; ciascuno era obbligato a riprendere le armi ad ogni cenno del suo capitano, e questi del Capo supremo della nazione; quindi l'origine de' feudi detti ne' primi tempi *beneficii*.

Nell' estreme parti dell' Italia soltanto qualche roccia si sottrasse dal giogo de' barbari, per l' asperità de' luoghi, e per gli ajuti degli Imperatori d' Oriente: una moltitudine di persone, scampate dal ferro de' barbari medesimi, si ritirò nelle isolette situate nel fondo del mare Adriatico, d'onde ebbe origine Venezia.

Fortunatamente per l' umanità quei barbari abbracciarono, dopo varie vicende, il cristianesimo; incominciarono perciò a rispettare i pochi ecclesiastici che si salvarono miracolosamente, per tramandarci li dogmi della nostra santa religione e l' uso delle lettere. Tutti gli storici convengono, che all' ordine de' Benedettini, e specialmente allo stabilimento del monastero di Montecasino, siamo debitori di una gran parte de' classici antichi, gelosamente conservati da quei Padri. Tanta era l' ignoranza de' barbari, che anche qualche loro Sovrano fu

obbligato di crocesegnare gli atti di governo (1).

Carlo Magno distrusse la potenza de' Longobardi in Italia, e di altri barbari in Francia ed in Germania. L'undecimo secolo sarà sempre famoso per le guerre delle crociate; se queste guerre costarono all'Europa tanti milioni d' uomini le restituirono a poco a poco la civilizzazione, e le lettere.

I soli Italiani aveano in quei tempi flotte, cioè Venezia, Genova e Pisa: nel trasportare le truppe in Levante si arricchirono, avendo stabilito, duranti queste guerre, un attivo commercio con tutta l' Europa.

Le più popolate città dell'Italia furono le prime in Europa a sottrarsi dal giogo de' Baroni, ed a stabilire un governo municipale (2); il loro esempio fu seguito da moltissime altre. Allorchè i Normanni si stabilirono nelle nostre provincie tutto era disordine ed anarchia.

Il gran Ruggieri, fondatore della nostra monarchia, ed i suoi successori duraronо gran fatica per stabilire l'ordine, ed obbligare i signori de' feudi a rispettare le leggi.

Ruggieri creò sette grandi officiali del

(1) *Du Cange voc. crux.*
(2) *Murat. Ant. d' Ital. Dissert.* 50.

Regno, e fra di essi il Gran Camerario, al quale concedè quasi le stesse attribuzioni del *Comes sacrarum largitionum.* Avea costui de' Camerarj minori sotto la sua dipendenza: erano costoro obbligati. 1.° Di percorrere le provincie, e di stabilire in ciascuna università i balivi ed i giudici 2.° Rendere giustizia in tutte le cose d'interesse del patrimonio del Principe 3.° Di dare in fitto i tributi, le dogane, e gli altri diritti fiscali, o di costituirvi amministratori ed esattori per amministrarle 4.° Definire le controversie tra gli amministratori delle cose appartenenti al fisco, ed i balivi, e tra costoro ed i privati. 5.° Stabilire le assise col consiglio de' balivi, e di altre persone probe. 6.° Nominare i proccuratori nelle cause nelle quali vi era interesse del fisco. 7.° Ne' luoghi ne' quali non eranvi balivi, o a richiesta di essi definire le cause o gli appelli contro le loro sentenze (1).

Col tratto del tempo l' officio de' Camerarii minori andò in disuso, furono soltanto destinati de' tesorieri, onde esigere le rendite dello stato. L' officio di gran Camerario, come si dirà da quì a poco, divenne col tempo soltanto un titolo di onore.

(1) Const. che cominciano. *Magistros Camerarios*; *officiorum*, e *Quaestiones*.

I Longobardi aveano destinati ne' luoghi ne' quali si stabilirono officiali detti Castaldi; erano costoro officiali militari, e civili al tempo stesso: in quei pochi paesi del regno che furono esenti dalle loro devastazioni si conservò forse il sistema di reggersi per mezzo de' Decurionati; perciochè il metodo di eligersi gli officiali comunali da' decurioni si osservò costantemente in moltissime Università, anche fin da' tempi de' Normanni, per non essersi in queste provincie osservate le Novelle dell' Imperator Leone 46 e 47, dettate pel solo Impero d'Oriente colle quali abolì le curie, i decurioni, ed i *duumviri*!

Ruggieri abolì i castaldi: al Governo delle provincie propose i giustizieri, che Pier delle Vigne chiama anche Presidi. Erano costoro anche obbligati a percorrere le provincie per l' esatta amministrazione della giustizia.

Lo stesso Ruggieri destinò ne' comuni i balivi; le loro attribuzioni benchè riguardavano principalmente gli affari di giustizia, si estendevano anche all' amministrazione, dapoichè fissavano le assise, aveano l' ispezione su de' pesi e misure, ed irrogavano, col parere de' giudici, le pene contro de' tras-

gressori (1). Posteriormente, come si è altrove osservato la loro giurisdizione si ridusse a' danni dati.

Se Ruggieri fu il fondatore della monarchia, l'Imperatore Federico II ne stabilì le vere basi. Le sue leggi ricondussero veramente l' ordine e la pace tra i nostri popoli; seguì egli la politica del suo grand'avo, migliorando in tutto le di costui istituzioni. Le costituzioni pubblicate da questo Principe non respirano che saviezza, e giustizia. Fra le altre leggi, gli fanno grande onore quella che prescrive di destinarsi avvocati a' poveri, allorchè dovean litigare co' potenti, di rendersi a' primi la giustizia gratuitamente, e di prestarsi loro gli alimenti durante la lite (2). Di punirsi i falsi denunzianti e li calunniatori colla legge del taglione (3). L'abolizione delle pruove barbare dell' acqua gelata, del ferro rovente o del duello (4). Le leggi fulminate contro i magistrati convinti di corruzione, che denominò *leggi di misericordia*, etc. etc.

Oltre del Gran Camerario, e de' Ca-

(1) *Cost. ad officium.*
(2) *Cost. Praesenti.*
(3) *Cost. Poenam calumniae*, e la precedente.
(4) *Cost. Leges quae.*

merarj nelle costituzioni di Federico II si fa menzione de' *magistri procuratores*, de' *magistri fundacarii*, de' *secreti magistri camerae*; tutti addetti alle varie amministrazioni dello stato.

Dell' Amministrazion Civile sotto degli Angioini, e degli Aragonesi.

Il Gran Camerario istituito da Ruggieri presedeva ad un Tribunale, che nella sua origine si disse *Camera Regis*, e posteriormente della Regia Zecca: si componeva dal suddetto grande officiale e da' Maestri Razionali; avea cura del conio delle monete, di rivedere i conti di tutti coloro ch' esigevano danaro del fisco, e decideva le cause nelle quali quest'ultimo avea interesse.

Carlo I eresse una camera di conti composta di Presidenti, onde render più celere l' esazione. Alfonso I riunì la curia o corte de' Maestri Razionali a quella della Camera de' Presidenti; abolì i primi, e compose questo Tribunale di quattro Presidenti togati, e due idioti detti di spada; vi aggiunse de' Razionali senza giurisdizione. Filippo II aumentò il numero de' Presidenti per quante erano le provincie del regno, e li divise in due ruote, o camere.

Al tempo di Alfonso I i giustizierati si

denominarono provincie; erano allora dodeci, cioè Terra di Lavoro, Sannio o contado di Molise, Principato Citeriore, Principato Ulteriore, Basilicata, Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore, Capitanata, Terra di Bari, Terra d' Otranto, Calabria di Val di Crate, e Calabria ultra.

Il Capitolo 28 di Carlo II d' Angiò dimostra, che i giustizieri istituiti da' Normanni furon dagli Angioini conservati; aveano costoro anche parte nell' amministrazione, dapoichè con questo capitolo prescrivevasi agli anzidetti magistrati, di fare apprezzare nel principio di maggio di ciascun anno i beni de' cittadini, affinchè in proporzione si potessero in fine di ogni mese di Agosto stabilire le collette, o contribuzioni dovute alla regia Corte. Questo sistema era complicatissimo; Alfonso I ne introdusse uno più semplice e spedito, stabilendo la imposizione di un ducato a fuoco, o famiglia. Anche in quei tempi molte Università vivevano a gabella, e forse questo metodo s' introdusse per esimersi da' dispendj, e dalle vessazioni inevitabili negli apprezzi, maggiormente quando doveano ripetersi in tutti gli anni.

Dagli Angioni fu stabilito in ciascuna comune un mastrogiurato; questo officio sul principio fu venale; Carlo II ne proibì

la vendita (1). Cotesto officiale era incaricato di vegliare al buon ordine; all' oggetto con i *giurati*, o altra gente armata specialmente di notte, era obbligato di far la ronda; di denunziare al magistrato i reati de' quali avea notizia; di arrestare le persone colte nella flagranza del reato, e di eseguire gli ordini del Giudice per l'esecuzioni reali e personali.

Dell' Amministrazione civile dal Governo Viceregnale fino al 1806.

Dal momento che la regia camera della sommaria divenne un Tribunale collegiato, le fu interamente affidata l' amministrazion civile delle provincie. Essendo 12 i presidenti ciascuno di essi era delegato dal Luogotenente, così detto perchè rimpiazzava il gran Camerario, ad essere il Commessario degli affari economici delle comuni d' una provincia; ma la regia camera non poteva fissarvi la sua attenzione, perchè distratta da un caos di affari contenziosi; percioché dovea giudicare le più gravi cause del regno, com' erano le feudali, le cause civili e cri-

---

(1) *Cap. Quietem publicam*, ed *Item statuimus*, *quod offic. magistri jurati.*

minali in grado d' appello di tutt' i locati, cioè della maggior parte de' proprietarj del regno; quelle delle nullità nell' elezioni degli amministratori delle università, degli arrendamenti, e negli ultimi tempi de' controbandi, de' lotti, della posta etc. Oltre a ciò il sistema di risolversi, anche gli affari economici, colle formole giudiziarie, i cavilli forensi, la venalità de' subalterni, la distanza della capitale dalla maggior parte de' comuni, eternavano cotesti affari colla rovina e dispendio de' litiganti. La revisione de' conti degli amministratori comunali non serviva, per l'ordinario, che alla fortuna di venali subalterni.

Diverse savie leggi furon pubblicate specialmente allorchè questo regno ebbe fortuna di non essere più nella dura condizione di provincia; ma il male era nell radice, o sia nell' organizzazione.

Il Preside di ciascuna provincia era un governatore militare, e non avea alcuna parte nell' amministrazione civile; solo dovea somministrare la forza a' tesorieri, ed a' loro esattori, allorchè n' era richiesto.

I Commessarj che si spedivano, per obbligare i comuni al pagamento, erano il maggior flagello delle Università. Varie prammatiche furono pubblicate, onde impedire simili vessazioni.

Finalmente, essendo stati incaricati gli avvocati fiscali delle udienze, ad aver cura anche della riscossione de' pesi fiscali, qualche sollievo risentirono le Università.

Il sistema di pagarsi li pesi fiscali in ragione di fuochi, introdotto d' Alfonso, fu ritenuto fino a' giorni nostri; facea però cadere la maggior parte de' pubblici pesi sulla infelice e numerosa classe de' contadini; dapoichè non eravi differenza tra l' agiato contadino de' luoghi fertili, ed anche prossimi alla capitale, da quello che coltivava terreni sterili nelle più lontane ed infelici contrade del regno.

Le università aveano i proprii Amministratori, cioè un sindaco, due Eletti, un cancelliere, un cassiere, ed uno o più esattori delle rendite comunali: I loro impieghi duravano per un sol anno, ma potevano esser confermati. Erano costoro per lo più eletti dal popolo, ed in molti comuni da un ristretto numero di probi cittadini, che conservarono il nome di decurioni. L' esperienza fece conoscere, che questo ultimo metodo d' elezione, che trae origine dalle istituzioni Romane, sia più saggio del primo.

Coloro ch' erano in esercizio, non potendo ottener la conferma, facevan proporre nullità, in nome de'così detti zelanti cittadini, contro i nuovi amministratori da'quali

doveano esser rimpiazzati. Coteste cause si trattavano nel S. R. C., e negli ultimi tempi nella Regia Camera della sommaria; se la prima elezione era annullata, si producevano nullità contro coloro ch' erano nuovamente eletti; spesso scorreva l' anno senza rimuoversi i primi amministratori, a' quali era facile di litigare, avendo le rendite del comune a loro disposizione.

Dello stato discusso.

Essendo nel governo del Duca d' Alba tutt' i comuni del Regno oppressi da debiti, per causa dei precedenti disordini, della peste, e delle guerre, si diede l' incarico al regente Tappia di formare uno stato discusso delle rendite e pesi di ciascuna università del Regno. Questo stato fu formato colla maggiore esattezza possibile nel 1528. La situazione delle comuni era infelicissima, pe' mali inevitabili della guerra, allorchè Carlo III. ristabilì la monarchia. Questo gran principe sollevò le popolazioni, rilasciando loro tutt' i debiti fino al 1733; ordinò ancora la rettifica dello stato discusso, fatto dal Tappia, reso quasi inutile pe' cambiamenti avvenuti in due secoli, per la differenza del valore del danaro etc. Nel 1741.

si mandò a fine questo lavoro, che regolò l' economia delle università fino al 1807.

S. M. il nostro Augusto Sovrano fin del momento ch' eresse il Supremo Consiglio delle Reali Finanze, l' incaricò d' occuparsi di tutt' i miglioramenti, onde promuovere le arti, il commerio, e l' economia de' comuni. Questo consiglio era composto di tutt' i ministri segretarj di Stato, e di diversi consiglieri, tra i quali si distinguevano l' abbate Galliani, il cav. Filangieri, il Marchese D. Giuseppe Palmieri etc.; aveano già costoro colle loro opere reso illustre il nome Napoletano anche nell' estero.

Fin dal 1781 il chiarissimo D. Giuseppe Galanti avea pubblicata la descrizione del contado di Molise; S. M. apprezzando le cognizioni ed i talenti di questo felice scrittore, e conoscendo di quanta utilità poteva riuscire quella di tutte le provincie del Regno gli ordinò di eseguirla, ed al tempo stesso proporre *gli spedienti legali e politici da riordinarle nella giustizia e nell' economia* (1). Il Sovrano fece somministrare al Galanti tutte le notizie necessarie,

(1) Galanti nella dedica a S. M. della descrizione delle Sicilie.

e gli facilitò i mezzi, onde percorrere le provincie; per cui nel corso di pochi anni potè riunire tutt' i materiali, e pubblicare nel 1786 la prima edizione della *descrizione geografica e politica delle Sicilie*. Quest'opera fa il più grande elogio al Sovrano, perciocchè fin da quel tempo che l'ordinò, avea riconosciuta la necessità di riordinare l'amministrazione generale del Regno; oltre a ciò senza de' suoi ajuti non avrebbe potuto l'autore condurla a fine. Il pubblico poi l'accolse col più grande interesse; meritò anche di esser tradotta in varie lingue straniere.

Molte leggi ed ordinazioni dimostrano quali erano le benefiche e paterne intenzioni di S. M., cioè 1. l'abolizione del dritto di congruo; 2. de' dritti de' *passi* ch' esigevansi da' baroni; 3. l' esame de' dritti che i baroni vantavano sulle popolazioni dell' ulteriore Calabria (1); 4. la di-

(1) L' esame di cotesti dritti fu affidato ad una suprema giunta detta di corrispondenza, composta dal Direttore delle reali Finanze Marchese Palmieri, e quindi dal Marchese Corradini, e da' più istruiti e dotti magistrati del Regno, fra quali si distinguevano il Marchese Vivenzio ed il Consigliere allora D. Giuseppe Zurlo. Eranvi sette avvocati nominati da S. M. fra i quali D. Vincenzo Aloj, D. Giu-

visione de' demanii comunali ordinata con Prammatica del 1792; 5. gli affitti per sessennio delle terre del tavoliere di Puglia, onde devenirsi alla censuazione; 6. l' organizzazione della polizia, e tante altre, che per amor di brevità tralasciamo di rammentare.

Erano anche, per quanto è fama, in progetto l' abolizione o la restrizione de' fedecommessi e delle sostituzioni, quella della giurisdizione baronale, e forse anche della feudalità; finalmente non era sfuggita dalla mente del Principe la riforma di tutti gli altri rami della pubblica amministrazione, e specialmente de' Tribunali, e delle leggi civili e penali. Per questa ultima parte seguiva l' esempio dell' Augusto suo genitore, per di cui ordine il dottissimo professore

---

seppe Raffaeli, e D. Giuseppe Muscari nostro germano: i due primi non han bisogno de' miei elogj, essendo noti a bastanza nella repubblica letteraria. Non posso però preterire di far menzione dell' ultimo, che nell'età di 34 anni fu vittima di un indefesso travaglio nel difendere i dritti dei comuni; per esse scrisse molte memorie, ed un trattato sulla prescrizione de' dritti feudali, che forse servì di regola in tal materia. La giunta di corrispondenza, sotto gli auspicj del Sovrano, stabilì nelle cause feudali i veri principj, che servirono di norma a' Tribunali.

D. Giuseppe Cirillo avea già formata una parte del codice Carolino.

Due grandi ostacoli incontrarono questi progetti di riforme, quello de' mali incalcolabili della rivoluzione francese, e l'attaccamento de' vecchi ministri e magistrati alle antiche istituzioni.

Dell' amministrazion civile dal 1806 fin oggi.

Le ordinanze di Luigi XIV aveano in Francia introdotti varj utili miglioramenti in tutt' i rami della pubblica amministrazione. Già in ogni provincia eravi in quel regno un magistrato detto intendente; costui, come si è altrove detto (1), sorvegliava tutt' i rami dell' amministrazione. I cambiamenti operati ne' primi tempi della rivoluzione, erano stati per la maggior parte corretti colle leggi pubblicate dal 1800 fino al 1806.

Nel principio del 1806 fu questo regno occupato dalle armate francesi; l' occupazione durò fino a' 22 maggio del 1815, allorchè ci fu restituito il nostro legittimo Principe. Nel corso di circa dieci anni s' intro-

(1) Nella nota p. 3.

dussero nel regno, come in altri stati dell' Italia e della Germania, la maggior parte delle leggi, ed istituzioni de' francesi; tutto ciò ch'era stato progettato sull'amministrazione pubblica servì di base a' cambiamenti; è fama che siasi rinvenuta negli archivj delle segreterie la maggior parte de' progetti.

Quindi l'abolizione de' presidi, e la nomina degl' intendenti; lo stabilimento de' consigli d'intendenza, de' consigli distrettuali e provinciali; l'abolizione della regia camera della sommaria e del tribunale della dogana di Foggia, e l'erezione della corte de' conti; la divisione de' demanii feudali, ed il proseguimento della divisione de' demanii comunali; la censuazione del tavoliere di Puglia etc. etc.

Allorchè nel 1815 S. M. riacquistò il suo regno, conoscendo, che le rivoluzioni e le guerre apportatrici d'indicibili mali, spesso sono causa di qualche utile istituzione, si determinò di ritenere quelle, che per l'esperienza di dieci anni, eransi riconosciute utili a' suoi popoli. S' indusse anche il Sovrano a ciò persuaso, che la maggior parte delle istituzioni medesime traevano origine dalle ordinanze di uno de' più illustri suoi antenati, Luigi il Grande, o erano il risultamento di quei progetti, ch'Egli medesimo avea ordinati, ed accolti, e che avreb-

be realizzati, se non sopravvenivano i disordini che afflissero l'Europa pel corso di 25 anni e più.

Le leggi ed i regolamenti amministrativi richiamarono principalmente le sue paterne e benefiche cure. Circondato da ministri saggi, e dotati di lunga esperienza, dopo di essersi consultati dotti magistrati ed amministratori, S. M. nel periodo di pochi anni, emanò leggi e regolamenti sull' amministrazion civile, che richiamarono le benedizioni de' suoi popoli, e l' ammirazione degli esteri.

La legge de' 12 Dicembre del 1816 sull' amministrazion civile, sarà senza dubbio un eterno monumento di sapienza, rendendo per se sola immortale il nome dell' Augusto nostro legislatore. Infatti le leggi precedenti, su questa parte di pubblica amministrazione, erano sterilissime, come potrà rilevarsi dal confronto. Per lo contrario la legge de' 16 Dicembre del 1816, basata in gran parte sulle nostre antiche istituzioni, ci presenta le più perfette regole su questa interessante parte di ammistrazione.

Le leggi poi de' 21 e 25 Marzo del 1817, la prima sulla procedura del contenzioso amministrativo, e l'altra sull'organizazione della G. C. de'conti possono ben dirsi

originali; sono entrambe dettate con egual sapienza.

Lo stesso dee dirsi della legge sul contenzioso relativo all' economia del Tavoliere di Puglia, del Decreto che organizza la direzione particolare dello stesso Tavoliere; del regolamento di procedura per le camere contabili della G. C. de' conti, e del Decreto pel rendimento de' conti de' contabili. Cotesta legge, decreti e regolamento, redatti sulle basi della legge de' 12 Dicembre del 1816, comprendono gli altri importanti rami della civile amministrazione.

Se lo studio delle leggi civili, penali e di commercio è utile su tutt' i rapporti, quello delle leggi e regolamenti sull' amministrazione civile è indispensabile ad ogni ceto di persone; perciocchè dall' esercizio delle pubbliche cariche comunali quasi niuno può esimersi; oltre a ciò anche gli amministrati debbono conoscerle, per la garantia de' loro dritti e proprietà.

Prima di terminare questo discorso dobbiamo protestare, che nè l' ambizione, nè il desiderio di far mostra de' nostri deboli talenti e ristrette cognizioni, ci spinse a pubblicare colle stampe queste osservazioni; ma il solo interesse di essere in qualche modo utili alla gioventù studiosa.

L'amministrazione civile, prima base di tutte le amministrazioni dello Stato, e della prosperità nazionale, ha interessato il nostro Real animo disposto costantemente a promuovere ogni instituzione tendente a consolidare la felicità de' nostri amatissimi sudditi. Volendo Noi ristabilire i principj di ordine e di economia che debbono regolarla, fissare i suoi rapporti colle altre amministrazioni pubbliche, e garentire i suoi mezzi, che debbono essere interamente consecrati ad aumentare la floridezza dello Stato; ci siamo determinati a promulgare tutte le differenti disposizioni relative all' amministrazione suddetta, che l' esperienza, i progressi attuali della società, ed il ben essere de' popoli che la Provvidenza ci ha confidati, han rese non solo utili, ma necessarie;

Quindi sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro dell' interno, inteso il Consiglio de' nostri Ministri di Stato, abbiamo colla presente legge *sanzionato*, e *sanzioniamo* quanto siegue:

TITOLO PRELIMINARE.

Divisione dell' amministrazione civile e sua dipendenza.

Art. 1. L' amministrazione civile de' nostri reali dominj al di quà dal Faro è divisa in provinciale, distrettuale e comunale. Essa siegue la circo-

scrizione stabilita nella nostra legge del 1.° di maggio 1816. (1)

2. L' amministrazione civile è nella immediata ed esclusiva dipendenza del Ministro dell' interno. (2)

PARTE I.

Personale dell' amministrazione civile.

TITOLO I.

Amministrazione provinciale, sua composizione, ed attribuzioni de' funzionarj che la compongono.

3. È stabilita per l' amministrazione di ciascuna provincia una Intendenza, la quale ha un Intendente, un Segretario generale, un Consiglio d' Intendenza, ed una Segreteria corrispondente.

Vi è inoltre in ogni provincia un Consiglio provinciale.

---

(1) Nel discorso preliminare si è data una idea generale dell' amministrazione civile. La divisione del Regno delle due Sicilie in provincie, o valli, distretti e circondarj sarà riportata a parte. Vi aggiungeremo i cambiamenti posteriori per la divisione di alcuni circondarj.

(2) Le attribuzioni del Ministero di Stato degli affari interni sono importantissime, come si è osservato nel discorso preliminare. Il piano di organizzazione di questo Ministero, approvato da S. M. a' 2 Aprile 1817, rappresenta come in un quadro tutte le anzidette attribuzioni. Sarà anche trascritto a parte.

Capo I.

Intendente.

4. L'Intendente è la prima autorità della provincia. Esso è incaricato dell'amministrazione de' comuni de' quali è l'immediato tutore, di quella de' pubblici stabilimenti; ed in generale di tutta l'amministrazione interna; dell'amministrazione finanziera; della reclutazione del nostro esercito, e di ogni altro servizio militare, che non è confidato a particolari autorità ed amministrazioni militari; dell'alta polizia, esclusa la sola provincia di Napoli, finchè in essa vi sarà una Prefettura di polizia. In ogni altra provincia le attribuzioni di Prefetto sono fuse in quelle d'Intendente; e quando per circostanze straordinarie occorresse di nominarsi un agente di polizia, esso sarà sempre sotto gli ordini dell'Intendente. (1)

5. L'Intendente è sotto gli ordini e la corrispondenza immediata del Ministero dell'interno, per

---

(1) Gl' Intendenti in Francia rimpiazzarono i *missi dominici*, o *missi regales*, la loro origine è antichissima. Erano de' Commissarj del Principe, colle più estese facoltà, onde riformare gli abusi, che potevano introdursi ne' diversi rami confidati all' amministrazione degli uffiziali locali. Da una ordinanza dell' Imperator Carlo Magno dell'anno 812. rilevasi, che cotesti Commissarj doveano tenere le udienze pubbliche co' Conti ne' mesi di Gennaro, Aprile, Luglio, ed Ottobre.

Nel 1635. Luigi XIII. diede il titolo d'Intendenti militari, di Giustizia, Polizia e Finanze a' magistrati incaricati dell' amministrazione delle provincie: Da quell' epoca fino al 1789. conservarono in Francia questo nome; posteriormente presero quello di Prefetti, che conservano tuttavia. Le loro attribuzioni sono uniformi a quelle de' nostri Intendenti.

tutto ciò che ha rapporto all' amministrazione interna;

del Ministero delle finanze, per tutto ciò che concerne le rendite pubbliche, e la vigilanza che esso esercita sugli agenti delle medesime;

del Ministero di guerra, per tutto ciò che interessa la reclutazione, ed ogni altro servizio militare.

del Ministero della marina, per tutto ciò che ha rapporto al servizio della stessa;

del Ministero della polizia generale in tutto ciò che riguarda la pubblica sicurezza.

L' Intendente corrisponderà inoltre con ogni altro nostro Ministero, o Segreteria di Stato, e ne dipenderà in tutto ciò che essi gli commetteranno ne' rispettivi dipartimenti.

6. L' Intendente invigila alla pubblicazione delle nostre leggi e decreti, e dà le analoghe instruzioni per accelerarne ed assicurarne l' esecuzione. Fa lo stesso pe' regolamenti ed ordini ministeriali. Gli atti che si pubblicano dall' Intendente per tali oggetti, avranno il nome d' *instruzioni* o di *ordinanze*, secondo i casi.

Quando però si trattasse di richiamare in osservanza una disposizione legislativa, o un regolamento caduto in desuetudine, l' Intendente richiederà la superiore autorizzazione per mezzo del Ministero competente.

7. L' Intendente pubblicherà per le stampe, e comunicherà a' funzionarj suoi subordinati un giornale periodico, che riunisca tutti gli atti e le operazioni del Governo e dell' amministrazione pubblica.

8. L' Intendente riceve le domande e le doglianze de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' particolari nelle materie di sua competenza, e vi-

provvede a norma delle leggi, decreti e regolamenti in vigore. Ove sorga dubbio, e qualora il caso non sia preveduto, il riferirà col suo parere al Ministero competente.

9. Qualora il dubbio che a' termini dell' articolo precedente, dev' essere presentato dall' Intendente alla decisione di uno de' nostri Ministri, interessi il Ministero dell' interno, dovrà il medesimo essere risoluto di accordo da' due Ministri, da quello cioè, cui si è fatto il rapporto, e dal Ministro dell' interno.

A tal effetto l' Intendente rimetterà un duplicato del suo rapporto al nostro Ministro dell' interno.

Nel caso in cui i Ministri fossero discordi fra loro per la risoluzione del dubbio, sarà lo stesso presentato alla nostra superiore decisione.

Se il dubbio proposto non può essere risoluto, che dalla nostra autorità sovrana, ciascuno de' Ministri ci presenterà un rapporto motivato sull' oggetto di cui sarà quistione, e ci farà conoscere la sua particolare opinione.

10. I comuni, gli stabilimenti pubblici, ed i particolari, i quali si credessero lesi, ciascuno per ciò che tocca il proprio interesse, da' provvedimenti presi dall' Intendente a' termini dell' art. 8, e non ne avessero potuto ottenere la riforma, avranno il diritto di reclamare a quello tra i nostri Ministri, cui l' affare appartiene, per le convenienti disposizioni di giustizia.

Il termine a reclamare è fissato ad un mese, il quale comincerà a decorrere venti giorni, dopo quello in cui avranno presentato le loro doglianze all' Intendente della provincia, e questi non avrà dato alcuna disposizione sulle medesime.

Nelle materie generali, o di ordine pubblico,

gli atti dell' Intendente potranno essere modificati o rivocati, qualunque sia l'elasso del tempo scorso dal giorno in cui avranno avuto luogo.

Il reclamo prodotto presso i nostri Ministri non sospende l'esecuzione del provvedimento dato dall' Intendente, eccetto il caso in cui fosse diversamente ordinato da Noi, o da' nostri Ministri, secondo le diverse circostanze e la diversa specie di reclami.

11. La gendarmeria, la legione provinciale, e la pubblica forza interna sotto qualunque denominazione, sono nella dipendenza ed a disposizione dell' Intendente per lo servizio dell' amministrazione che gli è confidata; restando però l'una e le altre per la disciplina militare sotto il comando de' rispettivi loro superiori.

12. L'Intendente può richiedere in iscritto al comandante della provincia la forza militare delle truppe del nostro esercito, che si trovano sotto i di costui ordini nella provincia medesima, semprechè il servizio pubblico lo esiga. Il comandante non può in verun caso negargliela.

13. L'Intendente visiterà nel corso di ogni biennio tutti i comuni ed i pubblici stabilimenti della sua provincia, ne riconoscerà la situazione fisica e morale, e ci proporrá per mezzo del Ministro dell' interno il modo di migliorarla. Esso risolverà sopra luogo le controversie che abbisognano della sua oculare ispezione; ed osservando da vicino le risorse ed i bisogni de' comuni e de' pubblici stabilimenti, vi provvederà colle sue facoltà ordinarie, o provocherà, ove occorra, le superiori determinazioni.

Egli preverrà tutti i nostri Ministri del giorno in cui darà principio al suo giro per la provincia. (1)

(1) La visita degl' Intendenti ne' comuni delle provin-

14. L' Intendente essendo la prima autorità provinciale, ha la presidenza di ogni Commessione o Consiglio fisso o temporaneo che sia stabilito nella provincia, per qualsivoglia ramo di amministrazione, qualunque sia la dignità o il grado degl' individui che lo compongono.

15. L' Intendente dovrà ancora ne' casi e nel modo determinato dalla legge elevare i conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie ed amministrative. (1)

16. Egli è inoltre incaricato di rivelare alle autorità competenti i delitti e misfatti e gli autori de' medesimi, che pervengono a sua conoscenza (2) come pure di sopravvegliare e riferire a' Ministri tutte le dilapidazioni, malversazioni ed abusi di qualunque natura, commessi nella provincia.

---

cie è utilissima su tutt' i rapporti. Nel discorso preliminare si è fatto un cenno sull' utilità di coteste visite.

(1) La legge de' 21. Marzo 1817. art. 3.° e seguenti definisce le controversie appartenenti al contenzioso amministrativo: Gl' Intendenti son obbligati ad elevare i conflitti, allorchè i Tribunali ordinarj procedessero in affari di giurisdizione del contenzioso amministrativo. Essendo frequenti, ed importanti le contestazioni fra i Tribunali ordinarj ed i giudici del contenzioso amministrativo, ci riserbiamo di fare le nostre osservazioni su questa importante e difficile parte di giurisprudenza, nel riportare le leggi sul contenzioso amministrativo e sua procedura.

(2) La polizia Amministrativa ha per oggetto la prevenzione de' reati, e la persecuzione degl' imputati fino al loro arresto: dee anche raccogliere per mezzo de' suoi agenti le prime tracce de' reati medesimi, e specialmente assicurare nelle forme legali le prime tracce del reato. I tit. II. e III. del Lib. I. delle LL. di procedura penale servir debbono di norma. Siccome i Sindaci suppliscono i Giudici Regj in tutti i Comuni, che non sono Capi luoghi di Circondario, ed i Cancellieri Comunali debbono assisterli, ed essere i lo-

17. L'Intendente ci farà conoscere per mezzo del nostro Ministro dell' interno i nomi di quelli tra i nostri sudditi che avran meritato la nostra sovrana benevolenza per travagli e per azioni utili alla società. (1)

18. È vietato espressamente agl' Intendenti di stabilire alcuna imposizione per qualunque motivo, ripartirne alcuna al di là delle somme e del tempo fissato dalla legge, o di fare alcun imprestito, senza esservi autorizzati. Potranno bensì farsi autorizzare da Noi o da' nostri Ministri, secondo i diversi casi, allo stabilimento de' mezzi proprj a procu-

ro collaboratori nel redigere i verbali sulla pruova generica, ci reserbiamo di fare sulle stesse brevi, ma necessarie osservazioni.

La polizia presso di noi si distingue in giudiziaria, ordinaria ed amministrativa. L' ordinaria prende nome di alta polizia in certi casi. Riporteremo infine le Instruzioni de' 22. Gennaro 1817., che fan conoscere le attribuzioni di questa parte delicata ed importante di pubblica Amministrazione.

L' alta polizia nella Capitale appartiene al Prefetto di polizia, e nelle Provvincie agl' Intendenti. art. 4. della presente Legge.

Non tralasciaremo di fare qualche osservazione sulla Polizia Giudiziaria ed ordinaria nel riportare le suddette Instruzioni. Per l'amministrativa ci riserbiamo d' indicare le nostre idee negli art: 277. e seguenti di questa legge.

(1) La machina politica ha anch' essa le sue molli. Le principali sono i premj, e le pene. Ciascun Intendente nel far conoscere a S. M. i nomi de' sudditi, che per travagli o per azioni utili meritano la sua Sovrana benevolenza esercita la parte più nobile delle sue attribuzioni. Gli uomini virtuosi per lo più non brigano impieghi o grazie; il Sovrano però ed i suoi Ministri debbono conoscerli. Le distinzioni ed i premj, che possono costoro meritare promuovono l' emulazione in tutte le classi, come abbiamo altrove dimostrato.

rare i fondi necessarj pe' bisogni impreveduti ed urgenti. (1)

Capo II.

Segretario generale.

19. Il Segretario generale è il principale collaboratore dell' Intendente nell' amministrazione della provincia.

Egli è sotto gli ordini immediati dell' Intendente, il direttore ed il capo dell' archivio e di tutti gli uffizj, che compongono la Segreteria dell' Intendenza, la di cui polizia gli è interamente affidata.

È quindi incaricato dell' ordine, della custodia e della spedizione delle carte; d' invigilare all' adempimento delle disposizioni dell' Intendente; e di richiamare l' attenzione del medesimo su i disordini che conoscesse, sia nell' amministrazione della provincia, sia nell' interno della Segreteria.

Egli contrassegna la firma dell' Intendente in tutti gli atti pubblici, ed autentica colla sua firma e col sigillo dell' Intendenza, di cui egli è il depositario, le copie degli atti che si estraggono dalla Segreteria.

Egli rimpiazza l' Intendente nell' esercizio delle sue funzioni, in ogni caso di assenza o impedimento, eccetto i soli casi in cui venisse da Noi altrimenti determinato.

Il Segretario generale rimpiazza l' Intendente

---

(1) E' anche proibito agli Intendenti d' invertire i fondi Provinciali, o Comunali, cioè d' impiegare quelli addetti alla costruzione o rifazione di una strada ad altro uso, o riceverla.

nelle attribuzioni, non già negli onori. In conseguenza egli convoca e presiede nell' Intendenza in vece dell' Intendente ne' casi di assenza o di assoluto impedimento del medesimo, i Consigli e le Commessioni stabilite nella provincia, senza prendere mai la precedenza ed il rango sulle autorità più graduate che v' interverranno.

Capo III.

Consiglio d' Intendenza.

20. Il Consiglio d' Intendenza è il giudice esclusivo del contenzioso amministrativo, il quale è essenzialmente separato dal contenzioso giudiziario. (1)

---

(1) Il Consiglio d' Intendenza ha importanti attribuzioni. Essendo l' Intendente distratto da tante e diverse occupazioni, negli affari ch' esigono esame, spesso chiede l' avviso del Consiglio· Onde i giovani studiosi veggano come in un quadro le altre principali attribuzioni de' consigli d' Intendenza non sarà inutile indicarle.

1. E' il Giudice competente di tutte le controversie sul contenzioso Amministrativo a' termini degli art. 34. e seguenti della Legge de' 25. Marzo 1817.

2. E' Giudice di appello dalle sentenze de' Capi luoghi della Provincia e suoi distretti art. 21. della Legge de' 25. Marzo 1817.

3. Secondo questa legge dà all' Intendente il voto consultivo sulla liste degli eligibili alle cariche di sindaco, ed altri funzionarj comunali art. 99. a 104.

4. Dà l' avviso motivato, allorchè dietro la feconda terna crede l' Intendente di proporre un Sindaco fuori della 1. e 2. terna art. 114.

5. Le proposte de' Decurionati per la nomina de' candidati a Consiglieri Distrettuali e Provinciali, dee l' Intendente discuterla nel consiglio art. 128.

6. I Sindaci, Eletti, Aggiunti, Decurioni, Cancellieri e Cassieri, nel caso di oscitanze o mancanze possone es-

I limiti del contenzioso amministrativo, e le

sere ammoniti dall' Intendente in Consiglio; Lo stesso Consiglio può multarli da duc. 6. a 20., ed obbligarli a dar conto art. 137.

7. Discute la liquidazione delle pensioni d' accordarsi agli uffiziali comunali art. 158.

8. Discute il conto materiale de' fondi provinciali, e quello delle opere pubbliche art. 171.

9. Discute le controversie sulle promiscuità de' territorj, e le occupazioni, o alienazioni de' demanj comunali. art. 177.

10. Decide le controversie sulla divisione de' Demanj coll' intervento dell' Intendente art. 186.

11. Discute le tariffe per l' esazione de' dritti di polizia urbana; e de' pesi e misure art. 195.

12. Dà l'avviso d'espedienza sull' imposta o variazione de' dazj comunali art. 199.

13. Dà anche l'avviso d' espedienza sulle privative volontarie e temporanee sulla vendita de' commestibili art. 207.

14. La spesa dell' illuminazione notturna non si accorda, che dietro l' avviso del Consiglio. Lo stesso dee dirsi, se si voglia stabilire in un comune l' onorario al Chirurgo condottato, oltre quello del medico, o aumentarsi l' onorario delle maestre delle fanciulle art. 209. 223. e 226.

15. Non può darsi in affitto alcun cespite de' comuni, che per mezzo dell' asta pubblica: Per dispensarsi a questo sistema, o abbreviarsi li termini stabiliti dee precedere l' avviso del Consiglio. Le condizioni degli affitti debbonsi stabilire sull'avviso dello stesso Consiglio art. 230. e 233.

16. Il Consiglio può dichiarare responsabili lì cassieri comunali, se trascurassero d' esigere le rendite ed anche obbligarli a portarsele per esatte. art. 247.

17. Darà l' avviso su l' inversione de' fondi de' comuni; discute i piani e le perizie sulle opere pubbliche e discute ancora gli stati discussi art. 249. 251. 254. e 255.

18. Dà l' avviso su de' ricorsi de' Sindaci, intorno a' conti che debbon dare; discute i conti de' ciascieri art. 269. 273. a 227.

19. Dà provvedimenti di espedienza sugli acquisti, alienazioni e censuazioni degli immobili da farsi de' comuni, come ancora per qualunque altro contratto art. 298.

forme che vi si debbono osservare, saranno fissate con leggi particolari. (1)

21. Il Consiglio d' Intendenza si compone di cinque Consiglieri nelle Intendenze di 1.ª classe, di quattro in quelle di 2.ª, e di tre in quelle di 3.ª

22. I Consiglieri d' Intendenza, oltre le occupazioni ordinarie del Consiglio, possono ricevere dall' Intendente commessioni e delegazioni straordinarie, così in residenza, come fuori, pel servizio dell' amministrazione.

Uno tra essi, a scelta dell' Intendente, rimpiazzerà il Segretario generale ne' casi di assenza o impedimento.

23. Il Consiglio è preseduto dall' Intendente, semprechè esso v' interviene. In sua assenza è preseduto dal consigliere più anziano in ordine di nomina. La presidenza attribuita all' Intendente non può in sua assenza essere esercitata dal Segretario generale; il quale può solo intervenire nel Consiglio, per darvi qualche schiarimento, semprechè ne sia richiesto dall' Intendente, o dal Consiglio stesso.

24. Il Consiglio d' Intendenza per poter deliberare dev' essere composto di tre votanti almeno. La deliberazione è nella maggioranza de' voti.

Intervenendo l' Intendente al Consiglio, e formandosi parità in un numero pari di votanti, il

---

20 Non si può instituire da' comuni alcun giudizio senza l' autorizzazione del Consiglio dietro deliberazione decurionale, ed avviso del sotto Intendente. Il Consiglio puol proporre, che l' affare si definisca promovendosi una transazione art. 302. e 307.

(1) Sono appunto le leggi sul contenzioso Amministrativo, e sulla procedura del contenzioso Amministrativo.

voto dato da lui è preponderante, e decide la controversia. (1)

Mancando il numero de' votanti prescritto in questo articolo, l'Intendente può destinare momentaneamente a' Consiglieri assenti o impediti, uno o più supplenti tra i Consiglieri provinciali che non sieno membri di un tribunale qualunque.

Il supplimento de' Consiglieri provinciali sarà gratuito, eccetto il caso che essi suppliscano a qualche piazza vacante: allora loro è dovuto il soldo corrispondente alla piazza.

25. Le deliberazioni del Consiglio prendono il nome di *avvisi*, se saran richieste dall' Intendente per sua instruzione, o per parere da rimettersi ad altra autorità, e di *decisioni*, se saranno pronunziate in materia di sua giurisdizione ordinaria. (2)

26. La decisione de' Consigli sono definitive ed esecutive, salvo il solo ricorso devolutivo all' autorità superiore. È vietato a qualunque autorità di sospenderne o di arretrarne la esecuzione. Soltanto in caso di ricorso, l' autorità che dee esaminarlo, scorgendo a prima vista nel provvedimento una manife-

(1) Per intelligenza di questo articolo bisogna che i giovani studiosi sappiano, che le parità nelle cause penali sono favorevoli all' accusato art. 290. delle LL. di procedura penale: che negli affari Civili le parità debbonsi dirimere a' termini degli art. 212. e 532. delle LL. di procedura.

La speditezza, che si esige negli affari amministrativi determinò il legislatore a prescrivere, ch' essendo quattro i votanti, compreso l' Intendente, se sono due le opinioni si esegue quella adottata dall' Intendente, con uno dei 3. Consiglieri.

(2) La divisione, e distribuzione degli affari nell' Intendenze sarà riportata a parte. I giovani per tal modo sapranno a chi debbansi rivolgere, allorchè saranno nel caso di difendere i Comuni, o i particolari presso le Intendenze.

sta infrazione di legge ed ingiustizia, può ordinarne la sospensione nel modo determinato dalla legge.

27. Un capo o un vice-capo di uffizio della Segreteria dall' Intendenza, destinato dall' Intendente, farà le funzioni di segretario del Consiglio e sarà incaricato della formazione e conservazione degli atti e registri, i quali però faranno parte della segreteria, e saranno legalizzati, come ogni altro atto dell' Intendenza, dal Segretario generale.

Capo IV.

Segreteria dell' Intendenza, ed Archivio provinciale.

28. La Segreteria di ogni Intendenza sarà divisa in uffizj, secondo le attribuzioni de' diversi Ministeri. Nelle dipendenze della Segreteria vi sarà un archivio provinciale destinato al deposito delle carte di tutte le amministrazioni della provincia; esclusa la sola Segreteria di Napoli, la quale non avrà niente di comune coll' archivio generale di Napoli ch' è affidato ad una amministrazione separata. (1).

Sarà formato per tutte le Intendenze un piano uniforme e verrà adattato alle circostanze di ciascuna.

29. Il piano delle Segreterie delle Intendenze e degli archivj provinciali, compreso quello di Na-

(1) L' instituzione degli Archivj Provinciali è della maggiore utilità Fin dal 1780. S. M. conobbe l' utilità degli Archivj, per servir di deposito a tutti i documenti, e scritture pubbliche. Ora colla presente Legge si stabilì la formazione di un Archivio per ciascuna Provincia, oltre del grande Archivio per la capitale. Il piano di cotesti Archivj fu sanzionato con Decreto de' 12. Novembre 1818.

poli, sarà determinato tra sei mesi con un regolamento del Ministro dell' interno. Il piano conterrà la divisione de' carichi de' rispettivi uffizj, la pianta degl' impiegati, i quali saranno divisi in capi di uffizio, vice-capi, ed uffiziali, colla indicazione de' soldi rispettivi e l' ordine dell' archivio.

Capo V.

Consiglio provinciale.

30. Il Consiglio provinciale da cui la provincia è rappresentata, esamina e discute i voti de' Consigli distrettuali; vota la quantità della sovraimposta facoltativa, che crede necessaria per le spese particolari della provincia, e ne propone l' impiego, forma sulla proposizione dell' Intendente, il progetto dello stato discusso provinciale, che dev' essere sottomesso alla nostra approvazione dal Ministro dell' interno; discute il conto morale dell' Intendente sull' impiego de' fondi provinciali; dà il suo parere sullo stato della provincia e dell' amministrazione pubblica, particolarmente sulla condotta e sulla opinione generale de' pubblici funzionarj, e propone i mezzi che crederà più conducenti a renderlo migliore; nomina le deputazioni per la direzione e la vigilanza sulle opere pubbliche provinciali; propone i fondi per le opere medesime; discute il conto morale dell' impiego di tali fondi; e dà il suo avviso su i progressi delle opere, e sugli espedienti da adottarsi per migliorarne l' esecuzione; destina, ove lo creda opportuno, uno o due deputati scelti nel suo seno o fuori, per sollecitare presso l' Intendenza o presso i Ministeri la risoluzione ed il compimento delle sue deliberazioni.

31. I Consigli provinciali si riuniranno una volta l'anno e propriamente nel quinto giorno dopo la chiusura de' Consigli distrettuali; la loro unione non può durare più di venti giorni. Essi non possono discutere e deliberare, se non se sulle materie che sono indicate nell'articolo precedente.

32. Allorchè le circostanze dello Stato richiederanno un cangiamento nella proporzione del contributo fondiario, ch'è nostra intenzione di determinare in un modo fisso e permanente, il Consiglio provinciale ripartirà tra i rispettivi distretti che non abbiano catasti, così detti, provvisorj, il contingente della contribuzione diretta assegnato alla provincia: e pronunzierà su i reclami che si presenteranno a tal riguardo da' distretti medesimi o da' comuni intorno alla ineguaglianza della ripartizione tra essi.

33. Nel caso preveduto dall'articolo precedente, i Consigli provinciali si riuniranno prima de' Consigli distrettuali: ne' primi due giorni della loro sessione dovranno fare la ripartizione del contributo fondiario tra i distretti, e negli ultimi tre giorni dovranno deliberare su i reclami e su i voti emessi da' Consigli distrettuali, e prendere gli espedienti opportuni a norma degli articoli 30 e 32. L'epoca della riunione de' Consigli provinciali sarà da Noi indicata.

34. Il Consiglio provinciale è composto di venti consiglieri nelle provincie di 1.ª e 2.ª classe, e di quindici in quelle di 3.ª Vi è inoltre un Presidente il quale sull'avviso del Consiglio sceglie un Segretario tra i consiglieri.

35. Il Consiglio provinciale può deliberare colla presenza di due terzi de' suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

36. L'apertura del Consiglio provinciale è fat-

ta pubblicamente dall' Intendente. Costituita l' unione, il Consiglio rimane libero nelle sue discussioni e deliberazioni che farà sempre a voti palesi, ma a porte chiuse o aperte al pubblico, come meglio stimerà.

37. Gl' Intendenti prepareranno i documenti, i materiali, i lumi e le instruzioni riguardo agli oggetti, su i quali i Consigli provinciali debbono deliberare, e li rimetteranno a' Presidenti de' medesimi nel primo giorno della sessione.

38. I Presidenti de' Consigli provinciali che dovranno da Napoli recarsi nelle provincie, presteranno pria di partire nelle mani del nostro Ministro dell' interno il giuramento di bene e fedelmente esercitare le funzioni ad essi affidate, e sono indi autorizzati a ricevere il giuramento stesso degli altri componenti del Consiglio all' apertura della unione in presenza dell' Intendente, il quale ne farà conservare il processo verbale nell' archivio dell' Intendenza. I presidenti che risiedono in provincia presteranno il giuramento, insieme co' componenti de' rispettivi Consigli in mano dell' Intendente.

39. Durante l' unione, l' Intendente darà al Consiglio tutti gli schiarimenti che gli verranno richiesti dal Presidente. Egli può intervenire al Consiglio, senza però prender parte alle deliberazioni, quante volte vi sia invitato dal Consiglio medesimo.

40. La chiusura del Consiglio è proclamata nel termine prefisso all' art. 31 dal Presidente, il quale ne dà subito avviso all' Intendente. Il Presidente stesso rimette direttamente al Ministro delle finanze gli atti del Consiglio, che riguardano la contribuzione di cui si è occupato; ed al Ministro dell' interno tutti gli altri atti.

41. I voti de' Consigli provinciali ci saranno in ogni anno presentati dal Ministro dell' interno,

il quale prenderà su ciascuno le nostre risoluzioni, le comunicherà a' rispettivi dipartimenti, ne invigilerà l' esecuzione, e ne farà conoscere l' esito a' Consigli nella prossima unione. (1)

TITOLO II.

Amministrazione distrettuale, sua composizione, ed attribuzioni de' funzionarj che la compongono.

42. In ogni distretto vi è una Sottintendenza, la quale ha un Sottintendente con una corrispondente segreteria.

Vi è inoltre un Consiglio distrettuale.

---

(1) Tra le cose che con questa legge sono stabilite, la più utile ed importante sembra quella dello stabilimento de' Consigli Distrettuali, e Provinciali. I primi fra l' altro, debbono far conoscere a' Consigli Provinciali tutto ciò, ch' è relativo a' bisogni, e ben essere de' Distretti. I Consigli Provinciali esaminano e discutono le proposizioni de' Distrettuali, e quando li conoscono utili le rappresentano a S. M. per l' organo del Ministro degli affari interni. Per tal modo in ciascun anno la M. S. è a portata di ascoltare i voti de' Consiglieri Distrettuali, e Provinciali di tutto il Regno, e dare de' provvedimenti, per lo bene de' suoi sudditi.

Oltre delle altre attribuzioni importanti espresse in questo articolo, gelosissime son quelle di discutere il conto morale degl' Intendenti sull' impiego de' fondi Provinciali, di dar avviso sullo stato della Provincia, e della pubblica Amministrazione, e di far conoscere la condotta ed opinione generale de' pubblici funzionarj. Se i Consiglieri, sagrificando i particolari riguardi, al bene della Provincia, eseguissero questa parte delle proprie attribuzioni con quel zelo, ch' esige la cosa pubblica, il Principe sarebbe nelle circostanze di conoscere, i bisogni delle Provincie, se vi siano abusi nell' impiego de' fondi pubblici, e se tutte le autorità Amministrative, e Giudiziarie delle Provincie adempiano esattamente a' propj doveri.

Capo I.

Sottintendente.

43. Il Sottintendente è la prima autorità del distretto, e vi fa le veci dell' Intendente, sotto gli ordini però e la dipendenza immediata del medesimo.

Egli è quindi incaricato di eseguire e far eseguire le leggi, i decreti e regolamenti, ugualmente che le instruzioni e gli ordini che gli vengono comunicati dall' Intendente; di riferire col suo parere all' Intendente sulle petizioni e doglianze de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' particolari; e di proporre tutto ciò che stima conducente al bene dell' amministrazione e de' suoi amministrati.

Il sottintendente dispone della forza interna, e richiede la forza militare esistente nel distretto, nel modo stabilito negli articoli 11 e 12, sempre però sotto gli ordini dell' Intendente, a cui dovrà domandare le necessasie autorizzazioni, o dare subito conto de' movimenti, secondo le diverse circostanze. (1)

44. Nel primo distretto di ogni provincia non vi è sottintendente, e l' Intendente medesimo ne fa le funzioni.

---

(1) La estenzione delle nostre Provincie, e delle Valli di Sicilia, e la difficoltà delle comunicazioni per causa delle montagne e de' fiumi attraverserebbero l' amministrazione; quindi la necessità di dividere ciascuna Provincia in più Distretti, e questi ultimi in Circondarj. In ogni Capoluogo di Distretto vi è un Sotto-Intendente, le di cui attribuzioni sono assomigliate a quelle dell' Intendente stesso, ma dev' esercitarle sotto i suoi ordini, e dipendenza immediata. Le Provincie Romane erano anche suddivise, e siccome un' intiera Provincia veniva governata da' Proconsoli, Presidi ec. così una parte di essa era sotto la cura de' Correttori, *Calvino* Lex jur.

45. Il sottintendente in caso di assenza o impedimento, è rimpiazzato da un Consigliere d'Intendenza, o da un Consigliere provinciale o distrettuale, secondo verrà determinato dall'Intendente, con approvazione del Ministro dell'interno.

Capo II.

Segreteria della Sottintendenza.

46. La segreteria di ogni sottintendenza è confidata ad un segretario, e ad un numero corrispondente di uffiziali. La pianta di questi uffizj sarà compresa e determinata nel piano prescritto all'articolo 29.

Capo III.

Consiglio distrettuale.

47. Il Consiglio distrettuale, da cui il distretto è rappresentato, esamina e propone al Consiglio provinciale tutto ciò che è relativo allo stato, a' bisogni ed al ben essere del distretto; e nel caso preveduto dall'articolo 82, ripartisce tra i rispettivi comuni il contingente della contribuzione diretta assegnato al distretto dal Consiglio provinciale; forma o discute i reclami, che relativamente alla ineguaglianza della ripartizione competono al distretto o a' comuni, e li rinvia alla decisione del Consiglio suddetto.

48. I Consigli distrettuali si riuniscono una volta l'anno, e nell'epoca che sarà da Noi indicata; e nel caso preveduto nell'art. 23, si riuniranno il terzo giorno dopo l'unione del Consiglio provinciale. La di loro sessione non potrà oltrepassare

quindici giorni. Essi non potranno discutere o deliberare, se non se sulle materie indicate nell' art. precedente.

49. Il Consiglio distrettuale è composto di dieci Consiglieri. Vi è inoltre un Presidente, il quale sull' avviso del Consiglio sceglie un segretario tra' Consiglieri.

50. L' apertura del Consiglio distrettuale si fa dal sottintendente. Sono applicabili così all' uno, come all' altro le disposizioni degli articoli 35, 36, 37 e 39.

51. I membri de' Consigli distrettuali nel riunirsi, presteranno il giuramento prescritto dall' art. 38 nelle mani del sottintendente; il quale ne rimetterà il processo verbale all' Intendente.

52. Chiuso il Consiglio, il Presidente rimette all' Intendente gli atti delle deliberazioni del medesimo.

L' Intendente presenterà tali carte al Consiglio provinciale, e ne provocherà le corrispondenti deliberazioni, che comunicherà al Consiglio distrettuale nella sua prossima sessione.

TITOLO III.

Amministrazione comunale, sua composizione, ed attribuzioni de' funzionarj che la compongono.

53. È stabilito in ogni comune per la sua amministrazione un Sindaco, un 1.° Eletto, un 2.° Eletto, un Cancelliere archivario con un corrispondente ufizio, un Cassiere, un Consiglio comunale, sotto la denominazione di *Decurionato*.

54. Ne' comuni riuniti, oltre l' amministrazione comunale stabilita nell' articolo precedente, vi è in ciascuno di essi un eletto particolare, il quale

concorre all' amministrazione sotto la dipendenza del sindaco, ed è specialmente incaricato della polizia urbana e rurale, e degli atti dello stato civile nel proprio territorio.

55. Il resto del personale dell' amministrazione de' comuni riuniti dovrà essere composto in modo che ciascuno di essi vi abbia, per quanto sia possibile, il numero di soggetti proporzionato alla sua popolazione.

Capo I.

Sindaco.

56. Il Sindaco è la prima autorità del comune. Egli è il solo incaricato dell' amministrazione comunale, assistito dal Consiglio degli eletti e del decurionato, e sotto la dipendenza e gli ordini immediati del sottintendente, col quale corrisponde. (1)

---

(1) Cotesta voce Greca dinota Difensore. Calvino *lex. jurid.* Propiamente parlando i Sindaci, secondo le leggi Romane. —— L. *munerum* §. *Defensores ff. de Mun. et honor.* L. 2. C. *e dif. Un.* erano i Patroni o Avvocati dei Comuni, o sia i Procuratori addetti a difenderli in tutte le cause. L' amministrazione, ed il governo delle Città era ne' municipj e nelle colonie affidato a' decemviri, ed a' Decurioni. Siccome i Goti, rispettarono le leggi Romane, vi è ragion a credere, che non abbiano fatti notabili cambiamenti anche in questa parte di legislazione. I Longobardi però fecero di tutto per distruggere anche le più lontane vestigia delle instituzioni di Roma, e col Governo feudale stabilirono i Duchi, i Conti, ed i Castaldi. A costoro era delegato il governo delle infelici popolazioni, anche economico.

Appena le tenebri della barbarie si dissiparono, in Italia furono stabilite le prime municipalità; quindi in Francia e nella Germania.

Il Sindaco dispone da ordinatore delle rendite comunali, a norma dello stato discusso; ed è in conseguenza responsabile dell' amministrazione, di cui dee rendere in ogni anno un conto morale, come verrà determinato al Titolo IX. Capo 3.

Il Sindaco esegue e fa eseguire nel comune le leggi, i decreti, regolamenti ed ordini che gli vengono comunicati dal Sotto-Intendente.

Quanto alla forza interna o militare esistente nel comune, il Sindaco ne dispone, o la richiede nel modo stabilito negli articoli 11 e 12, sempre però sotto gli ordini del Sotto-Intendente, a cui dovrà domandare le necessarie autorizzazioni, o dare subito conto de' movimenti, secondo le diverse circostanze.

Il Sindaco riferisce col suo parere al Sotto-Intendente su tuttociò che interessa il bene de' parti-

---

Le Città grandi si costituirono in istato da governarsi da se stesse, ed a loro esempio progressivamente fecero lo stesso tutte le altre.

La Costituzione dell' Imperator Federico: *Generalia jura* restituì nel Regno a' sindaci le attribuzioni di difendere i comuni. I sindaci rappresentavano spesso le Città demaniali negli antichi Parlamenti che convocavano i Principi Svevi, Angioini ec, come rilevasi da Riccardo da S. Germano an. 1228., da Scipione Ammirato, e dal Summonte, Tom. 2. pag. 417. Erano i Sindaci gli ufiziali presso de' quali li magistrati davano in ogni anno conto della propria amministrazione, o Sindicato Pram. 1. *de Syndic. official.* Finalmente si attribuì il nome di Sindaco al funzionario incaricato dell' amministrazione della Università Pram. 2. e 4. *de Admin. Univers.*

Bisogna avvertire, che in alcuni luoghi del Regno il Sindaco, fino a' giorni nostri, era indicato col nome di Mastrogiurato, o di Camerlengo.

Nelle Città le più cospicue del Regno fino al 1808. vi erano due o tre Sindaci, cioè dei Nobili, dei Civili, e del popolo.

colari cittadini del comune e de' pubblici stabilimenti che vi esistono, a qual effetto egli è membro nato delle commessioni ed amministrazioni di tali stabilimenti.

Il Sindaco è uffiziale dello stato civile del comune.

Il Sindaco fa le funzioni di Commessario di guerra, quante volte nel comune non risieda un agente dell'amministrazione militare con questo carico.

Il Sindaco è presidente del decurionato, ed è il solo incaricato di far eseguire le deliberazioni del medesimo, dopo che abbiano ottenuto la superiore approvazione.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco, l'Eletto che lo rimpiazza, presiede al decurionato, eccetto il caso in cui si tratta dell'esame del conto morale del Sindaco stesso. In tal caso il decurionato è preseduto dal più anziano tra i decurioni.

57. Il Sindaco di ogni comune, in cui non risiede il giudice di pace, esercita la polizia giudiziaria, ed è rivestito della giurisdizione locale. Questa giurisdizione che sarà esercitata sommariamente; secondo il regolamento che sarà dato dal Ministro di grazia e giustizia, è limitata nelle azioni civili al valore di sei ducati, e nelle contravvenzioni di polizia urbana e rurale commesse sul territorio del comune da persone sorprese nella flagranza o quasi, alle pena di ventiquattr' ore di prigionia, ed al valore di sei ducati per le multe ed indennizzazioni stabilite ne' regolamenti (1).

---

(1) Tra le altre attribuzioni de' Sindaci la più gelosa è quella di essere il Supplente del Giudice Regio in tutte le Comuni non capi luoghi di Circondario. Mentre la legge

Le sole condanne pecuniarie profferite con questa giurisdizione dal Sindaco sono inappellabili: dalla condanna a prigionia potrà appellarsi a norma delle leggi.

Capo II.

Eletti.

8. Il 1.° Eletto è alla immediazione del Sindaco, incaricato particolarmente della polizia urbana e rurale, e l' esercita a norma delle leggi e regolamenti, e giusta le instruzioni che gli verranno date dal decurionato. (1)

---

organica sull' ordine giudiziario de' 29. Maggio 1817. colla destinazione de' Conciliatori art. 7. a 13. esenta i Sindaci dell' obbligo di decidere le Cause Civili al di sotto di duc. 6. e la Legge sul contenzioso Amministrativo de' 21. Marzo 1817. art. 12. restringe, ciò che prescrive questo articolo alle controvvenzioni espresse negli art. 6. 7. della Legge anzidetta, pure la legge organica sull' ordine giudiziario art. 44. delega a' Sindaci le facoltà espresse nell' art. 42., relativamente alla Polizia Giudiziaria. Indicheremo a parte ciò che riguarda cotesta importante e gelosa attribuzione, con qualche breve osservazione.

(1) Eletto, così detto perchè scelto: nelle Constituzioni, e ne' Capitoli del Regno non si fa alcuna mensione degli Eletti; la prima prammatica nella quale s' indacano i nomi di cotesti uffiziali, diciam così ausiliarj de' Sindaci, è quella del 1559. *de Admin. Univ.*

Le attribuzioni degli Eletti presso a poco, secondo le nostre Prammatiche *de Adminis. Univers.* sono conformi a quelle indicate della presente legge. L' art. 19. della Legge de' 21. Marzo 1817. conferma la giurisdizione del 1. Eletto, che gli avea attribuita questa legge, e per conseguenza è giudice nel caso di flagranza ne' casi previsti ne' numeri 1. a 4. di questo art.

Ma la legge organica sull' ordine giudiziario art. 36. e 41. prescrive, che il primo Eletto debba esercitare l' impor-

Egli forma atto di tutte le contravvenzioni di polizia, e ne provoca la punizione avanti al giudice competente.

Egli esercita il ministero pubblico, sia presso il giudice di pace, sia presso il sindaco nella giurisdizione locale.

Il 1.° Eletto può inoltre infliggere in caso di flagranza di semplici contravvenzioni di polizia urbana, e far riscuotere le multe prescritte da' regolamenti contro

1.° i venditori di commestibili guasti, corrotti o altrimenti nocevoli, o di qualità e peso inferiore a quello che sia convenuto nell' appalto;

2.° i venditori che usino pesi e misure non zeccate, o mancanti;

3.° quelli che in contravvenzione degli stabilimenti di polizia urbana vendessero commestibili, senza permesso dell' autorità pubblica, o a prezzo maggiore dell' assisa;

4.° quelli che senza l'autorizzazione prescritta da' regolamenti di polizia, dieno spettacoli pubblici, o esercitino alberghi, osterie, bettole, cantine, e simili, o tengano aperte queste ultime, oltre l' ora fissata dall' autorità pubblica.

Egli è nel dovere però di tenere nella cancelleria comunale un registro esatto delle contravvenzioni e delle multe applicate; altrimenti ogni esazione a titolo di multa sarà considerata come arbitraria.

---

tante e gelosa attribuzione del ministero pubblico presso del giudice Regio, tanto ne' giudizj di semplice polizia, che ne' correzionali, ne' quali la pena si estende fino a cinque anni di prigionia. Non potendoci troppo dilungare in una nota, ci riserbiamo di fare generali osservazioni su de' doveri degli Eletti, come rappresentanti il pubblico Ministero presso de' Sindaci, e de' Giudici Regj.

59. Il 2.° Eletto assiste il Sindaco nell' amministrazione, e supplisce le veci del medesimo e del 1.° Eletto ne' casi di assenza o impedimento.

60. In tutti i comuni, oltre il Sindaco e gli Eletti, non vi sarà alcun' altra autorità incaricata dell' amministrazione patrimoniale del comune, e della polizia urbana e rurale.

Capo III.

Cancelliere archivario, ed ufizio comunale.

61. L' impiego di Cancelliere archivário è esercitato in ogni comune da una sola e medesima persona. Il Cancelliere archivario è incaricato, sotto la dipendenza e gli ordini immediati del Sindaco, dell' ufizio e dell' archivio comunale, di cui è responsabile; egli forma tutti gli atti, registri, e la corrispondenza ch' esige il servigio dell' amministrazione. Egli legalizza col visto del Sindaco tutte le copie degli atti che si estraggono dall' archivio comunale, apponendovi il suggello di cui è il custode, ed accompagna colla sua firma tutti gli atti che si pubblicano dal Sindaco. (1)

(1) Secondo il Gotofredo alla L. 3. C. *Theod. de assessor.* chiamavansi propriamente Cancellieri, coloro che stavano presso de' Cancelli forensi, o de' giudici, e ch' eseguivano i loro ordini, o mandati, scrivevano gli Editti e le sentenze. Secondo le Leggi de' Longobardi Lib. 2. tit. 44. §. 12. ed i Capitularj di Carlo Magno Lib. 3. Cap. 43. dinotano, come al presente, coloro che rediggono gli atti pubblici. Quindi nel Concilio *Cabilonense II.* tenuto nell' anno 824. Cap. 44. si legge: *Qui scriba erat, sive Cancellarius.*

I Cancellieri Comunali, oltre delle attribuzioni espresse nell' art. 61. di questa legge, assister debbon i Sindaci nella redazione de' verbali; allorchè a' termini dell' art. 42.

62. Oltre del Cancelliere archivario, potranno essere addetti all' ufizio comunale, uno o più uficiali subordinati al medesimo, secondo il bisogno. Lo stabilimento di tali impiegati dovrà essere autorizzato dal Ministro dell' interno, sulla proposta dell' Intendente, ed il parere motivato del decurionato.

Capo IV.

Cassiere.

63. Il Cassiere è il solo incaricato dell' introito e dell' esito delle rendite comunali, sotto gli ordini immediati del Sindaco, ed a norma dello stato discusso. (1)

Egli dee in conseguenza in ogni anno un conto materiale della sua gestione, secondo verrà stabilito al Tit. IX. Cap. 3.

64. Il decurionato a cui appartiene la nomina del Cassiere, come verrà stabilito al Tit. IV. Cap. 2., è responsabile della sua fedeltà e solvibilità. Esso può in conseguenza prendere a suo riguardo tutte le cauzioni e precauzioni che giudicherà opportu-

---

e 44. della legge sull' ordine Giudiziario questi ultimi fanno le veci de' Giudici Regj. Le osservazioni che abbiamo promesse di fare, nella nota pag. 25. sono comuni a' Cancellieri.

(1) Cassiere. Presso de' Romani il *capsarius* dinotava non solo l' artefice de' caschi; ma ancora 1. colui che custodiva le vesti di coloro che si recavano ne' bagni pubblici, 2. che portava i libri a' giovanetti nel recarsi alle scuole. L. 3. ff. *de offic. praef. vigil.* L. 13. *de manum. vind.*

Lo stesso Calvino alla voce *capsarius*, non conviene che dinotasse colui ch' esigeva i tributi.

La prammatica 5. *de Adminis. Univers.* attribuiva a' Cassieri quasi gli stessi obblighi.

ne, eccetto quella del versamento in numerario che rimane espressamente vietata.

Esso potrà in oltre in ogni tempo esaminare, coll' assistenza de Sindaco, la contabilità del Cassiere, e verificarne la cassa. Trovandovisi malversazione, il Sindaco dee in vista della deliberazione decurionale sospendere di esercizio il Cassiere, dandone subito parte all' Intendente per le ulteriori determinazioni.

65. La cauzioni del Cassiere sarà ricevuta dal Sindaco in decurionato, mediante una obbligaanza che rimarrà depositata tra gli atti della Cancelleria comunale: vi sarà stabilito l' arresto personale, in caso di malversazione amministrativamente riconosciuta. Questa obbliganza sarà discussa e dichiarata esecutiva dal Consiglio d' Intendenza, e sarà registrata col dritto fisso.

66. Le obbligazioni de' Cassieri e de' loro fidejussori verso i comuni, sono esecutive, come quelle de' contabili verso la Tesoreria generale e de' fidejussori de' medesimi. Nell' esecuzione delle prime non si faranno altre procedure, nè si osserveranno altre forme che quelle prescritte per l' esecuzione delle seconde.

67. Il Cassiere in caso di urgenza dee in vista dell' autorizzazione dell' Intendente, fare a beneficio del comune un' anticipazione la quale non potrà oltrepassare il decimo dell' annua rendita del comune. Esso è autorizzato a percepirne l' emolumento dell' uno per cento al mese: l' emolumento cessa di dritto nel giorno in cui farà il primo introito corrispondente delle rendite comunali, sul quale dovrà precapire l' anticipazione fatta.

L' anticipazione autorizzata in quest' articolo non potrà in verun caso essere maggiore di duc. 500.

Capo V.

Decurionato.

68. Il Decurionato è il corpo in cui risiede la rappresentanza del comune. (1).

---

(1) I Romani nel soggiogare i popoli li più bellicosi d'Italia dimostrarono la più profonda politica; perciocchè vinsero gli uni in gran parte colle armi degli altri, e sovente questi ultimi con quelle de' primi. Le Città che favorivano la causa di Roma ricevevano, in compenso de' sagrifizj ch'erano obbligate di fare somministrandole uomini, armi, danaro ec., distinzioni e preminenze: Erano esse riputate per Città libere, e federate, e si governavano colle proprie leggi, e magistrati: I nemici di queste Città eran nemici di Roma.

I municipj erano Città alle quali Roma accordava la cittadinanza, sovente anche col dritto di dare il voto ne' comizj; I cittadini de' municipj potevano aspirare a qualunque carica; così Mario ch'era del Municipio d'Arpino potè esser sei volte Consule: *Sigonio de' antico jur. Italiae.* Non si otteneva il privilegio di Municipio che per importanti servizj.

Per lo contrario le Città o popoli che Roma soggiogava erano governati da Prefetti Romani, che li trattavano come popoli vinti; esse perdevano il dritto di servirsi delle proprie leggi, ed avere magistrati fra proprj cittadini.

Finalmente Roma per compensare i proprj soldati, o per sgravarsi di una parte della plebe, che sovente la ridusse all'orlo dell'anarchia, introdusse il sistema di stabilire Colonie, e di concedere a' suoi Coloni parte delle terre conquistate. Spesso a' Municipj ed alle Città federate si accordò di formar Colonie. Quindi le Città d'Italia eran distinte in Città federate, in Municipj, prefetture ed in Colonie. Queste ultime erano tanti simulacri di Roma; in vece del Senato aveano una Curia, e de' Consoli de' *decemviri.*

I decurioni, cioè coloro da' quali era composta la curia erano i Cittadini li più distinti, e godevano nelle Colonie privilegi simili a quelli dei Senatori di Roma. Il Giureconsulto Majorano ne dà una chiara testimonianza di ciò;

Esso nel caso preveduto dall' art. 32. esamina la rata della contribuzione diretta assegnata al comune dal Consiglio distrettuale; e trovandola eccessiva ne forma il reclamo, che debbe esser rimesso alla risoluzione del Consiglio provinciale.

---

eos reipublicae nervos, *et viscera Civitatum appellat*, *quorum recte minorem senatum antiquitas nominavit. Nov. de Curialibus.*

L' Imperator Teodosio li chiama *principales viri* L. 42. C. *de decur.* I decurioni godevano de' seguenti privilegj. Nè essi, nè i loro figli potevano esser soggetti a' tormenti o sia tortura 2. erano esenti dal pagamento de' pesi fiscali. 3. Non potevano esser giudicati che nella propia Colonia. 4. Gl' impieghi, e dignità della Colonia non potevano conferirsi che a' decurioni.

Sotto gli ultimi Imperatori d' Oriente la condizione però de' decurioni divenne miserabile; l' Imperator Giustiniano procurò in parte sollevarli, come potrà vedersi dalla Novella 38. Finalmente l' Imperator Leone abolì nell' Oriente i Decurioni, ed i *decemviri* Nov. 46.

È da supporsi che i Decurioni siano stati in Italia conservati da' Goti, non già da' Longobardi, che, come abbiamo altrove osservato, distrussero ogni vestigio delle instituzioni di Roma.

Nelle nostre Provincie, da Ruggieri fondatore di questa Monarchia, fino al 1806. le Università non serbarono lo stesso sistema. Generalmente tutt' i Cittadini, ad eccezione di quelli che per legge n' erano esclusi, si riunivano a richiesta del Sindaco per prendere le determinazioni sulle cose più importanti dell' amministrazione municipale, e per eligere i nuovi uffiziali. In altri luoghi, specialmente nelle Città e paesi più popolati, i Decurioni formavano il Consiglio municipale, e presceglievano gli Uffiziali, cioè i Sindaci, gli Eletti ec. Onde evitarsi li disordini che potevano nascere, specialmente ne' paesi ne' quali tutt' i Cittadini si riunivano per gli oggetti di sopra indicati, vi assistevano i Governatori Locali. Costoro non aveano altro incarico, fuorchè quello di far serbare l' ordine, e di allontanar le risse, ed i tumulti. Pragmatica 5. *de Adm. Univer.*

Questa diversità fu autorizzata dall' Imperator Carlo Quinto colla Pragmatica 2. *de Adm. Univer.*

Interviene per mezzo de' suoi commessarj alle verifiche de' reclami formati da' particolari contribuenti.

Impone sotto l' approvazione dell' Intendente i grani addizionali facoltativi addetti alle spese comunali.

Propone l' imposta de' dazj di consumo per supplire alle spese civiche; delibera sul miglior modo di riscossione de' medesimi, e ne ripartisce le quote tra' cittadini, quante volte ne sia autorizzata la riscossione in via di transazione.

Forma sulla proposta del Sindaco il progetto dello stato discusso delle rendite e delle spese comunali che debb' esser sottomesso alla superiore approvazione.

Esamina in ogni anno il conto morale del Sindaco, e lo rimette colle sue osservazioni alla discussione superiore.

Delibera sopra ogni dritto da sperimentarsi ed acquistarsi, e sopra ogni obbligazione da contrarsi o sciogliersi in nome del comune.

Delibera a proposta di ogni decurione su tutti gli affari di utilità pubblica del comune, e li propone all' autorità superiore. A tal effetto in ogni anno nella sua prima sessione sceglie due deputati nel suo seno, perchè assistano il Sindaco, e preparino con lui le proposte di tuttto ciò che possa tendere al bene dell' amministrazione e de' cittadini.

Nomina il Sindaco, gli Eletti, il Cancelliere archivario, il Cassiere ed ogni altro agente, impiegato o incaricato comunale, salvo la superiore approvazione, come verrà stabilito al Titolo IV. Capo 2.°

Propone le terne per la nomina de' Consiglieri provinciali e distrettuali.

69. Ne' comuni di 1.ª e 2.ª classe il Decurionato è composto di un numero d' individui corrispondente a tre per ogni mille abitanti, ma non può oltrepassare il totale di trenta: ne' comuni di 3.ª classe esso è composto di dieci individui, e può esserlo anche di otto, ove il ristretto numero degli eligibili lo imponga.

Un terzo almeno di ogni Decurionato dovrà saper leggere e scrivere.

Le disposizione dell' art. 35 sono applicabili alle deliberazioni del Decurionato.

70. Il Decurionato sceglie nel suo seno un segretario per la redazione e 'l registro de' suoi atti.

Ogni atto sarà firmato da' decurioni presenti: ognuno di essi può richiedere che negli atti sia fatta menzione del suo voto particolare.

L' estratto degli atti è sottoscritto e legalizzato dal Sindaco o dall' Eletto che lo rimpiazza nella presidenza, e dal segretario.

Gli atti del decurionato formano parte della Cancelleria e dell' archivio comunale.

71. Il decurionato si riunisce di dritto nel luogo assegnato alle sue sessioni la prima domenica di ogni mese. Queste sessioni ordinarie sono intimate dal Sindaco o dall' Eletto che lo rimpiazza.

Il decurionato può inoltre essere convocato straordinariamente dall' Intendente, dal Sottintendente, e per casi urgenti anche dal Sindaco.

Nessun' altra autorità ha il dritto di convocarlo.

72. Le discussioni e deliberazioni decurionali si fanno a porte chiuse, ed a voti palesi.

73. Nessuna deliberazione decurionale può essere eseguita senza l' approvazione dell' Intendente che il Sindaco dee provocare.

Quando l' Intendente non trova plausibile la

deliberazione, la respinge co' suoi schiarimenti al decurionato, perchè la riesamini. Laddove il decurionato vi persista, e l'Intendente la creda capace di produrre inconvenienti, ha la facoltà di sospederne l'esecuzione, facendone però fra quindici giorni rapporto motivato al Ministro dell'interno, a cui trasmetterà copia conforme della deliberazione per le risoluzioni superiori.

CAPO VI.

Disposizioni particolari per l'amministrazione del comune di Napoli.

74. L'amministrazione comunale di Napoli e de' borghi che vi sono riuniti, escluso il solo ramo della polizia che appartiene alla Prefettura, è affidata ad un *Corpo di Città* sotto la dipendenza immediata del'Intendente della provincia. (1).

---

(1) Nelle grandi Città l'amministrazione municipale non può esser confidata a pochi uffiziali, quindi la necessità di avere un regimento particolare. Napoli è la più popolata Città d'Europa dopo Londra, Parigi, e Costantinopoli.

Essendo Napoli una Città greca era divisa in tanti portici, detti ancor Tocchi, che anche a' tempi nostri si denominavan Piazze o Sedili. Straboue nel Lib. V. li chiama Fratrie: *Fratria*, Egli dice, *est Graecum Vocabulum; partis hominum ut Neapoli etiam nunc*. Secondo gli Eruditi era Napoli divisa sulle prime in quattro quartieri detti di Capuana, di Forcella, di Montagna e di Nido; ampliata la Città ne furono aggiunti due altri, cioè quello di Porto è di Portanova.

Allorchè Carlo I. d'Angiò conquistò questo Regno erano già sei i quartieri della nostra Capitale; Egli non fu che il protettore de'Nobili divisi in seggi, o sedili. Affine di rendersli amici ammise anche in cotesti seggi molti Siguori di sua nazione, e delle persone Civili Napoletane di-

75. Il Corpo della città di Napoli è composto di un Sindaco e di dodici Eletti.

76. In ciascuno delle dodici sezioni, in cui colla legge del 1.° di maggio 1816 il comune di Napoli è diviso per norma della sua amministrazione, vi è un Eletto con due Aggiunti, un Cancelliere, ed una corrispondente Cancelleria. Vi è un altro Aggiunto in ciascun de' borghi riuniti.

77. Vi è inoltre presso il Sindaco una Cancelleria coll' archivio centrale confidata ad un Cancelliere maggiore; ed un Cassiere per l'introito e l'esito delle rendite della città.

---

stinte per valore e ricchezze, come Fusco Favilla, Marino di Madio, Adimaro di Nocera, e Nicolò Canuto: sul conto del primo così si espresse nel privilegio che gli accordò; *Eo quod vivit cum armis, et equis, contribuat cum militibus.*

I seggi tra le altre prerogative aveano il dritto d' eligere un Eletto per cadauno: quello di Montagna n' eligeva due perchè gli fu riunito il seggio di Forcella. Cotesti Eletti uniti a quello del Popolo avean cura dell' annona della Città. In virtù del Capitolo del Re Ladislao, *Vobis sex*, esercitavano giurisdizione sopra i venditori de' commestibili, *citra poenam sanguinis.*

Cotesti Sedili, e gli Eletti furono aboliti colla Prammatica de' 25 Aprile 1800 colla quale fu creato un Senato, composto da un Presidente ed otto Senatori, cioè due nobili del Libro d' oro, due altri di Nobili non ascritti in detto libro, due del corpo de' Togati, e due altri del ceto de' Negozianti.

Per la legge degli 8 Agosto 1806. il Senato prese il nome di Corpo di Città: gli furono confermate tutte le attribuzioni, che avea il Senato: i membri del Corpo di Città furono ridotti a sei, oltre di un Presidente della Città.

Per la presente legge il Corpo di Città è composto di un Sindaco e 12 Eletti: ciascuno Eletto ha due Aggiunti. Il Sindaco, gli eletti, e gli Aggiunti hanno tutta la giurisdizione, che nelle altre Comuni del Regno è attribuita a' Sindaci, ed Eletti, ad eccezione della polizia, che in Napoli è attribuita al Prefetto.

78. Il Sindaco centralizza e dirige tutta l'amministrazione; ed ogni Eletto sotto la sua immediata dipendenza, ne esegue separatamente quella parte che riguarda la sezione che gli è confidata.

L' Eletto è inoltre uffiziale dello stato civile nella sua sezione, e membro nato dell' amministrazione degli stabilimenti pubblici che vi esistono.

79. Almeno una volta la settimana a giorno fisso, gli Eletti si riuniscono ordinariamente presso il Sindaco per deliberare sugli affari dell' amministrazione della città.

Le disposizioni dell' art. 35 sono applicabili al corpo della città di Napoli.

Il detto Corpo può inoltre essere convocato straordinariamente dal Sindaco, quando la circostanza, o un ordine superiore lo richiedesse.

80. Il solo Sindaco corrisponde coll' Intendente della provincia e col Prefetto di polizia. Gli Eletti corrispondano col Sindaco.

81. In caso di assenza o impedimento il più anziano tra gli Eletti in ordine di nomina rimpiazza il Sindaco, ed il più anziano tra gli Aggiunti rimpiazza l' Eletto.

82. Gli Aggiunti sono i collaboratori ed i supplenti dell' Eletto nella sua sezione. L' Eletto fa tra essi la distribuzione de' carichi.

83. È espressamente riserbata al Corpo di città la portolania e la polizia annonaria.

Ad esso in conseguenza si appartiene:

1°. di permettere o vietare l' apertura delle botteghe e de' macelli, o la loro chiusura; lo stabilimento de' tavolati, tettoj o fabbriche dello stesso genere che sporgono sulla pubblica strada; lo stabilimento de posti fissi o volanti pe' venditori sulle strade, piazze e mercati: tutto ciò in quanto non reca nocumento al comodo ed alla sicurezza pubbli-

ca: e di riscuoterne, per conto della città i dritti di portolania e di piazza;

2.° di esercitare la vigilanza e l' ispezione su' venditori de' generi soggetti a' regolamenti di annona.

84. Nell' esercizio delle facoltà accordate al Corpo di città pe' rami di portolania ed annona, l' Eletto nella sua sezione, o l' Aggiunto del carico è autorizzato nelle contravvenzioni a procedere a' termini dell' art. 58.

85. La città di Napoli avrà la sua rappresentanza comunale nel decurionato composto di trenta individui.

86. I Cancellieri ed il Cassiere del Corpo di città sono approvati da Noi sulla proposta che ne sarà fatta nelle forme stabilite al Titolo seguente, Cap. 2.°

87. Il Sindaco, gli Eletti, gli Aggiunti ed i Decurioni di Napoli non potranno essere sospesi dalle loro funzioni senza nostro ordine espresso.

88. Oltre le particolari disposizioni contenute in questo Capo e nel regolamento da Noi approvato a' 22 di febbrajo 1816, tutte le altre della presente legge sono applicabili alla città di Napoli, del pari che ad ogni altro comune del regno.

TITOLO IV.

Nomine, sospensioni, destituzioni, congedi ed incompatibilità delle cariche superiori dell' amministrazione civile; forma dell' elezioni; impedimenti alle medesime; durata delle cariche civiche; prerogative ed obbligazioni che ne risultano; garantia.

CAPO I.

Nomine, sospensioni, destituzioni, congedi ed incompatibilità.

89. Sono di nostra nomina asssoluta ed amovibili a nostra volontà gl' Intendenti, i Sottintendenti, i Segretarj generali, i Consiglieri d' Intendenza. Questi ultimi saranno da Noi scelti nelle rispettive provincie, e, per quanto sarà possibile, fra gli abitanti di ciascun distretto. I detti funzionarj non potranno in verun caso essere sospesi dalla loro carica senza un nostro ordine espresso.

Sono parimenti di nostra nomina i Presidenti de' Consigli provinciali e distrettuali, i quali saranno da Noi scelti in ogni anno tra' proprietarj idonei delle provincie e de' distretti rispettivi.

Sono ancora di nostra nomina, sulle proposte decurionali nella forma stabilita al seguente Capo, i Consiglieri provinciali e distrettuali.

90. Sono riserbate alla nostra approvazione le nomine fatte nella forma stabilita al seguente Capo de' Sindaci, degli Eletti ed Aggiunti, e de' Decurioni de' comuni di 1.ª classe e di quelli di 2.ª classe che sieno residenza del Sottintendente o di un tribunale.

91. Sono di nomina del Ministro dell' interno,

a proposta dell' Intendente, i capi e vice-capi di uffizio delle segreterie delle Intendenze. Lo sono del pari i Segretarj delle sottintendenze, a proposta de' Sottintendenti.

Questi impiegati possono essere sospesi dalle loro funzioni dall' Intendente e dal Sottintendente rispettivamente; ma non potranno essere amossi, senza un' autorizzazione dello stesso Ministro, provocata dall' Intendente con un rapporto motivato.

92. Tutti gli ufiziali delle segreterie delle Intendenze e sottintendenze, non compresi nell' articolo precedente, sono nominati rispettivamente dall' Intendente o dal Sottintendente, il quale può rimpiazzarli, sempre che essi dieno giusto motivo a questa misura.

93. Sono attribuite all' approvazione dell' Intendente le nomine fatte nella forma stabilita al seguente Capo, de' Sindaci, Eletti, Decurioni, Cancellieri, Cassieri, e di tutti gli altri agenti, incaricati, o impiegati comunali, di cui non è fatta menzione espressa negli articoli precedenti del presente Capo.

94. L' intendente può sospendere provvisoriamente di esercizio per un mese ogni Sindaco, Eletto, Decurione, Cancelliere, e Cassiere comunale, salvo le disposizioni contenute nell' art. 87, dandone conto al Ministro dell' interno: ma nessuno di essi potrà esser destituito senza nostra autorizzazione, provocata dal Ministro dell' interno sopra rapporti motivati dell' Intendente, da cui dovrà prima l' imputato essere sentito ne' suoi discharichi.

95. Ogni altro agente o impiegato comunale non compreso nell' articolo precedente, salvo le disposizioni dell' art. 64 in ordine al Cassiere, può essere provvisoriamente sospeso di esercizio per un mese dal Sindaco, inteso il decurionato; ma non

potrà essere destituito, senza l'autorizzazione espressa dell'Intendente, provocata dal Sindaco, con una deliberazione decurionale motivata.

96. Gl'Intendenti, i Sottintendenti, i Segretarj generali, i Consiglieri d'Intendenza, i Sindaci, gli Eletti, gli Aggiunti, i Cancellieri, ed i Cassieri, sono obbligati a residenza. Essi non possono allontanarsene senza un congedo, che sarà accordato da Noi agl'Intendenti; dal Ministro dell'Interno a' Sottintendenti, Segretarj generali, e Consiglieri d'Intendenza; e dagl'Intendenti a' Sindaci, Eletti, Aggiunti, Cancellieri, e Cassieri.

Quanto agl'impiegati nelle Segreterie e Cancellerie, ugualmente obbligati a residenza, i congedi dipendono da' rispettivi superiori.

Le facoltà del Ministro, degl'Intendenti, e de' Sindaci in ordine a' congedi, sono limitate ad un mese. Per ogni tempo maggiore dovrà prendersi l'autorizzazione superiore.

97. Le funzioni dell'amministrazione civile sono essenzialmente incompatibili con quelle dell'ordine giudiziario: le une e le altre non possono cumularsi simultaneamente nella stessa persona. Ne sono soltanto eccettuati i Consigli provinciali, distrettuali, e comunali, a cui possono essere nominati i magistrati di ogni grado.

98. Gl'Intendenti, Sottintendenti, Segretarj generali, e Consiglieri d'Intendenza della stessa provincia non potranno nominarsi tra congiunti sino al quarto grado civile inclusivamente.

Capo II.

Forma dell' elezioni; impedimenti alle medesime; durata delle cariche; prerogative ed obbligazioni che ne risultano.

99. Ogni comune avrà una lista di eligibili alle cariche civiche, ed a' Consigli comunali, distrettuali e provinciali. (1)

(1) Non potevano secondo le leggi Romane e le nostre Prammatiche nominarsi alle pubbliche cariche.

1. I furiosi, i Mentecatti ed imbecilli L. 40. ff. *de excus.* L. 13. ff. *eod.*

2. I ciechi, i sordi e muti L. 1. et 2. C. *qui morb. se excus.*

3. I prodighi a' quali era interdetta l' amministrazione de' propj beni L. 12. §. 2. ff. *de tut. dand.*

4. Le donne, gl' impuberi ed i minori L. 2. ff. *de re jud.* L. 8. ff. *de mun. et honor.*

5. I Soldati L. 42. C. *de decur.* purchè non avessero abbracciata la milizia per esimersi dalle pubbliche cariche L. 17. C. *eod.*

6. I Chierici, ed i Monaci onde non distrarli dalle cose sagre L. 6. C. *de Epis.* et *Cleric.*

7. Gl' imputati di misfatti ancorchè avessero appellato della sentenza L. 7. ff. *de munor. et honor.*

8. I condannati a pene infamanti L. 8. C. *de decur.* e L. 7. ff. *de publ. judic.*

9. Se coloro che avendo un impiego pubblico erano mandati in esilio lo perdevano; i richiamati non potevano riprenderlo, che per special grazia del Principe L. 2. e 13. ff. *de decur.*

10. I debitori delle Università, o coloro che non aveano dato conto della precedente Amministrazione *Pramm.* 5. §. 7. *de Adm. Univers.*

11. Coloro che aveano liti colle Università, finchè questa pendeva §. 17. della sudetta Prammatica.

12. Non potevano al tempo stesso eligersi per amministratori di una medesima Università il padre, ed il figlio o i fratelli §. 11. di detta Prammatica.

100. Saranno compresi nelle liste degli eligibili ne' comuni di prima classe, i proprietarj di

Per le stesse leggi Romane niun cittadino poteva esentarsi delle pubbliche cariche. Il Giureconsulto Ulpiano sul proposito così rescrisse: *Si quis Magistratus in municipio creatus, munere injuncto fungi detractet, per Praesidem munus agnoscere cogendus est remediis, quibus tutores quoque solent cogi ad munus, quod injunctum est, agnoscendum*. L. 9. ff. *de muner. et honor.*

Ma le stesse leggi permettevano di scusarsi da' pubblici impieghi per le seguenti cause, purchè si fosse proposta la scusa tra un tempo determinato L. *unic.* C. *de vacat. et excus. muner.*

1. Il padre che avea cinque figli era escluso da talune pubbliche cariche L. 2. §. 1. *et Seg.* ff. *de vacat. et excusat. muner.* Per l' arresto 406. della Regia Camera il numero di 5. figli non scusava alcuno; s'era padre onusto, cioè se avea 12. figli era dispensato dalle pubbliche cariche L. 24. C. *de decur.*

2. Erano esenti gli Amministratori, e cassieri delle rendite del Fisco L. 8. §. 1. ff. *de vacat, et excusat. muner.*

3. Coloro che amministravano le rendite dell' Università erano esenti, ancorchè avessero voluto accettarli. Pramm. 5. §. 13. *de Adm. Univers.*

4. Gli assenti per causa pubblica. L. 4. ff. *de vacat. muner.* Erano eccettuati coloro che si esentavano volontariamente, per propj affari, o per esimersi dal peso delle pubbliche cariche L. 1. ff. *de decur.* e L. 18. C. *eod.*

5. I Magistrati erano esentati. L. 10. ff. *de muner. et honor.*

6. Coloro che aveano nella Città un officio, non potevano essere obbligati a riceverne un' altro, se non scorso un triennio della fine dal primo, ed un quinquennio dal secondo Ufficio L. 2. C. *de muner. et honor. non continuand.*

7. Coloro ch' erano applicati allo studio delle leggi fino al 25. anno erano esentati dalle pubbliche cariche, L. 1. et 2. C. *qui aetat. vel profess. se excus.*

8. I Professori d' arti liberali, cioè i dottori di legge, i medici, gli oratori, ed i grammatici, erano anche esentati; se approvati con Decreto del loro ordine, e s'erano utili agli studenti, e Cittadini; doveano però essere tra il numero prescritto *Tit.* C. *de profess. et medic.*

un' annua rendita imponibile non minore di duc. 24. , ed i possessori di arti liberali , domiciliati da cinque anni nel comune ;

Non godevano privilegio d' esenzione i Poeti ed i calcolatori , o sia i nostri razionali. L. 3. et 4. C. *eod.*

9. Coloro che aveano oltrepassati gli anni 70. potevano scusarsi. L. 1. C. *qui aetat. se excus.* Sebbene nella Legge 3. C. *qui aetat. vel profess.* si legga anni LV. , Cujacio crede con ragione che vi sia corso un' errore , e che debba leggersi LXX. Dal decurionato era eseutato chi avea 55. anni.

Finalmente potevano scusarsi il podagroso e l' infermo abituale L. 1. e 3. eod. *qui morb. se excusant.*

La legge presente si serve di termini generali art. 101. n. 3. per la lista degli eligibili. Siccome i Decurioni , e gli uffiziali municipali debbono esser presi dalla lista suddetta ne siegue , che secondo la legge medesima non possono esser nominati Decurioni , o Magistrati municipali tutti coloro che sono esclusi dalla lista degli eligibili , cioè

1. Gli esteri legalmente naturalizzati.

2. Gli Ecclesiastici.

3. Coloro che per legge sono esclusi dalle pubbliche cariche.

4. I mercenarj addetti all' altrui servizio.

La stessa legge prescrive di non potersi nominare o porre in terna pel Decurionato.

1. I minori , che non abbiano anni 21. compiuti.

2. I debitori del Comune per effetto di amministrazione o per cauzione data ad agenti contabili.

3. Coloro che han lite col Comune.

4. Quelli che non han reso i conti comunali , o di altra opera del Comune.

5. I proprietarj domiciliati altrove , se avessero il domicilio fuori del territorio del Comune.

6. Gli ascendenti o discendenti in linea retta , lo zio il Nipote , o due Fratelli non possono essere membri dello stesso Decurionato.

7. Finalmente può scusarsi dalla detta carica di decurione che abbia più di 70 anni.

I Sindaci , Eletti ed Aggiunti non possono esser presi fra il numero dei Decurioni. Per essere eletti debbono cotesti Uffiziali avere 25. anni compiuti , e non essere tra le

ne' comuni di seconda classe, anche i proprietarj di un' annua rendita imponibile non minore di

---

persone escluse dal decurionato a norma degli art. 109. e 110.

L' età maggiore di 60 anni è legittimo motivo di scusa per gl' impieghi comunali.

In questa legge non si allega espresssamente per altro motivo di scusa per Decurione, Sindaco, Eletto, ed Aggiunto che quello dell' età di 70 anni, pe' Decurioni, e 60 per gli altri Impieghi di Sindaco etc.

Finalmente cogli articoli 115. e 116. si stabilisce il modo di nominare il Cancelliere ed il cassiere. Dicesi che non possano nominarsi a questi impieghi che le persone eligibili; se non vi fossero nella lista di esse persone idonee potranno nominarsi persone fuori dette liste. Si vieta di nominare per Cancelliere, Cassiere, e Sindaco persone congionte ne' gradi espressi nell' art. 110.

Secondo il n. 3 dell' art. 101 di questa legge, come abbiamo indicato, sono esclusi della lista degli eligibili coloro *che per legge sono esclusi dalle pubbliche cariche*. Gli articoli 26. e 35. delle LL. Civili, *della privazione de' dritti civili in conseguenza di condanne giudiziali*, meritano d' esser trascritti, ed affinchè ad un colpo d' occhio i giovani veggano le cause d' esclusione giova indicare gli articoli delle LL. penali, ai quali li primi si riportano.

Art. 26. « L' esercizio de' dritti civili si perde per l' effetto di condanna a pene, che ne producono la privazione in tutto, o in parte.

L' art. 27. sarà riportato dopo il 35. giacchè riguarda gli effetti delle pene correzionali.

Art. 28. « Nelle materie criminali la condanna ad una » determinata pena produrrà *ipso jure* la privazione di que' » dritti, che la legge ha determinato.

Art. 29. « Le condanne proferite in contradizione non » produrranno privazione de' dritti civili, che dal giorno » della loro esecuzione. »

Per la maggiore intelligenza de' giovani studiosi è da avvertire, che la pena di morte naturale, nel caso che il condannato, dopo essere divenuta difinitiva la decisione, fuggisse dalla prigione ove è detenuto, perde non solo la proprietà de' suoi beni, ma anche tutti gli altri dritti, come il condannato all' ergastolo.

Pel condannato all' ergastolo, a' ferri, anche nel presidio, ed alla reclusione, siamo obbligati di trascrivere gli articoli delle leggi penali a ciò relativi.

duc. 18, e tutti coloro che avendo cinque anni di domicilio nel comune, esercitano da maestro un' ar-

Art. 16. » Il condannato nell' ergastolo perde la pro-» prietà di tutt' i beni, che possedeva: la sua successione » è aperta a vantaggio de' suoi eredi, come se egli fosse » morto senza testamento, non potendo più disporre nè per » atto tra vivi, nè per testamento, di tutti, o di parte de' » suoi beni.

» Non può nè anche acquistare nè per atto tra vivi, » nè per causa di morte. Tuttavia la legge lo considera, » come mezzo, ed organo per potere i di lui discendenti con-» seguire i dritti successorj, ed i condizionali, che si veri-» ficheranno a suo favore.

» Non può stare in giudizio civile nè per domandare » nè per difendersi, altrimenti che sotto il nome, e col mi-» nistero d' un curatore nominato specialmente da quel tri-» bunale, ove l' azione è introdotta. Il Tribunale civile può » obbligare i di lui eredi a somministrargli qualche sovven-» zione a titolo di alimenti, i quali debbono limitarsi ad un » piccolo sollievo. »

Art. 17. La condanna a' ferri anche nel presidio, e la » condanna alla reclusione porta seco la perpetua interdi-» zione da' pubblici uffici, e l' interdizione patrimoniale du-» rante la pena. »

» Il condannato in oltre non potrà mai essere impiega-» to come perito, nè come testimonio negli atti, nè depor-» re in giudizio per altr' oggetto, fuorchè per somministra-» re semplici indicazioni. »

» Il Tribunale civile dispone gli assegnamenti da farsi » alla famiglia del condannato, o ad altri che vi abbiano » dritto.

» Dispone i sussidj alimentarj in pro del condannato, » che debbono limitarsi ad un picciol sollievo. I beni gli sa-» ranno restituiti dopo la pena, ed il curatore gli renderà » conto della sua amministrazione, secondo le norme fissa-» te nelle *leggi di procedura ne' giudizj civili*.

Art. 18. « La condanna alla relegazione porta seco l' in-» terdizione da' pubblici ufizj per altrettanto tempo dopo » espiata la pena, per quanto è durata. »

Quindi ne siegue, che i condannati a morte, nel caso di evasione dall' ergastolo, a' ferri anche nel presidio, alla reclusione, ed alla relegazione sono esclusi dalla lista degli eligibili, e da' pubblici impieghi.

te o mestiere, o che tengono un negoziato, ancorchè di bottega;

Benchè la legge, dopo aver definito l'esilio perpetuo e temporaneo, non ne indichi gli effetti, come per le altre pene di sopra notate, non cade dubbio, che l'esiliato anche a tempo debba essere escluso dalla lista degli eligibili, e da' pubblici impieghi, e ciò per lo solo motivo dell'assenza. L'esiliato a tempo, appena terminata la pena, e rientrato nel Regno con passaporto in regola ha dritto d'essere riammesso, se l'era prima, o compreso nella lista degli eligibili, e per conseguenza puol essere nominato alle pubbliche cariche. Se per la relegazione, ch'è una pena maggiore, la legge ha fatta un'eccezione, art. 18. di sopra trascritto; ne siegue che per l'esilio a tempo le conseguenze sono diverse, altrimenti il legislatore avrebbe fatta anche eccezione.

Per li condannati all'interdizione da' pubblici uffizj n. 7. dell'art. 3. delle LL. penali non cade dubbio che debbono essere anche esclusi dalle liste degli eligibili.

Finalmente per li condannati all'interdizione patrimoniale, sembra che debba dirsi lo stesso; perciochè colui che non può amministrare le cose sue dev'essere anche interdetto dell'amministrazione di quelle del pubblico.

Dopo di aver la legge preveduto i casi di condanna in contradizione discende alle condanne in contumacia. L'art. 30 delle LL. Civili prescrive, che le condanne in contumacia non producono la privazione de' dritti civili, *che dopo cinque anni successivi alla loro pubblicazione.*

L'art. 31 aggiunge che *durante i cinque anni li condannati in contumacia saranno privi dell'esercizio de' dritti civili...* Cotesti due articoli sono conformi all'art. 466. delle LL. di procedura penale, col quale vien stabilito, che il contumace appena è inscritto nell'albo de' rei assenti, *rimarrà sospeso d'ogni dritto di Cittadinanza.*

L'art. 32. delle LL. Civili in conformità dell'art. 475. di quelle di procedura penale dispongono, che il contumace presentandosi, o essendo arrestato nel corso de' cinque anni, siccome la Decisione anche della pena di morte, è annullata *ipso jure*, e si dee procedere al nuovo giudizio, così rientra nell'esercizio de' dritti civili. Non potrà perciò perderli che nel modo di sopra indicato, cioè dopo essere divenuta definitiva la decisione emessa in contradizione, ed anche eseguita. Se fusse assoluto, o condannato a pena che

ne' comuni di terza classe, anche i proprietarj di un' annua rendita imponibile non minore di duc. 12, e gli agricoltori che coltivano per conto proprio l'altrui proprietà a titolo di censo, affitto, o altro, e che abbiano cinque anni di domicilio.

101. Non potranno esser inscritti sulle liste degli eligibili;

---

non produce la privazione de' dritti civili, la decisione non produrrà effetto, che dal giorno della sua esecuzione. Se il contumace siasi presentato o fusse arrestato dopo i 5 anni l'art. 33 aggiunge, che la prima condanna nel caso che l'accusato fosse assoluto, *conserverà per lo passato gli effetti che avea prodotto nell' intervallo decorso, dopo la scadenza de' cinque anni sino al giorno della di lui comparsa in giudizio.*

Quindi ne siegue che nel caso dell' art. 32. il contumace dal giorno della condanna in contumacia fino alla sua presenza al giudizio si dee considerare come sospeso da dritti civili; nel caso poi previsto dell' art. 33. cioè trascorsi li cinque anni d'assenza, fino alla sua presenza nel giudizio si considera d'aver perduto li medesimi diritti.

Finalmente l' art. 27. delle medesime LL. Civili prevede gli effetti delle condanne per imputazioni di delitti, e prescrive, che *la sentenza esprimerà nominativamente i dritti, de' quali dovrà produrre la decadenza: questa non sarà pronunziata, che ne' casi ne' quali sia espressamente determinata o autorizzata dalla legge.*

Come si è detto di sopra non s' indica in questa legge espressamente altro motivo di scusa fuorchè quello dell' età. Siccome la nomina deve farsi dietro l' avviso motivato dell' Intendente, in Consiglio d' Intendenza, così gli altri motivi di scusa potranno essere presi in considerazione non ostante, che la legge non gl' indichi. Come sarebbero i seguenti. 1. Gli assenti per causa pubblica. 2. Coloro, che avessero nella Città altro ufficio publico. 3. Finalmente coloro, che per causa d' infermità abituale non potessero ben amministrare. Tutti gli altri motivi di scusa indicati di sopra sembra, che non possano aver luogo, amenocchè non si confondano co' motivi d' inammissibilità, che per altro debbono essere dedotti, o elevati d' officio, così nel Decurionato, che nel Consiglio d' Intendenza.

1.° gli esteri che non sieno legittimamente naturalizzati;

2.° gli ecclesiastici;

3.° coloro che per legge sono esclusi dalle pubbliche cariche;

4.° i mercenarj addetti al servizio.

102. Le liste degli eligibili, a norma degli articoli precedenti, saran formate per ciascun comune da' Sottintendenti, e dopo di essere state rivedute e fissate dagl' Intendenti, saran pubblicate ed affisse ne' rispettivi comuni.

103. Le liste per questa prima volta dovranno essere formate e pubblicate fra lo spazio di tre mesi dalla promulgazione della presente legge. Per l' avvenire poi in ogni quadriennio dovranno trovarsi fissate dagl' Intendenti, e pubblicate per tutto il mese di maggio.

104. Il Sottintendente tra un mese a datare dalla pubblicazione delle liste, riceve i reclami che possono prodursi da ogni cittadino sulle persone in esse inscritte o omesse. Spirato questo termine, il Sottintendente rimette all' Intendente le liste col suo avviso su i reclami prodotti. L' Intendente discute tutto in Consiglio d' Intendenza (il quale avrà voto meramente consultivo) e vi fissa definitivamente le liste degli eligibili, che indi rimette a' Sindaci de' rispettivi comuni, perchè le comunichino al decurionato, e servano di base all' elezioni.

105. Gl' Intendenti col parere de' Sottintendenti ci proporranno, o eseguiranno a' termini dell' art. 108, per questa prima volta, il rinnovamento di tutto o parte de' decurionati attuali, secondo stimeranno più conducente al bene dell' amministrazione; sceglieranno i soggetti sulle liste degli eligibili formate a norma degli articoli precedenti.

106. In avvenire ogni decurionato è rinnovato

per un quarto alla fine di ciascun anno. Ne' primi tre anni, la quarta parte da uscire è designata dall' Intendente. Nel quarto anno e negli anni seguenti n' escono di diritto coloro che hanno esercitato per un quadriennio, termine stabilito alla successiva durata delle cariche decurionali.

107. Si può essere rieletto al decurionato, quando concorrano i requisiti legali, due anni dopo l' uscita di esercizio.

108. Dopo la prima formazione prescritta nell' art. 105, ciascun Intendente pe' Comuni di prima o seconda classe, sulla norma fissata nell' art. 90, ci presenterà pel canale del Ministero dell' interno una terna colle sue osservazioni di soggetti eligibili compresi nella lista di ciascun comune per ognuna delle piazze del decurionato, riserbandone a Noi la scelta. Per gli altri comuni gl' Intendenti medesimi, dietro l' atto del Sottintendente, faranno cadere la scelta nelle persone eligibili le più meritevoli, preferendo però, in concorrenza di uguali requisiti e qualità, i proprietarj che avranno la rendita prescritta nell' art. 100.

109. L' Intendente non potrà nominare, o mettere in terna per le piazze del decurionato.

1.° coloro che non abbiano l' età di 21 anni compiti;

2.° i debitori del comune per effetto di amministrazione, o per cauzione data ad agente comunali;

3.° coloro che hanno lite col comune;

4.° coloro che non hanno reso i conti comunali, o di altra opera del comune;

5.° i proprietarj domiciliati altrove. Quei proprietarj però che abitino nelle campagne, o che temporaneamente dimorino altrove, possono esser

nominati decurioni del proprio comune, sul di cui territorio è stabilito il loro domicilio.

110. Non possono esser nominati membri dello stesso decurionato gli ascendenti e discendenti in linea retta; lo zio, ed il nipote; o due fratelli.

L' età maggiore di settant' anni può dal solo nominato allegarsi per legittimo motivo di esenzione dalla carica di decurione; ed allegandosi, sarà ammesso.

111. Le nomine de' Sindaci, Eletti, ed Aggiunti appartengono al decurionato, il quale le fa per terna sulla lista degli eligibili, senza che possa mai scegliere nel proprio seno. Il decurionato in queste nomine non può mettere in terna coloro che non abbiano l' età di 25 anni compiti, e le persone in cui concorrono le altre circostanze indicate nell' art. 109.

112. Non possono esser nominati alla stessa amministrazione comunale i congiunti indicati nell' art. 110. A' termini di questo stesso articolo, l' età maggiore di sessant' anni è nell' amministrazione comunale legittimo motivo di esenzione.

113. Le terne per le nomine de' Sindaci, Eletti ed Aggiunti sono rimesse dal Sindaco all' Intendente per mezzo del Sottintendente, il quale vi unisce le sue osservazioni.

Quelle per le nomine riserbate alla nostra approvazione nell' art. 90, sono spedite dall' Intendente colle sue osservazioni al Ministro dell' interno, il quale prenderà i nostri ordini per approvarsi uno de' nominati.

Quelle che contengono nomine, la cui approvazione è attribuita all' Intendente nell' art. 93 sono discusse dall' Intendente stesso, il quale dee similmente approvare uno de' nominati.

114. Quando l' Intendente non trovasse soggetti idonei nella terna, può respingerla al decurionato. Esso per lo stesso motivo può rifiutare anche una seconda terna. In questo solo caso l' Intendente, dopo che avrà preso un avviso motivato in Consiglio d' Intendenza, e ne avrà ottenuto l' autorizzazione dal Ministro dell' interno, può nominare un Sindaco fuori terna per que' comuni che sono indicati nell' art. 93, e può formare una nuova terna da sottomettersi alla nostra approvazione pe' comuni enunciati nell' art. 90; dovendo però in ogni caso scegliere sulla lista degli eligibili, e potendo far cadere la scelta anche in persona di un decurione.

115. Il decurionato nomina similmente in terna il Cancelliere archivario ed il Cassiere.

In queste nomine esso può sortire dalla lista degli eligibili del comune nel solo caso che essa non contenga soggetti idonei a tali impieghi.

L' Intendente approva uno de' nominati nella terna, e può domandarne una seconda, quando non trovi plausibile la prima.

Per le sole nomine de' Cancellieri e del Cassiere enunciate nell' art. 86, egli rimette le terne colle sue osservazioni al Ministro dell' interno, il quale sottomette alla nostra approvazione uno de' nominati.

116. Il Cancelliere archivario, il Cassiere, ed il Sindaco non possono essere congiunti tra essi ne' gradi enunciati nell' art. 112. Le disposizioni di questo articolo relative all' impedimento per l' età sono applicabili a' Cancellieri archivarj, e Cassieri.

117. Il decurionato nomina sulla proposizione del Sindaco, e sotto l' approvazione dell' Intendente ogni altro impiegato, agente, o salariato nell' amministrazione comunale.

118. L' esercizio delle cariche comunali perio-

diche comincia al primo, e termina all' ultimo giorno dell' anno civile. I rimpiazzi che avvengono nel corso dell' anno, termineranno all' epoca in cui sarebbe cessato l' esercizio della persona a cui sono surrogati.

119. Ogni decurionato è convocato di diritto alla prima domenica di agosto di ciascun anno, in cui ricade il rinnovamento delle elezioni, e procede alla nomina delle cariche periodiche comunali.

Le terne formate per quest' oggetto rimarranno affisse al pubblico alla porta della casa comunale, e nella Cancelleria, per otto giorni consecutivi: indi saranno rimesse dal Sindaco all' Intendente per mezzo del Sottintendente.

120. È permesso ad ogni cittadino di produrre al sottintendente i reclami contro le nomine a tutto il giorno 15 di settembre successivo, trascorso il quale termine, non ne sarà ammesso più alcuno.

Il sottintendente verificherà i reclami prodotti, e li rimetterà cogli atti delle nomine all' Intendente per la fine dello stesso mese.

121. L' Intendente nel corso del mese di ottobre discuterà e risolverà in Consiglio d' Intendenza (il quale avrà voto meramente consultivo) tutti i reclami prodotti in materia di elezione, e ne farà rapporto motivato al Ministro dell' interno. (1)

Le risoluzioni in tale materia non sono soggette a verun gravame, salvo le determinazioni che potranno esser prese dal Ministro sul detto rapporto.

---

(1) Molti Baroni del Regno vantavano il dritto di confermare gli uffiziali Municipali de' loro Feudi. Non è questo nè il luogo nè il tempo di esaminare se a torto o ragione aveano questo dritto di conferma.

Nel corso del detto mese dovranno pure essere spedite dall' Intendente al Ministro dell' interno tutte le nomine riservate alla nostra approvazione. (1)

122. Prima del 15 di dicembre successivo le nomine dovranno essere comunicate a' nuovi Eletti, e pubblicate nel comune.

I nuovi Eletti entreranno in esercizio delle rispettive cariche all' epoca stabilita nell' art. 118, anche nel caso che le eccezioni di esenzioni da essi prodotte non si trovino risolute.

123. Quante volte occorra un rimpiazzo nel corso dell' anno, il decurionato procederà alla nomina nelle forme ordinarie: la nomina sarà pubblicata per tre giorni consecutivi a norma dell' articolo 119; tra otto giorni potranno essere prodotti i reclami a' termini dell' articolo 120; ed indi sarà proceduto alla discussione ed approvazione, in vista della quale il rimpiazzo nominato entrerà in esercizio, in conformità dell' articolo precedente.

124. La proposta de' Consiglieri distrettuali e provinciali è fatta da' decurionati.

Il decurionato di ogni comune, minore di 3000 abitanti propone un candidato per lo Consiglio distrettuale, ed un altro per lo Consiglio provinciale; quello di ogni comune da 3000 a 6000 abitanti ne propone due per lo primo Consiglio, e due per lo secondo; e quello di ogni altro comune maggiore ne propone tre per lo primo, e tre per lo secondo.

---

(1) Le nullità in materia di elezioni degli uffiziali municipali, e le scuse di coloro ch' erano eletti formavano una parte non indifferente delle liti immensi del nostro antico Foro Soventi queste cause per effetto de' cavilli si prolungavano per anni, e per tal modo gli antichi Amministratori si perpetuavano nelle cariche. Dal S. C. queste cause passarono alla Regia Camera della Sommaria.

125. Ogni decurionato dee scegliere tra' proprietarj, sulla sua lista degli eligibili, i candidati per lo Consiglio distrettuale e provinciale.

I candidati per lo Consiglio distrettuale debbono avere una rendita imponibile non minore di ducati dugento; ed i candidati per lo Consiglio provinciale debbono averne una non minore di duc. quattrocento.

126. Quando un decurionato non trovasse nella lista del proprio comune eligibili che abbiano la possidenza prescritta nell'articolo precedente, può eleggere sulla lista di altro comune del distretto.

127. Nella prima domenica successiva alla comunicazione delle liste definitive, seguita a norma dell'art. 104 ogni decurionato è convocato di diritto, e procederà alla elezione de' candidati pe' Consigli distrettuali e provinciali.

Il sindaco rimetterà immediatamente la proposta decurionale al Sottintendente, il quale la esaminerà e la spedirà colle sue osservazioni all' Intendente.

128. L'Intendente discute le proposte decurionali in Consiglio d' Intendenza (il quale avrà voto meramente consultivo), e le rimette con tutte le carte ed osservazioni relative al Ministro dell'interno, da cui ci verranno proposte, e sulle quali saranno da Noi prescelti i componenti de' Consigli provinciali e distrettuali. Le nomine a' Consigli provinciali saranno regolate in modo che ogni distretto abbia, per quanto sia possibile, un numero di Consiglieri proporzionato alla sua popolazione. Lo stesso si osserverà in rapporto a' circondarj nelle nomine a' Consigli distrettuali.

129. Saranno da Noi rettificati per questa prima volta gli attuali Consigli provinciali e distrettuali sulle terne che l' Intendente riceverà in Consiglio

d'Intendenza dalle proposte decurionali. In avvenire essi saranno rinnovati per un quarto in ogni anno sulle proposte fatte in conformità dell' articolo precedente. Ne' primi tre anni la quarta parte da uscirne sarà da Noi determinata a rapporto del Ministro dell' interno. Nel quarto anno e negli anni seguenti ne usciranno di diritto coloro che hanno esercitato per un quadriennio, termine stabilito per la successiva durata delle funzioni ne' Consigli suddetti. Alle nuove elezioni e nomine a questi corpi sono applicabili le disposizioni dell' art. 107.

130. Non si possono cumulare nella stessa persona le funzioni di Consigliere distrettuale e provinciale, o d' Intendenza.

Le funzioni di Consigliere provinciale e distrettuale sono legittimo motivo di esenzione dalle cariche comunali, nel solo caso che sia allegato dal Consigliere.

Nello stesso modo può esentare da tali funzioni l' età di settant' anni.

131. Le funzioni di sindaco, eletto, o aggiunto sono generalmente circoscritte ad un triennio. Può aver luogo la confirma per un altro triennio successivo, quante volte vi concorra

1.° il voto decurionale;

2.° Il consenso dell' esercente;

3.° L' approvazione nostra o dell' Intendente, secondo la competenza stabilita negli articoli 90 e 93. La mancanza di una di queste circostanze esclude la confirma.

Lo stesso soggetto non può essere rieletto a veruna delle dette funzioni, se non dopo l' elasso di un triennio.

132. L' impiego di Cancelliere archivario è a vita.

133. L' impiego di Cassiere è triennale, ma

può essere confermato indefinitivamente nella stessa persona di triennio in triennio, semprechè concorrono alla confirma le circostanze enunciate nell' articolo 131.

134. I sindaci, eletti, aggiunti e decurioni, i quali nel corso di quest' anno si trovino di aver compiuto il massimo termine di esercizio stabilito negli articoli 106 e 131, usciranno di carica al 31 di dicembre prossimo. In questo frattempo si procederà al rimpiazzo, a norma della presente legge.

135. Ogni attuale funzionario o impiegato comunale, che non avrà percorso il termine assegnato al suo impiego dalla presente legge, lo compirà quante volte nel corso di quest' anno non sieno prodotti e legalmente verificati giusti motivi di esclusione.

Sarà spedita a ciascuno pel principio dell' anno nuovo l' approvazione a norma di questa legge.

136. L' esercizio esatto della carica di sindaco, eletto, aggiunto, decurione, Consigliere distrettuale o provinciale, congiunto alle altre qualità necessarie, è un titolo onorifico per meritare la nostra attenzione nella provvista degl' impieghi dello Stato.

Il Sindaco in particolare è inoltre esente da ogni diritto di licenza da caccia.

137 I sindaci, eletti, aggiunti, decurioni, cancellieri archivarj e cassieri, che manchino all' esercizio della loro carica, o che senza permesso l' abbandonino, o che ricusino di entrarvi dopo la nomina, o che avendo la qualità di contabile, si rendano morosi alla reddizione de' conti, sono responsabili di qualunque danno ed interesse che possa soffrire il comune per loro colpa; possono essere chiamati in residenza dall' Intendente, e ricevere una seria ammonizione in Consiglio d' Intendenza; possono inoltre essere sottomessi dallo stesso

Consiglio ad una multa da sei a venti ducati, secondo le circostanze. La multa può essere raddoppiata ne' casi di recidiva.

I contabili morosi in particolare possono ancora, dopo l' applicazione della prima multa, essere astretti alla reddizione de' loro conti col mezzo della coazione personale che il Consiglio medesimo è autorizzato a spedire.

Il prodotto di tali multe sarà applicato a beneficio di uno stabilimento di benificenza, a scelta del Consiglio.

Nessun' altra autorità civile, giudiziaria o militare, potrà esercitare giurisdizione sopra i sindaci, eletti, aggiunti e decurioni per le loro mancanze in offizio.

Capo III.

Garantia de' funzionarj nell' amministrazione civile.

138. I funzionarj nell' amministrazione civile sono sotto la garantia della legge nell' esercizio delle loro funzioni. Per effetto della garantia non possono essere tradotti in giudizio per qualunque accusa nascente da contravvenzione, delitto o misfatto commesso in occasione dell' esercizio delle proprie funzioni, se non dopochè il procedimento contro di essi sia stato da Noi autorizzato, sulla proposizione del Ministro dell' interno da cui dipendono, e nel modo che sarà dalla legge determinato. (1)

---

(1) Secondo le leggi Romane i Magistrati durante l' esercizio della loro carica non potevano nè accusare, nè essere accusati: Appena rientravano nella classe de' privati erano abilitati ad accusare, e potevano essere egualmente accusati. L. 48. ff. *de accusat. L. 35. in fin. eod. ad. L. Jul. de adult.*

139. Sono compresi nella garantia gl' Intendenti, i Sottintendenti, i Segretarj generali, i Consiglieri d' Intendenza, i sindaci, gli eletti, e gli aggiunti che li rimpiazzano nell' esercizio di qualunque funzione rispettivamente loro confidata.

140. La cessazione a qualsivoglia titolo dall' esercizio della carica non fa decadere il funzionario dalla garantia pe' fatti commessi nel corso delle sue funzioni.

141. Il procedimento contro i funzionarj compresi nella garantia è comune a' loro complici. (1)

TITOLO V.

Trattamenti delle cariche civili, e mantenimento delle loro segreterie; giubilazioni e pensioni.

CAPO I.

Trattamenti e mantenimenti delle segreterie.

142. L' annuo trattamento degl' Intendenti, Segretarj generali, Sottintendenti, e Consiglieri d' Intendenti è fissato come siegue:

Intendente di Napoli . . . . . : .	D. 4400
Intendente di ogni altra provincia di 1.ª classe.	3600
Intendente di 2.ª classe	3300
Intendente di 3.ª classe	3000

(1) La presente legge permette a chiunque di reclamare, anche durante l' esercizio della carica dell' impiegato, ma per procedersi si esige la preventiva autorizzazione Sovrana. Per li magistrati ed altri impiegati dell' ordine giudiziario si procede a' termini degli art. 520. e seg. delle LL. di Procedura Penale.

Segretario generale dell' Intendenza di Napoli 1300
Segretario di ogni altra Intendenza di 1.ª classe e Sottintendente della stessa classe 1100
Idem di 2.ª 1000
Idem di 3.ª classe 940
Consigliere dell' Intendenza di Napoli . . 700
Consigliere di ogni altra Intendenza . . 500

143. Gl' Intendenti, Sottintendenti, Segretarj generali e Consigliere d' Intendenza per la visita o altro servizio a cui vachino fuori residenza, ricevono oltre il soldo una indennità di spese, la quale è ragguagliata a due terzi del soldo rispettivo, in ragione del tempo che rimangono fuori la propria residenza.

144. L' annuo assegnamento per la segreteria dell' Intendenze e Sottintendenze è fissato come siegue:

Intendenza di Napoli . . . . D. 9500
Intendenza di Terra di lavoro. 6600
Intendenza di Principato citeriore . . . 4500
Intendenza di 2.ª classe. 4000
Intendenza di 3.ª classe. 3400

Ogni Intendenza percepisce inoltre l' uno per cento sulle annue rendite ordinarie de' comuni per supplire alle spese di liquidazione de' conti comunali.

Sottintendenza di Casoria, Castellammare, Pozzuoli, Nola, Gaeta, Sora, Sala, Matera, Melfi, Lagonegro, Ariano, Barletta, Altamura, Taranto, Brindisi, Castrovillari, Monteleone, Isernia, Lianciano, e Solmona, ciascuna. . . duc. 900
Ciascuna delle altre. . . . . duc. 800

Le Intendenza e le Sottintendenze saranno inoltre fornite a carico delle rispettivi provincie del grosso mobile necessario alle segreterie ed alle abitazioni degli Intendenti e Sottintendenti.

La competenza dei mobili, e l'annua manutenzione saranno stabilite con un regolamento del Ministro dell' interno.

146. Il trattamento annuo de' Cancellieri comunali può esser fissato in ragione di ducati venti per ogni migliajo di abitanti, ma non potrà esser minore di ducati ventiquattro, nè oltrepassare ducati dugento.

Con ciò niente è innovato a quanto si trova stabilito nel regolamento de' 22 di febbrajo 1816 in rapporto a' Cancellieri del corpo della città di Napoli.

147. Il trattamento degli impiegati nelle cancellierie comunali, laddove per bisogno riconosciuto ne sieno autorizzati dal Ministro dell' interno, ed il salario di ogni altro serviente addetto all' amministrazione comunale, sarà fissato sul rispettivo stato discusso dallo stesso Ministro, a rapporto dell' Intendente, preceduto da una deliberazione decurionale. Nello stesso modo saranno fissate le spese delle cancellerie comunali, avuto riguarda alla classe de' rispettivi comuni.

148. I Cassieri comunali non hanno trattamento fisso, ma un premio annuo che sarà regolato sulle seguenti basi, senza derogarsi alle disposizioni contenute nel regolamento de' 22 di febbrajo 1816 in ordine al Cassiere della città di Napoli.

I Cassieri de' comuni che hanno una rendita di annui ducati 600 o meno, hanno il premio del cinque per cento.

Quei de' comuni di una rendita da 600 a 3000 esclusivamente, hanno un premio di ducati 40.

Que' de' comuni di una rendita di duc. 3000 a 5000 esclusivamente, hanno un premio di duc. 60.

Que' de' comuni di una rendita da 5000 a 7000 esclusivamente, hanno un premio di ducati 100.

Que' de' comuni di una rendita di ducati 7000 a 10000 esclusivamente, hanno un premio di ducati 120.

Que' de' comuni di una rendita di ducati 10000 in sopra, hanno un premio di ducati 140.

149. I cassieri comunali hanno inoltre una indennità di spese, calcolata al mezzo per cento; ma non potrà essere minore di duc. 2, nè maggiore di duc. 60.

Questa indennità ne' comuni riuniti è regolata alla stessa ragione per la rendita particolare del luogo di residenza del cassiere, ed alla ragione dell' uno e mezzo per cento per le rendite degli altri luoghi; ma il totale non può oltrepassare ducati sessanta.

150. Il premio, e l'indennità accordata ne' due precedenti articoli, saranno pagati in proporzione delle riscossioni effettuate.

151. Mediante il premio e l'indennità accordata a' cassieri comunali, le spese di scrittojo, de' registri, e delle carte di contabilità sono a loro carico.

Essi però sono esentati da ogni dritto di declaratoria e significatoria de' loro conti.

152. Ogni altra carica dell' amministrazione civile non compresa nel presente capo, è di pura onorificenza, ed esclusa da ogni trattamento. Se n' eccettuano soltanto quelle di sindaco e di eletti della città di Napoli, a' quali è assegnata una indennità di rappresentazione in annui ducati duemila quattrocento pel primo, e settecento venti per ciascuno degli altri, pagabili mensualmente sullo stato discusso della stessa città, durante l'esercizio.

153. I trattamenti stabiliti in questo Capo decorrono dal giorno in cui ciascun funzionario avrà prestato tra le mani del suo superiore immediato il giuramento prescritto da' regolamenti.

Capo II.

Giubilazioni e pensioni.

154. La nostra legge de' 3 di maggio 1816 sulle giubilazioni e pensioni è applicabile a' funzionarj ed impiegati nell' amministrazione civile, in ciò che riguarda i titoli per ottenere la giubilazione con pensione.

155. Gl' impiegati di ogni genere nell' amministrazione civile che ricevono soldo, sia direttamente, sia indirettamente, dalla Tesoreria generale, e rilasciano il due e mezzo per cento a favore del monte delle vedove e de' ritirati, han dritto a giubilazione con pensione a carico dello Stato.

156. Gl' impiegati comunali che ricevono soldo sulle rendite de' comuni, e che rilasciano a favore de' medesimi il due e mezzo per cento, han dritto a giubilazione con pensione a carico de' comuni rispettivi.

157. Sono compresi nella disposizione dell' articolo precedente i cancellieri archivarj, gl' impiegati fissi nelle cancellerie, i medici e cerusici, i maestri e le maestre delle scuole primarie, i serventi, i guardiani urbani e rurali, e le ricevitrici de' projetti.

158. La liquidazione delle pensioni comunali sarà fatta in decurionato, discussa in Consiglio d'Intendenza, e riservata all' approvazione definitiva del Ministro dell' interno.

PARTE II.

Spese e rendite dell' amministrazione civile, e metodo di amministrazione.

TITOLO VI.

Spese e rendite provinciali: metodo di amministrarle; forme da osservarsi ne' contratti che interessano le provincie.

159. Le spese e rendite provinciali sono o comuni a tutte le provincie, o particolari a ciascuna di esse.

160. Sono spese comuni quelle

1.° del casermaggio della gendarmeria, e di ogni altra forza pubblica provinciale, compresa la pigione de' corpi di guardia;

2.° della instruzione pubblica, escluse quelle della prima dotazione già stabilita de' licei e collegj, e quelle della regia università di Napoli e delle scuole primarie;

3.° della statistica;

4.° della vaccinazione;

5.° del mantenimento de' projetti;

6.° delle segreterie delle Intendenze e Sottintendenze.

161. Sono spese particolari quelle

1.° di costruzione, riparazione e manutenzione de' locali addetti agli stabilimenti provinciali, e delle strade provinciali;

2.° delle società economiche, delle biblioteche provinciali e di ogni altro instituto addetto al vantaggio particolare di ciascuna provincia;

3.° di acquisto e rimpiazzo di mobili autorizzati per le Intendenze e Sottintendenze.

162. Oltre le spese enunciate ne' tre precedenti articoli, le provincie non possonó farne altre, nè possono essere chiamate da qualunque autorità a concorrere a qualsivoglia altra spesa, che Noi dichiariamo perciò estranea alla loro amministrazione.

163. Sarà supplito alle spese comuni col prodotto di una imposta addizionale alla contribuzione diretta, che sarà fissata in ogni anno colla legge sulla ripartizione della stessa contribuzione, proporzionatamente allo stato de' bisogni, che verrà presentato dal Ministro dell' interno.

164. I Consigli provinciali suppliscono alle spese particolari col prodotto di una simile sovraimposta alla contribuzione medesima. Questa sovraimposta è facoltativa de' Consigli, e proporzionata a' bisogni che essi discutono e determinano, ma non può oltrepassare due grana addizionali.

165. Oltre i fondi assegnati nell' articolo precedente alle spese particolari, il Consiglio di ciascuna provincia, quante volte si tratta di costruzione o di riparazione di edifizio o strada provinciale, può proporre un' altra imposta addizionale straordinaria, ed un ratizzo sulle rendite disponibili de' comuni, qualora per questo secondo vi concorra il voto dell' Intendente e del Consiglio d' Intendenza.

La risoluzione sulla proposta di questi mezzi straordinarj è riservata a Noi sul rapporto del Ministro dell' interno, quanto al secondo mezzo; e de' Ministri delle finanze e dell' interno uniti, quanto al primo.

166. Le rendite e le spese provinciali sono amministrate sotto gli ordini del Ministro dell' interno, a norma dello stato discusso che sarà progettato ed esaminato in ogni anno da' rispettivi Consigli provinciali, e sottomesso alla nostra approvazione dallo stesso Ministro.

167. L' amministrazione de' fondi addetti alle opere pubbliche può essere confidata dal Consiglio provinciale ad una deputazione incaricata di dirigere ed invigilare i lavori.

Il Consiglio può in tal caso nominare un Cassiere particolare pe' detti fondi. La deputazione amministrerà sotto la vigilanza dell' Intendente; e proporrà al medesimo le precauzioni da prendersi in ordine al Cassiere.

168. I fondi addetti alle opere pubbliche provinciali saranno impiegati esclusivamente alla loro destinazione. Il pagamento ne seguirà colla firma dell' Intendente preceduta da certificato della deputazione che assicuri l' esecuzione de' lavori per le somme che si liberano. I detti fondi saranno intangibili da qualunque altra autorità, e per qualsivoglia altro oggetto.

169. I fondi provinciali, che risultano da sovraimposte alla contribuzione diretta, saranno esatti sui ruoli ordinarj della contribuzione stessa, e riuniti nella cassa generale della provincia. Il ricevitore generale ne avrà un conto separato, e li terrà a credito esclusivo del Ministro dell' interno, il quale ne dispone a misura degl' introiti, in conformità degli stati discussi da Noi approvati col mezzo di ordinativi che spedisce direttamente sulla cassa generale, escluso ogni altro giro intermedio.

170. In ogni anno il conto morale de' fondi provinciali sarà reso dall' Intendente, e dalle deputazioni, ove n' esistano, al Consiglio provinciale.

Le deliberazioni del Consiglio a tal riguardo sono esecutive, dopo la nostra approvazione a proposta del Ministro dell' interno.

Il Consiglio in tale circostanza fa rilevare tutto ciò che crede conveniente in ordine all' impiego de' fondi, ed al progresso delle opere a cui furono

destinati, e propone ogni misura che stima opportuna su tal particolare.

171. Il conto materiale de' fondi provinciali è discusso e giudicato definitivamente dal Consiglio d'Intendenza della provincia, salvo il ricorso devolutivo all'autorità competente.

Il Consiglio d'Intendenza nella discussione terrà presente la deliberazione del Consiglio provinciale sul conto morale.

Nella discussione del conto de' fondi delle opere pubbliche, de' quali l'Intendente ha disposto da ordinatore, egli potrà intervenire in Consiglio; ma non vi avrà voce deliberativa.

172. Le provincie non possono contrarre per acquistare un diritto o per isciogliere una obbligazione, sia collo Stato, sia con particolari, se non vi preceda una deliberazione del Consiglio provinciale, ed il nostro assenso accordato a rapporto del Ministro dell'interno, e nel modo determinato dalla legge. (1)

173. Ogni contratto conchiuso contro le disposizioni del precedente articolo è nullo di diritto. (2)

---

(1) L'articolo 467. delle LL. Civili definisce quali siano i beni comunali per quelli, *alla propietà o al prodotto de' quali gli abitanti di uno o più comuni hanno acquistato dritto*. Cotesti beni non poteansi vendere per le leggi Romane, e del Regno, nè contrarre su di essi obbligazione, senza il consenso della maggior parte de' Cittadini, e senza che precedesse la sentenza del Giudice. L. *ult.* C. *de vendit. Reb. Univ.*

(2) Come sono nulli li contratti su de' beni de' minori per le antiche e nuove leggi.

TITOLO VII.

Rendite comunali, loro natura, e principj che regolano ciascuna di esse.

Capo I.

Disposizioni generali.

174. Ciascun comune ha le sue rendite essenzialmente separate da quelle dello Stato, de' particolari, e di ogni altro comune. (1)

È quindi perpetuamente abolita e vietata ogni promiscuità di proprietà, di rendita, o di diritti tra' comuni, e lo Stato, tra' comuni e particolari o infra essi comuni.

175. Le promiscuità esistenti in contraddizione dell' articolo precedente saranno sciolte, e sarà assegnata in proprietà a ciascuno degl' interessati quella porzione che corrisponde a' suoi diritti, a norma degli stabilimenti adottati.

Quando circostanze locali straordinarie impedissero lo scioglimento delle promiscuità, ne sarà fatto rapporto motivato al Ministro dell' interno; il

(1) Le promiscuità furono e saranno sempre causa di disordini e delitti. Allorchè queste promiscuità esistevano, sovente non solo tra i particolari, ma anche fra le intiere popolazioni vi furono risse, seguite da ferite, ed omicidj. Gli archivj delle nostre antiche Regie Udienze abbondano di processi relativi a cotesti reati. I registri delle Corti Criminali dimostrano che dal 1809. in poi sono questi disordini progressivamente diminuiti; oggidì sono divenuti rarissimi, perchè si è provvidamente tolta di mezzo la causa del male. Della promiscuità si fa menzione nel Cap. *Pondus aequum*, e nella Pram. 11. *de baron.*

quale prenderà i nostri ordini per l' eccezione della regola.

176. Ogni occupazione ed ogni alienazione illegittima del demanio comunale è dichiarata abusiva, a qualunque epoca l' una o l' altra rimonti; essa non potrà in verun caso essere considerata come titolo di promiscuità, e sarà in ogni tempo improduttiva di alcun diritto o effetto.

177. L' esame delle controversie che derivino da' due articoli precedenti, è delegato agl' Intendenti nelle rispettive provincie. Essi vi provvederanno in Consiglio d' Intendenza, salvo il ricorso devolutivo all' autorità competente.

178. Le rendite annue di ciascun comune sono ordinarie, o straordinarie.

Sono ordinarie quelle che si traggono da' suoi fondi patrimoniali e demaniali; da censi, canoni e prestazioni; da proventi giurisdizionali; da addizionali alla contribuzione diretta; da dazj di consumo; e da privative volontarie e temporanee.

Sono straordinarie quelle che derivano da reste di cassa degli anni precedenti; da arretrati di qualunque specie; da restituzione di crediti o affrancazione di censi, e da qualunque altro cespite eventuale.

179. Le rendite che si ritraggono da affrancazione di censi, o da restituzione di capitali, saranno impiegate di nuovo a capitale tra lo spazio di sei mesi al più tardi, a cura e diligenza del sindaco, preferendosi a parità di condizioni l' impiego sul gran libro del debito pubblico. Qualora l' impiego non sia effettuato tra questo termine, ed il sindaco non giustifichi nel suo conto di avere inutilmente esaurito ogni mezzo per farlo, esso sarà dichiarato responsabile del danno che siane avvenuto al comune dopo il termine suddetto.

Capo II.

Rendite fondiarie e demaniali, censi, canoni, e prestazioni.

180. I fondi patrimoniali saranno conceduti in affitto. Gli affitti si faranno sempre in contanti.

Laddove per la qualità de' fondi, o per gli usi locali, gli affitti non potessero farsi altrimenti che in generi, se ne affitterà la riscossione in contanti.

181. I fondi urbani saranno censiti a meno che non vi si opponga il bisogno, o l' utile riconosciuto del comune.

Saranno similmente censiti i fondi rustici quando la loro picciolezza, o la loro sterilità avesse da lungo tempo provato, che essi non possano in verun modo affittarsi.

182. I demanj comunali saranno divisi ed assegnati in libera proprietà a' cittadini, mediante la prestazione di un annuo canone a favore del comune, secondo gli stabilimenti adottati. (1)

---

(1) Il demanio secondo il Du Cange presso i Francesi diceasi dominio; quindi il demanio quasi per eccellenza dinotava l' immobile, ch' era nel dominio del Re a differenza de' beni de' Baroni. Per demanio s' intendevano non solo le terre che appartenevano al Sovrano, ma anche quelle ch' eran proprie e distinte dalle feudali. Di queste terre l' uso era comune a tutt' i cittadini. I Baroni come cittadini del Feudo aveano il dritto; come ad ogni altro cittadino, di servirsene, ma loro era proibito di abusarne; per esempio non potevano immettere ne' terreni demaniali un numero maggiore d' animali di ogni altro Cittadino.

Le difese erano e sono terre chiuse nelle quali non si permette d' introdurre animali, se non a coloro che pagan la fida.

I Baroni possedevano anche de' demanj; gli abitanti pe-

183. Il canone enunciato nell' articolo precedente sarà fissato o commutato in contanti, pagabile due mesi dopo la raccolta de' generi che produce il fondo gravato.

Per que' canoni che non potessero fissarsi altrimenti che in generi, ne sarà affittata l' esazione in massa ed in contanti.

184. Gli alberi solitarj che si trovano sparsi sulle terre coloniche, saranno censiti a' rispettivi coloni.

185. Le quote demaniali abbandonate da' partecipanti a cui sono state assegnate, ritornano al demanio comunale.

S' intendono abbandonate le quote demaniali, qualora si lascino incolte per tre anni consecutivi, o si trovino alienate o ipotecate con atti veri o simulati nel decennio, dalla data del possesso.

186. Le operazioni della divisione de' demanj sono delegate agl' Intendenti. Essi vi procedono in Consiglio d' Intendenza sotto la nostra approvazione, che sarà provocata con rapporto motivato del Ministro dell' interno.

Essi sono delegati ancora a risolvere in Consiglio d' Intendenza ogni controversia dipendente dalla divisione de' demanj, salvo il ricorso devolutivo all' autorità competente.

---

rò de' feudi avean l' uso civico su coteste terre. Allorchè si prescrisse la divisione de' demanj si divenne ad una specie di transazione, ed in conseguenza si distaccò una parte di queste terre, e si divise fra i Cittadini in compenso del dritto Civico. Il dippiù rimase in pieno dominio de' Baroni, i quali per l' abolizione delle feudalità non furono più soggetti alla divoluzione, ed ottennero la libertà d' alienare cotesti beni come qualunque altra cosa appartenente a' loro feudi.

187. Le quistioni dipendenti dalle divisioni demaniali fatte finora fra' cittadini, e nelle quali si sieno violati a grave danno de' poveri e non possidenti i regolamenti in vigore, potranno essere introdotte ed esaminate nel termine perentorio del 1817.

Quando si verifichi che la divisione sia evidentemente ingiusta, e non si possa in verun altro modo riparare al danno cagionato a' poveri per la mancanza di altri demanj divisibili; l'Intendente rettificherà la divisione colle facoltà accordategli nell'articolo precedente.

Per le operazioni che si trovano già rettificate in seguito di precedenti reclami, è vietato ogni ulteriore esame.

Trascorso il 1817, non sarà più ammesso alcun reclamo contro le divisioni fatte, ed i quotisti rimarranno tranquilli proprietarj delle terre che posseggono, come lo sono quelli che han partecipato ad ogni altra divisione che non sia suscettibile di reclamo e di rettifica.

188. Le terre demaniali addette all'uso civico di pascolo, dovranno essere sempre riservate a quest'uso, a cui non potrà in verun caso derogarsi colla rendita in massa dell'erba. (1)

---

(1) Fin da' primi tempi della nostra Monarchia s'introdusse l'uso di dare in fitto l'erba delle terre non coltivate, onde servir di pascolo agli animali. Queste locazioni si dissero *affidationes*, o *affidamenta*: Vedi *Du Cange* su queste voci. Il prezzo che si traeva da simile fitto dicevasi *affidatura*, come rilevasi dalla Costituzione, *cum per partes Apuliae*. Sembra, che la voce fida tragga la sua origine dall'altra *foedus*, cioè dalle convenzioni, che si stabilivano colle Università, o co' Baroni affine di far pascolare i proprj animali ne' loro demanj, o difese.

Su queste terre compete al comune il dritto di fida, sia per supplire alle spese comunali, sia per pagare la fondiaria imposta sulle terre medesime, colle modificazioni prescritte ne' seguenti articoli.

189. L'uso civico menzionato nell' articolo precedente si esercita da' cittadini per gli animali addetti alla loro particolare industria. Ne sono quindi esclusi i negozianti di bestiame, ed i censuarj di Puglia già detti *Locati*. Essi possono parteciparvi ne' comuni a cui appartengono, per quella sola parte di animali che serve alla loro particolare industria, nella latitudine che compete ad ogni altro ricco cittadino.

190. I comuni che hanno sufficienti rendite patrimoniali per pagare la fondiaria delle terre riservate all' uso civico, non possono esigere fida dal possessore di animali gregarj, sino al numero di dieci piccoli ed uno grande.

Quelli che mancano di tali rendite nello stabilire il diritto di fida, non possono tassare il detto

---

Siccome per le leggi Romane, oltre della cempensazione del danno, pagavasi una pena da coloro, che immettevano ne' publici pascoli i loro animali, legge 2. Codice *de Pasc. publ.*, colla sudetta Costituzione, *cum per partes Apuliae*, furono dall' Imperador Federico moderate le pene, che eransi introdotte fin da' tempi de' Normanni; così nel Regno, oltre dell' estimazione del danno, si adottò l' uso di pagarsi una pena all' Univesità, o al Barone, che aveva sofferto il danno: questa pena si disse *diffida*, che, secondo il sudetto Du Cange, dinotava intimazione di guerra, o inimicizia, perciocchè tenevansi per inimici coloro, che abusavano delle cose altrui. Perciò con editto de' Magistrati erano *diffidati*, o sia multati coloro che commettevan danni con una pena pecuniaria, cioè colla *diffida*.

La Prammatica prima *de officio Bajuli*, prescrive principalmente il procedimento per li danni dati, e le pene che si esigevano ec.

possessore più della metà della fida imposta al possessore d' industria maggiore.

191. L' uso de' boschi comunali per fuoco o altri bisogni essenziali, non può essere sottoposto a fida o prestazione: può esserlo soltanto l' uso per l' industria commerciale. Quando questa parte di rendita non basti a pagare la fondiaria del bosco, essa graviterà sulle altre rendite del comune, senza che possa mai ripartirsene l' equivalente tra' cittadini che vi esercitano usi essenziali.

192. I prodotti fruttiferi de' boschi sono venduti a beneficio del comune proprietario, escluso il caso in cui i cittadini poveri vi esercitino il dritto antico di raccoglierseli.

193. Ogni comune che non ritrae rendita sufficiente da' suoi demanj e fondi patrimoniali, può stabilirsene una.

1.° ne' proventi giurisdizionali, per quanto essi sieno adattabili alle sue circostanze;

2.° nella imposta de' dazj di consumo;

3.° nella sovraimposta de' grani addizionali alla contribuzione diretta;

4.° nelle privative volontarie e temporanee.

Capo III.

Proventi giurisdizionali.

194. Sono proventi giurisdizionali.

1.° il prodotto delle multe pronunziate da qualunque tribunale o autorità per fatti di ogni competenza, commessi sul territorio del comune, in contravvenzione alle leggi ed a' regolamenti di polizia urbana e rurale;

2.° i dritti di polizia urbana, i quali si stabiliscono sulla concessione de' posti fissi e volanti a'

venditori nelle strade, piazze e mercati del comune; (1)

(1) *I dritti di polizia urbana* ec. Cotesti dritti erano prima indicati col nome di Portulania. Sovente i giovani nelle nostre Prammatiche, ne' privilegj de' Principj, ne' Forensi, ne' contratti ec. leggeranno il nome di Portulania, quindi non sarà inutile di far loro conoscere l'origine di questa voce, e ciò che le leggi stabilivano su questa parte di legislazione.

I Romani a somiglianza de' Greci instituirono un Magistrato, che avesse cura degli Edifizj. I primi lo chiamavano *Telearco*; i Romani lo denominarono Edile per testimonianza del Giureconsulto Pomponio *ab aedibus curandis* L. 2. §. 32. ff. *de orig. jur.* Erano gli Edili Magistrati maggiori detti *curuli*, e presi da' Patrizj. Furono creati nell'anno di Roma 387. Il loro uffizio era annale, e nel prender possesso della carica pubblicavano Editti relativi alla propia giurisdizione. Cotesti editti furono ridotti in succinto, quasi nel tempo stesso che fu compilato l'Editto perpetuo de' Pretori. Vedi Enneccio *in pandect.* part. 1. §. 53.

Ne' libri delle Pandette Romane se ne leggono varj frammenti, cioè ne' titoli *de Aedilit. Edict. de his qui effund. vel ejecer.*, *e de act. redhibit*, *et quant. min. L. unica* ff. *de via pub.* Quest'ultima legge, ch'è un responso del Giureconsulto Papiniano, dimostra qual cura aveano i Romani delle pubbliche strade, e della polizia di esse; potendo servir di norma in tutt' i tempi non possiamo fare a meno di trascriverla. *Studeant ut quae secundum civitatem sunt viae*, così rescrisse il Giureconsulto, *adaequentur, et effluxiones non noceant domibus et pontes fiant ubiqumque oportet. Studeant etiam, ne eorum aut aliorum parietes, etiam domorum, qui ad viam ducunt, sint caduci, sed ut oportet, emundent domini domorum et construant. Si autem non emundaverint, neque construxerint, mulctent eos, quousque firmos effecerint. Curent autem ut nullus effodiat vias, neque subruat, neque construat in viis aliquid: si autem servus quidem fecerit, ab obviante fustigetur, si liber, demonstretur aedilibus, aediles autem mulctent secundum leges, et quod factum est dissolvant. Construat autem vias publicas, unusquisque secundum propriam domum, aquaeductus purget, qui sub dio sunt*, (idest coelo libero) *et construat ita ut non prohibeatur vehiculum transire : quicumque autem mercede habitant, si non construant dominus, ipsi construentes computent dispendium in mercedem; Studeant autem, ut ante*

3.° il diritto sul peso e la misura pubblica. (1)

officinas nihil projectum sit, vel propositum, praeterquam si fullo vestimenta siccet, aut faber currus exterius ponat: ponant autem, et hi ut non prohibeant vehiculum ire: Non permittant autem rixare in viis, neque stercora projicere, neque morticinia, neque pelles facere.

Allorchè Roma incominciò, nella prima Guerra Punica ed in pochi anni, quasi per prodigio, a divenire la rivale di Cartagine anche su i mari, instituì i *Decemviri* navali, detti *Limitarchi* o *Liminarchi*. L. 4. ff. *de fugitivis* perchè erano incaricati della custodia de' porti. Si esigevano anche dazj detti *portoria* da coloro, che entravano ne' porti con legni L. 203. *de verb. sig.* L' esattore di cotesti dazj dicevasi *portitor*, Alciato su questa legge.

Sotto de' Normanni e de' Svevi cotesti dazj erano amministrati da' *Maestri Camerarj*. I *Portulani*, *Portuzarii*, e *Portularj* erano gli uffiziali che avean cura de' porti, e delle navi che vi erano all' ancora, *Du Cange*. La loro origine nel Regno è antica; ne fa menzione Pietro delle Vignē Lib. 2. Epist. 36. Nel cap. *Item statuimus* di Carlo II. d' Angiò se ne fa anche parola.

De' *portulani terrestri*, che nel Regno esercitarono la giurisdizione degli Edili non se ne fa mensione nelle nostre leggi prima dell' Imperator Carlo V, forse perchè s' introdussero per consuetudine. Vedi *de Rosa praelect. feud.* 4. L' officio di costoro era di aver cura delle pubbliche strade, ed edificj, della nettezza delle Città, della salubrità di esse ec.

La portulania essendo fra le regalie minori fu concessa alle Università da' nostri Sovrani, e sovente anche a' Baroni: Coll' abolizione della feudalità la portulania appartiene ai Comuni; i dritti che se ne percepiscono formano una parte delle rendite Comunali. In Francia questi dritti diconsi *octrois*. Vedi il Ripertorio del Conte Merlin su questa voce.

(1) Il dritto del peso, e delle misure nel picciolo, e nel gran commercio fu sempre riguardato per una parte gelosissima della pubblica Amministrazione. Presso de' Romani gli Edili ne avean cura: sotto degl' Imperatori il Prefetto della Città. Giovenale L. X. sat. 101. Persio L. 103.

La constituzione *Ad legitima jura* stabilì che tutte le cose si vendessero con giusti pesi e misure. Un campione si conservava dal *bajulo* del luogo, il quale dovea invigilare

195. Lo stabilimento de' dritti enunciati ne' numeri 2.° e 3.° dell' articolo precedente, e delle tariffe che dovranno regolarne la riscossione, sarà progettato dal decurionato, discusso dal Consiglio d' Intendenza, ed autorizzato dal Ministro dell' interno.

196. Il diritto sul peso e la misura pubblica non è coattivo; ma si esige soltanto da coloro che ricorrono volontariamente all' uffizio pubblico, o vi sono rinviati dal giudice ne' casi di controversia. In questi casi il giudice non può avvalersi, che del detto uffizio.

---

che quelli de' venditori non fussero alterati: *Const. ad officium bajulorum*. Coloro che falsificavano i pesi o misure, o facevan uso di quelle non approvate dal Governo eran multati con una libra di oro puro: detta costituzione. *Ad legitima pondera*. Gli stranieri pagar doveano una doppia multa: *Const. poenas contra*. Coloro che non avean modo di pagar la multa per la prima volta erano frustati con i pesi o misure al collo, a' recidivi si troncava la mano, e se per la terza volta delinquivano erano puniti di morte: detta constituzione *ad legitima pondera*.

Sotto gli Angioini furono anche stabilite pene contro i contravventori. *Cap. Item praedicti secreti*. Finalmente fu concesso alle comuni di stabilire giusti pesi e misure, di far punire i contravventori, di esigere le multe, ed il dritto per lo marco o segno indicante l' approvazione dell' autorità. Pram. 1. *de ponder. et mensur.* In Napoli vi era un tribunale detto *Curia Regiae siclae*, che per mezzo de' suoi ufficiali invigilava all' esattezza de' pesi e misure, puniva i controvventori. etc. Diversi Baroni esercitavano, per lo più abusivamente, il dritto o sia giurisdizione su de' pesi e misure; Le LL. penali puniscono coloro che commettono frode con falsi pesi e misure art. 430. n. 6. Puniscone ancora coloro che conservano li anzidetti falsi pesi e misure art. 461. n. 31.

Nel nostro Regno non vi è fatalmente fin' oggi eguaglianza ne' pesi e misure; ciò produce un grande ostacolo al picciolo e gran commercio. Vi è fama che S. M. abbia dato l' incarico al celebre, ed immortale. Astronomo, e metamatico P. Piazzi di presentargli un progetto. Questo gran bene si spera dalla saggezza del Re, e de' suoi ottimi Ministri.

Capo IV.

Dazj di consumo

197. I dazj comunali si possono imporre su i soli generi di consumo di ogni specie che s' immettono per consumarsi o vendersi nel comune, esclusi quelli che s' immettono per semplice deposito o passaggio.

198. È esclusa e vietata indistintamente ogni esenzione da' dazj comunali.

199. Ogni imposta o variazione di dazio comunale colla corrispondente tariffa debbe essere preceduta da nostra autorizzazione provocata dal Ministro dell' interno sulla deliberazione decurionale e l' avviso di espedienza del Consiglio d' Intendenza.

200. La tariffa del dazio comunale sulla molitura non potrà oltrepassare un carlino a tomolo.

In que' comuni in cui si trova in vigore una tariffa più forte, che sarà ridotta alla prescritta misura, tosto che le circostanze comunali lo permetteranno.

201. Nella imposizione de' dazj di consumo saranno sempre preferiti que' generi che servono al lusso o al maggiore comodo, agli altri de' quali si fa uso ne' bisogni più comuni ed ordinarj della vita.

202. Il modo di percezione de' dazj di consumo è regolato dall' Intendente sull' avviso del decurionato e del Sottintendente.

203. Laddove la percezione de' dazj di consumo non possa assolutamente farsi per appalto o in amministrazione, potrà farsi col mezzo della transazione per individuo o per capo di famiglia.

La transazione in tal caso dovrà essere stabilita con un ruolo proposto dal decurionato, discusso dal Sottintendente, ed approvato dall' Intendente,

dopo che avrà ottenuta l' autorizzazione dal Ministro dell' interno, a cui ne farà rapporto motivato.

I ruoli saranno divisi in più classi, nelle quali ciascun contribuente sarà annotato e tassato in ragione del suo comodo, e del consumo presuntivo de' generi soggetti a dazio, che si fa nella sua famiglia.

Saranno esclusi dalla transazione gl' indigenti ed i minori di cinque anni. La classe degli esenti non può esser maggiore del quinto della popolazione, avuto riguardo alle particolari circostanze di ciascun comune.

Capo V.

Grana addizionali.

204. La sovraimposta addizionale alla fondiaria è facoltativa del decurionato di ciascun comune sotto l' approvazione dell' Intendente.

Essa non può oltrepassare due grana.

205. La detta sovraimposta sarà riscossa su' ruoli ordinarj della contribuzione, e sarà versata dal percettore a misura della esazione nella cassa comunale, ad ogni disposizione del sindaco secondo i regolamenti vigenti.

Capo VI.

Privative volontarie e temporanee.

206. Le privative volontarie si possono stabilire soltanto sulla preparazione e la vendita de' commestibili. Esse sono essenzialmente temporanee ed a vantaggio del comune; esclusa ed abolita ogni privativa a profitto de' particolari, così in questo, come in ogni altro genere.

207. Lo stabilimento di qualunque privativa volontaria e temporanea debbe essere preceduto da una formale deliberazione motivata del decurionato, il quale, come rappresentante del comune, consenta che l'esercizio del dritto di ciascun cittadino sia momentaneamente sospeso a vantaggio esclusivo della generalità della popolazione, e proponga nel tempo stesso le basi della privativa da adottarsi.

Ogni privativa volontaria e temporanea debbe essere inoltre autorizzata dal Ministro dell'interno, sull'avviso di espedienza dell' Intendente dato in Consiglio d'Intendenza.

208. Le privative volontarie e temporanee debbono essere date in appalto all' asta pubblica. La loro durata ordinaria è di un anno. Quando le circostanze di un comune esigano che sia per più tempo, l'appalto non potrà eccedere un triennio.

209. Le privative volontarie e temporanee sono ordinariamente gli ultimi mezzi a cui i comuni possono ricorrere per supplire alle spese civiche.

Esse possono essere nondimeno preferite ad ogni altro mezzo;

1.° ove si tratti d'industria che per la natura della cosa, o per la posizione del luogo non potendo esercitarsi da ciascun cittadino, dia luogo ad una privativa di fatto, come lo stabilimento di tonnaje, quando un comune ne abbia la concessione da Noi; o simile;

2.° ove al beneficio della rendita che ne risulta al Comune, vi si unisse la necessità di adottarle per assicurare l'annona;

3.° ove esse possano rimpiazzare utilmente que' piccoli dazj che riuscissero più molesti alla popolazione.

TITOLO VIII.

Spese comunali ; natura e misura delle medesime.

210. Le spese comunali sono ordinarie, straordinarie ed imprevedute.

211. Le spese ordinarie sono quelle

1.° degli stipendj al Cancelliere archivario ; agl' impiegati nella cancelleria comunale ; al Cassiere ; a' servienti ; al maestro ed alla maestra delle fanciulle ; al medico ed al cerusico ; al predicatore quaresimale ; al sagrestano ed organista delle chiese di padronato comunale ; al regolatore del pubblico orologio : ai guardiani per la polizia urbana e rurale, e per la custodia de' boschi comunali ; al casermiero comunale ; alla ricevitrice de' projetti : al custode del camposanto per l' inumazione de' cadaveri fuori l' abitato :

2.° di pigione per le case addette all' amministrazione comunale, alle scuole primarie, alla ruota de' projetti, all' udienza del giudice di pace, ed al carcere che vi è assegnato :

3.° di abbonamento alla collezione delle leggi ed a' giornali della Intendenza e di vaccinazione ; di scrittojo per la cancelleria comunale ; di stampa de' registri o carte per la contabilità comunale e per lo servizio dello stato civile, esclusa da tali carte e registri ogni esazione a titolo di dazio di bollo, da cui sono esentati :

4.° di fondiaria sui beni comunali ; d' interessi di debiti costituiti ; del mantenimento del servizio della posta interna ; della manutenzione de' fondi o delle opere pubbliche comunali, come edificj, ponti, strade, piazze, acquidotti, camposanti fuori l'abitato e simili ; del dritto di contabilità

per la liquidazione de' conti comunali; delle feste religiose e civili; delle messe mattutine dette *pro populo*; del mantenimento delle chiese di padronato comunale, delle caserme comunali per le truppe di passaggio, e di ogni altro pubblico stabilimento comunale, e della illuminazione.

212. Sono straordinarie le spese cagionate dal pagamento di debiti arretrati e non constituiti, di costruzione e restaurazione di edificj, strade, ponti, ed altre opere pubbliche comunali; dell' acquisto di qualche fondo necessario, della divisione de' demanj, delle liti, e delle opere pubbliche provinciali, che si trovano autorizzate, o che lo saranno a' termini dell' art. 165.

213. Si dicono imprevedute quelle spese che sono cagionate da' bisogni giornalieri ed eventuali di ciascun comune, che non sono specificate ne' due precedenti articoli.

214. Continueranno ad essere annoverati tra le spese comunali, sino a che dureranno i bisogni straordinarj dello Stato, il vigesimo delle rendite ordinarie de' comuni, per essere addetto al mantenimento delle compagnie provinciali; ed i supplimenti di congrua che attualmente si trovano assegnati a' parochi ed economi.

215. Dal 1.° del 1818 in poi i comuni sono esonerati da ogni obbligo di anticipare sulle propie casse il prezzo di qualunque servizio di sussistenza; o trasporti militari rimanendo a tale effetto espressamente rivocati tutti i decreti e regolamenti anteriori, che prescrivevano tale obbligazione.

Quante volte in un comune sorga il bisogno di un servizio di tal natura, gli amministratori comunali vi suppliranno, ed indi il prezzo ne sarà pagato dalle casse dello Stato, secondo le instruzioni che darà il Ministro delle finanze.

216. Le disposizioni dell' articolo 162 relative alle spese provinciali, sono applicabili alle spese comunali.

Ogni altra spesa che non si trova espressamente classificata tra le provinciali e comunali, appartiene allo Stato, ed è a carico della Tesoreria generale.

217. Le spese ordinarie e straordinarie comunali sono regolate in ragione de' bisogni, delle risorse, e della classificazione di ciascun comune, secondo la norma prescritta nella presente legge in tutti i casi preveduti.

218. Le spese imprevedute sono determinate secondo la classificazione de' comuni, combinata con altre ragioni presuntive, che sono indicate dalle circostanze locali di ciascun comune.

Il fondo assegnato a queste spese è diviso in due parti. Il sindaco dispone della prima per le spese giornaliere ed urgenti; ma non potrà, senza l' autorizzazione dell' Intendente, disporre dell' altra che rimane riservata per le spese eventuali straordinarie.

219. La spesa dell' illuminazione notturna è permessa a' soli comuni di 1.ª classe, ed a quelli di 2.ª classe che abbiano la residenza di un tribunale, o di un Sottintendente. Ogni altro comune non può farla senza l' autorizzazione del Ministro dell' interno, accordata sull' avviso motivato del Consiglio d' Intendenza.

220. L' onorario del medico non può oltrepassare duc. 120. ne' comuni di 1.ª classe; 90 in quelli di 2.ª; e 72. in quelli di 3.ª

L' onorario del cerusico non può esser maggiore di duc. 100 ne' comuni di 1.ª classe; di duc. 80 in quelli di 2.ª; e di 60 in quelli di 3.ª

I medici e cerusici, mediante l' onorario che

percepiscono dal comune, debbono specialmente prestare la loro opera gratuita a' poveri nell' abitato, e sul territorio comunale.

221. A' medici e cerusici comunali può accordarsi un supplimento d' indennità, qualora abbiano l' obbligo di servire in più luoghi di un comune riunito. Questo supplimento non può oltrepassare il terzo dell' onorario.

222. Gli onorarj stabiliti pel medico e pel cerusico possono cumularsi in una stessa persona, quando essa presti servizio nelle due facoltà. In tal caso non ha luogo il supplimento autorizzato all' articolo precedente.

223. In un comune non può stabilirsi più di un solo onorario di medico e di cerusico, salvo qualche eccezione comandata da circostanze locali, in cui il Ministro dell' interno può estendere questa misura sulla proposta decurionale, e l' avviso motivato dell' Intendente preso in Consiglio d' Intendenza.

224. L' onorario del predicatore quaresimale non può oltrepassare duc. 60. ne' comuni di 1.ª classe; duc. 40. in quelli di 2.ª; e duc. 30. in quelli di 3.ª

225. La spesa delle feste religiose a carico de' comuni, ammessa a titolo di obblazione e di elemosina, non può oltrepassare duc. 60 in quelli di 1.ª classe; duc. 40 in quelli di 2.ª; e duc. 20 in quelli di 3.ª

La spesa per le feste civili non può oltrepassare duc. 40. ne' comuni di 1.ª classe; duc. 25. in quelli di 2.ª; e duc. 15 in quelli di 3.ª

226. La spesa per l' onorario de' maestri delle scuole primarie non può oltrepassere duc. 120. ne' comuni di 1.ª classe; duc. 80 in quelli di 2.ª; e duc. 50 in quelli di 3.ª

E per l' onorario delle maestre non può oltrepassare duc. 80 ne' comuni di 1.ª classe; duc. 50 in quelli di 2.ª; e duc. 30 in quelli di 3.ª

Non si ammetterà trattamento di maestra in que' comun, dove non se ne trovi alcuna che sappia leggere e scrivere, ed abbia mezzi non volgari a poter instruire le fanciulle.

Occorrendo qualche eccezione alla regola prescritta in questo articolo, e permettendola le circostanze del comune, il Ministro dell' interno può autorizzarla sull' avviso del decurionato e del Consiglio d' Intendenza.

227. Il salario del regolatore dell' orologio pubblico non può oltrepassare duc. 12.

Quello de' guardiani urbani, rurali e forestarj, e di ogni altro salariato è stabilito dal Ministro dell' interno sulla proposta decurionale, e l' avviso dell' Intendente.

228. Nella ripartizione delle spese straordinarie per gli edifizj provinciali, autorizzati a norma dell' articolo 165, le capitali ed i capoluoghi in cui gli edifizj sono stabiliti, possono esser tassati fino al quarto della spesa, in considerazione de' vantaggi che ne ritraggono.

Nella ripartizione delle spese per l' udienza del giudice di pace, e pel carcere che vi è assegnato, può adottarsi, a seconda delle circostanze, la stessa regola tra' comuni del circondario.

229. La spesa di costruzione, restaurazione e manutenzione delle strade comunali è a carico de' rispettivi comuni, a norma degli articoli 211 e 212, quante volte non sieno tratti di strada consolare. In questo caso, quando il tratto della consolare passi fuori l' abitato, o ne tocchi qualche punto estremo, o il comune non abbia una popolazione maggiore di mille abitanti, il comune è esente

da ogni spesa a tal riguardo. Quando poi il detto tratto attraversi l' abitato, rimanendo sempre l' opera a carico della direzione de' ponti e strade, il comune concorre alla spesa per la metà, se abbia 4000 o più abitanti, e per un quarto, se ne abbia meno.

TITOLO IX.

Metodo di amministrazione comunale: stati discussi; contabilità; mezzi per provvedere alla polizia amministrativa.

CAPO I.

Metodo di amministrazione delle rendite e spese comunali.

230. Ogni cespite di rendita comunale debbe essere affittato a cura e diligenza del sindaco. L' affitto non può conchiudersene altrimenti che col mezzo dell' asta pubblica. (1)

Quando circostanze straordinarie esigesser la dispensa di questa forma, o l' abbreviazione de' suoi termini, il Ministro dell' interno può accordarla sull' avviso motivato del Consiglio d' Intendenza.

---

(1) Secondo le legge Romane gl' immobili appartenenti a' comuni non potevansi nè locare, nè alienare, che per mezzo della pubbica asta: C. *de rendit. reb. civit.* Abbiamo altrove indicata la legge che proibiva vendersi le cose delle Università. La legge 3. del suddetto titolo prescrive che in Roma, ed in Costantinopoli non potevansi vendere gl' immobili, ed i mobili della Città, che dietro l' approvazione del Principe; nelle altre Comuni dell' impero era sufficiente quella del Preside.

Lo stesso era prescritto delle LL. del Regno.

231. La durata degli affitti delle rendite comunali non può oltrepassare i periodi quì appresso determinati ; salvo le disposizioni dell' art. 208. (1)

Pe' dazj di consumo , anni due.

Pe' proventi giurisdizionali , anni quattro.

Per le terre addette al solo pascolo, anni tre.

Pe' terreni coltivati , oliveti , vigne e simili , anni sei.

Per gli edifizj urbani , e per le macchine di ogni specie , anni otto.

Pe' boschi cedui o selve cedue , un numero di anni uguale al numero delle porzioni , in cui sarà diviso il fondo.

I fondi di questa natura saranno divisi in tante porzioni uguali , per quanti sono gli anni necessarj alla crescenza delle piante nuove. Tali porzioni saranno denominate 1.ª 2.ª 3.ª ec. ec. : ed in ogni anno non potrà incidersi che quella sola che viene indicata dal numero d'ordine. Il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire nell' affitto.

232. L'anno dell' affitto delle rendite comunali comincerà al 1.° di gennajo , per quanto la natura delle rendite e gli usi locali non si oppongono a questa disposizione.

233. Quattro mesi prima del termine di ogni affitto il sindaco convoca il decurionato , e con esso delibera sulle condizioni , colle quali l' affitto debba rinnovarsi.

(1) Sovente in questa legge si fa mensione de' tributi; delle rendite de' comuni , de' proventi giurisdizionali , de' dazj di consumo , delle privative volontarie ec., non si potrà da' giovani ben comprendere il presente sistema , che avendo una qualche notizia dell' antico ; la brevità di una nota non ci permette di dar quì queste notizie, perciò le daremo in fine.

Queste condizioni sono definitivamente fissate dall' Intendente sull' avviso del Sottintendente e del Consiglio d' Intendenza.

234. L' asta pubblica per gli affitti delle rendite comunali sarà tenuta ne' termini prescritti co' seguenti articoli, sulle condizioni fissate in conformità dell' articolo precedente dal sindaco nella cancelleria comunale, assistito dal 1.° eletto e dal cancelliere, i quali ne sottoscriveranno gli atti.

235. La subasta sarà preceduta da due manifesti, da pubblicarsi ed affigersi coll' intervallo di tre giorni almeno l' uno dall' altro, ed uno in giorno di domenica, ne' luoghi consueti del comune, ed in ogni altro che l' Intendente giudicherà convenevole d' indicare nell' atto di approvazione delle condizioni. La subasta non potrà cominciarsi prima di otto giorni dalla pubblicazione del 1.° manifesto. Nella prima subasta l' affitto vi rimarrà aggiudicato provvisoriamente al maggiore offerente.

236. Sarà tenuta una seconda subasta cinque giorni dopo la prima in seguito di un altro manifesto pubblicato a norma dell' articolo precedente, e vi avrà luogo l' aggiudicazione definitiva al maggiore offerente. Non presentandosi sovraimposta in questa subasta, diviene definitiva l' aggiudicazione fatta nella prima.

237. Sono ammessi negli affitti comunali gli additamenti di decima e di sesta, calcolati sulla rendita di ciascun anno.

Essi possono esser prodotti nell' uffizio in cui la subasta si è tenuta, il primo tra cinque giorni, il secondo tra cinque altri successivi dopo l' aggiudicazione definitiva.

Quando abbia luogo l' additamento di decima, il termine di cinque giorni per la sesta si calcola dall' aggiudicazione in grado di decima.

Le subaste in grado de' suddetti additamenti debbono esser precedute con un intervallo di tre giorni almeno da un manifesto pubblicato in conformità dell' art. 235.

238. Nella licitazione non si ammettono sovraimposte tra' concorrenti, quando sono minori di cinque carlini per gli affitti da ducati 100 in sotto, di dieci carlini per quelli fino a 200, di venti carlini per quelli fino a 400, di trenta carlini per quelli fino a 600, e di cinque ducati per ogni altro affitto maggiore.

239. L' aggiudicazione degli affitti comunali è compiuta di pieno dritto per effetto dell' ultima licitazione, senza che vi bisogni altra approvazione superiore.

Nulladimeno l' Intendente può in alcuni casi, quando creda che il bene dell' amministrazione lo esiga, dichiarare tra le condizioni della subasta, che l' aggiudicazione non s' intenda definitiva, se non dopo la sua approvazione.

240. L' Intendente può, ove il bisogno o l' utile dell' amministrazione lo esiga, presedere di persona alle subaste, o delegare la presidenza ad altra autorità sua subordinata, o pure farla celebrare in un comune diverso da quello a cui appartengono le rendite da affittarsi.

241. Le disposizioni contenute nel presente capo in ordine alla forma delle licitazioni per gli affitti, sono comuni ad ogni licitazione per appalto o vendita comunale, salvo il disposto nell' art. 299.

242. La riscossione delle rendite comunali si fa regolarmente alle rispettive scadenze, a cura e diligenza del cassiere, sotto la vigilanza immediata del sindaco, ed a norma dello stato discusso.

In caso di ritardo, i debitori moresi, otto giorni dopo la scadenza, possono essere astretti al

pagamento col mezzo di una coazione spedita dal cassiere, e vidimata dal sindaco.

243 Le coazioni spedite in conformità dell'articolo precedente, sono esecutive 24 ore dopo la notifica che n'è stata fatta al domicilio del debitore da un usciere o da un servente del comune a ciò autorizzato dal sindaco.

L'effetto di tali coazioni non può essere sospeso, se non in seguito di una opposizione motivata da eccezioni perentorie, e notificata al sindaco, la quale porti citazione a comparire a giorno fisso innanzi l'autorità competente per lo giudizio dell'eccezioni prodotte. In questo caso, pendente il giudizio, la coazione si risolve in atto di pegnoramento.

244. L'esazione delle multe appartenenti a' comuni si fa dal cassiere col mezzo di una coazione, nella quale si enuncia la sentenza che ha inflitta la multa.

245. Il cassiere terrà, sotto la vigilanza immediata del sindaco, un registro, sul quale inscriverà con progressione numerica ogni multa dovuta; ed a fronte di ciascuna, le somme riscosse.

Il cassiere darà ricevuta, col visto del sindaco, di ogni somma esatta per conto di multe. Il tutto sotto pena di concussione.

246. I giudici di pace ed i procuratori regj spediranno alla fine di ogni mese l'avviso delle multe pronunziate ne' rispettivi tribunali al sindaco del comune a cui esse appartengono, perchè ne sia presa ragione sul registro prescritto all'articolo precedente.

I sindaci, i giudici di pace, ed i procuratori regj rimetteranno alla fine di ogni semestre all'Intendente della provincia uno stato delle multe comunali, applicate nelle rispettive giurisdizioni. L'In-

tendente se ne servirà di controllo per la verifica de' registri e de' conti de' cassieri.

247. Il cassiere che manchi di diligenza nelle riscossioni e non usi a tal riguardo i mezzi autorizzati, potrà esserne dichiarato responsabile dal Consiglio d'Intendenza, ed obbligato a portarsi per esatte a suo rischio ed interesse quelle partite, di cui abbia trascurata l'esazione.

La stessa responsabilità può estendersi al sindaco che manchi di usare la vigilanza impostagli.

248. I pagamenti sulle rendite comunali si fanno, a norma dello stato discusso, dal cassiere per effetto di mandati del sindaco.

Ogni mandato dee indicare l'articolo dello stato discusso, in cui la spesa è autorizzata, o dee contenere copia dell'autorizzazione superiore, qualora si tratti di spesa straordinaria non compresa nello stato.

249. Ogni inversione di fondi assegnati a ciascun articolo di spesa sullo stato discusso è vietata, sotto la responsabilità del cassiere e del sindaco.

Qualora urgenze straordinarie esigessero una inversione, essa dovrà essere deliberata in decurionato, discussa dall' Intendente in Consiglio d'Intendenza, ed autorizzata da Noi per que' comuni il di cui stato discusso è riservato alla nostra approvazione, o dal Ministro dell' interno per gli altri comuni.

250. Ogni pagamento fatto dal cassiere in contravvenzione delle disposizioni dello stato discusso, gli verrà significato ne' suoi conti, salvo soltanto il suo regresso contro il sindaco che l'ha ordinato.

251. Le spese per le opere pubbliche comunali sono invigilate dal sindaco. L' Intendente sull'avviso del decurionato, determina se esse debbano farsi per appalto o per economia. L' Intendente può

formare, anche sull' avviso del decurionato, una deputazione per dirigerle, ed invigilare col sindaco alla loro esecuzione.

I piani e le perizie di tali opere sono discussi ed approvati dall' Intendente in Consiglio d' Intendenza.

Capo II.

Stati discussi comunali.

252. Ogni comune ha il suo stato discusso, il quale serve di norma inalterabile all' amministrazione delle sue rendite e spese.

253. Gli stati discussi formati secondo le regole stabilite nella presente legge, saranno in osservanza per cinque anni continui per tutte le rendite e spese ordinarie e fisse, e saranno rinnovati di quinquennio in quinquennio. Per le rendite e spese straordinarie e variabili, sarà fatto in ogni anno uno stato di variazione.

254. Il progetto dello stato discusso è formato dal decurionato a proposta del sindaco, ed indi sulle osservazioni del Sottintendente è fissato dall' Intendente In Consiglio d' Intendenza.

Le rendite e le spese autorizzate dalla presente legge vi saranno classificate e bilanciate in modo da escludere ogni *deficit* o avanzo.

255. Sono riservati alla nostra aprovazione gli stati discussi di que' comuni che hanno una rendita ordinaria di 5000 o più ducati.

Essi ci saranno presentati dal Ministro dell' interno, dopo l' esame che ne sarà fatto a norma della legge.

Gli stati discussi di tutti gli altri comuni sono autorizzati dall' Intendente in Consiglio d' Intendenza, sotto l' approvazione del Ministro dell' interno.

256. Le disposizioni degli articoli 254 e 255 sono comuni agli stati annuali di variazioni prescritti dall' articolo 253.

257. Gli stati discussi quinquennali saranno fatti nel corso del 1817 per essere eseguiti dal 1.° del 1818.

Gl' Intendenti li faranno redigere sopra luogo da' Sottintendenti, Consiglieri d' Intendenza, o altri funzionarj che sono autorizzati a delegare, i quali presederanno per tale disimpegno i rispettiv i decurionati.

Essi si renderanno di persona per quest' oggetto in que' comuni, dove credano necessaria la loro presenza.

Il Ministro dell' interno darà le opportune instruzioni per l' esattezza della operazione prescritta.

258. In ogni prima domenica di settembre dell' ultimo anno di ciascun quinquennio, i decurionati sono convocati di diritto a formare il progetto dello stato discusso pel quinquennio seguente.

Il progetto decurionale dovrà essere ultimato e rimesso prima della fine del mese al Sottintendente, il quale vi appone le sue osservazioni, e lo spedisce all' Intendente.

L' Intendente prima della fine di ottobre farà pervenire al Ministro dell' interno i progetti degli stati discussi riservati alla nostra approvazione; ed in novembre ultimerà la discussione di tutti gli stati degli altri comuni.

259. I decurionati sono similmente convocati alla prima domenica di ottobre di ogni anno a formare il progetto dello stato delle variazioni, a norma dell' articolo 253, che dee servire di supplimento allo stato discusso per l amministrazione dell' anno seguente.

Questo progetto dovrà esser rimesso all' Inten-

dente colle osservazioni del Sottintendente nel corso dello stesso mese.

L' Intendente per la metà di novembre rimetterà al Ministro dell'interno i progetti di variazione riservati alla nostra approvazione; e discuterà tutti gli altri prima della metà di dicembre.

260. Al primo di gennajo di ciascun anno, ogni amministrazione comunale dovrà trovarsi fornita del suo stato discusso, o dello stato di variazioni, secondo la ricorrenza, a cura dell' Intendente il quale ne rimetterà pure una copia al Sottintendente. Il sindaco ne comunicherà immediatamente copia legale al cassiere.

261. Prima della fine di dicembre gl' Intendenti faranno pervenire al Ministro dell' interno copia di tutti gli stati discussi, o degli stati di variazioni di loro competenza.

Il Ministro nel primo trimestre dell' anno comunicherà agl' Intendenti le sue determinazioni definitive su i detti stati, i quali intanto si eseguiranno provvisoriamente.

Nel mese seguente lo stesso Ministro ci presenterà un prospetto generale delle rendite e delle spese comunali autorizzate per l' anno corrente.

Capo III.

Contabilità comunale.

262. La contabilità de' comuni e delle loro dipendenze è assimilata alla contabilità dello Stato, in quanto alla esenzione da' pesi, e dalle formalità imposte a' registri e carte de' particolari.

263. La contabilità delle rendite e delle spese comunali è stabilita presso il cassiere di ciascun comune. Il sindaco farà tenere nella cancelleria un

controllo per le riscossioni e per gli ordinativi de' pagamenti.

Sarà aperta inoltre in ciascuna Intendenza, e nel Ministero dell'interno una corrispondenza di bilanci e registri per seguire l'andamento della contabilità comunale.

264. Il metodo della contabilità comunale sulle basi prescritte nell'articolo precedente, e la forma della reddizione e discussione de' conti che ne risultano, saranno determinati con un regolamento del Ministro dell'interno.

265. Il conto dell'amministrazione e del peculio comunale si rende in ogni anno.

Esso è diviso in due parti:

1.° Conto morale dovuto dal sindaco.

2.° Conto materiale dovuto dal cassiere.

266. Il conto morale consiste in render ragione del metodo di amministrazione tenuto nell'anno precedente, e del modo in cui si è eseguito lo stato discusso in ordine alle rendite ed alle spese. Il sindaco lo presenta al decurionato nel corso di gennajo per l'amministrazione dell'anno precedente.

267. Il decurionato sceglie nel suo seno due o più deputati per esaminare e verificare il conto presentato dal sindaco, e per proporlo. Indi sul rapporto de' deputati approva o disapprova l'amministrazione tenuta, ed assolve o condanna il sindaco.

268. La deliberazione presa dal decurionato sul conto del sindaco, col conto stesso, e gli atti della discussione, sarà rimessa nel corso di febbrajo seguente al Sottintendente, il quale vi aggiunge le sue osservazioni, e la spedisce all'Intendente.

L'Intendente approva, rivoca, o modifica la deliberazione decurionale.

L'Intendente determinerà prima del mese di ottobre in ogni anno tutt'i conti morali dell'anno antecedente.

269. Compete al sindaco ed al decurionato il ricorso contro la determinazione dell' Intendente sul conto morale. Il ricorso può essere presentato all' Intendente tra due mesi dopo la comunicazione della detta determinazione, che debb' esser fatta al sindaco in decurionato.

L' Intendente in tal caso, preso l' avviso del Consiglio d' Intendenza sul merito del ricorso, rimette le carte al Ministro dell' interno, a cui è riservata la risoluzione superiore in questa materia.

270. Conto materiale il cassiere dee documentare l' effettivo introito delle rendite comunali, l' esito fattone con mandati del sindaco, e le reste attive e passive; il tutto sulle basi dello stato discusso, e de' titoli originali.

Il cassiere presenta il suo conto al sindaco che si trova in esercizio, al più tardi nella prima settimana di marzo, per la gestione dell' anno precedente.

271. Il sindaco coll' assistenza del cancelliere verifica il conto su i registri di contabilità, e lo certifica conforme. Indi lo spedisce all' Intendente.

272. Per la fine di marzo di ciascun anno dovranno trovarsi presentati nell' Intendenza tutt' i conti morali e materiali dell' anno antecedente.

Gl' Intendenti procederanno contro i funzionarj in ritardo a' termini dell' articolo 137.

273. La liquidazione e discussione de' conti de' cassieri comunali appartiene indistintamente a' Consigli d' Intendenza delle rispettive provincie, colle seguenti distinzioni.

274. I conti de' cassieri di que' comuni, il di cui stato discusso è riservato alla nostra approvazione, sono liquidati e discussi da' Consigli d' Intendenza; ma ne dovrà seguire la revisione e discussione definitiva nella regia Corte de' conti, non

sospesa la esecuzione de' provvedimenti de' Consigli.

Gl' Intendenti, terminata la discussione in Consiglio, rimetteranno i detti conti al nostro procurator generale presso la regia Corte.

Qualora nella revisione la regia Corte rilevi che in qualche Consiglio d' Intendenza si sieno alterati i principj generali di amministrazione, ne farà rapporto al Ministro dell' interno, il quale prenderà i nostri ordini per ristabilire l' osservanza de' detti principj.

275. Ogni altro conto di cassieri comunali è discusso ed ultimato definitivamente nel Consiglio d' Intendenza, salvo agl' interessati il solo ricorso devolutivo all' autorità competente.

276. I Consigli d' Intendenza dovranno ultimare nel corso dell' anno la discussione di tutt' i conti comunali dell' anno antecedente.

Essi terranno presente nella discussione le determinazioni dell' Intendente su' corrispondenti conti morali.

Mezzi per provvedere alla polizia amministrativa.

277. Appartiene all'amministrazione civile la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti locali di polizia amministrativa, o sia di polizia urbana e rurale.

L'esecuzione giudiziaria di tali regolamenti, eccetto i casi riservati alla giurisdizione de' sindaci, eletti, ed aggiunti negli art. 57, 58 e 84, è dell'uffizio de' giudici di pace.

278. I regolamenti di polizia urbana hanno per oggetto la conservazione della tranquillità e dell'ordine pubblico; la leggittimità od esattezza de' pesi e delle misure; la vigilanza sull'annona e su i venditori di generi annonarj; la vigilanza sulla conservazione e la nettezza delle strade, delle piazze e de' pubblici stabilimenti; e la pubblica salute. (1)

Quelli di polizia rurale si propongono la salubrità, la sicurezza, e la custodia delle campagne, degli animali, degli strumenti, e de' prodotti di esse; la ripartizione e l'uso delle acque pubbliche e degli acquidotti addetti al pubblico commodo.

279. Il decurionato di ciascun comune, a proposta del sindaco, e coll'intervento del 1.° eletto, delibera su' regolamenti locali necessarj per la polizia urbana e rurale. Il progetto del decurionato, munito delle osservazioni del Sottintendente, è discusso dall'Intendente in Consiglio d'Intendenza, il quale lo approva colle modificazioni che giudica op-

(1) Ci riserbiamo di fare qualche osservazione a parte su quanto prescrive questo ed il seguente articolo.

portune, e ne ordina la pubblicazione e l'esecuzione.

Siffatti regolamenti sono inseriti nel giornale della Intendenza, ed affissi per due domeniche consecutive ne' luoghi consueti del comune.

280. I regolamenti di polizia amministrativa, sanzionati a norma dell' articolo precedente, rimangono in vigore almeno per un quinquennio continuo. Nel mese di settembre dell' ultimo anno del quinquennio, il decurionato lo rimette in esame, e delibera per la continuazione nella sua integrità, o per le modificazioni che vi crede necessarie. In questo caso si procederà sulle proposte modificazioni nella forma prescritta nell' articolo precedente.

281. Avvenendo reclami contro il tenore de' regolamenti di polizia amministrativa, saranno esaminati dal Ministro dell' interno, a cui n'è riservata la risoluzione.

282. I regolamenti di polizia amministrativa non possono sanzionare, oltre la rifazione de' danni, una multa maggiore di sei ducati, ed una prigionia per un tempo maggiore di tre giorni.

283. Ogni comune può avere uno o più guardiani addetti ad assicurare l'esecuzione de' regolamenti di polizia amministrativa.

Essi prendono il nome di guardiani urbani o rurali, secondo che sono addetti alla polizia urbana, o rurale.

284. I guardiani comunali sono nominati dal decurionato tra persone di probità conosciuta, che abbiano l'età di 25 anni almeno, ed approvati e patentati dall' Intendente.

285. Gl' Intendenti nella spedizione delle patenti a' guardiani comunali vi esprimeranno il genere di armi, di cui loro è permessa l'asportazione in servizio, ed il recinto del territorio commesso alla loro custodia.

286. I guardiani comunali per essere riconosciuti in servizio porteranno attaccata al braccio sinistro una placca di metallo o di panno, sulla quale sarà iscritto il nome del comune e la qualità di guardiano.

287. Ricevuta la patente, i guardiani comunali prestano nelle mani del sindaco il giuramento di fare eseguire con zelo ed esattezza i regolamenti di polizia a cui sono addetti. Essi non sono riputati in servizio, se non dopo il giuramento di cui il sindaco darà atto in dorso della patente.

288. I guardiani comunali nel recinto del territorio loro confidato fan rapporto di tutte le contravvenzioni a' regolamenti di quel ramo di polizia a cui sono addetti, indicandone tutte le circostanze e le pruove; seguono gli oggetti rubati ne' luoghi ove sieno stati trasportati, e li sottomettono a sequestro senza potersi introdurre nelle case, se non se in presenza di una delle autorità comunali, o di due testimonj vicini di abitazione; arrestan e conducono innanzi al sindaco o al giudice di pace, secondo le differenti giurisdizioni, le persone sorprese nella flagranza, richiedendo, in caso di bisogno, il braccio forte dell'autorità locale; arrestano e mettono in sequestro presso persona sicura tutto o parte del bestiame colto nell'atto che commette danno, per servire di pegno al pagamento del danno e della multa, salvo al proprietario il diritto di ottenerne immediatamente la liberazione, mediante sicurtà prestata innanzi l'autorità locale.

289. I guardiani comunali rimettono, se sanno scrivere, il loro rapporto scritto all'eletto incaricato della polizia, innanzi a cui ne confermano la verità con giuramento, al più tardi il terzo giorno dopo la conoscenza della contravvenzione, che n'è l'oggetto. L'eletto nota sul rapporto la data della presentazione, e la conferma giurata.

In caso che i guardiani non sappiano scrivere, nello stesso termine faranno a voce il loro rapporto giurato all'eletto, il quale lo redigerà nella cancelleria comunali, e vi apporrà la sua firma.

290. I rapporti giurati de' guardiani comunali faranno fede in giustizia per tutte le contravvenzioni che danno luogo a sole rifazioni di danni e multe pecuniarie, sino a che non sia stabilita pruova contraria.

291. I rapporti ricevuti seconda l'articolo 289 sono rimessi tra 24 ore dall'eletto al sindaco o al giudice di pace, secondo le rispettive giurisdizioni. Costoro sono nel dovere di giudicarne definitivamente, il primo tra dieci giorni, il secondo tra un mese al più tardi.

292. I rapporti de' guardiani comunali, che non sono presentati nel termine prescritto all'articolo 289, non saranno più ricevuti, nè daranno luogo a procedimento, a meno che la presentazione non sia stata impedita da causa imponente, o da forza maggiore.

Qualora la presentazione non abbia avuto luogo per negligenza de' guardiani, essi saranno risponsabili de' danni ed interessi, così verso i danneggiati, come verso la cassa delle multe.

293. Oltre de' guardiani rurali comunali addetti alla custodia delle proprietà site sul territorio del comune, ed appartenenti sia al comune stesso, sia a' corpi morali, sia a' particolari, ogni corpo morale o particolare proprietario ha il diritto di avere uno e più guardiani da lui stipendiati per la particolare custodia delle sue proprietà. Essi dovranno presentarne la nomina con attestati favorevoli spediti dal sindaco del comune all' Intendente, a cui è riserbato di patentarli a norma degli articoli 284, e 285.

294. Il numero de' guardiani rurali stipendiati, sia da' comuni, sia da' corpi morali, sia da' particolari proprietarj è fissato dall' Intendente proporzionatamente al bisogno della custodia delle rispettive proprietà.

Oltre i guardiani rurali nominati nel modo prescritto, è vietato a' comuni, a' corpi morali ed a' particolari proprietarj di mantenere a loro stipendio armigeri o persone armate sotto qualunque denominazione. Chiunque presti servizio di tal natura sarà arrestato e punito correzionalmente.

295. I guardiani urbani e rurali, da chiunque sieno stipendiati, sono in quanto alla polizia del servizio, sotto la vigilanza e la dipendenza immediata del sindaco.

Quando la loro condotta sia riprensibile o criminosa, il sindaco con una deliberazione decurionale può sospenderli di servizio per un mese, e proporne la rimozione all' Intendente. Egli è nel dovere nel tempo stesso di denunziare i loro delitti all' uffiziale della polizia giudiziaria. Nel caso però che i proprietarj volessero sospendere o licenziare i loro guardiani, ne dovranno cerziorare il sindaco, a cui rimetteranno le patenti che il sindaco ritirerà e restituirà all' Intendente.

296. Il sindaco può impiegare in caso di bisogno al mantenimento del buon ordine, ed a farsi prestare il braccio forte nell' esercizio delle sue funzioni, tutti i guardiani indistintamente stabiliti nel recinto del territorio comunale. Questa facoltà è limitata, quanto a' guardiani stipendiati da' particolari proprietarj, a' soli casi di assoluta urgenza, escluso ogni servizio ordinario.

297. La custodia de' boschi comunali per l' osservanza de' regolamenti forestarj, può essere affidata a' guardiani rurali de' rispettivi comuni.

L' Intendente inteso il voto decurionale ed il parere dell' agente forestario della provincia, vi provvederà, sia con questo mezzo, sia con ogni altro che conoscerà più conciliabile colle rendite de' comuni interessati. In ogni caso però le persone addette alla custodia de' boschi comunali saranno patentati dall' amministrazione dell' acque e foreste, da cui dipendono per questo ramo di servizio, e saranno pagate direttamente dalle rispettive casse comunali.

TITOLO X.

Forme da osservarsi ne' contratti e nelle liti de' comuni.

CAPO I.

Forme pe' contratti comunali.

298. I comuni non possono acquistare, alienare o censire beni fondi; contrarre o transigere per l' acquisto di un dritto o per lo scioglimento di una obbligazione qualunque, senza nostro espresso assenso, accordato con un decreto sopra rapporto del Ministro dell' interno, e preceduto da voto decurionale, da un provvedimento di espedienza del Consiglio d' Intendenza, e dagli altri solenni richiesti dalla legge.

299. Le alienazioni e le censuazioni di beni fondi comunali, esclusa la sola distribuzione delle quote nella divisione de' demanj, debbono essere precedute dall' esperimento dell' asta pubblica. Ne' soli casi di vantaggio evidente e giustificato da' pareri indicati nell' articolo precedente, può dispensarsi da Noi alla solennità della subasta.

300. I comuni ne' debiti che sieno autorizzati a contrarre, non possono stipulare un interesse maggiore del cinque per cento. Quando per urgenze straordinarie dovesse convenirsi un interesse maggiore, l'eccezione dovrà essere da Noi approvata nella forma indicata nell' art. 298.

301. Qualunque atto comunale che contenga in tutto o in parte violazione delle forme prescritte ne' tre precedenti articoli, è nullo di dritto, e la sua nullità non può esser coverta nè da senatorie posteriori, nè da prescrizioni legittime.

Capo II.

Forme per le liti de' comuni.

302. Nessun comune può stare in giudizio da attore, se non quando sulla deliberazione decurionale, e l'avviso del Sottintendente vi sia stato autorizzato dal Consiglio d' Intendenza.

303. Il Consiglio d' Intendenza riconoscendo che l' azione che si vuole promuovere sia evidentemente ingiusta, o che possa risultare a danno, anzichè ad utile del comune, o che sia sfornita de' necessarj documenti, niega o sospende l' autorizzazione.

304. Contro la determinazione presa a tal riguardo dal Consiglio d' Intendenza può reclamarsene al Ministro dell' interno a cui è riservata la risoluzione diffinitiva.

305. Qualora si tratti di azione che non sia puramente patrimoniale del comune, ma che essa coll' interesse comunale sia compreso l' interesse individuale di ciascun cittadino, venendo negato al comune il permesso di sperimentarla in giudizio, può ogni cittadino produrla innanzi a' tribunali, e

sostenerla a proprie spese, senza che la decisione possa pregiudicare al comune.

306. Autorizzato il giudizio a norma dell' articolo 302, l' Intendente rimette copia del provvedimento del Consiglio co' documenti giustificativi al procuratore regio presso il tribunale competente, colla indicazione del difensore scelto dal comune. Il procurator regio invigila al cominciamento ed al prosieguo del giudizio, e vi presta il suo ministero a norma delle leggi. Questi due magistrati nel corso del giudizio saranno in corrispondenza tra essi, ad oggetto di procurarsi i lumi necessarj a ben sostenere le ragioni del comune.

307. Qualora il Consiglio d' Intendenza conosca più espediente pel comune di transigere sull' azione che vuole intentare, senza impedire il giudizio, l' Intendente ne farà circostanziato rapporto al Ministro dell' interno, il quale darà le disposizioni opportune per promuovere la transazione.

308. L' Intendente come principal tutore de' comuni può, coll' avviso di espedienza del Consiglio d' Intendenza e coll' autorizzazione del Ministro dell' interno, fare di uffizio intentare un' azione nell' interesse di un comune, quando anche il suo decurionato vi si negasse.

Può inoltre l' Intendente presentare nello stesso interesse, reclamo o appello contro i provvedimenti del Consiglio, o contro le sentenze de' tribunali, quando creda che i dritti comunali ne sieno stati lesi.

309. Nelle cause di competenza de' giudici di pace, il sindaco, preso l' avviso del decurionato, può comparire, domandare e difendere gl' interessi comunali, senz' altra superiore approvazione.

310. Quando un comune è convenuto in giudizio, il sindaco non ha bisogno di autorizzazione superiore per sostenerne le ragioni. Egli destina in

decurionato un difensore presso il tribunale, e ne dà subito conto all' Intendente.

311. Nelle cause passive de' comuni, finchè non sia nominato il difensore de' medesimi, il procuratore regio ne destinerà uno di uffizio tra' più zelanti che si trovano addetti al tribunali.

312. Le sentenze e le decisioni rese contro i comuni saranno eseguite a norma delle disposizioni particolari esistenti su tale oggetto.

I regj procuratori sono nel dovere d' instruire l' Intendente di ogni decisione e sentenza resa da' tribunali nelle cause de' comuni.

313. Quante volte un comune debba agire contro un' amministrazione pubblica, o pure un agente di questa abbia qualche azione a sperimentare contro un comune, le vicendevoli domande co' documenti e le deliberazioni decurionali saranno presentate al Consiglio d' Intendenza, il quale esamina le ragioni di ciascuno, e propone i mezzi economici per conciliare gl' interessi rispettivi. Il provvedimento del Consiglio è rimesso per copia al Ministro dell' interno ed al Ministro del dipartimento interessato, i quali mettendosi di accordo proporranno fra due mesi alla nostra approvazione un piano di convenzione. Il giudizio sarà intentato nelle forme ordinarie, nel caso che fra quattro mesi a datare dal giorno dell' invio delle carte a' Ministri, non ne sia emanata risoluzione definitiva.

314 Il compenso dovuto a' difensori de' comuni sarà liquidato e proposto amministrativamente dall' Intendente sul parere del procuratore regio presso il tribunale in cui il giudizio ha avuto luogo, e sarà approvato dal Ministro dell' interno sul parere del procuratore generale presso la regia Corte de' conti.

TITOLO ULTIMO.

Clausola derogatoria

315. Tutte le disposizioni di leggi, decreti e regolamenti anteriori, che sono contrarie alla presente legge, o che riguardano materie espressamente contemplate nella medesima, sono abrogate. D'ora innanzi sarà questa la sola legge da applicarsi o citarsi negli atti pubblici per tutti i casi in essa preveduti.

PROVINCIA DI NAPOLI.



1. *Distretto*	
Napoli divisa in 12 circondarj.	381664
13. Barra	15188
14 Portici	13249
15 Torre del Greco	12600
16 Somma	7157
17 S. Anastasia	10808
2. *Distretto*	
18 Casoria	18037
19 Pomigliano d'arco	9319
20 Afragola	13302
21 Caivano	11947
22 Fratta maggiore	13816
23 S. Autimo.	10441
24 Mugnano	9624
25 Gingliano	11205
3. *Distretto.*	
26 Castellamare.	15001
27 Torre dell' Annunciata.	14337
28 Bosco tre case	10728
29 Ottajano	13928
30 Gragnano	14890
31 Vico Equense	9[illegible]68
32 Sorrento	5100
33 Piano di Sorrento	15328
34 Massalubrense	6781
35 Capri	3574
4. *Distretto*	
36 Pozzuoli	13455
37 Marano	9885
38 Procida	7468
39 Ischia	10335
40 Forio	9641
TOTALE.	638974

PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO.

1. *Distretto*	
41 Capoa	12205
42 S. Maria	21820
43 Caserta	20654
44 Marcianise	17156
45 Maddaloni.	15667
46 S. Agata de' Goti	9240
47 Solopaca	9193
48 Aversa	21895
49 Succivo	6389
50 Trentola	17074
51 Formicola	6567
52 Pignataro	12537
53 Tiano	10429
54 Pietramelara	6090
2. *Distretto*	
55 Nola	13772
56 Cicciano.	10744
57 Bajano	13470
58 Lauro	12847
59 Palma	9517
60 Saviano	8900
61 Marigliano	13988
62 Acerra	7083
63 Arienzo	12704
64 Airola	9966
3. *Distretto.*	
65 Gaeta	17722
66 Fondi	14123
67 Pico	4921
68 Roccaguglielma	13302
69 Traetto	10439

70 Roccamonfina.	11297
71 Sessa.	14159
72 Carinola	7814
4. *Distretto*	
73 Ponza	1306
74 Sora	16,75
75 Arpino	17043
76 Arce	11880
77 Sangermano	18081
78 Cervaro	13185
79 Atina	10707
80 Alvito	9536
5. *Distretto.*	
81 Piedimonte	18182
82 Cajazzo	12563
83 Guardia Saufra-monti	8928
84 Cerreto	9869
85 Cusano	6355
86 Capriati	6[illegible]62
87 Venafro	9394
88 Castellone	8130
TOTALE.	572170

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE.

1. *Distretto.*	
89 Salerno.	17300
90 Vietri	9827
91 Majori	6248
92 Scala	4542
93 Amalfi	11243
94 Positano	5106
95 Cava	12535
96 Nocera	14564
97 Pagani	13215
98 Angri	10451
99 Sarno	14927
100 Montoro	8587
101 S. Giorgio	11836
102 Sanseverino	15213
103 Baronissi	4984
104 S. Cipriano	9750
105 Montecorvino	10392
2. *Distretto*	
106 Sala	8.36
107 Padula	11757
108 Sanza	10393
109 Vibonati	10935
110 Diano	11829
111 Polla	12382
112 Caggiano	8835
3. *Distretto*	
113 Campagna	10919
114 Calabritto	8166
115 Laviano	9029
116 Buccino	11792
117 Contursi	8601
118 Postiglione	10968
119 S. Angelo Fasa-nella	9978
120 Roccadaspide	9193
121 Capaccio	8468
4. *Distretto.*	
122 Vallo	9927
123 Laurino	8130
124 Laurito	7180
125 Torreorsaja	6029
126 Camerota	5381
127 Pisciotta	6374
128 Pollica	9346
129 Castellabate	5329
130 Torchiara	9033
131 Gioj	10010
TOTALE.	418840

PROVINCIA DI BASILICATA.

1. *Distretto*
132 Potenza 12810
133 Avigliano 12461
134 Picerno 8782
135 Vietri 6576
136 Brienza 10279
137 Calvello 12477
138 Marsico 7302
139 Viggiano 8419
140 Saponara 7136
141 Montemurro 9894
142 Laurenzana 15608
143 Trivigno. 9704
144 Tolve 11599
145 Acerenza 14283
2. *Distretto.*
146 Matera 11158
147 Montescaglioso 14016
148 Pisticci 12910
149 Ferrandina 8354
150 Stigliano 8326
151 S. Mauro 7073
152 Tricarico 10881
3. *Distretto.*
153 Montepeloso 3015
154 Melfi 11300
155 Pescopagano 7777
156 Muro 9563
157 Bella 11922
158 Rionero 10501
159 Barile 6774
160 Venosa 8713
161 Forenza 8971
162 Palazzo 6572
4. *Distretto.*
163 Lagonegro 9419
164 Trecchina 13828
165 Rotonda 12043
166 Latronico 10911
167 Moliterno 8846
168 S. Chirico Raparo 6258
169 Chiaromonte 13284
170 Noja 6533
171 Rotondella 9902
172 S. Arcangelo 7865
TOTALE. 404046

PROVINCIA DI PRINCIPATO ULTERIORE

1. *Distretto.*
173 Avellino 13970
174 Mercogliano 11188
175 Monteforte 8611
176 Solofra 6015
177 Serino 7941
178 Atripalda 7915
179 Chiusano 6699
180 Montemiletto 8244
181 Altavilla 9204
182 Montefusco 12679
183 S. Gior. la Montagna 6714
184 Vitolano S. M.a maggiore. 11367
185 Montesarchio 10244
186 Cervinara 11853
2. *Distretto.*
187 Ariano 16388
188 Villanova 5595
189 Castello Baronia 14820
190 Grottaminarda 12285
191 Paduli 12016
192 Pescolamazza 9929
193 S. Giorgio la Molara 10955
3. *Distretto.*
194 S. Angelo Lom-

	bardi	15223
195	Frigento	15262
190	Paterno	11800
197	Montemarano	6204
198	Montella	10440
199	Volturara	5063
200	Bagnoli	8558
201	Teora	6880
202	Andretta	9225
203	Carbonara	9750
204	Lacedonia	14713
	TOTALE	327750

PROVINCIA DI CAPITANATA.

1.	*Distretto.*	
205	Foggia	20687
206	Lucera	10430
207	Biccari	10068
208	S. Bartolomeo	5325
209	Volturara	6006
210	Orta	3854
211	Cerignola	10126
212	Casaltrinità	3711
213	Manfredonia	5256
214	Montesantangelo	9852
215	Viesti	5417
2.	*Distretto.*	
216	S. Severo	16640
217	Castelnuovo	9099
218	Celenza	8298
219	Serracapriola	6293
220	S. *Paolo*	9020
221	Sannicandro	11641
222	S. Marco in lamis	17045
223	Cagnano	9268
224	Vico	14613
3.	*Distretto.*	
225	Bovino	8474
126	Troja	8845
227	Castelfranco	9638
228	Orsara	7743
229	Accadia	7425
230	Deliceto	8036
231	Ascoli	8444
	TOTALE	251254

PROVINCIA DI BARI.

1.	*Distretto.*	
232	Bari	18937
233	Modugno	12844
234	Bitonto	14368
235	Giovinazzo	5678
236	Capurso	10393
237	Canneto	10237
238	Acquaviva	5643
239	Casamassima	3744
240	Rutigliano	10000
241	Mola	8347
242	Conversano	12114
243	Turi	5635
244	Putignano	8995
245	Castellana	6351
246	Monopoli	13395
247	Fasano	8887
248	Luogorotondo	8657
2.	*Distretto.*	
249	Barletta	17695
250	Trani	11815
251	Bisceglie	13459
252	Molfetta	15159
253	Terlizzi	11492
254	Ruvo	7847
255	Corato	1[illegible]675
256	Andria	14569
257	Canosa	7112

258	Minervino	7188
259	Spinazzola	5216
3.	*Distretto.*	
260	Altamura	10784
261	Gravina	8054
262	Grumo	10624
263	Cassano	3391
264	Santeramo	5277
265	Gioja	9451
266	Noci	9546
	TOTALE	344579

PROVINCIA DI TERRA D'OTRANTO.

1.	*Distretto.*	
267	Lecce	16717
268	Novoli	5242
269	Campi	9158
270	Monteroni	4196
271	Cupertino	5080
272	S. Cesario	9146
273	Galatina	6983
274	Cutrofiano	3852
275	Soleto	4230
276	Martano	7182
277	Vernole	4481
278	Carpignano	2547
279	Otranto	4847
2.	*Distretto*	
280	Taranto	14111
281	Martina	12323
282	Grottaglie	7391
283	S. Giorgio	8765
284	Sava	6034
285	Manduria	7518
286	Massafra	6508
287	Motola	4604
288	Castellaneta	4742
289	Ginosa	6280
3.	*Distretto.*	
290	Brindisi	6409
291	S. Vito	7138
292	Ostuni	9529
293	Ceglie	7530
294	Francavilla	11792
295	Oria	8633
296	Mesagne	9487
297	Salice	4932
4.	*Distretto.*	
298	Gallipoli	8144
299	Nardò	7985
300	Galatone	6642
301	Parabita	5434
302	Casarano	5395
303	Ruffano	4075
304	Ugento	3935
305	Presicce	4026
306	Gagliano	4582
307	Alessano	3482
308	Tricase	4923
309	Poggiardo	6875
310	Nociglia	5799
311	Maglie	6870
	TOTALE	305644

PROVINCIA DI CALABRIA CITERIORE.

1.	*Distretto.*	
312	Cosenza	7989
313	Cerisano	5618
314	Dipignano	7394
315	Rogliano	9255
316	Carpanzano	6387
317	Scigliano	8632
318	S. Gio. in fiore	5720
319	Aprigliano	10135
320	Spezzano grande	678[illegible]

321 Celico	5160	3. *Distretto.*	
322 Rose	7176	339 Paola	6881
323 Acri	6441	340 Fuscaldo	6179
324 Bisignano	3198	341 Cetraro	7722
325 Sammarco	7352	342 Belvedere marit-timo	10732
326 Cerzeto	6429	343 Verbicaro	10506
327 Montalto	8291	344 Scalea	9287
328 Rende	8390	345 Fiumefreddo	6364
2. *Distretto.*		346 Amantea	9606
329 Castravillari	11631	347 Ajello	6859
330 Marano	7878	4. *Distretto.*	
331 Mormanno	11604	348 Rossano	7703
332 S. Sosti	10078	349 Cropalati	4391
333 Altomonte	8205	350 Cariati	5905
334 Spezzano Albanese	4734	351 Campana	4418
335 Cassano	7523	352 Longobucco	5000
336 Cerchiara	5080	353 Corigliano	9229
337 Amendolara	6016	354 S. Demetrio	4431
338 Oriolo	8682	TOTALE	316992

PROVINCIA DELLA 2.da CALABRIA ULTERIORE

1. *Distretto*		373 Nicotera	8868
355 Catanzaro	12856	374 Tropea	14805
356 Soveria	4517	375 Briatico	5063
357 Cropani	6550	3. *Distretto*	
358 Taverna	7119	376 Nicastro	7445
359 Tiriolo	5784	377 S. Biase	6114
360 Borgia	7440	378 Martirano	11911
361 Squillace	7069	379 Serrastretta	13255
362 Gasperina	9721	380 Gimigliano	6978
363 Chiaravalle	11638	381 Maida	6730
364 Davoli	8796	382 Cortale	5575
365 Badelato	9315	383 Filadefia	7283
2. *Distretto*		4. *Distretto.*	
366 Monteleone	12692	384 Cotrone	8516
367 Pizzo	9630	385 Policastro	7819
368 Monterosso	5881	386 S. Severina	4459
369 Soriano	7904	387 Strongoli	5174
370 Serra	11313	388 Umbriatico	6874
371 Arena	6618	389 Cirò	5260
372 Mileto	10824	TOTALE	287726

PROVINCIA DELLA 1.ma CALABRIA ULTERIORE

1.	*Distretto.*	
390	Reggio	14326
391	Villa S. Giovanni	12651
392	Scilla	7852
393	Calanna	10327
394	S. Agata in Gallina	10209
395	Melito	6757
396	Bova	7699
2.	*Distretto.*	
397	Gerace	13387
398	Grotteria	10435
399	Giojosa	7327
400	Castelvetere	8890
401	Stilo	8710
402	Ardore	8254
403	Bianco	4940
404	Staiti	4541
3.	*Distretto.*	
405	Palmi	10393
406	Laureana	8415
407	Galatro	8748
408	Polistina	8639
409	Casalnuovo	10957
410	Oppido	6592
411	Sinopoli	10275
	TOTALE	200324

PROVINCIA DI MOLISE.

1.	*Distretto.*	
412	Campobasso	14201
413	Montagano	11103
414	S. Gio: in Galdo	8262
415	S. Elia	10838
416	Ielsi	6255
417	Riccia	10718
418	Baselice	9078
419	Colle	7113
420	Pontelandolfo	9137
421	Morcone	8281
422	S. Croce di Morcone	7321
423	Sepino	7499
424	Baranello	10586
425	Castropignano	13565
426	Trivento	12623
2.	*Distretto.*	
427	Isernia	13403
428	Rionero	7514
429	Capracotta	6858
430	Agnone	15202
431	Carovilli	5862
432	Carpinone	9093
433	Frosolone	9516
434	Cantalupo	9299
435	Bojano	8990
3.	*Distretto.*	
436	Larino	8765
437	S. Croce di Magliano	6593
438	Bonefro	7841
439	Casacalenda	11449
440	Civitacampomarano	12973
441	Montefalcone	6776
442	Palata	9759
443	Termoli	7901
	TOTALE	304434

PROVINCIA DI ABRUZZO CITERIORE.

1.	*Distretto.*	
444	Chieti	19739
445	Francavilla	9333
446	Tollo	8853
447	Bucchianico	9649
448	Guardiagrele	13237
449	Manopello	8413
450	S. Valentino	7443
451	Caramanico	8319
2.	*Distretto.*	
452	Lanciano	15983
453	S Vito	9915
544	Ortona	10128
455	Orsogna	10598
456	Casoli	9089
457	Lama	12599
458	Torricella	9916
459	Villa S. Maria	11890
3.	*Distretto.*	
460	Vasto	12845
461	Paglieta	11125
462	Atessa	11829
463	Bomba	9944
464	Gissi	8944
465	S. Buono	9466
466	Celenza	7322
467	Castiglione Messer Marino	9819
	TOTALE	256398

PROVINCIA DI 2.do ABRUZZO ULTERIORE.

1.	*Distretto.*	
468	Aquila	12153
469	Paganica	5035
470	Barisciano	8596
471	Capestrano	10220
472	Anciano	7557
473	S. Demetrio	11563
474	Sassa	7768
475	Pizzoli	9123
476	Montereale	8947
2.	*Distretto.*	
477	Solmona	16997
478	Pescocostanzo	6089
479	Castel di Sangro	8233
480	Scanno	3671
481	Pratola	9023
482	Introdacqua	6752
483	Popoli	4648
3.	*Distretto.*	
484	Città ducale	5411
485	Leonessa	6434
486	Amatrice	9354
487	Posta	4593
488	Antrodoco	7147
489	Mercato	5785
490	Borgo Collefegato	6537
4.	*Distretto.*	
491	Avezzano	12696
492	Celano	6025
493	Pescina	8694
494	Gioja	9053
495	Civitella Roveto	9615
496	Tagliacozzo	12134
497	Carsoli	6358
	TOTALE	246205

PROVINCIA DI 1.mo ABRUZZO ULTERIORE.

1.	*Distretto.*	
498	Teramo	14760
499	Atri	15195
500	Notaresco	8127
501	Giulia	9395
502	Nereto	12218

503 Civitella del Tronto	6855	509 Bisenti	12197
504 Campli	8538	510 Città S. Angelo	12922
505 Valle Castellana	3718	511 Loreto	9527
506 Montorio	8695	512 Pianella	11922
507 Tossica	11005	513 Catignano	11578
2. *Distretto.*		514 Torre de' passeri	7422
508 Penne	12856	TOTALE	176925

DIVISIONE

de' ventitre distretti de' reali dominj oltre il Faro in cencinquanta circondarj.

VALLE MINORE DI PALERMO.

Palermo divisa in 10 circondarj.

1. *Distretto.*

Circondarj interni.

1 *Palazzo reale*	140,549
2 *Monte di pietà*	
3 *Castellamare*	
4 *Tribunali*	

Circondarj esterni.

5 Molo	8743
6 Bajda	8498
7 Porrazzi	7592
8 Orto botanico	7430

Circondarj della campagna.

9 S. Lorenzo	7248
10 Bagheria	9900
11 Morreale	14,907
12 Carini	17,814
13 Partinico	18,610
14 Piana de' greci	7947
15 Misilmeri	13,504
16 Ustica	1500
2. *Distretto.*	
17 Corleone	11,379
18 Bisacquino	10,170
19 Chiusa	8100
20 Prizzi	11,860
3. *Distretto.*	
21 Termini	14,985
22 Caccamo	8610
23 Montemaggiore	10,458
24 Alia	12,166
25 Lercara	5200
26 Castronuovo	5805
27 Mezzojuso	6955
28 Ciminna	10,784
4. *Distretto.*	
29 Cefalù	9888
30 Callesano	6395

31 Polizzi	4186
32 Petralia	13,407
33 Ganci	11,098
34 Castelbuono	12,140
TOTALE	437,852

VALLE MINORE DI MESSINA.

Messina divisa in sei circondarj

1. *Distretto.*

Circondarj della città.

1 *Priorato*	40375
2 *Arcivescovato*	

Circondarj de' casali.

3 Pace	5676
4 Gazzi	6810
5 Galati	6950
6 Gesso	7443
7 Milazzo	15,542
8 S. Lucia	6864
9 Rametta	9393
10 Alì	7772
11 Lipari *isola.*	14,745

2. *Distretto.*

12 Castroreale	15,649
13 Noara	11,202
14 Francavilla	6824
15 Taormina	7897

3. *Distretto.*

16 Savoca	7576

4. *Distretto.*

17 Patti	9779
18 S. Angiolo	10,390
19 Raccuja	6351
20 Tortorici	9776
21 Naso	8050
22 Militello di Patti	5607

5. *Distretto.*

23 Mistretta	10,675
24 Capizzi	2886
25 Cesarò	3790
26 S. Fratello	6000
27 S. Stefano	11,062
TOTALE	255,084

VALLE MINORE DI CATANIA.

Catania divisa in tre circondarj.

1. *Distretto.*

Circondarj della città.

1 *Duomo*	38727
2 *Osped. di S.Marco*	

Circondario del borgo.

4 Borgo	8727
3 Misterbianco	4563
5 Paternò	12,774
6 Adernò	12.878
7 Belpasso	8829
8 Mascalucia	11,773
9 Aci	13,997
10 S. Antonio	12,109
11 Mascalì	14,443
12 Lingua-glossa	10,196
13 Randazzo	5850
14 Bronte	11,253

2. *Distretto.*

51 Caltagirone	19,227
16 Vizzini	15,275
17 Grammichele	8300

18 Militello	10,477	23 Leonforte	14,9[illegible]
19 Mineo	7519	24 Argirò	6100
20 Rammacca	1851	25 Centorbi	10,728
21 Mirabella	5955	26 Trojna	12,936
3. *Distretto.*		TOTALE	293,202
22 Nicosia	13,889		

VALLE MINORE DI GIRGENTI.

1. *Distretto.*		12 Pantelaria, *isola*	6000
1 Girgenti	12780	13 Bivona	12 825
2 Siculiana	6844	14 Cammarata	14,057
3 Cattolica	7747	3. *Distretto.*	
4 Raffadale	7383	15 Burgio	14,493
5 Grotte	14,823	4. *Distretto.*	
6 Canicatti	13886	16 Sciacca	16,652
8 Naro	11,068	17 S. Margarita	14,961
9 Palma	16.974	18 Caltabellotta	5050
10 Ravanusa	10,553	TOTALE	198,526
11 Licata	12,430		

VALLE MINORE DI SIRACUSA.

1. *Distretto.*		10 Ferla	5062
1 Siracusa	14,037	3. *Distretto.*	
2 Floridia	8250	11 Modica	20,094
3 Sortino	11,169	12 Ragusa	16,800
4 Scordia	7667	13 Scicli	11,239
5 Lentini	8037	14 Spaccaforno	8300
6 Agosta	7836	15 Vittoria	12,268
2. *Distretto.*		16 Comiso	10,105
7 Noto	16,542	17 Chiaramonte	12,238
8 Pachino	5652	TOTALE	189,918
9 Palazzolo	14,622		

VALLE MINORE DI TRAPANI.

1. *Distretto.*		4 Marsala	19,612
1 Trapani	23,723	5 Favignana, *isola*	5060
2 Paceco	3536	2. *Distretto.*	
3 Monte	7580	6 Mazzara	10,373

7 Castelvetrana	12,628	11 Castellamare	5920
8 Salemi	12,628	12 Calatafimi	12,800
9 Partanna	11,984	13 Gibellina	8885
3. *Distretto.*		TOTALE	146,208
10 Alcamo	13,562		

VALLE MINORE DI CALTANISSETTA.

1. *Distretto.*		9 Castrogiovanni	12,000
1 Caltanissetta	16,500	01 Calascibetta	7321
2 S. Cataldo	7600	11 Pietraperzia	14,900
3 S. Caterina	8089	12 Ajdone	8928
4 Villalba	5887	3. *Distretto.*	
5 Mussomeli	14.183	13 Terranova	9306
6 Serradifalco	5681	14 Niscemi	6500
7 Sommatino	5691	15 Mazzarino	11,569
2. *Distretto.*		16 Reissi	10,569
8 Piazza	16,100	TOTALE	161,113

Palermo	437,852
Messina	255,084
Catania	293,282
Girgenti	198,526
Siracusa	189,918
Trapani	146,208
Caltanissetta	161,113
Totale delle sette valli e provincie della Sicilia	1,681;983

Abbiamo promesso nella pagina 2.ª di rapportare il piano d'organizzazione approvato da S. M. per la Real Segreteria e Ministero degli affari interni, esso è espresso come siegue.

2. *Aprile* 1817.

Art. 1. La real Segreteria e Ministero di Stato degli affari interni sarà divisa in sei ripartimenti.

1. Segretariato, archivio e biblioteca.

2. Amministrazione civile e lavori pubblici.

3. Istruzione pubblica, scienze e belle arti.

4. Stabilimenti di beneficenza, salute pubblica e prigioni.

5. Commercio, agricoltura, arti e manifatture.

9. Contabilità.

2. Le attribuzioni di ognuno de' suddetti sei ripartimenti saranno le seguenti

PRIMO RIPARTIMENTO.

Segretariato, archivio e biblioteca.

1.° Carico.

Affari riservati, ed affari isolati non appartenenti ad alcun ripartimento: indicazione degli avvisi dati dal Ministro per udienze ed altri oggetti: sopravvigilanza su tutti gli affari: polizia interna del ministero partecipazione degli ordini del Ministero a' rispettivi ripartimenti: registro e corrispondenza pe' giuramenti che si danno da' funzionarj pubblici e dagl' impiegati dipendenti dal Ministero.

2°. Carico.

Registro e protocollo generale de' rapporti, de' memoriali e delle determinazioni di sua Maestà, e del Ministro: spedizione de' dispacci di tutti i ripartimenti del Ministero: conservazione de' sigilli e stampiglie.

3.° Carico.

Archivio e biblioteca.

Secondo Ripartimento.

Amministrazione civile e lavori pubblici.

1.° Carico.

Mantenimento dell' unità de' principj di amministrazione: polizia municipale e rurale: proposizione delle leggi e regolamenti sull' amministrazione in generale: divisione territoriale amministrativa: riunioni e segregazioni de' comuni: quistioni di confini tra' comuni: quistioni di precedenze: archivio generale ed archivj provinciali; stato civile in tutto ciò che concerne lo stabilimento e la tenuta de' registri; naturalizzazione degli esteri; organizzazione della guardia di sicurezza e delle legioni provinciali, e la coscrizione per la parte, in cui questi rami riguardano il Ministero degli affari interni: organizzazione delle compagnie provinciali, servizio e pagamento delle medesime: personale dell' amministrazione civile; ed in conseguenza tutto ciò che riguarda la nomina, le destituzioni, i congedi, le giubilazioni e penzioni delle autorità e de funzionarj nell' amministrazione provinciale e comu-

nale, e le autorizzazioni per far sospendere la loro garantia, quando occorra di sottoporli ad un giudizio: la convocazione de' Consigli provinciali e distrettuali; il lavoro che risulta dalle deliberazioni de' medesimi da sottoporsi a sua Maestà per le sovrane determinazioni: la formazione degli stati discussi provinciali.

2.° Carico.

Amministrazione comunale, esclusa la contabilità: contenzioso amministrativo e confflitti di giurisdizione; affari contenziosi de' comuni co' dipartimenti delle finanze, della guerra, della marina, e di ogni altro: autorizzazioni per alienazione d' immobili comunali, egualmente che dell' esame ed approvazione di qualunque contratto comunale: divisione de' demanj: imposizione, ripartizione e modificazione de' dazj comunali: alloggio e casermaggio della gendarmaria reale e delle compagnie provinciali: alloggio delle truppe di passaggio: servizio delle forniture e de' convogli militari: rimborso dovuto a' comuni per le anticipazioni da essi fatte per questo servizio.

3.° Carico

Rendite e spese de' comuni: esame, e spedizione degli stati discussi comunali: quadri generali ed analitici delle rendite e spese de' comuni per farne conoscere la situazione a Sua Maestà; ed ogni altro lavoro relativo alla contabilità comunale.

4.° Carico

Tntti gli affari riguardanti costruzione e riparazione degli edifizj pubblici provinciali e comunali: locali delle Intendenze, sottintendenze, tribunali, e di ogni altra pubblica autorità: le strade,

i ponti, e tutti i lavori pubblici che sono a carico de' fondi provinciali, comunali, e del real Tesoro: stati discussi delle opere pubbliche provinciali e comunali.

Terzo Ripartimento.

Instruzione pubblica, scienze e belle erti.

1.° Carico

Regia Università degli studj: reali licei e collegj: collegio medico cerusico: clinica medica, cerusica, oftalmiatriaca, ed ostetricia: gabinetto e lavoratorio chimico: gabinetti di fisica, di zoologia, e di mineralogia: specola astronomica: orto botanico: scuole secondarie senza convitto: scuole normali e primarie: scuole private: scuola de' sordi e muti: collegj degli scolopj e dottrinarj: real casa de' miracoli: instituti della visitazione: educandario in S. Francesco: soccorsi ed incoraggiamenti agli studenti e letterati poveri: revisione de' libri: società letterarie: società reale di Napoli: instituto d'incoraggiamento: accademia pontaniana: protomedicato: collegio farmaceutico:

2.° Carico

Conservatorj di musica: scuole di ballo: scuole di disegno, pittura, scoltura, architettura: incisioni in rame e pietre dure: studio di mosaico: scuola di scenografia: spettacoli e teatri: revisioni delle produzioni teatrali: svolgimento de' papiri: scavi di antichità: acquisto di oggetti di belle arti: soccorsi ad artisti: stamperia reale: biblioteca reale Borbonica: biblioteca brancaciana: museo reale Borbonico ed altri musei reali.

QUARTO RIPARTIMENTO

Stabilimenti di beneficenza, salute pubblica e prigioni.

1.° Carico

Stabilimenti, instituzioni, ed opere tutte di pubblica beneficenza: ospedali civili delle prigioni, e delle donne tollerate: mantenimento de' detenuti che sono a carico del dipartimento degli affari interni: prigioni e case di correzione: monti di pegni, di maritaggi, di limosine, ed ogni altro monte di pietà: depositi ed alberghi de' poveri: mantenimento de' projetti: orfanotrofj: ritiri: conservatorj; congregazioni: ed altri luoghi pii laicali: formazione degli stati discussi per tutti gl' indicati stabilimenti.

2.° Carico.

Comitati di beneficenza: soccorsi per indigenza, per grandini, inondazioni, incendj, eruzioni del vesuvio, tremuoti, epidemie, ed altre pubbliche e particolari calamità: zuppe economiche: cimiterj, e polizia delle inumazioni: vaccinazione e tutto altro che riguarda la pubblica salute: protomedicato in quanto alla percezione de' dritti: opere di Terra santa.

QUINTO RIPARTIMENTO

Commercio, agricoltura, arti e manifatture.

1.° Carico

Commercio esterno: estrazione de' generi di ogni sorte: corrispondenza colla deputazione di salute pe' cambiamenti di bandiere: riconoscimento de' consoli esteri: scuole nautiche: stato de' porti:

Camera di cormecio : interpetri commerciali : borsa de' cambj : sopravveglianza delle colonne di assicurazione : pesi e misure: commercio interno: fiere e mercati , voce de' generi ed assise : annona e grascie : arti annonarie stati periodici de' prezzi de' generi ne' mercati : stati periodici dell' immessione e consumazione nella capitale: bilancia commerciale: monti frumentarj: società economiche : stabilimenti veterinarj: distruzione di animali nocivi: canali d' irrigazione, ed economia delle acque , molini, ed altre macchine : idrauliche pesca : economia della caccia relativamente all' agricoltura : miglioramenti delle razze : incoraggiamenti per le nuove colture e piantagioni : risaje e praterie : cautele per lo sfaldamento delle montagne.

2.° Carico

Statistica : radazione della medesima in ogni provincia : stati di popolaziono : stati di nascite , morti , e matrimonj : stati di campagne , e del ricolto : stati di commercio marittimo , ed approdo e partenza de' legni in tutti i porti del regno : direzione delle carte topografiche amministrative : arti , mestieri e manifatture ; stabilimenti di acque minerali : incoraggiamenti , e patenti d' introduzione , d' invenzione , e di miglioramento : gabinetti di modelli e di macchine relative all' industria : giunta delle arti e manifatture : convitto del Carminello , e conservatorj delle arti.

Sesto Ripartimento

Contabilità

Questo ripartimento forma lo stato discusso degl' introiti e degli esiti di ciascun anno per lo ramo della tesoreria generale : redige sopra gli stati discussi parziali lo stato discusso generale de' fondi

provinciali; prende ragione di tutti i crediti aperti da S. M. sopra i fondi della tesoreria o sopra i fondi provinciali, e degli ordinativi che si spediscono dal Ministero: riceve tutte le disposizioni sovrane o ministeriali per mezzo de' ripartimenti, le prende in esame, e quindi spedisce gli ordinativi di pagamento, che sottopone all' approvazione del Ministero: esamina preliminarmente i conti di tutti gl' Intendenti, e degli altri amministratori discendenti dal Ministero: prende ragione sopra di una scrittura particolare degli stati discussi delle opere pubbliche provinciali, tenendo presenti da una parte gli stati discussi approvati da S. M., e dall' altra i bilanci mensuali che si rimettono dagl' Intendenti, dinotanti l' uso cui sono stati invertiti i fondi che si sono realizzati, ed è nel caso di farne conoscere in ogni tempo la posizione ed i risultati a S. M. esegue la corrispondenza che emerge da tutto il lavoro sopraddivisato: forma i rapporti a S. M. per quella parte che riguarda l' esecuzione de' pagamenti e la regolarità della scrittura: s' incarica del pagamento de' soldi agl' impiegati nel Ministero, tenendo all' uopo una madrefede sul banco.

1.° Carico

Fondi della tesoreria generale.

2.° Carico

Fondi provinciali.

3.° Carico.

Fondi destinati ad opere pubbliche provinciali.



INSTRUZIONE DELLA POLIZIA.

22 *Gennajo* 1817.

Art. 1. La polizia si divide in polizia *giudiziaria*, in polizia, *ordinaria*, ed in polizia *amministrativa*.

2. La polizia *giudiziaria* fa parte della giustizia penale. Essa scovre e verifica i reati; ne investiga gli autori; e li rimette a' tribunali incaricati della legge della loro punizione.

3. La polizia *ordinaria* ha per oggetto la prevenzione de' reati; ed è sotto questo aspetto la coadjutrice della giustizia penale.

Il suo carattere principale è la vigilanza. Essa prende il nome di *alta polizia*, quando si propone specialmente la prevenzione de' seguenti reati che turbano la sicurezza interna o esterna dello Stato:

1.° Reità di Stato:

2.° Riunioni settarie:

3.° Fazioni, quando per la loro estensione, o per la loro natura, possono compromettere la quiete di uno o più comuni.

4. La polizia *amministrativa* ha per oggetto la prevenzione delle calamità pubbliche, ed accorre quando sieno avvenute, per impedirne gli ulteriori progressi. Si propone ancora tutti gli oggetti che formano la materia delle contravvenzioni di semplice polizia, secondo le leggi vigenti; e particolarmente quegli oggetti che nella legge de' 12 di dicembre 1816 sono classificati sotto il nome di polizia urbana e polizia rurale.

5. La polizia giudiziaria procede nell'esercizio delle sue funzioni, secondo le regole, le forme e le leggi stabilite per la instruzione de' processi e la persecuzione de' rei.

6. La polizia ordinaria ed amministrativa ha la facoltà di emanare in ordinanze o regolamenti di polizia, le misure di prevenzioni che essa crede opportuno di adottare: ma le pene che nelle medesime ordinanze o regolamenti si possono comminare, non possono essere nè più gravi, nè di diversa natura di quella stabilite dalle leggi per le contravvenzioni di semplice polizia.

L' applicazione di tali pene per le violazioni commesse alle ordinanze o regolamenti suddetti, appartiene sempre all' autorità giudiziaria, la quale procederà colle forme stabilite pe' giudizj penali.

7. E' vietato alla polizia ordinaria ed amministrativa di procedere all' arresto delle persone eccetto i seguenti casi:

1.° Nella flagranza o quasi di reato punibile almeno colla prigionia.

2.° Per mandato di arresto de' collegj giudiziarj.

3,° Per mandato di deposito o di accompagnamento degli agenti della polizia giudiziaria, a' quali la legge accorda la facoltà di spedirlo.

4°. Per evasione de' detenuti dal luogo della pena o della custodia.

5.° Per vagabondaggio, a' termini dell' art. 270 del codice penale provvisoriamente in vigore.

6.° Per infrazione all' obbligo di domicilio, al quale sono sottoposti gli amnistiati, o i condannati per omicidio.

7.° Per mancanza di pessaporto in regola, o altra carta di garantia per viaggiare, quando l' individuo dà sospetto di sua condotta.

8.° Per diserzione o rifiuto a marciare degl' individui chiamati al servizio militare.

9.° Per associazioni interne di malfattori, a' termini del codice penale provvisoriamente in vigore.

10.° Per le scorrerie in campagna di persone armate, ad oggetto di commettere misfatti contro le persone o le proprietà.

8. È vietato ancora agli agenti della polizia ordinaria ed amministrativa di porre in libertà le persone che essi avranno arrestate in forza dell' art. precedente. È in oltre vietato ad essi di ritenere gli arrestati a loro disposizione oltre le 24 ore; dovendo in questo termine rimettergli all' autorità giudiziaria.

9. Può nondimeno la polizia ordinaria per una eccezione all' art. precedente ritenere gli arrestati, oltre le 24 ore, ed ordinarne anche la liberazione ne' casi e nel modo quì appresso enunciati.

1.° Nel caso di arresto per mancanza di passaporto, o di carta di garantia per viaggiare. In tal caso la polizia ordinaria chiederà delle dilucidazioni sul conto dell' arrestato, dirigendosi, se lo creda opportuno, anche all' autorità giudiziaria. Ove le dilucidazioni sieno favorevoli all' arrestato, è nelle sue facoltà di ordinarne la liberazione. Ma se le medesime fanno sorgere de' sospetti di reità, l' arrestato verrà rimesso all' autorità giudiziaria. Per tal rinvio però le 24 ore fissate dall' articolo precedente non decorreranno che dal momento in cui le dilucidazioni saranno raccolte. Le disposizioni su i passaporti e carte di garantia per viaggiare avranno luogo fintantochè S. M. non avrà provveduto sulla materia con regolamenti generali.

2.° Allorchè per ordine del Ministro di giustizia i forzati che han terminato la pena, sono stati rimessi per le misure di vigilanza alla polizia ordinaria, la medesima ordinerà la loro liberazione dopo che avrà adempito l' oggetto pel quale l' invio ha avuto luogo.

3.° Allorchè per ordine del Ministro della giu-

stizia i forzati che debbono sottoporsi a qualche obbligo particolare, sono stati rimessi alla polizia ordinaria, la medesima ne ordinerà la liberazione dopo che avrà adempito a questo incarico. Le attuali disposizioni sul modo di liberazione de' forzati avranno luogo fintantochè S. M. non avrà provveduto sulla materia con regolamenti generali.

4.° Allorchè i vagabondi, i quali han terminato la pena, sono dall' autorità giudiziaria rinviati alla polizia ordinaria, a' termini dell' art. 273 del codice penale provvisoriamente in vigore. Può la medesima liberargli dopo che avrà presa la malleveria prescritta da questo articolo.

5.° Può la polizia ordinaria ordinare la libertà di que' detenuti che si trovano nella sua dipendenza in virtù di antiche disposizioni nascenti dalle leggi, da' regolamenti, o da particolari misure governative comunicate dal Ministro della giustizia.

In tutti i casi di liberazione enuciati nel presente articolo, la polizia ordinaria ne darà contemporaneamente avviso all' autorità giudiziaria.

6.° Gl' individui arrestati per diserzione o per rifiuto di marciare al servizo militare, saranno rimessi all' autorità militare.

10. Oltre le facoltà espresse ne' due articoli precedenti, la polizia ordinaria ne' fatti di alta polizia indicati nell' art. 3, è rivestita ancora delle attribuzioni di polizia giudiziaria. In questa qualità può procedere all' arresto delle persone prevenute de' suddetti misfatti, anche fuori il caso della flagranza o quasi. Può ritenere gli arrestati a sua disposizione oltre le 24 ore, e può compilare essa medesima le instruzioni su tali reati. Ciò però non impedisce agli altri agenti di polizia giudiziaria di occuparsi anch' essi allo scovrimento de' reati medesimi, e perseguitarne gli autori.

11. Nel caso di arresto eseguito dalla polizia ordinaria per fatti di alta polizia, a' termini dell' articolo precedente, essa dovrà uniformarsi alle seguenti disposizioni.

1.° Immediatamente dopo seguito l' arresto, l' agente di polizia che l' avrà ordinato, ne darà avavviso al procurator generale presso la Corte criminale della provincia, alla quale l' arrestato appartiene, ed a quello della provincia ove si fa detenere. Nel caso che la prudenza non permetta di svelare il motivo preciso dell' arresto, basterà indicare in tale avviso il titolo di reità, che sarà uno di quelli enunciati nell' articolo 3. I procuratori generali ne passeranno notizia al Ministro della giustizia.

2.° L' agente medesimo di polizia dovrà far rapporto al direttor generale di polizia, o ad altro suo superiore gerarchico di polizia dell' arresto seguito, de' motivi che vi han dato luogo, e di tutto ciò che è utile di portare alla sua conoscienza.

3.° La polizia ordinaria negli stessi fatti di alta polizia procederà colla massima celerità, e col carattere di polizia giudiziaria, alla compilazione delle indagini, ed agli altri atti d' instruzione stabiliti dalle leggi.

4.° La medesima polizia rimetterà l' arrestato all' autorità giudiziaria tra 24 ore dopo che il direttor generale di polizia avrà dato gli ordini per tale rinvio.

5.° La polizia ordinaria ne' fatti di alta polizia non potrà in alcun caso ordinare essa medesima la liberazione delle persone arrestate, ma dovrà rimetterle all' autorità giudiziaria. Se però il bisogno consiglierà la loro liberazione senza un giudizio, questa sarà preceduta da una particolare sovrana determinazione che sarà promessa dal Ministro di giustizia, e dal direttor generale di polizia.

12. In tutti i casi espressi negli articoli precedenti delle presenti instruzioni, il Ministro di giustizia su' richiami delle parti o delle autorità potrà prender conto delle disposizioni date dalla polizia.

13. Ogni arresto di persona, ogni liberazione, ogni detenzione oltre le 24 ore, eseguiti in contravvenzione degli articoli precedenti saranno perseguitati in giudizio come arresto illegale, liberazione o detenzione arbitraria, a norma delle leggi.

14. Nella provincia di Napoli cumulandosi nella persona de' commissarj ed ispettori commissarj di polizia le funzioni della polizia ordinaria, della polizia amministrativa, e della polizia giudiziaria, essi per l'esercizio delle due prime dipenderanno dalla direzione generale di polizia, secondo la gerarchia de' funzionarj stabiliti per questo ramo. Per l'esercizio della polizia giudiziaria dipenderanno esclusivamente da' tribunali penali, e da' procuratori regj presso i medesimi. Per effetto di tale dipendenza dirigeranno in ogni giorno a' regj procuratori i rapporti giornalieri de' fatti criminosi che avvengono ne' rispettivi quartieri o circondarj: invieranno loro gli arrestati, le carte e gli altri oggetti relativi alle imputazioni per cui l'arresto ha avuto luogo: ed eseguiranno scrupulosamente gli ordini e le instruzioni che emaneranno da' medesimi funzionarj, o da' tribunali a' quali essi sono attaccati.

15. Nelle provincie cumulandosi nello stesso modo nelle persone de' giudici di pace i medesimi poteri, essi corrisponderanno solamente cogl' Intendenti per gli oggetti di polizia ordinaria o amministrativa; e per gli oggetti di polizia giudiziaria dipenderanno da' tribunali penali e da procuratori regj presso i medesimi.

OSSERVAZIONE

Abbiamo promesso di fare qualche osservazione, per l'istruzione de' giovani, indicando i doveri, de' sindaci, Cancellieri, e persone che li rimpiazzano, allorchè proceder debbono come Uffiziali, o impiegati della Polizia Giudiziaria. Premetteremo perciò poche regole tratte dal Codice di Procedura Penale, e quindi vi aggiungeremo alcune formole, che non riusciranno inutili.

1. Le ricognizioni debbonsi eseguire in presenza dell' Uffiziale di polizia giudiziaria, assistito dal suo Cancelliere. Articolo 64.

2. I periti debbono essere per lo meno due, o tre nelle ricognizioni difficili o nei veneficj, per tal modo si eviterà per lo più le parità. Il Magistrato chiamerà uno o più periti, onde il numero sia sempre dispare nel dirimersi le parità. Art. 65.

3. Se i periti dassero un giudizio patentemente contrario alla verità, sembra che il Magistrato, senza alterare ciò che avranno essi dichiarato, debba chiamare altri periti in numero doppio de' primi, onde la verità stessa non sia, con detrimento della giustizia, occultata, come abbiamo detto altrove.

4. I periti che debbono prescegliersi dall' uffiziale di polizia giudiziaria, prima di eseguire le ricognizioni presteranno il giuramento » di fare la loro dichiarazione, ed il loro rapporto, o dare » il loro giudizio sul proprio onore, e sulla propria » coscienza. » Art. 70.

5. I periti debbono dare il loro giudizio appena terminata la ricognizione. Se mai dovessero eseguirsi esperienze chimiche, ad altri processi scentifici si accorderà un termine non minore di tre giorni per la loro dichiarazione o rapporto; di ciò se ne farà menzione nel verbale. Art. 68.

6. Non è necessario che i periti sian citati con cedole, anche perchè spesso manca il tempo materiale di redigerle. La loro scelta potrà costare dal verbale dell' Uffiziale di Polizia giudiziaria, formato dietro la querela, denuncia o notizia dell' avvenimanto, e ordinante la recognizione. Nello stesso verbale si farà mensione del giuramento dai periti dato nelle mani del Magistrato. Articoli 64. 68. 70.

7. Se i rapporti de' periti fossero di più fogli in ciascuno si apportano i soli cognomi: Nella fine del rapporto di uno o più fogli, il perito dovrà segnare il suo nome e cognome. Art. 31.

8. Se alcuno de' periti non sappia scrivere, sarà il rapporto redatto nella forma delle dichiarazioni dei testimonj. Articolo 29.

9. Se un Uffiziale Sanitario fosse chiamato a medicare un ferito è obblicato farne immediatamente rapporto all' Uffiziale di polizia giudiziaria competente, sotto le pene prescritte dall' art. 392 delle LL. penali. Il perito, onde non essere responsabile, riceverà dal Magistrato suddetto un riscontro contestante la recezione del rapporto; potrà farsi anche a voce; in tal caso sarà redatto in forma di dichiarazione. Art. 24, 29 e 32 delle LL. di procedura penale.

10. Appena l' Uffiziale di polizia giudiziaria riceverà, la denuzia dovrà procedere alla ricognizione legale del ferito, o offeso. Se non stimasse prescegliere per uno de' periti l' Uffiziale sanitario, autore del rapporto o denunzia di sopra indicata, sembra necessaria la di costui presenza, almeno negli avvenimenti gravi e rilevanti. Di fatto essendo pericoloso di togliere l' apparecchio dalla ferita, potrà Egli dare a' periti de' schiarimenti utili, e necessarj per la legale, e retta recognizione. La presenza dell' Uffiziale sanitario autore della denuncia deve

costare dal verbale già indicato. Degli schiarimenti richiesti da' periti potrà farsene menzione nel rapporto di costoro.

11. Se nel caso precedente nascessero de' dubbj, e fusse pericoloso di togliere l' apparecchio dalla ferita, sorge la necessità di ripetere la ricognizione, allorchè potrà togliersi, à giudizio del Chirurgo curante, l' apparecchio.

12. Allorchè furono pubblicate le LL. di procedura penale si promesse il dubbio sul tempo, in cui doveasi eseguire la seconda perizia nelle offese prevedute dagli art. 356. a 360 delle LL. penali. Con circolare di S. E. il Ministro di grazia e giustizia, degli 8 Gennaro 1820, si prescrisse. 1.° Nel caso di ferite, o contusioni pericolose di vita, o di storpio assolutamente, o pericoloso per gli accidenti si eseguirà la seconda perizia nel vigesimo giorno, dopo quello dell' offesa. 2.° Allorchè nel vigesimo giorno sussista il pericolo, si procederà alla terza perizia nel giorno quarantesimo posteriore a quello dell' offesa. Finalmente la seconda o terza perizia si eseguirà prima de' termini di sopra stabiliti, se il pericolo svanisse, o si verificasse lo storpio, la mutilazione o la morte dell' offeso. Per esecuzione di ciò, colla stessa Circolare, sono incaricate le autoritè giudiziarie ad avere spessò notizia dell' esito del pericolo, ad oggetto di regolare l' epoche delle perizie.

13. Benanchè colla sudetta Circolare non siasi letteralmente prevveduto il caso di un offesa, che nella prima ricognizione non abbia presentati sintomi gravi, se posteriormente cangiasse natura, sembra che implicitamente questo caso sia prevveduto dall' ultima parte della circolare stessa. Quindi sarà utile d' eseguire una seconda perizia, se la offesa nella prima fosse stata giudicata col solo pericolo di vita,

o di storpio per gli accidenti, o di niun pericolo, e per li sintomi sopravvenuti posteriormente l' offesa facesse temere lo storpio o la morte.

14. Se dietro la perizia eseguita nel quarantunesimo giorno sussistesse il pericolo o la malattia, vi sarà sempre la neccessità d' eseguire una quarta perizia, dietro il risultamento dell' offesa stessa, cioè dopo essersi verificata la guarigione, lo storpio, la mutilazione o la morte dell' offeso.

15. L' articolo 69 delle stesse leggi di procedura prescrive: » Ogni circostanza d' *ingenere principa-* » *le* debbe essere verificata per lo meno da due pe- » riti: può essere anche verificata da due testimo- » nj, se la loro osservazione basti a scoprire e di- » mostrare il fatto permanente che si vuole assicura- » re. » La seconda parte di questo articolo non potrà aver luogo, che nel solo caso che sia impossibile, che la ricognizione si esegua da periti. Per esempio, se due o più testimonj abbiano veduto il cadavere di Tizio con profonde ferite nelle parti più nobili del corpo, e quindi questo cadavere sia stato occultato, o bruciato etc. Allora, oltre delle dichiarazioni de' testimonj, non sarà forse inutile di ascoltare due uffiziali sanitarj, onde far loro dichiarare, che le ferite descritte da' testimonj stessi dovean arrecar la morte. Per tal modo sembra maggiormente assicurato l' *ingenere*.

Finalmente ci riserbiamo di accennare ciò che le leggi di procedura penale prescrivono sull' *igenere suppletorio*, prima di dare qualche formolario sullo stesso: vi aggiungeremo delle osservazioni.

Formolario di una denunzia o rapporto di un chirurgo chiamato a medicare un ferito.

» Il Chirurgo N. N.

» Al Signor Giudice del Circondario di . . . .

» Questa mane alle ore 10 antemeridiane, sono » stato chiamato da una donna, che ha detto d' » esser moglie di Antonio Speranza calzolajo, as- » sicurandomi, che suo marito aveva riportata una » ferita in testa a colpo di pietra; e che mi fossi » recato subito nel luogo detto . . . . ove abita, » per medicarlo. Recatomi immediatamente in casa » del suddetto Antonio Speranza, l' ho rivenuto a » letto, avendo la testa fasciata con falzoletto bianco » tutto intriso di sangue. Tolto il falzoletto ho » osservato sul suo sincipite una ferita, che ancor » grondava sangue: rasi li capelli e lavata la fe- » rita, mi sono assicurato ch' era di recente fatta, » di figura irregolare, e con gonfiore all' intorno » per cui la giudico fatta da percossa di colpo con- » tundente, come pietra etc. »

Quindi il perito, dopo aver descritta la penetrazione della ferita, ed i sintomi fino a quel momento forse manifestati, darà il suo giudizio sulla qualità della ferita stessa, tenendo presenti gli art. 356. 359. e 351. delle LL. penali, nel caso la ferita fosse della natura di quelle ivi descritte: Indicherà ancora il modo col quale l' avrà medicata.

Siegue la data colle indicazione anche dell' ora in cui sarà formato e spedito il rapporto: Finalmente il chirurgo medesimo vi apporrà il suo nome e cognome. Nelle grandi Città non sarà inutile di aggiungervi il luogo del domicilio del relatore.

Potrà lo stesso uffiziale sanitario fare il rapporto verbalmente, come si è detto; sarà allora scritto a

modo di dichiarazioni , come quelle che si fanno da' testimonj. La dimanda dell' uffiziale di polizia Giudiziaria , sempra doversi concepire ne' seguenti termini. D. *A qual oggetto vi siete presentato alla nostra presenza?* R. *Per esporvi* ec. L' uffiziale sanitario esporrà in seguito il fatto nel modo di sopra indicato.

Formolario di un verbale per la visita di un ferito.

» L' anno ..... il dì .... del mese di ....
» in Portici.
» Noi Giudice del Circondario di ..... assisti-
» to dal Cancelliere ..... Visto il rapporto del
» Chirurgo Sig. .... (o la quarela di .....)
» volendo assicurare la pruova *generica* in perso-
» na del ferito Antonio Speranza , abbiamo fatti
» venire nella nostra presenza il Chirurgo Sig. ....
» ed il Medico Sig. .... (s' indicheranno i nomi
» e cognomi de' suddetti periti , e nelle Città gran-
» di anche il domicilio) , e dopo aver loro fatto pre-
» stare il giuramento , di fare la ricognizione , e dare
» il loro giudizio *sul proprio onore e sulla propria*
» *coscienza* , hanno essi Signori riconosciuto nella
» nostra presenza lo Speranza e quindi ci han dato
» il loro giudizio , come dal seguente rapporto ;
» affinchè il tutto costi si è redatto il presente ver-
» bale sottoscritto da noi , da' suddetti periti e Can-
» celliere. »

Il Giudice del Circondario di Portici.
F. M.
G. L.
M. F.
Il Cancelliere della Giustizia Regia suddetta.
C. M.

Se il Giudice credesse necessaria, nell'atto della ricognizione, la presenza del Chirurgo autore della denunzia, verrà ciò indicato nel suddetto verbale. Si farà lo stesso, se la necessità della presenza del Chirurgo medesimo nascesse nell' atto di eseguirsi la ricognizione.

fomolario per assicure la pruova generica in un cadavere già sepellito.

L' art. 57 delle LL. di procedura penale prescrive . . . . » In un omicidio in cui il cadavere » della persona uccisa sia stato prematuramente se» polto, lo stato delle sue reliquie è un fatto per» manente: il resto è materia d' *ingenere* supple» torio. » In conseguenza l' uffiziale di polizia giudiziaria competente, appena riceverà querela, denunzia o rapporto, indicante, che il cadavere di un uomo privato di vita per altrui misfatto, sia stato sepellito senza essersi devenuto alla necessaria ricognizione, disporrà la chiamata di due o tre periti, e di disotterrarsi il cadavere. In tale caso dovrebbero i periti esssr tre. cioè due chirurgi, ed un medico, o due medici ed un chirurgo.

La prima operazione dovrebbe esser quella di far costare l' identità del cadavere estratto dalla sepoltura, e perciò l' uffiziale di polizia giudiziaria farà citare due o tre persone, che ne abbiano perfetta conoscenza, oltre del becchino che l' avrà sepolto. Estratto da costui il cadavere, e questo riconosciuto da' testimonj, si procederà alla ricognizione.

Nel verbale redatto secondo il formolario di sopra trascritto, s' indicherà oltre dell' elezione de' periti, il loro giuramento, la citazione de' testimonj, e becchino. Le dichiarazioni di costoro potrebbero redigersi come quelle degli altri testimonj, ma

debbono esser giurate. Potrà il detto dicostòro registrarsi nel verbale stesso, ed in tal caso si farà anche menzione del loro giuramento.

Denudato il cadavere i periti osserveranno colla maggior diligenza, se nello stesso esistano ferite, o contusioni esterne; rivenendosene alcuna la descriveranno esattamente. Esistendo, o non esistendo offese esterne, si dovrà sempre devenire alla sezione del cadavere. Se fusse sfacelato in modo, da non potersi riconoscere le offese interne, i periti, dopo di aver descritto lo stato del cadavere medesimo, debbono dichiarare nel verbale l' impossibilità di procedere alla sezione.

Se il cadavere potrà sezionarsi, il rapporto de' periti potrebbe presso a poco formarsi ne' seguenti termini.

Portici. . . .

» I Professori di Medicina, e Chirurgia . . . .

» Al Sig. Giudice del Circondario di Portici.

» Per di lei incarico questa mane alle ore nove
» ci siamo recati nella Chiesa Parrecchiale di que-
» sto Comune, ed ivi giunti alla sua presenza, e
» de' testimonj . . . . si è fatto estrarre da una se-
» poltura un cadavere. Dopochè i testimonj mede-
» simi lo riconobbero per quello in vita di ci
» ha ella imposto di procederne alla ricognizione,
» onde conoscersi, la vera causa della morte. De-
» nudato intieramente il cadavere suddetto, ed atten-
» tamente da noi osservato, non si è rinvennta alcuna
» offesa esterna. Essendosi quindi da noi proceduto
» alla sezione del cadavere, ed aperto il cranio ab-
» biamo rinvenuto rotti alcuni vasi delle meningi,
» e del sangue coagulato tra il cranio, e le me-
» ningi stesse. Estratto dalla sua cavità il cerebro,
» ed osservat' i ventricoli, fra i due primi si è rin-
» venute anche del sangue coagulato.

» Aperte posteriormente le cavità del petto, e
» del basso ventre le abbiamo trovate nello stato
» naturale, per cui unanimamente giudichiamo, che
» il suddetto . . . . . sia morto per causa di apo-
» plesìa sanguigna, come il dimostra il sangue coa-
» gulato in parti così nobili ».

Sieguono le soscrizioni del Giudice, de' periti, e del Cancelliere.

Dell' *ingenere suppletorio.*

L' *ingenere* suppletorio per la parte che riguarda gli omicidj, avrà luogo 1. Allorchè in un cadavere di un uomo che si crede ucciso, non potranno più riconoscersi le offese interne ed esterne, perchè sfracellato dalla putrefazione al momento della perizia. 2. Se del cadavere non esistano che reliquie, per essere stato distrutto il resto dal fuoco, d' animali o per altro modo. Finalmente, se la persona creduta uccisa sia scomparsa.

Nel primo caso, abbiamo accennato di sopra che i periti, dopo essersi proceduto se sarà possibile alla riconoscenza del cadavere, debbono con verbale assicurare l' impossibilità di riconoscere le offese esterne, ed interne. Essi però prima di determinarsi a fare il rapporto negativo, non tralasceranno mezzo intentato, onde conoscere la verità. Vi ha delle ferite in alcuni organi, che possono riconoscersi anche dopo alcuni mesi dal seguito omicidio, come sono la perforazione o frattura delle ossa, la incisione di cartilagini etc. Allorchè le ferite non potranno fisicamente riconoscersi, si procederà nel modo di già indicato, se testimonj degni di fede avessero vedute le ferite nell' uomo, che dicesi ucciso. Allora, lo ripetiamo, non sarà inutile di ascoltare de' periti, onde diano il loro giudizio sulla letalità

delle ferite descritte da' testimonj. Questa perizia si farà tenendosi presenti le dichiarazioni de' testimonj medasimi.

Se poi del cadavere, che dicesi ucciso, non esistano che reliquie o avanzi, dopo essersi intesi li testimonj, se ve ne siano, che avranno veduto le ferite nel cadavere, primachè fosse stato in parte distrutto, si procederà alla ricognizione di coteste reliquie, ed anche degli abiti rinvenuti. I periti sanitarj faran di tutto per assicurarsi, se negli avanzi del cadavere esistono tracce di offese esterne o interne. Se il cadavere fosse stato distrutto col fuoco ed esistessero ossa, essendo questi intieri potrà verificarsi, se apparteugano alla specie umana, e per quanto sarà possibile, come puol eseguirsi per alcune ossa, dichiarare se siano di uomo o di donna.

Gli abiti poi, o avanzi di essi si riconosceranno da persone, che abbiano perfetta conoscenza dell' uomo che credesi ucciso, e specialmente delle sue vesti. La riconoscenza potrebbe farsi tra simili e consimili, come si pratica nel caso di furto.

Finalmente così nel primo che nel secondo caso, quante volte non possa devenirsi alla perfetta riconoscenza, che il cadavere, o gli avanzi di esso appartengano dall' uomo che credesi ucciso, sembra doversi procedere, come se l' uomo sia scomparso; ancorchè vi siano testimonj, che assicurino di aver veduto e riconosciuto il cadavere dell' uomo stesso. Di fatto quanti esempj funesti non ci somministra la storia delle cause celebri, di uomini dei quali si assicurava d' essersi veduti e riconosciuti li cadaveri, le vesti etc. e poi coll' andar del tempo ricomparvero sani e salvi? Allora fatalmente non si è più a tempo, di salvare le vittime innocenti già sagrificate. Il caso della Livardiere, e di altri fa conoscere con quanta circospezione debbonsi trattare simili cause.

Se un uomo, che si suppone ucciso sia scoparso, anche nel caso che vi sian reliquie, senza potersi riconoscere che appartengano al suo cadavere, sembra doversi procedere all' *ingenere suppletorio* nel seguente modo.

1.° Per mezzo di testimonj si verificherà il giorno e se sarà possibile anche l'ora della sparizione.

2.° Ascoltandosi i più stretti congiunti, ed amici dell' uomo sparito, ed anche gli Amministratori municipali si farà la più esatta descrizione di sua persona, e dei suoi abiti.

3.° Questa descrizione dovrebbe rimettersi a tutte le autorità di Polizia amministrativa, e giudiziaria, onde si pubblichi colle stampe in ciascuna comune del Regno, promettendosi un premio a colui che darà notizia della persona sparita, o del suo cadavere.

4.° Sarà la stessa descrizione trascritta nel giornale officiale.

5.° Per l'organo del Ministro degli affari esteri, dovrebbe rimettersi agli agenti diplomatici di S. M. negli stati stranieri, coll' incarico di farla inserire nel foglio uffiziale delle potenze presso delle quali sono accreditati.

6.° Formeranno parte integrante del Processo. 1.° I riscontri di tutte le autorità di Polizia amministrativa, e Giudiziaria del Regno, che assicurino di essersi affissa in tutt' i Comuni la descrizione della persona sparita. 2.° I riscontri degli Agenti di S. M. all' Estero, contestanti, di aver fatto pubblicare ne' fogli officiali de' Governi presso de' quali risiedono, la descrizione suddetta. 3.° Il foglio officiale della capitale nel quale dovrà essere inserita.

7.° Finalmente sembra che non debbasi procedere al giudizio dell' imputato, che un anno almeno, dopo essersi ricevuto l'ultimo riscontro de' suddetti Agenti di S. M. all' estero, e giammai prima

che scorra un biennio, dall'epoca della sparizione dell' uomo che si suppone ucciso.

Della mutilazione, e dello storpio.

Gli articoli 358, e 360, delle LL. penali prescrivono la pena del 1.° grado dei ferri nel presidio se nell' offeso si verificasse la mutilazione o lo storpio per effetto di offese gravi assolutamente, o gravi per gli accidenti. In quest' ultimo caso aggiunge l' art. 360, che la pena non debbasi applicare nel *maximum* del tempo. L' art. 358 aggrava la pena per le offese assolutamente gravi dal 1.° al 2.° grado de' ferri, se le offese siansi prodotte con premeditazione, con armi da fuoco o qualunque arme propria, o se inferite alle persone indicate negli articoli 348, 349, e 353 delle stesse leggi penali.

La mutilazione comprende anche lo storpio; in conseguenza è nelle facoltà del Magistrato secondo le circostanze dell' avvenimento, di discendere anche al *minimum* del tempo del 1.° grado de' ferri ne' casi di storpio, ed applicare anche il *maximum* del grado stesso nelle mutilazioni. Secondo l' art. 9 delle medesime LL. penali il primo grado de' ferri incomincia dagli anni 7, e termina a' 12, e perciò vi è uno studio non indifferente tra il *minimum* ed il *maximum*.

Nel definirsi la mutilazione non s' incontrano tante difficoltà, quante nella definizione dello storpio. Il sig. Barzellotti medicina legale vol. 2. Napoli, a pagina 191 distingue l' una dall' altro nel seguente modo: » » Lese, egli dice, che esse siano con mezzi violenti » (intende principalmente dell' estremità del corpo) » » può rimanerne impedito l' ererciziо delle loro fun- » zioni; costantemente, o temporaneamente possono » rimanere deformi le membra lese. » Il celebre

Zacchia con maggior precisione fa la definizione della mutilazione, per la perdita irreparabile d' un membro, o di una, o più funzioni importanti della vita, malgrado l' esistenza dell' organo ad essa destinato. Lo storpio poi potrebbe definirsi nella definitiva, e permanente deformità delle membra lese; periocchè la temporanea deformità non potrà giammai costituirlo.

Le mancanza di un dito della mano dell' uomo, purchè non sia il pollice, o l' indice, sembra che non costituisca mutilazione, ma semplicemente storpio. Lo stesso potrà dirsi della mancanza di qualche dito de' piedi, se non impedisca il libero moto di essi, come ancora la mancanza di una piccola parte del naso, di un orecchio etc. Per le ferite sul volto, che lasciano profonde cicatrici, sembra che presentino lo storpio, non così per quelle, che appena lasciano una cicatrice superficiale, e leggiera. Le offese, che cagionano frattura dell' estremità, cioè delle braccia, e delle gambe non sempre dan luogo alla mutilazione, o allo storpio. Sovente queste fratture impediscono temporaneamente il libero esercizio delle braccia, o delle gambe, ma col tempo, e coll' ajuto dell' arte salutare lo riacquistano. In questi casi sembra necessario di aggiornarsi il giudizio dell' imputato, fino a che, a parere de' periti, non si verifichi, se la mutilazione, o lo storpio siasi definitivamente confermato.

Le istruzioni da noi proposte nel primo volume di Medicina legale di Barzellotti nella pag. 197 potrebbero porre un termine anche alle quistioni, che nel Foro sovente si propongono intorno alla mutilazione, ed allo storpio. Essendo non indifferente lo stadio tra le pene, che le nostre LL. prescrivono, tra le semplici offese, e quelle che producono la mutilazione, o lo storpio, sembra che per conchiudere della esistenza dell' una, o dell' altro, deb-

bano concorrere le più manifeste, e chiare dichiazioni di abili ed onesti periti.

Formolario di una perizia contestante lo storpio.

Devesi sempre premettere il verbale dell' uffiziale di polizia giudiziaria, ne' termini presso a poco simili al precedente.

» Il Medico. . . . . , ed il Chirurgo. . .

» Al sig. Giudice del Circondario di. . . . .

» Per di lei incarico abbiamo proceduto alla ri-
» cognizione di Francesco Imparato. Egli ha una
» frattura complicata nel gomito del braccio destro,
» cagionata di recente a colpo d' istromento contun-
» dente, come legno, pietra ec.; siccome vi è con-
» corso del gonfiore, ed arrossimento nella parte
» lesa, possono esser anche offesi dei tendini, dei
» nervi ec.; così la giudichiamo per sua natura peri-
» colosa di storpio, e di vita per gli accidenti . . »

Siegue la data, e le sottoscrizioni del Giudice, dei periti, e del Cancelliere.

Perizia eseguita nel ventunesimo giorno dalla riportata offesa.

» Il Medico, ed il Chirurgo. . . . . Al Re-
» gio Giudice del Circondario di. . . . .

» Dietro i suoi ordini abbiamo proceduto alla se-
» conda ricognizione dell' offeso Francesco Impara-
» to, ed abbiamo riconosciuto, che la frattura da
» noi descritta nel nostro antecedente rapporto, per
» essere quas' intieremente diminuito il gonfiore e
» l' arrossimento, non presenta più il pericolo di
» vita per gli accidenti, ma sussiste tuttavia il pe-
» ricolo dello storpio per le ragioni da noi indica-
» te nel suddetto rapporto ec.

Siegue la data, e la sottoscrizioni ec.

Terza perizia eseguita al quarantunesimo giorno.

» Per di lei incarico abbiamo proceduto alla ter-
» za perizia in persona di Francesco Imparato ; ben-
» chè le ossa siansi riunite , ciò non ostante il pe-
» ricolo dello storpio tuttavia sussiste , per le cau-
» se da noi espresse ne' nostri due precedenti rap-
» porti. Non possiamo giudicare , se lo storpio si
» verificherà , che dopo l' elasso di più mesi , allor-
» chè col beneficio della buona stagione , e coll' [illegible]
» to delle acque [illegible]
» per la guarigione dell' offeso.

Quarta perizia.

Nel verbale dell' Uffiziale di Polizia giudiziaria s' indicherà la necessità , di far intervenire nella ricognizione anche il chirurgo curante , onde contestare , se siansi praticati tutti gli ajuti dell' arte per la perfetta guarigione dell' offeso. I detti del Chirurgo curante potrebbero trascriversi nel verbale stesso , allora sarà redatto ne' seguenti termini.

» Noi Giudice Regio del Circondario di. . . . . ,
» o Giudice Istruttore del distretto di . . . .
» Vedut' i tre rapporti de' Signori Medico , e Chi-
» rurgi. . . . .
» Vista la decisione della G. C. Criminale di . .
» colla quale si prescrive , di procedersi alla rico-
» gnizione dell' offeso Francesco Imparato , dopo
» essere terminata la buona stagione , onde verificar-
» si , se sia svanito , o definitivamente verificato lo
» storpio per l' offesa dal sudetto Imparato riporta-
» ta nel dì . . . del mese . . . dell' anno . . . ,
» abbiamo fatto venire nella nostra presenza esso
» Imparato , il Chirurgo curante Signor . . . , ed
» ed il Medico , e Chirurgi Sig. . . . affine d'
» eseguire l' ordinata ricognizione. Quindi dopo aver
» fatto prestare il giuramento , così al Chirurgo cu-

» rante che a' sudetti periti *di fare il loro rap-*
» *porto*, *e dare il loro giudizio sul proprio ono -*
» *re*, *e sulla propria coscienza*, abbiamo interro -
» gato il suddetto Chirurgo curante del suo nome,
» cognome, nome del genitore, patria, età, e con-
» dizione » (nelle grandi Città s' aggiungerà anche
quella del domicilio) ' " ha detto chiamarsi . . -
» figlio di . . . . della Città di . . . . di anni
» . . . . Chirurgo ec.

» Richiesto a precisare il metodo di cura adi-
» bito per la guarigione di Francesco Imparato »
(il Chirurgo in presenza de' periti enuncierà il su-
detto metodo di cura) ,,. Quindi si è da' sudetti
» periti proceduto alla ricognizione, avendoci da-
» to il giudizio trascritto nel seguente rapporto. Ed
» affinchè costi ,, etc.

Siegue la data, e le sottoscrizioni del Giudice,
del Chirurgo, de' Periti, e del Cancelliere.

Formolario del rapporto.

» Il Medico . . ., ed il Chirurgo . . . Al Re-
» gio Giudice del Circondario di . . . . , o
» al Sig. . . . . Giudice Istruttore del
» distretto di . . . .

» Dopo di essersi da noi preso conto del metodo
» di cura usato dal Sig. Chirurgo curante nella per-
» sona di Francesco Imparato, trascritto nel verba-
» le di questo giorno, anche da noi sottoscritto,
» dietro il di lei incarico abbiamo proceduto alla
» quarta ricognizione del sudetto Imparato, ed ab-
» biamo verificato, che non ostante di essersi adi-
» biti tutt' i mezzi indicati dall' arte, e specialmen-
» te i bagni minerali per la perfetta guarigione di
» esso Imparato, e che dall' ultimo nostro rappor-
» to del dì etc. fin oggi sia trascorsa la buona sta-

» gione, dalla quale poteansi anche attendere tutti
» gli ajuti possibili, sussiste tuttavia lo storpio nel-
» l'offeso, anzi questo si è intieramente, e defi-
» nitivamente verificato, mentre il sudetto Impara-
» to non può eseguire col braccio destro i movi-
» menti di pronazione, supinazione, flessione, ed
« estensione. Quindi siamo di unanime giudizio,
» che per effetto della frattura riportata dall'offeso,
» e da noi descritta nel primo rapporto . . . . sia-
» si nell'Imparato definitivamente verificato lo stor-
» pio ec.

Siegue la data, e le sottoscrizioni del Giudice, de' periti, e del Cancelliere.

OSSERVAZIONE.

In una nota alla pagina 86. si promise di dare una qualche notizia de' tributi, delle rendite e de' proventi giurisdizionali de' Comuni, secondo le antiche nostre leggi, affinchè i giovani studiosi non incontrino difficoltà nel comprendere il nuovo sistema sullo stess' oggetto.

I beni de' comuni dividevansi tra Corporali, ed Incorporali.

Presso de' Romani i beni delle Università si distinguevano; 1.° in quelli ch' erano addetti agli usi sacri; 2.° al comodo del pubblico, 3.° o dei privati. Questa divisione riconosce la sua origine dalle LL. di Romolo secondo ci assicura Dionigi d' Alicarnasso.

I beni, che appartenevano alle Università coll' andar del tempo si suddivisero: una parte rimase per uso e comodo di tutt' i cittadini, l' altra divenne del Principe, onde sostenere lo splendore del Trono, e gli altri pesi dello stato.

Allorchè i Barbari, dopo aver distrutto il Ro-

mano Impero, stabilirono i feudi, i beni che appartenevano al Principe, e sovente anche alle medesime Università, furono conceduti ai militi, ossia a' Comandanti subalterni, che seguirono il Duce Supremo delle orde armate dei Barbari Conquistatori. Cotesti militi si denominarono Baroni sotto diversi titoli di Conti, di Duchi, Marchesi, e Baroni. Coll' andare del tempo molti beni, che erano rimasti alle infelici Università furono dai Baroni usurpati; quindi l' eterne liti, tra le Comuni, ed i Baroni, delle quali fin' oggi ne abbiamo anche una parte indecise.

Nella nota, pagina 69, si è data un' idea de' demanj feudali e comunali.

I Comuni possedevano, e posseggono ancora dei beni particolari acquistati in varj modi: cotesti beni sovente si sono conceduti in enfiteusi, o dati in fitto.

Fra le cose incorporali, che possedevano le Università debbonsi annoverare la fida e diffida, sulle quali abbiamo fatte delle Osservazioni nelle pagine 71. a 72.

Oltre a ciò v' era il dritto di promiscuità in alcune Università, cioè d' avvalersi le Popolazioni di due Comuni diversi di taluni dritti sul medesimo Demanio; anche abbiamo fatta menzione di detta premiscuità nella nota pagina 67.

Le Università avevano il dritto del peso, e delle misure fin da' tempi de' Normanni, e de' Svevi; come potrà rilevarsi dalle Costituzioni del Regno *ad legitima pondera*, *Mercatores*, *Ad Officium*.

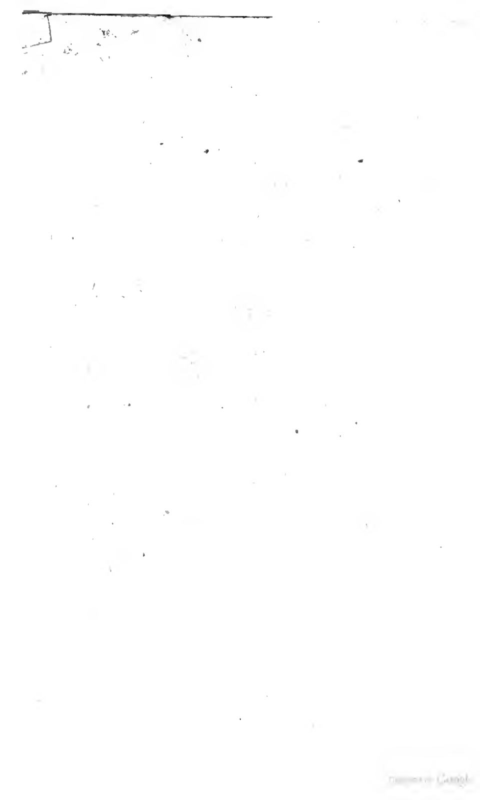
Errata nella nota pag. 28.

Errata

Presso de' Romani il *capsarius* dinotava non solo l' artefice de' ceschi = leggi delle casse etc.

LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

DE' 21 MARZO 1817.



Nella precedente legge sull' amministrazione civile si sono sparse alcune note ne' corrispondenti articoli, ed infine si riportarono varie osservazioni. Sovente una nota richiede molta estenzione; quindi si è stimato più opportuno di riportare in fine delle leggi de' 21 e 25 Marzo 1817 le osservazioni, e le note. Non si tralascerà d' indicare gli articoli, a' quali hanno rapporto.

Essendo del pubblico interesse il veder fissati i limiti i quali separar debbono il contenzioso amministrativo dal contenzioso giudiziario, ed avendo Noi considerato, che la mancaza di una regola certa e positiva su tale oggetto potrebbe dar luogo a frequenti collisioni tra le rispettive autorità;

Sulla proposizione de' nostri Segretarj di Stato Ministri di grazia e giustizia e degli affari interni;

Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* la seguente legge:

TITOLO I.

§. I. *Del contezioso amministrativo e giudiziario in generale.*

Art. 1. Saranno essenzialmente distinte e separate tra loro le materie del contenzioso amministrativo, da quelle del contenzioso giudiziario.

2. Saranno egualmente separate e distinte le autorità ed i corpi incaricati di pronunziare sulle prime, dalle autorità e corpi cui apparterrà la decisione delle seconde.

3. Saranno di competenza del contenzioso amministrativo tutte le controversie, che cadendo sopra

oggetti dell' amministrazione pubblica, la interessano direttamente, o indirettamente.

4. Oggetti dell' amministrazione pubblica sono, 1.° le cose che non vengono possedute a titolo di proprietà privata da alcuno; 2.° le instituzioni e le forme dirette a conservare l' integrità e la destinazione di esse. Tali sono:

Le strade, le acque, e tutte le altre proprietà che appartengono al demanio pubblico.

I beni dello Stato, de' comuni e degli stabilimenti pubblici, e per una assimilazione anche i beni della nostra real casa, i nostri siti reali ed i beni riservati alla nostra disposizione.

Le opere ed i lavori pubblici.

Le contribuzioni pubbliche.

Tutti gli oggetti dell' amministrezione militare, a' termini dell' art. 13.

Le leggi sulla navigazione, relativamente alla legittimità delle prede marittime.

La contabilità dello Stato, de' comuni e degli stabilimenti pubblici.

L' esame ed il giudizio delle quistioni riguardanti il godimento e l' esercizio de' dritti civici ne' comuni.

La facoltà di autorizzare lo Stato, la nostra real casa, i nostri reali siti, la direzione de' beni riservati alla nostra disposizione, la direzione de' beni donati reintegrati allo Stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici, a promuovere azioni in giudizio e quella di conciliare le amministrazioni suddette co' privati, i quali avessero a formar dimande in giudizio contro di esse; il tutto a' termini degli articoli 16 e 17 della presente legge.

5. Ciò nondimeno non potranno mai appartenere alle autorità incaricate del contenzioso amministrativo, ancorchè vi sia interessata l' amministrazione pubblica o lo Stato;

1.° l'esame ed il giudizio delle azioni tendenti a rivindicare la proprietà di un immobile, o ad asserirne la libertà, salvo per questo ultimo caso le disposizioni contenute nell' art. 6 della presente legge;

2.° l' esame ed il giudizio delle quistioni sullo stato delle persone;

3.° l' esame ed il giudizio delle azioni civili di qualunque natura; nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità, o la interpetrazione di un atto dell' amministrazione pubblica.

§. II. *Contenzioso delle strade etc.*

6. Eccetto i sentieri, o sia le strade vicinali, quelle cioè che sono stabilite per lo comodo e per l' accesso tra due o più fondi vicini, tutte le controversie che insorgeranno sulle altre strade, o che riguardino l' occupazione di tutta, o di una parte della di loro area, o la riparazione de' danni cagionativi, o l' obbligo di mantenerla, apparterranno a' giudici del contenzioso amministrativo.

7. Le disposizioni dell' articolo precedente sono comuni a' porti, a' lidi a' fiumi, a' canali, alle dighe, a' ponti, alle strade, o sentieri che li costeggiano, o che servono di comunicazione fra loro, alle piantaggioni che servono di sostegno, di comodo, o di ornato, sia alle strade, sia alle ripe, ed in generale a tutto ciò ch' è una dipendenza del demanio pubblico, delle strade, o delle altre proprietà pubbliche.

§ III. *Contezioso de' beni dello Stato, de' comuni, etc.*

8. Apparterrà a' giudici del contenzioso amministrativo il conoscere;

1.° della validità di tutti i contratti fatti dall' amministrazione pubblica;

2.° Della legalità delle sollennità adoperate negli stessi contratti;

3.° della interpetrazione e spiegazione de' medesimi.

9. Apparterrà a' medesimi giudici il decidere di tutte le controversie di confini tra comune e comune.

§.IV. *Contenzioso delle opere e de' lavori pubblici.*

10. Sarà di competenza delle autorità del contenzioso amministrativo il decidere tutte le quistioni che potranno sorgere tra l' amministrazione pubblica, e gli appaltatori di opere e di lavori pubblici, ne' termini dell' art. 8. Le medesime autorità giudicheranno pure di tutti i danni commessi verso i privati da' suddetti appaltatori nell' eseguimento delle loro intraprese.

11. Quanto alle azioni de' privati per essere indennizzati del prezzo delle loro proprietà occupate o danneggiate per motivo di pubblici lavori, vi sarà da Noi provveduto con altra legge particolare.

§. V. *Contenzioso delle contribuzioni pubbliche.*

12. Saranno di competenza de' giudici del contenzioso amministrativo le controversie relative alle tasse alla ripartizione, ed alla esazione delle contribuzioni dello Stato e de' comuni, così per le nuove contribuzioni, come per gli arretrati delle antiche, in conformità delle leggi.

§. VI. *Contenzioso dell' amministrazione militare.*

13. Saranno di competenza de' giudici del contenzioso amministrativo le controversie che potranno sorgere circa la validità e la interpetrazione dei contratti fatti dalle autorità così civili che militari; il tutto a' termini dell' art. 8 per forniture o per lavori militari.

§. VII. *Legittimità delle prede marittime.*

14. Quanto a' gidizj sulla leggittimità delle prede marittime, saranno osservate le disposizioni concernenti un tale oggetto.

§. VIII. *Contabilità dello Stato, de' comuni, etc.*

15. Per ciò che appartiene alla contabilità dello Stato e de' comuni, saranno osservate le disposizioni riguardanti un tale ramo di amministrazione.

Le medesime disposizioni saranno applicabili a' conti degli stabilimenti pubblici siti negli anzidetti comuni, e riputati come altrettante sezioni de' medesimi.

§. IX. *Facoltà di autorizzare lo Stato, i comuni, etc.*

16. Apparterrà alle autorità del contenzioso amministrativo l' autorizzare il demanio dello Stato, la nostra real casa, i nostri reali siti, la direzione de' beni riservati alla nostra disposizione, la direzione de' beni donati reintegrati allo Stato, gli stabilimenti pubblici, ed i comuni, a formar dimande in giudizio, salvo il disposto nell' art. 304 della

nostra legge del dì 12 di dicembre del passato anno sull' amministrazione civile.

17. Apparterrà alle stesse autorità di conciliare le amministrazioni enunciate nel precedente articolo co' privati, i quali avessero a formar dimande in giudizio contro di esse. A tal effetto i privati, prima di promuovere le loro azioni, saranno tenuti di presentare alle autorità anzidette una dimanda per conciliazione. Ove questa riesca inutile, e lo Stato, la nostra real casa, i nostri siti reali, la direzione de' beni riservati alla nostra disposizione, la direzione de' beni donati reintegrati allo Stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici non abbiano volontariamente fatto dritto all' istanza dell' attore, le autorità del contenzioso amministrativo rilasceranno allo stesso, al più tardi fra un mese dalla dimanda presentata, un certificato di non seguita conciliazione. Scorso questo termine, gli attori rimarranno esonerati dalla necessità di produrre innanzi all' autorità giudiziaria il documento della tentata conciliazione. Le autorità suddetti dovranno sempre informare i rispettivi nostri segretarj di Stato Ministri dell' esito della conciliazione.

TITOLO II.

§. 1. *De' giudici del contezioso amministrativo.*

18. La facoltà di giudicare delle controversie del contenzioso amministrativo apparterrà agli eletti, a sindaci, a' Consigli d' Intendenza, al Consiglio delle prede marittime, alla gran Corte de' conti, secondo le regole delle rispettive competenze, ed alle Camere di giustizia, e dell' interno del supremo Consiglio di Cancelleria, per quanto concerne le decisioni di conti della Corte anzidetta, a' termini della Legge de'. 22. di dicembre 1816.

§ 11. Della competenza de' giudici del contenzioso amministrativo.

19. Gli eletti giudicheranno di tutte le contravvenzioni di polizia urbana, a termini dell' articolo 58. della nostra legge de' 12 di dicembre 1816.

20. I sindaci saranno competenti a pronunziare le sole multe, che non oltrepassano sei ducati per le contravvenzioni espresse negli articoli 6 e 7.

21. Le sentenze degli eletti, e de' sindaci ne' casi preveduti ne' due articoli precedenti saranno soggette al solo appello devolutivo, il quale sarà dedotto innanzi al sindaco del capoluogo del circondario, e nel caso in cui il sindaco, o l' eletto del capoluogo del circondario abbiano pronunziata la multa, o vi sieno interessati, l' appello della loro sentenza sarà dedotto innanzi al sindaco del capoluogo del distretto: e finalmente l' appello avverso la sentenza degli eletti, e de' sindaci di capoluoghi di distretto, e del capo luogo della provincia, sarà dedotto innanzi al Consiglio d' Intendenza della medesima.

22. Per tutti i danni cagionati dalle stesse contravvenzioni, e per le multe maggiori di sei duca-

ti, i sindaci conpileranno l' instruzione, e la rimetteranno all' Intendente, onde il Consiglio d' Intendenza vi pronunzii come di ragione.

23. I Consigli d' Intendenza, tranne i casi di eccezione contenuti nelle leggi riferite negli articoli 14. e 15. saranno i giudici ordinarj di tutte le materie del contenzioso amministrativo enunciato nel titolo precedente.

24. Essi giudicheranno ancora tutte le controversie relative alla esecuzione degli statuti delle corporazioni di arte, ed altre simili.

25. Le decisioni de' Consigli d' Intendenza saranno soggette all' appello devolutivo nella gran Corte de' conti.

Dove giudichino di danni, o di multe per le controvenzioni espresse negli articoli 6 e 7, le loro decisioni saranno inappellabili semprechè le condanne in esse contenute non eccedano la somma di quaranta ducati.

26. La gran Corte de' conti eserciterà la sua giurisdizione a' termini di ciò che sarà da Noi prescritto nella legge organica sulla medesima.

TITOLO III.

Della esecuzione delle decisioni de' giudici del contenzioso amministrativo.

27. La esecuzione delle decisioni pronunciate dai giudici del contenzioso amministrativo apparterrà alle autorità giudiziarie.

In questi casi, fermo rimanendo il titolo, in forza di cui il creditore agisce per la vendita de' beni mobili, o per l' espropriazione, saranno solo di competenza delle autorita giudiziarie gli atti, e gl' incidenti della vendita de' beni mobili, e della espro-

priazione medesima. Dove sorga dubbio fra le parti sulla interpretazione, e sulla spiegazione, o sugli effetti delle anzidette decisioni, le autorità giudiziarie ne rimetteranno il giudizio agli stessi giudici del contenzioso amministrativo, autori delle decisioni.

28. In virtù di decisioni proferite dai giudici del contenzioso amministrativo contro allo stato, alle amministrazioni pubbliche, a' comuni, ed agli stabilimenti pubblici, non si potrà procedere a vendita di mobili, ne' ad espropriazione d' immobili, se non dopo elassi tre mesi dalla data della comunicazione della decisione fatta all' Intendente per mezzo di un usciere del Tribunale civile del luogo. In questo intervallo l' Intendente instruirà della decisione seguita così il caso dell' amministrazione corrispondente, come il Segretario di Stato Ministro delle Finanze, se si tratti di crediti contro allo stato; o contro alle amministrazioni che dal Ministro medesimo rilevano; o pure il Segretario di stato Ministro degli affari interni, se si tratti di crediti contro a' comuni o contro agli stabilimenti pubblici sollecitandoli a prendere gli spedienti sul pagamento.

Lo stesso avrà luogo, ove si tratti di sentenze, e decisioni profferite da' giudici del contenzioso giudiziario contro le stesse persone morali enunciate di sopra.

29. Ciò non dimeno esse non godranno di questo beneficio ove si tratti di esecuzione di giudicati proferiti, sia dal contenzioso amministrativo, sia dal giudiziario rispettivamente; 1.° sopra azioni di revindica di un immobile; 2.° sopra controversia sulla libertà di un immobile; 3.° sopra quistioni sullo stato delle persone; 4.° sopra restituzione d' indebito esatto per causa di contribuzioni pubbliche, o dazj comunali, o d' indebito esatto per qualun-

que altra causa purchè però la somma ripetibile sia stata pagata nel corso dell' anno, che precede il giudicato, e la domanda della esecuzione sia fatta tra un mese, a contare dal giorno, in cui il medesimo è divenuto esecutorio.

30. Ne' casi ne' quali ha luogo il beneficio della sospenzione, a' termini dell' articolo 28; dove niuno espediente sia stato preso dietro gl' impulsi dell' Intendente, sarà libero al creditore di agire sopra i mobili, ed immobili così dello stato, che degli stabilimenti pubblici, e de' comuni. Per le Amministrazioni dello stato, le quali non posseggono mobili, ne' immobili, il creditore si dirigerà su i beni, che l' amministrazione de' demanj possiede nella provincia stessa, i quali s' intenderanno obbligati di dritto a' debiti delle altre amministrazioni fiscali.

31. I Creditori dello stato, e delle amministrazioni pubbliche non potranno reclamare le esecuzione de' giudicati sulla cassa delle percezioni pubbliche, e su quella de' rami de' loro debitori, che nel solo caso in cui il giudicato porti condanna a restituzione d' indebito esatto per causa di contribuzioni pubbliche; ed in conformità di ciò che è prescritto nell' articolo 29, purche l' esazione indebita sia seguita tra il corso dell' anno, e la esecuzione del giudicato sia domandata tra un mese, a contare dal giorno, in cui il medesimo è divenuto esecutorio.

Il nostro Segretario di stato Ministro delle Finanze di accordo con quello di grazia, e giustizia, conformandosi al disposto in questo articolo ci sotporrà immediatamente un progetto di decreto, onde regolare la esecuzione sulle casse delle percezioni pubbliche, e de' rami loro affidati.

32. Quanto a' comuni ed agli stabilimenti pubblici, che mancano di ogni altra proprietà, i creditori immediatamente dopo ottenuto il giudicato,

ne daranno communicazione all' Intendente per mezzo di un usciere del Tribunale civile del luogo. L' Intendente obbligherà gli amministratori locali, ed il decurionato a progettare fra il termine di due mesi gli espedienti, onde pagare il debito. La deliberazione decurionale sarà esaminata, e giudicata dal Consiglio d' Intendenza salvo alla parte il gravarne all' autorità superiore competente. Stabiliti, che saranno i mezzi, ed i modi del pagamento, la partita sarà di dritto inscritta sullo stato discusso dell' anno prossimo susseguente. L' Intendente o gli amministratori locali, i quali mancassero agli obblighi loro ingiunti come sopra, ne saranno responsabili personalmente.

Se dopo inscritta la partita sullo stato discusso, non segua il pagamento all' epoca determinata, il sindaco, ed il cassiere, ciascuno per la parte, che lo riguarda, ne saranno personalmente risponsabili, e non saranno discaricati di detta risponsabilità, se non dimostrino che il pagamento è stato ritardato per causa invincibile.

33. Gli effetti della risponsabilità espressi di sopra contro de' decurioni, de' sindaci, e de' cassieri saranno dichiarati da' Consigli d' Intendenza, e contro degl' Intendenti dalla gran Corte de' conti.

(N°: 665) *Legge sulla procedura del contenzioso amministrativo. De' 25. di Marzo 1817.*

CAPITOLO I.

Del modo con cui dovranno procedere i sindaci nell' esercizio della giurisdizione loro accordata dalla legge sul contenzioso amministrativo.

TITOLO I.

Della verifica delle contravvenzioni, e delle sentenze sulle medesime.

Art. 1. Allorchè accaderà una delle contravvenzioni espresse negli art. 6 e 7 della nostra legge sul contenzioso amministrativo, il sindaco, appena ne sarà informato per via di querela, notorietà, o altrimente, disporrà; che il primo eletto del comune, il quale è incaricato delle funzioni del Ministero pubblico ed in sua mancanza il secondo eletto, si conferisca subito sul luogo per verificare il fatto, e l' imputato della contravvenzione.

2. In vista della verifica del primo, o secondo eletto, il sindaco ritrovando che la contravenzione dà luogo ad una multa che non oltrepassa sei ducati, farà chiamare alla sua presenza, a giorno ed ora fissa, l' imputato ed i testimonj.

3. Nel caso in cui la controvvenzione dà luogo ad una multa, che eccede sei ducati, il sindaco trasmetterà la verifica del primo o secondo eletto, e le altre pruove che avrà potuto raccogliere, o al Consiglio d' Intendenza, che deciderà come di ragione.

4. Nel giorno destinato, il sindaco farà in pubblico, ed in presenza del reo, leggere dal cancel-

liere la verifica del primo o secondo eletto, indi sentirà i testimonj, finalmente l'eletto incaricato delle funzioni di ministero pubblico, e l'accusato. Se la contravvenzione è sufficientemente provata, il sindaco citerà l'articolo della legge ch'è relativo al fatto, ed applicherà la multa e la rifazione de' danni, se vi sia luogo. Il cancelliere ne distenderà un atto che conterrà la decisione ed i motivo su de' quali è fondata.

5. Nel caso in cui non consti pienamente della contravenzione, il sindaco, sulla dimanda del primo o secondo eletto, o dal reo, ed anche di officio, potrà ordinare tutti quegli esperimenti che crederà necessarj per l'appuramento della verità.

6. qualora nel giorno destinato per la decisione uno, o più testimonj, senza alcun giusto motivo, mancassero di comparire, il sindaco potrà condannarli ad una multa non maggiore di carlini quattro.

7. Se il reo manca di comparire, il sindaco lo farà chiamare nuovamente alla sua presenza. Ove il reo dissubbidisca per la seconda volta, il sindaco nel giorno stabilito, intesi i testimonj, ed il ministero pubblico pronunzierà sulla multa, e sulla rifazione de danni, ed interessi, se vi sia luogo. In questo caso la sentenza del sindaco sarà considerata come resa in presenza del reo.

8. Il sindaco avrà presso di se un libro, nel quale farà trascrivere dal cancelliere comunale volta por volta le minuta di tutti gli atti e di tutte le sentenze, ch'e metterà, a ragione delle contravvenzioni suddette.

9. Questo libro sarà numerato in ogni paggina, e cifrato dal sottointendente che scriverà il numero delle pagine appiè della prima e dell'ultima.

10. Nell'ultimo giorno dell'anno il sindaco chiuderà il libro anzidetto con suo *visto*, e lo depositerà nell'articolo comunale.

11. Gli atti di notifica di citazione, e di procedura in generale saranno fatti da' servienti del comune. Ove questi non sappiano scrivere, il loro detto sarà certificato dal cancelliere in piè dell' atto, cui il medesimo ha rapporto.

12. Il sindaco in tutti gli atti del suo ministero sarà assistito dal cancelliere comunale.

13. Se alla udienza, o in ogni altro luogo in cui il sindaco disimpegna le sue funzioni, uno o più astanti si permettessero di turbarne la tranquillità, il sindaco gli farà espellere dal luogo: e se resistono a' suoi ordini, o rientrono nel luogo medesimo, gli farà condurre nella casa di arresto, a disposizione del giudice di pace che deciderà a norma della legge.

14. Le sentenze che emetterà il sindaco, saranno eseguite alla deligenza e cura del ministero pubblico.

15. Nel concorso della rifazione de' danni e della multa, sarà prima pagato il danno, poi le spese del giudizio, ed indi la multa.

16. La redazione degli atti, e delle sentenze che amoneranno dal sindaco, si farà secondo i modelli, che saranno formati nel ministero degli affari interni.

TITOLO II.

Della eccezione d' incompetenza: della ricusa del sindaco: della ripulsa de testimonj.

17. La incompetenza e la ricusa del sindaco non potrà essere opposta dall' imputato, che nel giorno successivo a quello in cui avrà ricevuta la citazione.

18. Allorchè la contravenzione è sufficientemente

provata, ed il sindaco si crede competente a pronunziare con una sola sentenza rigetterà la eccezione della incompetenza, e condannerà l' imputato alla multa.

19. I sindaci potranno essere ricusati;

1°. Quando essi abbiano un interesse personale nella causa in cui debbeno giudicare;

2°. Se nell' anno che ha proceduto la ricusa, vi sarà stato qualche procedimento criminale tra essi, ed il prevenuto, o i loro congiunti, marito, o moglie, loro consaguinei, ed affini in linea retta;

3°. Se vi esiste qualche litigio tra essi, ed il prevenuto, ed i loro congiunti, marito, o moglie;

4°. Se ne' sei mesi, che precedono la ricusa abbiano avuto luogo delle ingiurie verbali, o reali tra essi e l' imputato, od i loro congiunti, marito, o moglie.

20. Coloro che dovranno ricusare un sindaco, saranno tenuti di presentare l' atto motivato di ricusa nelle mani del cancelliere, il quale glielo mostrerà immediatamente.

21. Il sindaco dovrà nel termine di 24 ore fare la sua dichiarazione in piedi dell' atto: e questa conterrà o la sua acquiescenza alla ricusa, o il rifiuto di astenersi; ed in questo secondo caso conterrà la risposta a' motivi di ricusa allegati dalla parte ricusante.

22. Tra due giorni dalla risposta del sindaco, il cancelliere dirigerà al Consiglio d' Indendenza, per mezzo dell' Intendente, o al sindaco del, capoluogo del circondario, o del distretto, secondo i diversi casi enunciati nell' articolo 21 della nostra legge sul contenzioso amministrativo, l' atto di ricusa e la dichiarazione del ricusato.

23. La ricusa sarà giudicata dal Consiglio o del sindaco del capoluogo del circondario, o del distret-

to fra otto giorni: e quando sarà trovata sussistente, il Consiglio, o il sindaco del capoluogo del circondario, o del distretto, rimetterà la cognizione dell' affare all' uffiziale municipale, che rimpiazza di dritto il sindaco ricusato.

24. Ogni decisione di rigetto conterrà anche la condanna ad un' ammenda che non potrà essere minore di venti carlini, ne' maggiore di sei ducati.

25. Il sindaco che ommette di fare la dichiarazione prescritta nell' articolo 21, sarà condannato ad una multa non minore di ducati sei, nè maggiore di docati venti. Potrà essere ancora inibito al sindaco, a norma delle circostanze, di prendere conoscenza dell' affare in quistione.

26. Se il cancelliere omette di fare il rinvio prescritto nell' articolo 22, sarà condannato ad una multa non minore di ducati tre, ne maggiore di ducati dodici.

27. La ripulsa de testimonj chiamati a deporre contro l' imputato, potrà essere opposta anche nel giorno destinato per la decisione della causa.

28. Gl' inimici del reo, i catturanti, ed in generale tutti quelli che hanno violato l' indifferenza propria de' testimonj, sono incapaci di fare testimonianza, e quindi possono essere ripulsati.

29. Il sindaco nella medesima sentenza, colla quale assolverà o condannerà il prevenuto farà dritto, o rigetterà le ripulse proposte contro i testimonj.

TITOLO III.

Dell' appellazione avverso la sentenza de' sindaci.

30. Il termine a produrre l' appello avverso la sentenza de' sindaci, è di tre giorni dal dì della

pubblicazione, se la medesima è stata profferita in contraddizione; e dal dì della notifica se è stata profferita in contumacia.

31. L'appello sarà presentato nella cancelleria del sindaco, ove se ne prenderà notamento. Il sindaco tra due giorni lo rinvierà insieme cogli atti al Consiglio d'Intendenza, o al sindaco del capoluogo del circondario, o del distretto, secondo i diversi casi enunciati nell'articolo 21. della nostra legge sul contenzioso amministrativo.

CAPITOLO II.

Del procedimento de' Consigli d' Intendenza per gli affari del contenzioso amministrativo.

TITOLO I.

Del modo di determinare la competenza de' Consigli d' Intendenza.

32. La competenza de' consigli d'Intendenza sarà determinata dal sito della cosa che dà luogo alla controversia, o dal domicilio della persona convenuta.

33. Sarà determinata dal sito, sempre che l'azione riguardi una cosa posta nella provincia soggetta all' autorità del consiglio, o una obbligazione che interessi una delle amministrazioni della provincia; salvo le disposizioni della legge del 1. maggio 1816 sulle quistioni de' confini tra comuni e comuni di diverse provincie.

Sarà determinata dal domicilio de' convenuti, quando si tratti di un azione personale, che interessi il Governo, o l'amministrazione pubblica in generale. In questo secondo caso l'azione sarà introdotta o nel Consiglio d'Intendenza della provin-

ca, dove il convenuto ha il suo domicilio, o in quello del domicilio eletto nel contratto.

TITOLO II.

Della introduzione e della istruzione degli affari.

34. Qualunque istanza, richiamo, o domanda soggetta alla competenza de' Consigli d' Intendenza sarà scritta in una memoria a mezzo margine, la quale conterrà.

1°. i nomi e cognomi delle parti;

2°. la loro dimora;

3°. l' esposizione summaria de' fatti, ed i mezzi di dritto;

4.° le conclusioni;

5:° la enunciazione de' documenti, de' quali il ricorrente vuol servirsi;

6.° la elezione del domicilio nel luogo, ove il Consiglio risiede.

35. La memoria dovrà essere sottoscritta dal ricorrente, o da un proccuratore speciale, che dovrà di necessità prescegliersi quando la parte non sappia, o non possa scrivere.

36. Questo proccuratore speciale resterà incaricato di tutti gli atti di procedura che dovranno farsi. La procura speciale sarà alligata alla domanda.

37. Le petizioni saranno in carta bollata: e chi le avrà sottoscritte sarà risponsabile che le copie da notificarsi siano conformi agli originali.

38. Le memorie e dimande qualunque dovranno essere dirette all' Intendente, ed accompagnate da' titoli, documenti ed altre carte che possono sostenerle.

39. In qualunque stato di causa le parti potranno farsi rappresentare da un procuratore: ma allora

la procura sarà anche speciale, e resterà annessa al processo.

40. La petizione, ed in generale tutte le carte che si presenteranno dalle parti, restaranno presso la segretaria del Consiglio. Esse vi saranno annotate in un registro, secondo l'ordine delle loro date, e saranno passate al relatore, che il presidente avra nominato, perchè ne prepari l'instruzione, e ne faccia indi rapporto al Consiglio.

41. Nel margine delle carte originali, il segretario noterà il numero e la data del registro; e rilascerà una ricevuta, in cui si enuncia il numero de' documenti presentati. Tutto ciò sara da lui sottoscritto.

42. Il presidente del Consiglio destinerà un consigliare, perchè esamini la petizione, e ne faccia rapporto al Consiglio.

43. Dietro il rapporto enunciato nell' articolo precedente, il Consiglio ordinera il rigetto della dimanda, o la sua comunicazione alla controparte.

44. Allorchè sarà stata ordinata la comunicazione, questa dovrà aver luogo nel corso di un mese sotto pena di decadenza.

45. I termini della intimazione mentovata nell' articolo precedente per coloro che dimorano fuori del continente del regno, saranno quegli stessi che verranno espressi nell' articolo 53.

46. La comunicazione della dimanda e de' documenti al reo convenuto, sarà data per mezzo di copie, che verranno intimate dagli uscieri del Consiglio, se il medesimo domicilia nella residenza del Consiglio, o dall'usciere della giustizia di pace del luogo ov' è domiciliato.

47. Al reo convenuto sarà data anche copia della ordinanza che autorizza la comunicazione.

48. Nel caso però in cui lo stato, i comuni, o uno stabilimento pubblico saranno rei convenuti, il

processo sarà loro comunicato originalmente, al più tardi fra due giorni dal dì della ordinanza di comunicazione.

49. A tal effetto il presidente del Consiglio inviterà il capo dell'amministrazione, che rappresenta nella provincia lo stato, il Comune o lo stabilimento pubblico, di dare il suo avviso sulla legittimità della dimanda, o di produrre le sue ragioni legali per escluderla. Egli cifrerà ancora ciascuno de' documenti che accompagnano la dimanda.

50. Tra giorni otto, a contare da quello in cui è avvenuta la comunicazione, il reo convenuto dovrà presentare le sue risposte accompagnate da' documenti che le sostengono.

51. Saranno osservate per le risposte le formalità indicate nell' articolo 34.

52. Il termine di otto giorni fissato nell' articolo 50 sarà aumentato di altre tanti giorni, quante ventine di miglia sarà distante il luogo dov' è domiciliato il convenuto dalla residenza del Consiglio.

53. Per le persone le quali dimorano in paese straniero, il termine a rispondere sarà a contare dal giorno in cui avrà avuto comunicazione della dimanda;

1°. di giorni 40, se dimorano in uno stato confinate col regno;

2.° di giorni 50, se dimorano in uno stato non confinate, ma situato nell' Italia;

3.°di giorni 90, se fuori dell'Italia ma in Europa;

4.° di sei mesi, se dimorano fuori dell' Europa al di qua del Capo di Buona Speranza;

5.° di un anno, se dimorano al di là del mentuato Capo.

54. Per una intimazione fatta nel regno personalmente alla parte domiciliata fuori del regno, si osservano i termini ordinarj, salvo al Consiglio il diritto di prorogarli, secondo le circostanze.

55. Nelle materie provvisorie o urgenti le dilazioni potranno essere abbreviate dal presidente del Consiglio.

56. L' attore potrà negli otto giorni dopo intimate le risposte presentare una seconda petizione : e l' avversario potrà replicare negli otto giorni seguenti. Non potranno esserci però più di due petizioni dalla parte di ciascuno degl' interessati , compresavi la introduzione dell' azione.

57. Le risposte , e le repliche saranno comunicate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 48 della presente legge.

58. Allorche il giudizio sarà intentato contra più interessati , de' quali altri avessero presentato le loro risposte , ed altri avessero trascurato di farlo , si giudicherà per tutti con una stessa decisione.

59. In niun caso i termini fissati per presentare o per notificare le dimande rispettive , saranno prolungati per affetto delle comunicazioni.

60. In tutti i casi , ne' quali le dilazioni non sono fissate colla presente legge , esse saranno determinate del presidente del Consiglio.

61. Se nella discussione di un affare risulterà doversi verificare de' fatti o delle scritture , o che alcuna delle parti debba essere interrogata , si eseguiranno le disposizioni contenute ne' titoli seguenti della presente legge.

TITOLO III.

Dell' esame de' testimonj.

62. Se le parti non saranno di accordo in fatti di natura da essere verificati per via di testimonj, il Consiglio d' Intendenza , riconosciuta la verificazione utile ed ammessibile , ordinerà che si pro-

ceda alla pruova pe' testimonj, e ne fisserà precisamente l' oggetto.

63. Il Consiglio potrà procedere all' esame testimoniale, o da per se stesso, o per mezzo di un consigliere, ed anche, secondo le circostanze, per mezzo di altro funzionario pubblico.

64. Ogni testimonio non impedito legittimamente sarà tenuto di comparire innanzi al Consiglio d' Intendenza, o al funzionario delegato, fra il termine fissato nella citazione. Questo termine correrà dal giorno della intimazione che ne avrà ricevuta, salvo al Consiglio, o al suo delegato, la facoltà di accordare una proroga, se le circostanze lo richiederanno.

65. La contravvenzione a quest' obbligo sarà punita con un' ammenda, che non potrà essere minore di dieci carlini, ne' maggiore di sei ducati. Essa sarà determinata ed applicata dal Consiglio, o dal delegato, il quale sarà anche il giudice di tutti i casi d' impedimento.

66. La indennità a' testimonj, quando questi sieno obbligati ad abbandonare il loro domicilio, sarà tassata come per quelli chiamati innanzi a' Tribunali ordinarj.

67 I testimonj saranno chiamati con semplici lettere di avviso spedite dal presidente del Consiglio, o dal delegato del medesimo. Queste conterranno la causa della citazione, il giorno, e l' ora in cui essi dovranno essere intesi.

68. Queste lettere saranno dirette in doppio originale al sindaco del domicilio del chiamato.

Il sindaco, appena che gli saranno pervenute, farà rimettere uno de' dupplicati dal servente del comune, il quale certificherà in piedi dell' uno e dell' altro, che la consegna ha avuto luogo in tal giorno, e nelle mani di tali persone.

Il sindaco legalizzerà la soscrizione del servente, e rimetterà subito al Consiglio d' Intendenza, o al suo delegato, il duplicato rimasto nelle sue mani, il quale basterà a provare la notifica.

69. Se dopo l' elasso del termine, i chiamati non comparissero, ed i certificati di notifica fossero pervenuti al consiglio, o al suo delegato, sarà pronunziata la multa stabilita nell' articolo 65.

In questo caso i testimonj saranno di nuovo chiamati; e dove nuovamente non comparissero, si farà contro di essi uso della forza armata.

70. Nel giorno indicato i testimonj, dopo di aver detto il loro nome, la professione, l' età, ed il loro domicilio, dovranno prestar giuramento di dire la verità e dichiarare se sono parenti, o affini delle parti, ed in qual grado, o se sono loro domestici, o altrimente addatti al loro servigio.

71. I testimonj saranno sentiti separatamente in presenza delle parti, se vi compariscono.

72. Le parti dovranno proporre i loro motivi di ricusa e sotto scriverli prima che sia fatta la deposizione: e se non sanno, o non possono sottoscrivere, se ne dovrà far menzione. La ricusa de' testimonj non potrà essere ricevuta, cominciata che sia la deposizione, se non in quanto sarà giustificata per iscritto.

73. Potranno essere allegati a sospetto i parenti o affini coll' una o coll' altra delle parti fino al grado di cugino germano inclusivamente; i parenti o affini col conjuge fino allo stesso grado, se il conjuge è vivente, o se la parte o il testimonio ha dal conjuge defunto prole superstite; e nel caso che il conjuge sia morto senza prole, possono essere allegati come sospetti i parenti e gli affini in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate. Potranno ancora essere allegati per sospetti l' erede

presuntivo, o il donatario, quello che avesse mangiato o bevuto colla parte, e a di lei spesa, dopo pronunziata la decisione che prescrive l' esame; quegli che ha emesso certificati su i fatti relativi alla causa, non meno che i domestici od altrimente addetti al servizio; e finalmente colui che è posto in istato di accusa, o che sarà stato condannato ad una pena infamante.

74. Il testimonio allegato per sospetto sarà nulladimeno sentito.

75. Le parti non potranno interrompere i testimonj. Finita la deposizione il presidente del Consiglio, o il delegato di questo, potrà ad istanza delle parti, ed anche di officio, fare a' testimonj le interpellazioni che trovasse del caso.

76. Sarà redatto processo verbale dell' esame dei testimonj. Questo atto dee contenere il loro nome, l' età, la professione ed il domicilio, il loro giuramento di dire la verità, la loro dichiarazione se sono parenti, affini, domestici, od altrimenti addetti al servizio delle parti, ed i motivi di ricusa che fossero stati allegati contro di essi. Il processo verbale dovrà esser letto a' testimonj per quella parte che li concerne individualmente. Ogni testimonio dovrà sottoscrivere la propria deposizione: e se non sappia scrivere, o non voglia, se nefarà menzione. Il processo verbale, se l' esame ha luogo innanzi al Consiglio d' Intendenza, dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario del medesimo: e se ha luogo innanzi al delegato, sarà sottoscritto da questo, e dal cancelliere del comune nel quale si procederà all' esame suddetto, e che dovrà necessariamente assisterlo.

77. Compito che sarà l' esame de' testimonj, il Consiglio pronunzierà immediatamente sulle allegazioni a sospetto.

78. Se le medesime si trovano sussitenti, non si terrà alcun conto della deposizione fatta dal testimonio allegato sospetto.

79. Qualora le allegazioni a sospetto non sussistessero, e l' istanza si trovasse in stato di essere decisa, il Consiglio d' Intendenza pronunzierà sul tutto con una sola decisione.

80. Non esistendo allegazioni a sospetto, il Consiglio dovrà pronunziare sul merito della causa nei dieci giorni che succedono al compimento dell' esame, o al rinvio delle carte concernenti il medesimo.

Titolo IV.

Delle visite sopra luogo e delle perizie.

81. Allorchè si tratterà di verificare lo stato di alcun locale o di estimare il valore delle indennità, o di risarcimenti di mandati, il Consiglio d' Intendenza potrà ordinare che uno de' consiglieri, o altro funzionario pubblico da esso prescelto, si trasferisca sul luogo della controversia, per eseguirvi la visita in presenza delle parti.

82. Se l' oggetto della visita o della estimazione esige delle cognizioni estranee alla persona delegata, od in qualunque caso in cui il Consiglio crederà necessario di ordinare qualche perizia, le parti contendenti ne saranno preventivamente avvisate.

83. Esse dovranno ne' due giorni che seguiranno l' avviso, procedere alla scelta di uno, o di tre periti. La scelta sara dichiarata al segretario del Consiglio o alla persona delegata.

84. Mancando di adempire alle disposizioni dell' articolo precedente, il Consiglio d' Intendenza, o la persona delegata per la visita sopra luogo, nominera di officio tre periti.

85. La sentenza che ordinerà la perizia, dovrà spiegare con chiarezza i punti, su de' quali dovrà cadere.

86. Nel caso di visita sopra luogo, i periti vi si dovranno recare insieme colla persona destinata dal Consiglio.

87. Gli articoli 64 a 73 del titolo precedente saranno applicabili ancora a' periti.

88. Se l' oggetto della contesa fosse del valore, che quantunque indeterminato, pure potesse presumersi minore di ducati dodici, non si darà luogo a perizia alcuna. In questo caso è rimesso alla saviezza ed alla coscienza del Consiglio il mezzo onde acquistare i lumi bastevoli a poter pronunziare con equità.

89. Le parti contendenti non potranno ricusare che i periti nominati *ex officio*, salvo il caso in cui le cause di sospetto fossero sopragiunte dopo la scelta fatta di comune consenso.

90. La ricusa contro un perito dovrà proporsi con atto sottoscritto dalla parte, o da un suo procuratore speciale. Questo atto dovrà contenere la causa di ricusa, le pruove ove n' esisteno, o l' offerta di giustificarle per mezzo di testimonj.

91. La ricusa dovrà proporsi 24 ore dopo la nomina de' periti. Elasso questo termine non sarà più ammisibile.

92. I motivi di ricusa pe' periti saranno quelli medesimi designati nell' art. 73.

93. La ricusa dovrà essere giudicata immediatamente. Ove si trovi sussistente, il Consiglio dovrà colla medesima sentenza procedere alla nomina di altri periti in surrogazione di quelli che sono stati ricusati.

94. Se la ricusa è rigettata, la parte che l' avrà proposta, sarà condannata a quella indennizzazione

che sarà di ragione anche verso il perito, qualora questi l'abbia dimandata. In questo ultimo caso il perito ricusato non potrà più presentare il suo ufficio.

95. Dopochè i periti avranno eseguito l'incarico loro affidato, dirigeranno al Consiglio d'Intendenza, o al delegato del medesimo un rapporto, nel quale faran conoscere il loro parere sull'oggetto contravvertito. Essi dovranno rispondere a tutti i punti che saranno indicati nella decisione che ha ordinato la perizia

96. Questo rapporto dovrà essere redatto, e rimesso ne' due giorni che succederanno a quello in cui si è eseguita la perizia.

97. Nel caso preveduto nell' art. 93, il rapporto de' periti dovrà essere vidimato anche dalla persona delegata dal Consiglio d' Intendenza.

98. Le parti potranno intervenire nella perizia che si esegue dagli esperti.

99. I periti dovranno presentare un solo rapporto ed un solo giudizio a pluralità de' voti. Se i periti sono stati di diversa opinione, s' indicheranno i motivi del dissenso, senza specificare le opinioni individuali.

100. I periti che tardassero a rimettere il rapporto di cui sono incaricati, vi potranno essere astretti coll' arresto personale.

101. Se il Consiglio non trovi rischiarimenti bastevoli nel rapporto, potrà ordinare di officio un' altra perizia da eseguirsi da uno o più periti che si nomineranno pure *ex officio*.

102. Il Consiglio non sarà obbligato di conformarsi al sentimento de' periti contro la propria convinzione.

Titolo V.

Dell' interrogatorj soprafatti o loro circostanze.

103. In qualunque caso il Consiglio d' Intendenza potrà ordinare tanto di officio, che a richiesta delle parti, che queste sieno sentite personalmente all' udienza sopra fatti o circostanze relative all' oggetto in quistione. Potrà anche delegare uno de' consiglieri, o qualunque altro funzionario pubblico, per procedere all' interrogatorio suddetto.

104. L' interrogatorio a richiesta delle parti non potrà essere ordinato, se non quando sia stata presentata una dimanda che esprime i fatti su i quali il medesimo dovrà cadere, ed il Consiglio avrà riconosciuto che i fatti proposti possono contribuire ad assicurare la giustizia della decisione.

105. Se la parte chiamata per subire l' interrogatorio, non comparisca, o comparendo ricusi di rispondere, se ne farà processo verbale, ed i fatti potranno esser tenuti per verificati.

106. La disposizione dell' art. precedente non avrà luogo quando la parte non sia comparsa per legittimo impedimento, e lo avrà gistificato. In questo caso sarà ammessa all' interrogatorio. Lo stesso avrà luogo, se la parte non essendo comparsa nel giorno indicato, si presentasse prima della decisione in merito; dovrà pagare però la spesa occorsa pel processo verbale, e tutt' altro che abbia potuto aver luogo.

107. La parte dovrà rispondere in persona verbalmente, senza poter far uso di alcuna risposta preparata in iscritto, e senza l' assistenza o consiglio di alcuna persona, sopra ciascuno de' fatti contenuti nella dimanda, ed anche sopra quelli su i quali venisse interrogata dal Consiglio *ex officio*, o dalla

persona da questo delegata. Le risposte dovranno essere precise e congrue sopra ciaschedun fatto, ed in termini non equivoci, non ingiuriosi, o calunniosi.

108. La parte che avrà richiesto l'interrogatorio, non potrà assistere al medesimo.

109: Compito l'interrogatorio, verrà letto alla parte che l'ha subito, e se le dimanderà se ha detto la verità, e se vi persiste. Ove la parte faccia delle aggiunte alle sue risposte, le aggiunte saranno scritte al margine, o in seguito dell' interrogatorio: si leggeranno pure al rispondente le addizioni, e si farà al medesimo la sopradetta dimanda: si sottoscriveranno quindi dalla parte tanto l' interrogatorio, che le aggiunte, e non sapendo o non volendo scrivere, dovrà farsene menzione.

110. Il processo verbale sarà cifrato in ciascuna pagina, e sottoscritto dal presidente del Consiglio, o dalla persona delegata del Consiglio stesso, secondochè l'interrogatorio avrà luogo innanzi all' intero Consiglio, o innanzi ad altro funzionario.

111. Proponendosi interrogatorj ad amministrazioni di pubblici stabilimenti, o a qualunque altra pubblica amministrazione, esse saranno tenute di nominare un individuo del loro corpo, o un agente per rispondere su' fatti e le circostanze che loro saranno state comunicate.

112. A tal effetto esse muniranno il nominato di una procura speciale, in cui saranno spiegate ed affermate per vere le risposte: altrimente i fatti potranno essere ritenuti per verificati, senza pregiudizio del dritto di fare interrogare gli aministratori e gli agenti su' fatti che li riguardano personalmente, per quel riguardo che il Consiglio crederà di ragiona.

113. Nel caso che l'interrogatorio avrà luogo in-

nanzi ad un consigliere o ad altro funzionario pubblico, questi avran cura di far pervenire il corrispondente processo verbale al presidente del Consiglio colla maggiore cautela possibile.

114. La parte che intenderà servirsi dell' interrogatorio, dovrà darne comunicazione alla parte contraria.

Titolo VI.

Della declinatoria di foro.

115. La parte che sarà chiamata davanti un Consiglio d' Intendenza incompetente, potrà dimandare di essere rimessa a' giudici competenti.

116. Questa dimanda dovrà farsi preventivamente a qualunqe altra eccezione ed a qualunque risposta, salvo ciò ch' è detto nell' articolo seguente.

117. Quando il consiglio d' Intendenza sarà incompetente per ragion di materia, la declinatoria potrà presentarsi in qualunque stato si ritrovi la causa; e se non vi fosse istanza di parte, la causa dovrà rimettersi di ufficio a chi n' è competente.

118. I Consigli potranno colla medesima sentenza rigettare la declinatoria e pronunziare sul merito: ma però con due dispositive distinte, l' una riguardo alla declinatorie, l' altra riguardo al merito. La dispositiva che riguarda la declinatoria per titolo d' incompetenza, potrà sempre essere impugnata col rimedio dell' appello.

119. Le vedove e gli eredi di persone soggette alla giurisdizione del Consiglio d' Intendenza saranno citati innanzi questo Consiglio per riassunzione d' istanza, o per introduzione di nuova istanza. Se cada controversia sulla qualità delle persone, questo incidente è rimesso a' tribunali ordinarj che do-

vranno giudicarne, ed in seguito il Consiglio d' Intendenza deciderà sul merito.

120. Se precedentemente fosse stata fatta ad un altro Consiglio una dimanda per lo stesso oggetto, o se la controversia fosse connessa ad una causa già pendente avanti ad un altro Consiglio, potrà essere dimandata ed ordinata la rimessione a questo Consiglio.

121 Le disposizione dell' articolo 118 saranno applicabili al caso enunciato nell' articolo precedente.

Titolo VII.

Delle quistioni di competenza fra i Consigli.

122. Se una medesima istanza sarà dedotta simultaneamente avanti due o più Consigli d' Intendenza, spetterà alla Camera del contenzioso della gran Corte de' conti il decidere a quale de' Consigli appartenga la conoscenza della istanza in quistione.

123. Ove la Camera del contenzioso creda che vi sia luogo ad accogliere la dimanda della parte ricorrente, potrà ordinare che si sospenda intanto ogni sorte di procedimento avanti i detti Consigli.

124. La parte ricorrente tra giorni quindeci farà intimare tale sentenza alle parti, e le chiamerà a comparire innanzi alla gran Corte de' conti.

125. Elasso questo termine, la sua dimanda si avrà come non avvenuta, e procederà quello tra' Consigli che fu adito dal convenuto.

126. La parte ricorrente che succumberà, sarà in oltre condannata ad una multa non minore di ducati dieci, ne' maggiore di ducati cinquanta.

127. L' articolo 164 della presente legge si applicherà ancora per la dimanda di competenza.

128. La parte ricorrente che succumberà, e che abbandonerà l'istanza, potrà essere condannata al risarcimento de' danni ed interessi in favore della parte avversa.

TITOLO VIII.

Delle dimande incidenti.

129. Le dimande per indicenti dovranno proporsi in una petizione succinta che si presenterà nella segreteria del Consiglio. Il Consiglio potrà, se lo crederà giusto, ordinare che si passi a notizia della parte avversa, perchè vi risponda ne' tre giorni dopo la notifica, o in altro breve termine che sarà dal medesimo indicato.

130. Le dimande per incidenti saranno riunite agli atti della controversia principale, per esser giudicate con una sola e medesima decisione. Ciò non ostante, se convenga darsi qualche disposizione provisoria ed urgente, ne sarà fatto rapporto dal Consigliere relatore alla prima seduta del Consiglio che deciderà.

TITOLO IX.

Dell' accusa di falso.

131. Se sia attaccata di falso una scrittura, l' Intendente prefiggerà un termine in cui la parte che l' ha prodotta, dovrà dichiarare se intenda avvalersene.

132. L' ordine dell' Intendente sarà intimato alla parte avversa.

133. Ove la medesima dichiari di non voler far uso del documento prodotto, o manchi di soddisfa-

re all' ordine dell' Intendente, non si terrà conto della scrittura attaccata di falso.

134. In questi due casi non vi sarà bisogno di decisione del Consiglio, per pronunziare il rigetto del documento arguito di falso.

135. Se la parte dichiari volersene avvalere, il Consiglio deciderà, o rimettendo la decisione della causa principale all' esito del giudizio di falsità, o pronunziando la decisione diffinitiva, se essa non dipenda dalla scrittura attaccata di falso. Nel primo caso il Consiglio rinvierà le parti avanti chi di dritto.

136. Se il documento arguito di falso si riferisca soltanto ad uno de' capi della dimanda, il Consiglio potrà passare alla decisione degli altri capi della medesima.

Titolo X.

Della verificazione delle scritture

137. Le disposizioni contenute nel titolo precedente saranno applicabili ancora al caso, in cui una delle parti neghi che la firma a lui attribuità, sia propria, o dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo.

138. Nel caso però in cui la parte ometta di soddisfare all' ordine dell' Intendente, la scrittura si riterrà come riconosciuta, e si passerà subito alla decisione della causa.

Titolo XI.

Dell' intervenzione

139. L' intervenzione sarà formata per mezzo di una petizione. Il Consiglio, dietro il rapporto del relatore, ordinerà che sia comunicata alle parti per rispondervi nel termine che sarà prefisso nell' ordine stesso. Ciò non ostante la decisione della causa

principale, della quale trovansi instruiti gli atti, non potrà essere ritardata da una intervenzione.

Titolo XII.

Della chiamata in garantia.

140. La parte che pretenderà di avere dritto di chiamare in giudizio un terzo a sua difesa, è tenuta di chiamarlo entro giorni otto dalla domanda originaria, oltre un giorno per ogni venti miglia. Se si chiameranno più persone alla stessa difesa, non si darà che un solo termine per tutti, il quale si regolerà secondo la distanza del luogo della dimora del chiamato più lontano.

141. Se la persona chiamata a difesa in giudizio pretenderà di aver diritto di chiamare un' altra a sua difesa, sarà tenuta di farlo entro il soprascritto termine, che comincerà a decorrere dal giorno della sua chiamata in giudizio. Lo stesso dovrà osservarsi riguardo a quelli che ulteriormente si chiamassero a difesa.

142. Oltre i termine indicati negli articoli precedenti, non sarà permesso a' Consigli d' Intendenza di accordarne alcun altro.

143. Quando il Consiglio d' Intendenza dall' ispezione del processo venisse a conoscere, o che l' affare è sommamente urgente, o che la dimanda per garantia è stata avanzata solamente per protrarre l' esito della causa, dovrà giudicare immediatamente sul merito, e riserberà alla parte l' esperimento del giudizio di garantia contra chi di ragione.

144. Quelli che verranno chiamati in garantia saranno obblicati a comparire nello stesso Consiglio d' Intendenza, dove si agiterà la causa principale, ancorchè negassero di essere tenuti alla garatia.

145. Ove la dimanda principale ed in garantia si trovino in istato di potersi decidere insieme, verranno esse giudicate unitamente.

Titolo XIII.

Della rinnovazione della istanza.

146. Negli affari che non saranno in istato di essere giudicati, la procedura sarà sospesa per la notifica della morte di una delle parti. Questa sospensione durerà sino a che la parte non sarà messa in mora per ripigliare l' istanza.

147. In niun caso però il corso degli affari in istato di decisione potrà essere ritardato.

Titolo XIV.

Della ricusa de' consiglieri d' Intendenza

148. Qualunque consigliere potrà essere dato a sospetto pe' seguenti motivi:

1.° se è parente o affine delle parti, o di una di esse, fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente:

2.° se la moglie del consigliere è parente o affine di una delle parti, o se il consigliere è parente o affine di una delle parti ne' gradi sopra indicati, sempre che la moglie sia ancora vivente, o che essendo defunta, abbia lasciata prole superstite. Anche nel caso che sia morta senza prole, il suocero, il genero ed i cognati possono essere dati a sospetto:

3.° se il consigliere, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti, o affini nella stessa linea hanno una controversia eguale a quella che si agita fra le parti:

4.° se sia pendente un processo in loro nome in un Tribunale, in cui sia giudice una delle parti; il consigliere è creditore o debitore di una delle parti:

5.° se nel decorso di cinque anni precedenti all' allegazione di sospetto abbia avuto luogo un processo criminale fra loro ed alcune delle parti, o il conjuge, o parenti ed affini in linea retta:

6.° se vi ha causa civile frà il consigliere, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti, o affini nella stessa linea, ed una delle parti, qualora però la causa sia stata intentata dalla parte, prima della introduzione della lite, nel corso della quale si allega il sospetto; o pure si trattasse di causa, che sebbene già terminata, fosse ciò seguito entro il semestre precedente l' allegazione di sospetto:

7.° se il consigliere è tutore, tutore surrogato, curatore, erede presuntivo, o donatario, padrone o commensale di una delle parti; se è amministratore di qualche stabilimento, società o direzione, la quale ha parte in causa; o se una delle parti è suo erede presuntivo:

8.° se il consigliere ha consultato, aringato, o scritto nell' affare; se ha precedentemente conosciuto della controversia come consigliere, o come arbitro; se ha sollecitato, raccomandato o somministrato le spese della causa; se in essa ha deposto come testimonio; se dopo cominciata la procedura, ha mangiato, o bevuto con una delle parti nella loro casa di abitazione, o se ha ricevuto da una di esse qualche regalo o dono:

9.° se vi ha capitale inimicizia tra il consigliere ed una delle parti:

10.° se dopo la introduzione della causa, o entro sei mesi anteriore all' allegazione di sospetto, abbia egli insultata, ingiuriata o minacciata alcuna delle parti, o verbalmente, o in scritto.

149. Non vi sarà luogo ad allegar sospetto un consigliere per essere egli parente col tutore o curatore di una delle parti, o cogli amministratori ed agenti di uno stabilimento, di una società, direzione o unione di persone che sieno parti in causa, salvo che i detti tutori, amministratori od interessati avessero un interesse distinto e personale.

150. Qualunque consigliere che conoscerà essere in caso di poter essere allegato sospetto, sarà tenuto di dichiararlo al Consiglio d' Intendenza, perchè decida se debba astenersi.

151. L' allegazione a sospetto dovrà proporsi prima che incominci la discussione all' udienza, a meno che i titoli di allegazione di sospetto non sieno posteriormente sopravvenuti.

152. L' allegazione di sospetto dovrà proporsi con un atto alla segreteria del Consiglio, il quale dovrà contenere i motivi del medesimo e le pruove di esso. Questo atto dovrà essere sottoscritto dalla parte, o da un suo procuratore speciale, il cui mandato in forma autentica dovrà essere annesso all' atto di ricusa.

153. Il segretario del Consiglio darà subito conoscenza al presidente del medesimo. Questi ne ordinerà la comunicazione al consigliere dato a sospetto, il quale tra il corso di due giorni dovrà fare la sua dichiarazione in piè dell' atto di ricusa.

154. Se il consigliere allegato a sospetto ammette i fatti addotti in appoggio della sospezione, o se i fatti suddetti sieno provati, il Consiglio ordinerà che il consigliere ricusato si astenga.

155. Se la parte che allegherà il sospetto non presenti pruova scritta o principio di pruova de' titoli del medesimo, dipenderà dalla prudenza del Consiglio il riggettare la sospezione dietro la semplice dichiarazione del consigliere, o il ricercare maggiori schiarimenti.

156. Contando dal giorno in cui il presidente del Consiglio avrà ordinata la comunicazione prescritta nell' art. 153, rimarrà sospeso qualunque giudizio ed operazione. Se però una delle parti pretende che vi sia pericolo, o urgenza nel ritardo, l' incidente sarà portato alla conoscenza del Consiglio, il quale potrà ordinare che vi si proceda per mezzo di un altro consigliere.

157. La parte la cui allegazione a sospetto sarà dichiarata insussistente e non ammessibile, verrà condannata ad una multa ad arbitrio del Consiglio, non minore di ducati trenta, senza pregiudizio dell' azione del consigliere per riparazione e pe' danni ed interessi, se vi ha luogo; in questo caso però il consigliere dovrà astenersi.

158. L' appello avverso le dicisioni che hanno rigettata la sospezione, dovrà essere prodotto nel termine di tre giorni, a contare da quello in cui saranno state emanate.

159. La gran Corte de' conti dovrà pronunziare tra i dieci giorni che succedono a quello in cui avrà ricevuto dal Consiglio d' Intendenza che ha giudicato, le carte concernenti l' allegazione a sospetto.

160. L' appello sarà prodotto nella segreteria del Consiglio.

161. Il presidente del Consiglio, dietro l' ispezione dell' appello, ordinerà il rinvio delle carte, di cui si è parlato nell' art. 159, alla gran Corte de' conti.

162. Se durante la decisione sull' appello prodotto, una delle parti pretendesse che sia necessario di procedere a qualche operazione, il Consiglio che ha rigettata l' allegazione a sospetto, potrà ordinare che vi si proceda per mezzo di un altro consigliere.

163. L' appellante che ometterà di far discutere

nella gran Corte il gravame da esso prodotto, nel corso di un mese, a contare dal giorno del rinvio della carte, decaderà da ogni dritto, e s' intenderà di aver prestato acquiescenza alla sentenza del Consiglio.

164. Nel caso preveduto nell' articolo precedente non vi sarà bisogno di alcuna decisione della gran Corte, ma basterà un certificato del segretario generale della medesima, donde risulti che la Corte non ha ancora pronunziato sull' apello prodotto.

165. Quanto fosse ricusato un intero Consiglio, sarà la ricusa decisa dalla graa Corte de' conti, a' termini di ciò che sarà da Noi disposto nella legge organica sulla medesima, e dove militasse, sarà la conoscenza dell' affare rimessa ad uno de' Consigli d' Intendenza più vicino.

166. Le forme da adoperarsi per la ricusa contro un intero Consiglio, ovvero per motivo di sicurezza pubblica, saranno quelle stesse che sono state determinate negli art. 122 e seguenti della presente legge.

TITOLO XV.

Della rimessione della causa da un Consiglio ad un altro per titolo di parentela o affinità

167. La rimessione di un' istanza da un Consiglio ad un altro potrà domandarsi; 1.° se fra i membri che compongono il Consiglio vi sieno due parenti o affini di alcuna delle parti fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente; 2.° se una delle parti essendo membro del Consiglio d' intendenza che dee giudicare, abbia pure un parente o affine nel detto grado e nel medesimo Consiglio.

168. La rimessione potrà dimandarsi in qualun-

que stato di causa, a meno che non sia cominciata la discussione all' udienza.

169. La dimanda di rimessione si dovrà proporre con un atto alla segretaria del Consiglio: questo atto conterrà i motivi della dimanda, e sarà sottoscritto dalla parte, o da un suo procuratore speciale munito di mandato in forma autentica.

170. Dietro la spedizione del mentovato atto presentato dal segretario del Consiglio al medesimo in uno co documenti giustificativi della dimanda, si pronuuzierà decisione, nella quale si ordinerà:

1.° la comunicazione del detto atto a' consiglieri, per causa de' quali si è chiesta la rimessione, perchè facciano la loro dichiarazione in piè della copia della decisione, entro un termine da fissarsi a questo effetto;

2.° la relazione a giorno indicato da farsi da uno de' consiglieri che viene a tale oggetto destinato nella stessa decisione.

171. La spedizione dell' atto di domanda di rimessione, i documenti annessivi, e l' indicata decisione saranno notificati in copia alle altre parti.

172. Qualora la dimanda di rimessione sia accolta, l' istanza sarà rimessa ad uno de' Consigli d' Intentenza più vicini.

173. Gli articoli 158, 159, 160, 161, 162, 163 e 164 saranno applicabili all' appellazione de' giudicati di rimessione.

174. La parte succumbente nell' istanza di rimessione di causa dovrà condannarsi ad una multa non minore di ducati quaranta, oltre de' danni ed interessi verso la parte, quando vi sia luogo.

TITOLO XVI

Delle decisioni de' Consigli d' Intendenza in generale: delle decisioni contumaciali: e delle opposizioni.

175. Le sentenze de' Consigli d'Intendenza saranno qualificate di *decisioni.*

176. Saranno preferite a pluralità di voti, e verranno pubblicate immediatamente dopo la discussione. In caso di parità, il voto dell' Intendente sarà preponderente, e deciderà la controversia.

177. I votanti dovranno essere almeno al numero di tre.

178. In Ogni Consiglio d'Intendenza vi sarà un registro, cifrato in ciascuna pagina dall' Intendente il quale sarà destinato alla inscrizione delle cause che debbono essere spedite. Avrà per titolo: *Ruolo delle cause pendenti innanzi al Consiglio d' Intendenze.* L' estratto di questo libro sarà affisso alla porta del Consiglio, e regolerà per ordine di numeri la spedizione delle cause, e la preferenza con cui le cause prima inscritte debbono essere proposte. Una tale preferenza non avrà luogo per gli affari urgenti. L' Intendente avrà la facoltà di dichiarare questa urgenza.

179. I Consigli d' Intendenza dovranno decidere la controversia sottoposta al loro esame al più tardi fra i dieci giorni che succederanno alla ricezione dell' ultima memoria, o il compimento dell' istruzioni da essi ordinata a norma delle circostanze.

180. Nel giorno indicato dal ruolo, o dalla dichiarazione di urgenza emessa dall' Intendente, il consigliere relatore farà in pubblico il rapporto della causa. Questo rapporto consisterà nella riassunzione del fatto e delle pruove desunte dalle instruzioni.

181. Dopo il rapporto i Consigli d' Intendenza dovranno passare immediatamente alla decisione della causa.

182. Essi potranno, pria di giudicare, sentire in seduta anche le parti, o i loro procuratori speciali.

183. In ogni Consiglio d' Intendenza vi sarà un registro, il quale servirà di foglio di udienza. Il segretario registrerà in questo foglio i motivi e la parte dispositiva di tutte le decisioni. I notamenti giornalieri di questo registro saranno sottoscritti dall' Intendente, o dal consigliere d' Intendenza che lo rimpiazza nella presidenza. I fogli di questo registro saranno cifrati dall' Intendente.

184. I registri enunciati negli articoli 178 e 183 saranno simili a' modelli che saranno formati nella real Segreteria e Ministero di stato degli affari interni, e dovranno essere in ogni anno rinnovati.

185. Le decisioni de' Consigli d' Intendenza conterrenno:

1.° i nomi de' consiglieri:

2.° i nomi, cognomi, e dimora delle parti. Ove queste sieno state rappresentate da' procuratori speciali, si farà espressa menzione de' medesimi:

3.° le loro conclusioni:

4.° il visto delle scritture principali:

5.° l' esposizione sommaria de' punti di fatto e di dritto, su' quali si aggira la causa:

6.° i motivi su' quali è fondata la dacisione e la dispositiva della medesima.

186. A tal effetto il segretario del Consiglio, tra lo spazio di tre giorni, a contare da quello in cui sarà stata pronunziata la decisione, dovrà distendere il fatto, ed elevare le quistioni di diritto che debbono servire a compimento della decisione emessa dal Consiglio. Sottoporrà l' originale di queste par-

ti aggiunte delle decisioni all' approvazione dell' Intendente, o del consigliere che ne farà le veci, e lo farà cifrare dall' uno o dall' altro. Questi originali saranno coservati in fascicoli numerati corrispondentemente alle decisioni contenute nel registro.

187. Le spedizioni esecutorie delle decisioni saranno intitolate e terminate come quelle de' tribunali ordinarj. Le decisioni però che riguarderanno richiami per contribuzioni dirette continueranno ad essere spedite in originale, e nelle forme per esse stabilite.

188. Le decisioni trascritte nel registro enunciato nell' articolo 183 saranno riputate le originali decisioni de' Consigli d' Intendenza. Quelle relative a' richiami in materia di contribuzioni dirette mentovate nell' articolo precedente, vi saranno trascritte per doppio originale. Nel registro si spiegherà se esse sieno state pronunziate in contraddizione, ovvero in contumacia.

289. I segretarj de' Consigli d' Intendenza, i quali rilasciassero spedizione di una decisione, pria che il foglio di udienza sia stato sottoscritto, saranno perseguitati come falsarj.

190. Le decisioni de' Consigli d' Intendenza saranno esecutorie in tutta la estensione del regno: produrranno ipoteca, e potranno solamente impugnarsi nella gran Corte de' conti nel modo che sarà indicato nel capitolo III della presente legge, e ne' casi preveduti dalla legge sul contenzioso amministrativo.

191. Esse non saranno messo in esecuzione che dopo di essere state notificate alla parte succumbente, salvo le disposizioni contenute ne' regolamenti in vigore per le decisioni su i richiami per contribuzione fondiaria.

192. Le disposizioni dell' articolo 13 sono applicabili ancora a' Consigli d' Intendenza. Tutto ciò che verrà ordinato dal presidente del Consiglio pel mantenimento dell' ordine, dovrà essere immediatamente eseguito con tutta la puntualità.

193. Nel foglio di udienza del Consiglio si farà espressa menzione degli ordini dati dal presidente ne' casi preveduti dagli articoli 13 e 192 della presente legge.

194. Tutte le decisioni de' Consigli d' Intendenza rese in contumacia, che non saranno state notificate alla parte condannata fra tre mesi dalla loro data, si avranno come non pronunziate. Le azioni che vi avranno dato luogo, non saranno estinte; ma l' istanza dovrà essere nuovamente prodotta.

195. Le decisioni rese in contumacia saranno suscettibili di richiamo. Questo non sarà sospensivo, a meno che non venga ordinato espressamente. Il richiamo dovrà esser presentato nel termine di quindici giorni, a contare da quello in cui la decisione sarà stata notificata.

196. Scorso il termine fissato nell' articolo precedente, il richiamo non potrà più ammettersi.

197. Se il Consiglio sarà di avviso che il richiamo debba riceversi, rimetterà le parti nello stato in cui erano prima della decisione, se la giustizia lo esige; e la decisione che avrà ammesso il richiamo, sarà intimata nel termine di otto giorni, a contare da quello in cui sarà stata emanata.

198. La intimazione avrà luogo nel domicilio eletto dall' attore.

199. Non competerà richiamo alla parte contumace avverso una decisione resa in contraddizione con un' altra parte che abbia lo stesso interesse.

200. La parte richiamante che non giustifichi la ragione della sua contumacia, sarà condannata ad

una multa non minore di ducati sei, nè maggiore di ducati trenta.

Titolo XVII.

Dell' opposizione del terzo.

201. Què' che vorranno opporsi alle decisioni del Consiglio in materia contenziosa, quando nè essi, nè què ch' essi rappresentano, sieno stati chiamati in giudizio al tempo in cui la decisione fu profferita, ed abbia questa leso qualche dritto loro appartenente, non potranno farlo altrimente che con una petizione nella forma ordinaria. Questa dovrà essere presentata nella segretaria del Consiglio; e si procederà in conformità del disposto nel titolo II del capitolo II.

202. La parte che promovendo questa opposizione succumberà, sarà condannata ad un' ammenda non minore di ducati dieci, nè maggiore di ducani cinquanta, senza pregiudizio de' danni ed interessi delle parti, se vi ha luogo.

203. L' opposizione del terzo che si proporrà come azione principale, dovrà introdursi avanti l' autorità che ha pronunziata l' impugnata sentenza.

204. L' opposizione del terzo incidente in una istanza già introdotta avanti un' autorità, sarà proposta con una dimanda avanti la stessa autorità, se questa è uguale o superiore a quella che ha pronunziata l' impugnata decisione.

205. Il Consiglio d' Intendenza, davanti il quale è stata prodotta la sentenza, contro di cui si è formata opposizione, potrà, secondo le ciroostanze, proceder oltre, o sospender la causa principele.

Titolo XVIII.

Della condanna e liquidazione delle spese.

206. Le parti succumbenti saranno condannate alle spese: ma potranno le medesime compensarsi in tutto o in parte nel caso che ciascheduno de' litiganti succumbesse rispettivamente sopra qualche articolo.

207. Gli uscieri che eccederanno i limiti delle loro funzioni, i tutori, curatori, eredi beneficiati o altri amministratori che comprometteranno gl' interessi della loro amministrazione, potranno essere condannati personalmente alle spese senza rimborso, ed anche a' danni ed interessi, se vi ha luogo, salvo la interdizione contro gli uscieri, e la destituzione contro i tutori ed altri amministratori, secondo la gravità della circostanza.

208. Non sarà compresa nella liquidazione delle spesa alcuna spesa di viaggio, soggiorno o ritorno delle parti, nè alcuna spesa di viaggio di usciere al di là di una giornata, nè la stampa delle memorie.

209. La liquidazione e la tassa delle spese sarà fatta dal consigliere relatore della causa, salvo la revisione della medesima nel Consiglio d' Intendenza.

TITOLO XIX.

Del modo di procedere de' Consigli d' Intendenza nell' applicazione delle multe per le controvenzioni enunciate negli articoli 6 e 7 della legge sul contenzioso amministrativo.

210. Le funzioni del Ministero pubblico presso i Consigli d' Intendenza saranno esercitate da' segretarj generali d' Intendenza.

211. Pervenuto che sarà al Consiglio d' Intendenza il processetto per la pruova della contravvenzione, verrà subito passato al Ministero pubblico. Questo, dopo di averne presa conoscenza, presenterà al Consiglio una dimanda per l' applicazione della multa corrispondente all' imputato.

212. Questa dimanda sarà comuniceta all' imputato per mezzo del sindaco del comune, nel quale è domiciliato.

213. Il prevenuto dovrà presentare la sua risposta nel termine di otto giorni. Egli potrà prendere comunicazione del processo compilato contro di esso nella segreteria del Consiglio.

214. Tutti gli altri atti di procedura nel soggetto caso saranno regolati a norma delle disposizioni contenute ne' titoli precedenti.

215. Le decisioni che emetteranno i Consigli d' Intendenza a ragione delle contravvenzioni suddette, conterranno due capi distinti; 1.° la dichiarazione della reità o della innocenza del prevenuto; 2.° l' applicazione della pena o l' assoluzione.

216. Il Consiglio d' Intendenza colla medesima decisione, colla quale applicherà la multa prescritta dalla legge, condannerà ancora il prevenuto alla rifazione de' danni ed interessi a favore di chi sarà di ragione, del pari che alle spese del giudizio.

217. Gli articoli 11, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28 e 29 titolo I e II del primo capo saranno applicabili ancora a' Consigli d' Intendenza.

218. Le disposizioni di sopra enunciate nel presente titolo si applicheranno ancora nel caso in cui siasi prodotto appello avverso le sentenze de' sindaci.

CAPITOLO III.

Del modo di procedere innanzi alla Camera del contenzioso amministrativo della gran Corte de' conti.

TITOLO I.

Della formazione, produzione ed istruzione de' richiami.

219. Il termine per produrre ricorsi nella Camera del contenzioso amministrativo della gran Corte de' conti avverso le decisioni di un' autorità che ne dipende, sarà di tre mesi pe' privati, e di sei mesi per le amministrazioni pubbliche. Questo termine incomincerà a decorrere per le decisioni pronunziate in contraddittorio dal giorno della loro notifica a persona, o domicilio, e per le decisioni profferite in contumacia dal giorno in cui non sarà più ammessibile l' opposizione.

220. Que' che dimorano fuori del continente del regno, avranno, per produrre i ricorsi, oltre lo spazio di tre mesi dalla notificazione della sentenza, il termine enunciato nell' art. 53.

221. Questi termini saranno perentorj relativamente a tutte le parti, salvo il ricorso contro chi di ragione.

222. Gli assenti dal territorio del regno per servizio di terra o di mare, o impiegati in negoziazione all' estero per lo servizio dello Stato, avranno lo spazio di un anno per produrre il ricorso, oltre il termine di tre mesi dalla notifica della decisione.

223. Il termine per produrre i ricorsi sarà sospeso per la morte della parte succumbente. Non riprenderà il suo corso, che dopo la notifica della decisione al domiciiio del defunto, fatta colla formalità prescritta per gli atti di citazione, e dopo spirati termini per fare inventario, e per deliberare tutte le volte che la decisione fosse stata notificata prima della scadenza di questi ultimi termini. Questa notificazione potrà farsi agli eredi collettivamente, e senza designazione di nomi e qualità.

224. Se la decisione si fosse pronunziata sul fondamento di un documento falso, o se la parte fosse stata condannata in conseguenza di non aver potuto produrre un documento decisivo ch' era nelle mani dell' avversario, il termine ad appellare non decorrerà che dal giorno in cui la falsità sarà riconosciuta o giudicata verificata, o dal giorno in cui il documento sarà ricuperato dalla parte succumbente. In questo ultimo caso la parte dovrà somministrare pruova scritta indicate il giorno in cui ha ricuperato il documento, e non altrimente.

225. L' appello da una sentenza preparatoria non potrà essere interposto, che dopo la sentenza definitiva, ed unitamente all' appello da questa sentenza. Il termine a ricorrere non decorrerà, che dal giorno della notificazione della decisione definitiva; ed il ricorso sarà ammessibile, ancorchè la decisione preparatoria fosse stata eseguita senza alcuna riserva.

226. Il ricorso da una decisione interculatoria

potrà interporsi prima della decisione definitiva. Lo stesso avrà luogo per le decisioni, nelle quali si fosse pronunziato sopra una domanda provvisionali

227. Le decisioni preparatorie sono quelle che riguardano soltanto l'instruzione della causa, e che tendono a mettere il processo in stato di essere definitivamente giudicato.

228. Le sentenze interlocutorie sono quelle, colle quali i Consigli d'Intendenza, prima di giudicare definitivamente, ordinano una pruova, una verificazione, o una instruzione ch'è pregiudiziale al merito.

229. Il ricorso delle parti in materia contenziosa amministrativa sarà presentata in una petizione sottoscritta da un avvocato. Questa petizione sarà formata a norma dell'articolo 34.

230. Il ricorso non avrà effetto sospensivo, se non quando venga ordinato espressamente. Allorchè il relatore sarà di avviso di doversi accordare la sospensione, esso ne farà rapporto alla Camera, la quale deciderà se debba aver luogo.

231. Le sottoscrizioni degli avvocati in piedi delle pedizioni, sia per la dimanda, sia per la risposta, importerranno costituzione ed elezione di domicilio.

232. Non è ammesso nella Camera del contenzioso alcun intervento in causa, salvo che venga richiesto da quel terzo che abbia dritto di formare opposizione al giudicato.

233. Tutte le regole stabilite pe' Consigli d'Intendenza si applicheranno ancora alla Camera del contenzioso amministrativo, eccetto le disposizioni contenute negli articoli, e titoli seguenti.

234. Gli avvocati delle parti potranno riscontrare gli atti nella segreteria generale della gran Corte, senza soggiacere ad alcuna spesa. Le scritture originali non potranno consegnarsi alle parti, ma sol-

tanto le copie, eccetto il caso del consenso delle parti.

235. Quando siensi prese delle scritture dalla segreteria, la ricevuta firmata dall' avvocato porterà la sua obligazione di restituirle nello spazio di otto giorni. Scorso questo termine, il presidente della Camera potrà condannare personalmente il detentore al pagamento di ventiquattro carlini a titolo di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo, ed ordinare ancora che sia astretto alla restituzione delle carte coll' arresto della persona.

236. Le intimazioni da avvocato ad avvocato delle parti saranno fatte dagli uscieri addetti al servizio della gran Corte de' conti.

237. La procedura presso la Camera del contenzioso amministrativo rimarrà ancora sospesa per lo solo fatto della morte, dimessione, interdizione, o destituzione dell' avvocato.

238. L' atto di rivoca che una delle parti faccia del suo avvocato, sarà senza effetto per la parte avversa, se non conterrà la destinazione di un altro avvocato.

239. La Camera del contenzioso amministrativo, prima di emettere le sue decisioni, sentirà le conclusioni del Ministero pubblico.

240. Le decisioni della medesima conterranno ancora le conclusioni del Ministero pubblico.

241. La decisione che avrà ammesso il richiamo avverso una decisione contumaciale, sarà notificata negli otto giorni all' avvocato dell' altra parte.

242. Gli articoli 254 e 258 concernenti i ricorsi contro le decisioni rese in contraddizione, di cui si parlerà in appresso, saranno comuni all' opposizione del terzo, che si produrrà presso la Camera del contenzioso amministrativo della gran Corte de' conti.

243. Allorchè una delle parti si crederà lesa ne'

suoi dritti, o nella sua proprietà, per effetto di una decisione della Camera sudetta in materia non contenziosa, essa potrà presentarci una memoria, e sul rapporto che ci sarà fatto, ci riserbiamo di rinviare l' esame, se lo troveremo ragionevole, ad un altra Camera della stessa gran Corte de' conti.

244. Nel caso di rimessione di causa da una Camera all' altra della gran Corte de' conti, le Camere de' conti della medesima riunite in seduta sono investite delle funzioni della Camera del contenzioso amministrativo.

245. L' atto col quale si chiede la remissione della causa da una Camera all' altra, dovrà essere sempre comunicato al Ministero pubblico.

246. I titoli di allegazione a sospetto relativo ai consiglieri saranno applicabili al Ministero pubblico allorchè questo non sarà parte principale: ma quando il Ministero pubblico sarà parte principale, non potrà essere allegato a sospetto.

247. L' articolo 245 si applicherà ancora al caso, in cui siasi allegato sospetto uno de' consiglieri della gran Corte.

248. L' articolo 207 sarà applicabile ancora agli avvocati.

Titolo II.

Disposizioni particolari per gli affari contenziosi dietro rinvio de' Ministri.

249. Allorchè uno de' nostri Ministri crederà che qualche decisione emessa da' giudici inferiori del contenzioso amministrativo abbia leso i dritti di una delle amministrazioni da esso dipendenti, e che perciò vi sia luogo a reclamare presso la gran Corte de' conti, disporrà che il procuratore generale della

medesima presenti alla Corte un' istanza ragionata sull' oggetto di cui è quistione, e procuri la riforma della decisione suddetta.

250. L' articolo precedente non avrà luogo quando sia già scorso il termine stabilito nell'articolo 219.

251. Si darà nella forma amministrativa ordinaria avviso alla parte interessata di essersi rimesse alla segreteria della Corte la memoria e le scritture presentate dal procuratore generale, affinchè possa instruirsene nella forma prescritta negli articoli 233 e 234, e presentare la risposta a' termini prefissi nella presente legge.

252. Allorchè vi saranno degli affari, ne' quali il Governo, avrà interessi opposti a quelli di alcuna delle parti, la semplice produzione della memoria e delle scritture nella segreteria generale della Corte, equivarrà alla notifica degli agenti del Governo. Lo stesso avrà luogo nel proseguimento della instruzione.

253. Il procuratore generale avrà cura di dar notizia agli agenti del Governo delle carte enunciate nel precedente articolo.

Titolo III.

Del ricorso contra le decisioni rese in contraddizione.

254. È proibite sotto pena di ammenda, e di più in caso di recidiva sotto pena di sospensione, agli avvocati presso la gran Corte de' conti di presentare ricorsi contro una decisione resa in contraddizione, fuorchè in due casi: 1.° si sia stata resa sopra scrittura falsa; 2.° se la parte sia stata condannata per non aver presentata una scrittura decisiva, che era ritenuta dal suo avversario.

255. Questo ricorso dovrà essere presentato nello

stesso termine, ed ammesso nello stesso modo, che il richiamo per le decisioni rese in contumacia.

256. Se il ricorso contro una decisione resa in contraddizione sarà stato ammesso nel corso dell' anno dal dì della decisione, dovrà essere notificato o alla parte avversa, o al domicilio dell' avvocato che ne ha sostenuto la difesa, e che sarà tenuto di sostenerla anche nella discussione di questo ricorso, senza che vi sia bisogno di nuove facoltà.

257. Se il ricorso non sia stato ammesso che dopo un anno dal dì della decisione, la notifica dovrà farsi alle parti o personalmente, o al domicilio nel termine prefisso in questa legge.

258. Allorchè si avrà deliberato sopra un ricorso contro una decisione resa in contraddizione, non potrà ammettersi un secondo ricorso contro la stessa decisione. Se l' avvocato ne presentasse la dimanda, sarà punito a norma della legge.

Titolo IV.

Della disapprovazione dell' operato degli avvocati.

259. Se una delle parti dichiari di non riconoscere per suo un atto o procedura in suo nome compilata altrove, meno che alla gran Corte de' conti, e che possa influire sulla decisione della controversia che si agita, la sua domanda dovrà essere comunicata agli altri interessati. Se la Camera del contenzioso stimerà che la dichiarazione meriti d' essere messa in esame, essa ne rinvierà l' istruzione e la decisione al tribunale competente, per esser ultimato nel termine che prefiggerà. Spirata questa dilazione si passerà oltre al rapporto della causa principale.

260. Se s'impugnino atti, o procedure fatte presso la gran Corte de' conti, si procederà sommariamente ne' termini che saranno fissati dalla Camera del contenzioso.

Disposizioni generali.

261. In ogni caso in cui il Consiglio d'intendenza o la Camera del contenzioso della gran Corte de' conti crederanno di dover cancellare una sentenza o decisione di giudici rispettivamente inferiori, soggetta ad appello, dovranno contemporaneamente pronunziare sul merito della controversia.

262. Gli atti di comunicazione, di avviso, o d'intimazione, e tutti gli altri atti saranno fatti dagli uscieri de' Consigli d'intendenza o della gran Corte de' conti sino alla di loro esecuzione, eccettuato però il caso preveduto nell'art. 46, e quello in cui la persona da intimarsi domiciliasse in un luogo lontano dalla residenza dalla gran Corte più di una giornata.

263. I sindaci, i Consigli d'intendenza, e la Camera del contenzioso della gran Corte de' conti non saranno nella loro procedura obbligati a serbare altre forme, oltre a quelle contenute nella presente legge.

Fine della Legge del contenzioso amministrativo.

LEGGE ORGANICA

DELLA

GRAN CORTE

DE' CONTI.

DE' 29 MARZO 1817.

TITOLO I.

Ordinazione e composizione della gran Corte de' conti de' nostri dominj al di quà del Faro.

Art. 1. La regia Corte de' conti instituita in tempo dell' occupazione militare, è abolita.

Erigiamo pe' nostri dominj al di quà del Faro una *gran Corte de' conti*

2. La gran Corte de' conti sarà composta di un presidente, di tre vice-presidenti, di dieci consiglieri, di sei supplenti, di un proccurator generale, di tre sostituti col titolo di avvocati generali, di un segretario generale, di un cancelliere, di un vice-cancelliere, di un archivario, di un ajutante dell' archivario, di un numero proporzionato di razionali, di un cassiere de' proventi fiscali, e di un numero corrispondente di uscieri.

3. Il pubblico Ministero presso la gran Corte de' conti sarà rappresentato dal nostro proccurator generale, e da' tre avvocati generali.

4. Tutt' i magistrati ed il segretario generale della gran Corte vestiranno la toga.

I razionali, il cancelliere, ed il vice-cancelliere vestiranno la mezza toga.

5. Il presidente e vice-presidenti, i consiglieri, il proccurator generale, gli avvocati generali, il segretario generale, il cancelliere ed il vice-cancelliere, i razionali, l' archivario ed il suo ajutante, il cassiere, e gli uscieri saranno nominati da Noi sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Mini-

stro delle finanze. I supplenti, che verranno scelti tra i razionali della stessa gran Corte, saranno del pari da Noi nominati.

TITOLO II.

Attribuzioni della gran Corte de' conti, e sua divisione in Camere.

6. La gran Corte de' conti è da Noi ordinata ed instituita.

1.° per discutere ed esaminare tutt' i gravami in materia di contenzioso amministrativo, secondo la nostra legge de' 21 di marzo di questo anno;

2.° per giudicare i conti annuali delle rendite e delle spese del regio erario, i conti delle provincie, e di quei comuni che hanno uno stato discusso decretato da Noi, a' termini della nostra legge de' 12 di dicembre 1816;

3.° per giudicare in prima istanza le controversie, che saranno enunciate nell' art. 14 della presente legge.

7. La gran Corte de' conti sarà divisa in tre Camere: La prima assumerà il titolo di Camera del contenzioso amministrativo; e le altre due, di Camere de' conti.

8. Ciascuna delle Camere indicate nell' art. precedente giudicherà le materie che le sono attribuite colla presente legge.

9. La Camera del contenzioso amministrativo sarà composta, oltre il Ministero pubblico, d' un vice-presidente, e di quattro consiglieri.

Le due Camere de' conti saranno composte, ciascuna di un vice-presidente e di tre consiglieri, oltre il pubblico Ministero.

La prima delle dette tre Camere non potrà dir-

sì costituita, e quindi non potrà deliberare, se non vi sieno quattro votanti: le altre due, se non ve ne sieno tre.

Il presidente presederà a suo arbitrio e quella delle tre Camere, che crederà più convenire al buon servizio dell'amministrazione.

In quella delle tre Camere, ove si troverà a presedere, darà il suo voto.

I supplenti rimpiazzeranno i consiglieri nelle sole due Camere de' conti.

TITOLO III.

Attribuzioni della Camera del contenzioso amministrativo.

10. La Camera del contenzioso amministrativo è incaricata di esaminare tutt' i gravami, che sono stati, o saranno prodotti avverso le decisioni, provvedimenti o ordinanze

1.° de' consigli d' Intendenza;

2.° de' commessarj ripartitori incaricati della esecuzione delle decisioni emesse dall' abolita Commessione feudale.

11. Per esecuzione dell' articolo precedente e della legge de' 21 marzo di questo anno, alla Camera del contenzioso amministrativo si apparterrà l'esame de' gravami, che saranno portati contro le decisioni de' Consigli d' Intendenza per le cause di contenzioso amministrativo riguardanti la nostra real Casa, i nostri siti reali, la direzione de' beni riservati a nostra disposizione, e la direzione de' beni donati e reintegrati allo Stato.

12. In seguito della nostra legge; che ci riserbiamo di pubblicare, sul contenzioso amministrati-

vo del Tavoliere di Puglia, si apparterrà alla detta Camera l' esame de' gravami che saranno prodotti avverso le decisioni relative alle questioni insorte, o che potranno insorgere tra il fisco ed i particolari nella esecuzione de' contratti celebrati per la censuazione del Tavoliere, o tra i censuarj, i comuni, i corpi morali, il fisco, ed i privati rispettivamente sulle censuazioni fatte e da farsi.

13. Sarà in oltre fra le attribuzioni della Camera anzidetta l'esame de' ricorsi che saranno prodotti avverso le liquidazioni spedite contro i contabili debitori dello Stato, affine di agirsi presso del potere giudiziario per l' espropria de' loro beni, o di quelli de' cauzionarj. I ricorsi prodotti avverso le liquidazioni non ne impediranno l' esecuzione, salvo alla Camera di proporne a Noi la sospensione in quei casi, ne' quali manifestamente si vedesse, anche prima di farsene formalmente l' esame, che il ricorso fosse fondato in giustizia.

14. La Camera enunciata di sopra giudicherà, in quanto si appartiene al contenzioso amministrativo, di tutte le controversie relative

1.° all' esecuzione de' contratti celebrati co' nostri Ministri di Stato;

2.° a' lavori e forniture eseguite per servizio de' loro rispettivi Ministeri;

Le decisioni della Camera del contenzioso amministrativo per le cause enunciate nel presente articolo, potranno essere impugnate nel modo stesso che per le decisioni delle due Camere de' conti sarà prescritto nell' art. 19.

15. La stessa Camera è incaricata di dare il suo parere sulle liquidazioni delle pensioni, a' termini dell' art. 11 del nostro decreto de' 3 di maggio 1816.

16. Apparterrà finalmente alla medesima il giu-

dicare sulle ricuse prodotte avverso un intero Consiglio d' Intendenza.

17. La Camera del contenzioso amministrativo non pronunciando che sopra oggetti di amministrazione pubblica, le sue decisioni non potranno eseguirsi che dopo la nostra sovrana approvazione.

TITOLO IV.

Attribuzioni delle Camere de' conti.

18. Le due Camere de' conti sono destinate a giudicare i conti delle rendite e delle spese del danaro regio, i conti delle provincie, e di que' comuni che hanno uno stato discusso decretato da Noi.

Il metodo e le forme colle quali dovranno i conti esser presentati, i doveri de' contabili relativi a questo oggetto, il procedimento da osservarsi nelle Camere de' conti, e la estensione delle di loro campetenze, saranno da Noi ordinati con altro nostro decreto. Fino alla pubblicazione di un tal decreto rimarranno in osservanza i regolamenti da Noi provvisoriamente conservati.

19. Le decisioni delle Camere de' conti potranno essere impugnate nello spazio di tre mesi, a contare dal giorno della loro notificazione, presso la Camera dell' interno e delle finanze del supremo Consiglio di Cancelleria, ne' casi e nel modo che sarà da Noi con altro nostro decreto ordinato.

Le decisioni delle due Camere de' conti saranno esecutive, non ostante l' impugnazione presso il supremo Consiglio di Cancelleria.

20. Qualora dalla verificazione o discussione di altri conti si discovrisse qualche errore di calcolo o di posizione, ovvero qualche omissione, falsità, o doppio impiego, a richiesta del pubblico Ministe-

ro, o del contabile, potrà il conto precedente essere dalla Camera riveduto.

Potrà egualmente il contabile dimandare che il suo conto sia riveduto, ove la sua dimanda sia fondata sopra documenti rinvenuti dopo emanata la decisione.

Per devenirsi alla revisione del conto, le Camere, inteso il pubblico Ministero, dovranno deliberare, se la dimanda sia ammessibile in forza della presente legge.

TITOLO V.

Attribuzioni delle due Camere de' conti riunite, e di tutte tre le Camere della gran Corte de' conti in seduta generale.

21. I conti annuali della tesoreria generale e de' banchi saranno esaminati e discussi dalle due Camere riunite. Quelli del debito pubblico e della Cassa di ammortizzazione, dalle tre Camere riunite in seduta generale.

22. Le decisioni che saranno profferite ne' casi enunciati nell' articolo precedente, non saranno eseguite senza la nostra sovrana approvazione.

Esse potranno essere altresì impugnate, tanto dal pubblico Ministero, quanto da' contabili, presso la Camera dell' interno e delle finanze del supremo Consiglio di Cancelleria, senza che ciò ne impedisca l' esecuzione.

TITOLO VI.

Del presidente e del proccurator generale presso la gran Corte de' conti.

23. Il presidente, oltre alle altre sue particolari attribuzioni che saranno da Noi indicate fra le disposizioni generali della presente legge, è incaricato di mantenere il buon ordine e la polizia interna nelle sedute della gran Corte de' conti.

Egli adempirà ancora a tutti que'doveri, che gli sono imposti nella legge sulla procedura amministrativa.

24. La disposizione dell' articolo precedente è applicabile ancora a' vice-presidenti nelle rispettive loro Camere, in caso di assenza del presidente.

25. Il presidente ed i vice-presidenti, in caso di assenza, o di altro legitimo impedimento, saranno rispettivamente rimpiazzati, il presidente dal vice-presidente più antico, ed i vice-presidenti nelle rispettive Camere dal consigliere più antico nell' ordine di nomina.

26. Il proccurator generale veglierà alla esatta osservanza delle leggi e de' regolamenti, ed alla conservazione della disciplina del corpo e della esattezza del servizio degl' impiegati.

Egli adempirà in oltre presso le medesime a tutte le funzioni, che sono inerenti all'esercizio del Ministero pubblico.

27. Gli avvocati generali non parteciperanno a queste funzioni, che sotto la direzione del proccurator generale. Questi li destinerà presso quella Camera, ove crederà che il loro servizio possa essere più utile.

28. Il Ministero pubblico dovrà essere inteso ne-

cessariamente in tutti gli affari che si tratteranno nella gran Corte de' conti.

29. Il proccurator generale, in caso di assenza, o altro legittimo impedimento, sarà rimpiazzato dal più antico degli avvocati generali per tutti gli atti del Ministero pubblico.

TITOLO VII.

Del segretario generale e del cancelliere.

30. Il segretario generale della gran Corte de' conti è incaricato

1.° di tenere il registro delle discussioni e delle deliberazioni, che saranno prese nelle sedute della Camera del contenzioso e delle Camere riunite in seduta generale, secondo l'articolo 21 della presente legge:

2.° di redigere e contrassegnare le decisioni delle medesime;

3.° di conservare le minute, e tutte le altre carte relative agli affari attribuiti, così alla Camera del contenzioso, che alle Camere riunite.

In caso d'impedimento il cancelliere, e questi anche impedito, il vice-cancelliere lo potranno supplire nelle sedute delle Camere riunite.

31. Il cancelliere è incaricato

1.° di tener registro delle discussioni e deliberazioni che saranno prese dalle due Camere de' conti, presso una delle quali esso sarà supplito dal vice-cancelliere;

2.° di contrassegnare le spedizioni e gli estratti degli arresti e delle deliberazioni che saranno emesse dalle dette due Camere, e redatte da' razionali commessarj;

3.° di conservare le minute e tutte le altre car-

te relative agli affari di competenza delle medesime.

32. La polizia interna e la superiore direzione della segreteria generale si apparterranno al nostro proccaurtore generale.

TITOLO VIII.

De' razionali

33. I razionali saranno incaricati di verificare tutti i conti che saranno loro commessi. Essi faranno le osservazioni prescritte dalle leggi su di tutti gli articoli di rendita, appoggiandole sulle leggi e decreti; e per gli articoli delle spese, su i crediti da Noi accordati. Faranno ancora le osservazioni che concernono la composizione del conto e le pruove in appoggio di ciascun articolo.

34. Essi interverranno nelle sedute delle Camere, e nelle sole discussioni de' conti, che da loro si proporranno, il razionale relatore avrà voto deliberativo.

35. Il loro numero per ora si rimarrà a venti.

36. Un nostro decreto particolare determinerà il modo come dovranno essere prescelti i razionali della gran Corte de' conti, i requisiti che dovranno concorrere nella loro elezione, e l' economia del loro servizio: collo stesso decreto ci riserbiamo di provvedere sul modo dell'elezione de' prorazionali, e sul loro numero.

TITOLO IX.

Degli uscieri.

37. Gli uscieri addetti alla gran Corte de' conti avranno esclusivamente il dritto d' istrumentare nella capitale e nella provincia di Napoli per tutti gli atti concernenti la procedura degli affari sottomessi al suo giudizio.

38. All' udienza della gran Corte vi sarà una tabella che indicherà i nomi e cognomi di tutti gli uscieri addetti al suo servizio.

39. Essi saranno soggetti a tutte le leggi e regolamenti riguardanti i dritti ed i doveri degli uscieri in generale.

TITOLO X.

De' soldi della gran Corte de' conti.

40. Il soldo de' componimenti la nostra gran Corte de' conti è fissato nel seguente modo, e sarà pagato in rate mensuali, e non sarà soggetto ad altra ritenuta che a quella del 2 $\frac{1}{2}$ per cento pel monte delle vedove e de' ritirati:

Presidente, anni	duc.	3600
Vice-presidente, annui		2400
Consigliere, annui		1800
Proccurator generale, annui		3600
Avvocati generali, annui		2000
Segretario generale, annui		1440
Cancelliere, annui		1000
Il vice-cancelliere, annui		600
L'archivario, annui		480
Ajutante, annui		240
Razionale, annui		600
Cassiere, annui		360
Usciere, annui		120

TITOLO ULTIMO.

Disposizioni generali.

41. Il presidente, o chi ne farà le veci, secondo l'art. 25, avrà le seguenti attribuzioni inerenti al suo officio:

1.° in caso di parità in una delle tre Camere di designare il vice-presidente, o uno de' consiglieri delle altre Camere per dirimerla;

2.° di designare i supplenti;

3.° di far le commesse a' consiglieri della Camera del contenzioso amministrativo, ed a' razionali delle due Camere de' conti;

4.° di decidere le quistioni de' commessarj;

5.° di sottoscrivere tutti gli ordini da notificarsi sopra luogo.

42. La corrispondenza delle Camere della gran Corte de' conti, sia che agiscano isolatamente, o riunite in seduta generale, tanto co' nostri Segretarj di Stato Ministri, quanto con tutte le altre autorità costituite, avrà sempre luogo per mezzo del nostro proccurator generale.

43. La gran Corte presenterà un regolamento che fissi il suo servizio interno.

Il proccurator generale presenterà a Noi, per mezzo del nostro Ministro delle finanze, il progetto del servizio della segreteria generale, del cancelliere, e del vice-cancelliere.

Questo progetto indicherà ancora il numero degl' impiegati necessarj.

44. La distribuzione de' vice-presidenti e de' consiglieri nelle tre Camere sarà fatta dal nostro Ministro delle finanze sulla proposizione del presidente e del proccurator generale.

45. Se il numero de' votanti della Camera del

contenzioso amministrativo sarà minore di quattro; per assenza o per impedimento de' suoi membri, saran suppliti i voti mancanti dal presidente, da' vice-presidenti, e da' consiglieri delle Camere de' conti, gradatamente, prima gli uni, e poi gli altri.

Avvenendo che il numero de' votanti nelle Camere de' conti sia minore di tre, i voti mancanti saran suppliti da' razionali consiglieri supplenti.

46. La gratificazione annuale de' razionali, a contare dal 1.° di luglio di questo anno, sarà aumentata da dodici a diciottomila ducati.

Da una tale somma saranno prelevati ducati 1080 per essere distribuiti a' sei razionali consiglieri supplenti, in compenso delle funzioni che essi, in mancanza de' consiglieri, disimpegnano nelle Camere de' conti: senza che un tal compenso sia loro d'impedimento per partecipare alla gratificazione de' conti loro commessi come razionali.

Il detto fondo di gratificazione sarà ripartito a' razionali per premio de' conti che da essi saranno liquidati: da non percepirsi che per terza parte alla presentazione del conto, e per le altre due terze parti a lavoro finito.

Le gratificazioni assegnate alla liquidazione di ciascun conto saranno determinate da un regolamento da Noi approvato.

47. De' tre avvocati generali ne saranno dal nostro Ministro delle finanze, sulla proposizione del proccurator generale, designati due, i quali, oltre alle incombenze del pubblico Ministero nella gran Corte de' conti, l'uno sarà addetto a sopraintendere alla scrittura reale, ed il secondo all'archivio della stessa nostra gran Corte de' conti.

48. Modificando Noi l'art. 6 del nostro decreto de' 27 di dicembre 1815 sulla organizzazione della tesoreria generale, con cui fu disposto che le funzioni

dell' abolito ufficio di agente del contenzioso fossero adempiute da uno de' sostituti del proccurator generale, le dette funzioni ci riserbiamo di addossarle, o ad uno de' detti sostituti, o ad un vice-presidente, o consigliere della nostra gran Corte de' conti, secondo le particolari circostanze, che ne' detti magistrati concorreranno per lo più esatto andamento del nostro real servizio.

49. La forza armata per lo mantimento della polizia e del buon ordine nelle sedute della gran Corte, sarà fornita dall' Intendenza di Napoli.

50. Il presidente, i tre vice-presidenti, ed il proccurator generale, ed in caso di suo impedimento l' avvocato generale da lui designato, si riuniranno in Commessione in uno de' giorni di vacanza di ciascuna settimana, per dare il parere richiesto loro da' nostri Ministri dell' interno e delle finanze nelle materie correnti di amministrazione di competenza de' loro Ministeri, meritevoli di un certo esame, e che non sieno della natura di quelle che abbiamo Noi riservate al giudizio del nostro supremo Consiglio di Cancelleria. Il segretario generale della gran Corte de' conti sarà ancora segretario generale di questa Commessione. Tre de' quattro componenti la Commessione saranno sufficienti a deliberare: e mancando anche il numero di tre, il segretario generale sarà supplente.

51. Il proccurator generale, i due avvocati generali presso la nostra gran Corte de' conti, e l' ispettor generale delle contribuzioni dirette, comporranno il Consiglio delle imposizioni dirette nel modo ordinato dal nostro decreto de' 28 di agosto dell' anno 1816, quale vogliamo che faccia parte di questa nostra legge.

OSSERVAZIONI

SULLA LEGGE

DE'

21 marzo 1814.

De' conflitti.

Abbiamo altrove indicato (1) quali erano le prime attribuzioni della Regia Camera della Sommaria; si accennò che queste furono col tratto del tempo accresciute in modo, che a quel tribunale supremo si attribuì una parte non indifferente della giurisdizione civile e criminale del Regno. Quindi frequenti divennero le contestazioni sulla sua competenza; queste prolungavano, e quasi eternavano le liti. La Real Camera di S. Chiara definiva coteste contestazioni.

Abolita la Regia Camera della Sommaria nel 1807 ed eretta la Corte de' conti, le controversie sulla competenza col potere giudiziario non furono meno frequenti, e spesso occupavano il già Consiglio di Stato, anche dopo la organizzazione de' nuovi tribunali, ch'ebbe luogo nel 1809. Nel 1810 e propriamente a' 16 settembre fu emanato un decreto, che siamo obbligati riportare, mentre serve tuttavia di regola alle autorità giudiziarie ed amministrative nell'elevare i conflitti. (2)

(1) Nella Prefazione.

(2) Art. 1. Il conflitto fra le Autorità giudiziarie, e le amministrative, sospende il corso dell'una, e dell'altra sino alla nostra decisione.

2. Vi è il conflitto quando entrambe le Autorità si impadroniscono dello stesso affare, ed avvertite della collisione che vi è fra loro, continuano ciascuna a sostenerlo come di propria competenza.

I conflitti colla legge de' 22 dicembre 1816, articolo 21, furono attribuiti al supremo Consiglio di cancelleria, sul di cui parere si riserbò S. M. di decidere, inteso il suo ordinario Consiglio

---

3. La sospensione, che porta seco il conflitto, fa rimanere le cose nello stato, in cui esse trovansi nel momento, in cui il conflitto è notificato. Ogni atto fatto dopo notificato il conflitto è nullo insanabilmente.

4. Gl' Intendenti quando saranno avvertiti, che un' affare di competenza delle Autorità amministrative è portato innanzi ad un Tribunale, o altra Autorità giudiziaria inferiore, richiederanno i nostri Procuratori presso i rispettivi Tribunali di farlo rimettere alle Autorità amministrative competenti. Ciascun Procuratore Regio è tenuto non solo di promuovere subito una decisione del Tribunale sull' allegata competenza, ma di fare ancora inserire nella decisione le sue requisizioni.

5. Se il Tribunale crederà di non dover rimettere l' affare alle Autorità amministrative, che lo hanno reclamato, il Procuratore Regio sarà tenuto d' informarne subito l' Intendente.

6. I nostri Procuratori anco non richiesti da alcuno sono tenuti di domandare d' ufficio, che si rimettano alle Autorità amministrative competenti gli affari, che essi non crederanno della competenza del proprio Tribunale. Dovranno anche in tali casi prevenire subito gl' Intendenti delle decisioni, che i Tribunali facessero contro le loro decisioni.

7. Gl' Intendenti avvertiti delle sentenze colle quali i Tribunali si dichiarano competenti in affari amministrativi, daranno fuori una loro deliberazione motivata, colla quale dichiarino, che vi è conflitto. Trasmettereranno a' Procuratori Regj una tale determinazione, perchè la notifichino a' Tribunali, i quali da quel momento dovranno soprassedere ad ogni altro procedimento.

8. Quante volte i Tribunali saranno informati, che l' autorità amministrativa si è impadronita di una materia, che non le appartiene, possono dichiararsi competenti, e significarlo subito all' Intendente per mezzo del Procurator Regio. Le autorità giudiziarie inferiori non possono farlo, se non che previa una decisione del Tribunale immediato, e

di Stato. Dopo l' abolizione del supremo Consiglio di cancelleria, fu creata una commessione di magistrati preseduta da un Consigliere di Stato: Dietro l' avviso di questa commessione S. M., inteso il Consiglio di Stato, determina ora simili controversie.

La giurisdizione della Corte de' conti, nella sua primiera instituzione, era ristretta all' esame de' conti de' contabili dello Stato, ed a procedere alle subaste ne' contratti per gli affitti dei dazj, o per altri servizj del Governo (3). I Consigli d' Intendenza, creati colla legge degli 8 agosto 1806; non aveano altra giurisdizione, che di pronunziare sommariamente 1.° » In tutti gli affari derivanti » dalla tassa, ripartizione ed esazione delle contri- » buzioni dello Stato, e de' comuni. 2.° In tutti » gli affari derivanti dagli appalti fatti, sia tra il » Fisco ed i particolari, sia tra costoro e le uni- » versità per tutt' i pubblici lavori, o derivanti del- » l' esecuzione de' medesimi.

---

per mezzo dello stesso Procuratore Regio. L' Intendente dalla sua parte, quando non creda fondato il procedimento dell' autorità giudiziaria, può elevare un conflitto.

9. Gl' Intendenti trasmetteranno al nostro Ministro dell' Interno una copia autentica della determinazione, colla quale hanno suscitato il conflitto insieme co' documenti, che possono servire alla controversia. I Procuratori Regj ne istruiranno, se lo stimino, il Gran Giudice. Noi decideremo delle rispettive competenze, inteso il nostro Consiglio di Stato.

10. Tutte le autorità amministrative della Provincia, ancorchè non dipendenti dall' amministrazione ordinaria dell' Intendente, non potranno suscitare conflitto, se non pel di lui solo mezzo.

11. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto portano seco loro la pena della destituzione.

(3) *Legge de' 19 dicembre 1807.*

» Ove si tratti di controversie, che riguardano
» proprietà di beni stabili, le parti dovranno adire
» i tribunali. Le università non possono però inten-
» tare alcuna lite, senza esservi prima autorizzate
» dal rispettivo Consiglio d' Intendenza.

Abolito il Consiglio di Stato, col Real Decreto de' 17 luglio 1815, si attribuì alla Corte de' conti » l' esame de' richiami e querele, prodotte o da » prodursi, contro le ordinanze o decisioni de' Con- » sigli d' Intendenza sopra oggetti di amministrazio- » ne comunale o altri, che soleansi rivedere dell' » abolito Consiglio di Stato ». Si aggiunse in tal De- » creto: » la Corte de' conti per questa parte su- » bentrerà alle facoltà che avea il così detto Consi- » glio di Stato sul contenzioso amministrativo, e ne » farà nel modo stesso i rapporti a' nostri ministri » delle Finanze e dell' Interno, secondo le rispetti- » ve attribuzioni ».

L' art. 3 del medesimo Real Decreto attribuì anche alla gran Corte de' conti l' esame » de' ri- » chiami tuttavia pendenti contro le ordinanze de' » passati commissarj ripartitori, incaricati d' eseguire » le decisioni dell' estinta Commissione Feudale »; si soggiunse che per tali richiami la Corte de' conti ne dovesse far rapporti al ministro di Stato dell' Interno.

L' art. 4 dello stesso Decreto prescrive ancora che » nascendo conflitto di giurisdizione tra il potere » amministrativo e giudiziario, esso verrà deciso » da Noi nel Consiglio de' ministri di Stato ».

La legge de' 12 dicembre del 1816, stabilisce le più solide basi dell' amministrazione civile, riunendo tuttociò, che di meglio vi era tra le antiche e nuove instituzioni. Questa legge ampliando le attribuzioni de' giudici del contenzioso amministrativo, esigeva, che se ne definissero i confini; la legge de'

21 marzo del 1817 fu dettata per evitare le contestazioni tra le autorità giudiziarie, e del contenzioso amministrativo. Se sono ora presso di Noi più rare simili contestazioni, senza dubbio presentano spesso le quistioni le più difficili, e dilicate. Avendo intrapreso di fare delle osservazioni sulle leggi ammistrative, per sola instruzione de' giovani che ne intraprendono lo studio, ci limiteremo ad indicare la nostra qualunque siasi opinione, anche su questa importantissima parte di legislazione.

Nella nota pag. 3 si fece conoscere quanto sia antica la instituzione degl' Intendenti in Francia; si disse ancora che gl' Intendenti furono rimpiazzati da' Prefetti. In Francia vi e anche un Consiglio di Prefettura, presso a poco simile a' nostri Consigli d' Intendenza. Il Prefetto eleva i conflitti di attribuzione, allorchè crede che i tribunali procedono in materie di conoscenza del potere amministrativo.

Non bisogna confondere i conflitti di attribuzione con quelli di giurisdizione. Le contestazioni fra più tribunali eguali, allorchè ciascuno si attribuisce la conoscenza dell' affare medesimo, chiamasi conflitto di giurisdizione. La Corte suprema di Giustizia decide simili contestazioni.

I conflitti di attribuzione sono le contestazioni tra un' autorità amministrativa ed un tribunale, ed hanno per oggetto il conoscere, se alla prima, o all' ultimo appartenga la conoscenza dello stesso affare. Questi conflitti si decidono in Francia dal Re nel Consiglio di Stato; abbiam detto, che presso di Noi si decidono ora anche da S. M. nel suo Consiglio di Stato, previo il parere della Commessione creata all' uopo.

Questi ultimi conflitti possono essere positivi, o negativi. È positivo il conflitto allorchè l' autorità amministrativa o giudiziaria si crede competente

a procedere, in esclusione l'una dall'altra: È poi negativo il conflitto, nel caso che una delle anzidette autorità si dichiari incompetente a procedere; spesso si dà luogo a due conflitti negativi, se l'altra autorità si creda del pari incompetente; anche in questo caso il conflitto si decide ne' modi di sopra indicati. (1)

La legge de' 21 marzo negli articoli 1 e 2 dichiara, che saranno essenzialmente distinte e separate le materie del contenzioso amministrativo da quelle del contenzioso giudiziario, e che diverse saranno le autorità incaricate di pronunziare sulle prime, dalle autorità e corpi cui apparterrà la decisione delle seconde.

La legge de' 21 dicembre del 1816, e la legge organica de' 29 maggio del 1817 avendo create le autorità amministrative e giudiziarie, ben distinte tra loro, non lascian luogo a dubitare su l'intepetrazione dall' art. 2 della legge de' 21 marzo 1817. Lo scoglio che s'incontra è sul primo articolo.

L' art. 3 della medesima legge indica in termini generali le controversie appartenenti al contenzioso amministrativo, per tutte quelle, *che cadendo sopra oggetti dell' amministrazione pubblica, la interessanó direttamente o indirettamente.*

L' art. 4 dichiara che gli oggetti della pubblica amministrazione sono:

1.° *Le cose che non vengono possedute a titolo di proprietà privata d' alcuno.*

2.° *Le instituzioni e le forme dirette a conservare l' integrità e la destinazione di esse.*

Quindi discende a dichiarare quali sono:

---

(1) Repertorio del conte Merlin alla voce *conflit. d' attribution.*

» 1.° Le strade, le acque, e tutte le altre » proprietà che appartengono al demanio pubblico.

» 2.° I beni delle Stato, de' comuni e degli » stabilimenti pubblici, e per assimilazione anche » i beni della nostra Real casa, i nostri siti reali » ed i beni riservati alla nostra disposizione.

» 3.° Le opere ed i lavori pubblici.

» 4.° Le contribuzioni pubbliche.

» 5.° Tutti gli oggetti dell' amministrazione » militare a' termini dell' art. 13.

» 6.° Le leggi sulla navigazione relativamen- » te alla legittimità delle prede marittime.

» 7.° Le contabilità dello Stato, de' comuni » e degli stabilimenti pubblici.

» 8.° L' esame ed il giudizio delle quistioni » riguardanti il godimento e l' esercizio de' dritti » civici ne' comuni.

» 9.° La facoltà di autorizzare lo Stato, la » nostra Real casa, i nostri reali siti, la direzio- » ne de' beni riservati alla nostra disposizione, la » direzione de' beni donati reintegrati allo Stato, i » comuni e gli stabilimenti pubblici, a promuove- » re azioni in giudizio, e quella di conciliare le » amministrazioni suddette co' privati, i quali aves- » sero a formar dimande in giudizio contro di es- » se, il tutto a' termini degli articoli 16, e 17 della » presente legge.

L' art. 5 contiene le seguenti eccezioni :

» Non potranno mai appartenere alle autorità » incaricate del contenzioso amministrativo, ancor- » chè vi sia interessata l' amministrazione pubblica » e lo Stato.

» 1.° L'esame, ed il giudizio delle azioni ten- » denti a rivendicare la proprietà di un immobile; » o ad asserirne la libertà, salvo per questo ultimo » caso le disposizioni contenute nell' art. 6 della » presente legge.

» 2.° L'esame ed il giudizio delle quistioni
» sullo stato delle persone.

» 3.° L'esame ed il giudizio delle azioni ci-
» vili di qualunque natura, nelle quali non cada
» in quistione la legittimità, la validità o la interpe-
» trazione di un' atto dell' amministrazione pubblica.»

Gli articoli 6 a 17 della medesima legge spiegano partitamente gli oggetti dell' amministrazione pubblica, su dei quali elevandosi controversie, debbonsi decidere dalle autorità amministrative.

Ne' giudizj civili e penali presso de' Romani l'attore instituiva la sua azione, ed il reo ne proponeva l'eccezione. Il celebre, ma sventurato presidente Brissonio ne riunì le formole; per quanti cangiamenti abbia sofferta la procedura presso tutt' i popoli antichi e moderni, ne' giudizj di qualunque natura si osservò e si osserverà presso a poco lo stesso metodo: l'attore deduceva la sua azione o pretenzione, ed il reo convenuto opponeva la sua eccezione o difesa: Non sarà inutile d'indicarne la formola.

L'attore diceva: *Ajo hanc haereditatem meam esse*: Il possessore dell' eredità rispondeva: *Nego*: Quindi l'attore dovea obbligarsi di pagare una data somma di danaro, se fosse rimasto soccombente nel giudizio; alla stessa promessa era obbligato il reo convenuto, se l'azione del primo era ammessa; ciò facevasi ne' seguenti termini. L'attore allorchè il reo convenuto rispondeva *nego*, soggiungeva: *Spondes ne certam pecuniam, si mea sit?*, cioè l'eredità: Il possessore replicava: *Spondeo si tua sit. Et tu spondes ne idem, si tua sit?* L'attore dovea dire: *Spondeo, ni mea sit*. La promessa de' litiganti di pagare una data somma, se non era aggiudicata la loro azione o eccezione, è supplita colla nuova procedura dalle multe; ma il modo so-

lenne usato presso de' Romani sul primo ingresso della lite, e la quantità del danaro che doveasi promettere risparmiava molte liti, perciochè difficilmente s' instituivano giudizj, senza una quasi certezza di risultar vittorioso. All' opposto il reo convenuto, quando l' azione era ben fondata, sovente dichiarava sul primo ingresso della lite il suo torto, ed in conseguenza questa finiva sul suo nascere.

Ne' giudizj civili si deducono le azioni, secondo le attuali leggi di procedura, per mezzo di citazioni: Il reo convenuto fra gli otto giorni oppone la sua eccezione con atto di difesa. L' esito delle liti dipende principalmente dal ben stabilire l' azione, e l' eccezione. Gli avvocati e patrocinatori instruiti ed onesti prima di proporre un' azione, esaminano preliminarmente se sia giusta e ben fondata, e presso qual Magistrato debbasi proporre. Lo stesso sistema osservano se sono incaricati della difesa, ossia di dedurre l' eccezioni. A' giovani che s' incamminano nella difficile e nobile carriera del foro, si dee raccomandare di esaminar bene, se l' azione che si vuole dedurre sia giusta, e presso quale autorità debbasi instituire. Lo stesso sistema è da osservarsi nel proporre l' eccezioni o le difese.

Premesse queste notizie generali conviene ora esporre le nostre osservazioni su gli articoli 6 e seguenti della legge de' 21 marzo 1817.

§. II. *Contenzioso sulle strade etc.*

L' art. 6 dopo di aver definito quali siano i sentieri o strade vicinali prescrive, che » tutte le » controversie sulle altre strade, o che riguardino » l' occupazione di tutta o di una parte della loro

» area, o la riparazione de' danni cagionativi, o » l'obbligo di mantenerla, apparterranno a' giudici » del contenzioso amministrativo.

L'art. 7 estende queste disposizioni a' porti, lidi etc. etc. Sulla interpetrazione di questi articoli è da osservarsi, che ove la contesa cada sulla proprietà, come per esempio, se un terreno appartenga ad una pubblica strada, o ad un sentiere privato etc., in tal caso l'esame della controversia compete al potere giudiziario. Lo stesso dee dirsi, se nasca quistione, se un immobile privato sia gravato di una servitù di passaggio verso il pubblico, o verso de' particolari. Ne' due casi precedenti anche le contestazioni accessorie appartengono allo stesso potere giudiziario; ciò vien confermato dal conte Merlin nel luogo qui sotto indicato, ed è letteralmente previsto dell' art. 5, n.° 1 di questa legge. Sono a ciò uniformi li principj dalla giurisprudenza francese, come rilevasi dal seguente decreto riportato dal conte Merlin nella parola *cammino pubblico* n.° VI, e *contenzioso de' demanj* etc.

» Visto il rapporto del Ministro dell'Interno.

» Visto 1. li diversi arresti del *mere* di Royan, » che ordinano la demolizione della casa del signor » Giovanni Avrilleau, come construita su di una via » pubblica.

» 2. Vista la sentenza del tribunale di Marennes, » che condanna il signor Avrilleau a lasciare » un passaggio di servitù a traverso della sua casa » a favore del signor Giovanni Guiton.

» 3. La sentenza della polizia di Royan, che » condanna il signor Avrilleau a lasciare un passag- » gio al pubblico a traverso della sua casa.

» 4. L'arresto della Corte di Cassazione, » che cassa la sentenza della polizia, perchè resa » su di una quistione di proprietà non di attribu- » zione di questo tribunale.

» Inteso il nostro Consiglio di Stato, abbiamo » decretato e decretiamo quanto siegue.

» 1. Gli arresti del *mere* di Royan dipartimento della Carenta Inferiore, relativi alla demolizione della casa del signor Giovanni Avrilleau, » sono annullati.

» 2.° Il *mere* di Royan ed il signor Avrilleau » sono rinviati avanti li tribunali, che decideranno » come di dritto su la quistione di proprietà, e » contestazioni accessorie.

» Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato » dell'esecuzione del presente decreto. »

Il giureconsulto signor conte Merlin, forse per amor di brevità, non indica la ragione per la quale i giudizj di servitù appartengono a' tribunali ordinarj; ci lusinghiamo di poter facilmente supplire a questo vuoto. Secondo anche i principj della giurisprudenza romana le servitù restringono i dritti del proprietario sull' immobile che le soffre; in conseguenze tutte le contestazioni che le riguardano interessano indirettamente la proprietà.

§. III. *Contenzioso de' beni dello Stato, de' comuni etc.*

L' art. 8 della medesima legge ordina, che i giudici del contenzioso amministrativo debbano conoscere.

» 1.° Della validità di tutt' i contratti fatti » dall' amministrazione pubblica.

» 2.° Della legalità delle sollennità adempiu- » te negli stessi contratti.

» 3.° Della interpetrazione è spiegazione de' » medesimi. »

Se nascessero contestazioni sulla validità de' contratti, o sulla legalità delle sollennità di essi, non

cade dubbio, che le autorità amministrative ne debbono essere i giudici. Lo stesso dee dirsi nel caso previsto dal n.° 3 di sopra trascritto.

Ma se la contestazione riguardasse il pagamento degli estagli de' comuni o del governo, o sull' abuso de' locatarj della cosa data loro in fitto, secondo un avviso del Consiglio di Stato di Francia de' 12 fruttidoro anno 8, approvato dal governo di quel tempo, debbono in tal caso procedere i tribunali ordinarj. Merlin alla voce *Bail.* §. XVII.

Secondo gli articoli 242 e 243 della legge de' 12 dicembre 1816, le rendite de' comuni si esigono per mezzo di coazioni, che *sono esecutive 24 ore dopo la notifica, che n'è stata fatta al domicilio del debitore.*

L'articolo 243 prescrive quanto siegue: *L'effetto di tali coazioni non può essere sospeso, se non in seguito di una opposizione motivata da eccezioni perentorie, e notificata al sindaco, la quale porti citazione a comparire a giorno fisso innanzi l'autorità competente per lo giudizio dell'eccezioni prodotte. In questo caso, pendente il giudizio, la coazione si risolve in atto di pignoramento.*

Sembra perciò che presso di noi nel solo caso d'eccezioni perentorie debba procedere il potere giudiziario, come sarebbero la reclamata proprietà etc.

Non è così facile il risolvere la seconda quististione riportata di sopra, se nel caso di abuso della cosa locata debba procedere il potere giudiziario, o il contenzioso amministrativo. Allorchè per esempio un fittuario di un dazio di consumo esigesse più di quello che prescrivono i regolamenti, par che debba la quistione risolversi a favore dell'autorità amministrativa; non così se si usassero violenze o abuso della forza armata per tali esazioni, allora sembra che debba procedere il giudice ordinario.

Il fittuario che degradasse una machina idraulica, o altro edifizio appartenente ad un comune o al governo, sarà soggetto all' autorità giudiziaria? Par che debbasi rispondere affermativamente così per gli effetti civili, che penali.

Chiedendosi dal locatario la rescissione del contratto per mancanza della cosa locata, non cade dubbio, che anche questa controversia appartenga al potere giudiziario. Ciò cade nell' eccezione compresa nell' art. 3 della presente legge, ed oltre a ciò questa verità è confermata da un decreto de' 3 luglio 1806, riportato dal medesimo conte Merlin nel luogo di sopra citata *Bail* §. 18, relativo ad una dimanda di rescissione di contratto su l' esazione di un dazio sul vino nella città di Parigi, che il locatario asseriva il essere stato abolito per effetto delle leggi precedenti.

Le quistioni possessoriali *retinendae*, *vel recuperandae possessionis*; allorchè riguardano beni comunali o di altri pubblici stabilimenti debbonsi promuovere avanti li giudici ordinarj, cioè i regj giudici di circondario, o presso le autorità amministrative? Secondo il parere del medesimo giureconsulto conte Merlin tutte queste quistioni appartengono a' giudici di pace: voce *compluinte* §. VI, n.° 4 del Repertorio.

Se tra colui che avrà acquistato un immobile dal governo ed un terzo, si elevasse quistione sulla proprietà di una parte di questo immobile, il giudizio sembra anche appartenere al potere giudiziario.

Finalmente, se la contestazione nascesse sull' effetto delle alienazioni fatte legalmente, cioè previa la sovrana autorizzazione, secondo lo stesso giureconsulto Merlin, la contestazione apparterrà al potere giudiziario. Vedi la parola potere giudiziario; *quextioni di dritto*.

Sulla interpetrazione dell' art. 9 di questa legge sembra a prima vista, che non possa incontrarsi alcun dubbio, perciochè il legislatore espressamente prescrive, che *apparterrà a' medesimi giudici* (del contenzioso amministrativo) *il decidere di tutte le controversie di confini tra comune e comune*. Ma s' incontrano de' casi ne' quali sembra, che anche queste quistioni siano di competenza dell' autorità giudiziaria.

Se una delle comuni sostenesse appartenerle la proprietà di tutto o di parte del demanio, allora cadendo la quistione sulla proprietà, ne siegue che il giudizio appartenga all' autorità giudiziaria, anche per effetto dell' eccezione compresa nel n.° 1, dell' art. 5 di questa legge medesima. Questa verità viene confermata dal lodato signor conte Merlin nell' affare tra le comuni di *Villiers-le Duc* e *Vanvey*, deciso a pro del potere giudiziario con decreto de' 28 novembre 1809 Repertorio alla parola *communaux* §. VII.

Sembra doversi dire lo stesso, se nella divisione tra due comuni un proprietario reclamasse la proprietà di una parte del demanio, che si vuol dividere.

§. IV. *Contenzioso delle opere e de' lavori pubblici.*

L' art. 10. prescrive che *tutte le quistioni che potranno sorgere tra l' amministrazione pubblica, e gli appaltatori di opere e di lavori ne' termini dell' art.* 8 saranno di competenza delle autorità del contenzioso amministrativo.

Per la responsabilità degli architetti ed intrapenditori, a' termini degli articoli 1638 e seguenti delle leggi civili, sembra che debba procedere il potere giudiziario.

Fino a che non verrà pubblicata la legge sul compenso dovuto a' particolari, per l' occupazione di tutto o di parte di una proprietà dannegiata o occupata, per causa di pubblica utilità, par che debbansi osservare le disposizioni prescritte dalle leggi civili: art. 470.

§. V. *Contenzioso delle contribuzioni pubbliche.*

L'art. 12 di questa legge è espresso in termini assai chiari, per non aver bisogno di osservazioni o di commenti. Solo giova osservare, che nascendo contestazioni, se il debitore possa ritenersi il peso fondiario, per non averlo ritenuto negli anni precedenti, queste e simili contestazioni appartengono al potere giudiziario. Il tesoro Reale esige sempre dal possessore dell' immobile, nè questo giudizio potrà attraversarne l' esazione.

§. VI. *Contenzioso dell' amministrazione militare.*

Sembrano anche inutili le osservazioni sul contenzioso dell' amministrazione militare, che appartengono ai giudici del contenzioso amministrativo.

§. VII. *Legittimità delle prede marittime*

La legge de' 2 settembre 1817 stabilì le commissioni di prima istanza in; ciascuno distretto di Marina del Regno, così per giudicare delle prede marittime, che de' naufragj. Questo è il primo grado di giurisdizione per tali controversie. Il secondo grado di giurisdizione si esercita dal Consiglio delle prede marittime, ch'è in Napoli; ma le sue de-

cisioni non sono esecutorie, che dopo di essere state munite dell' approvazione sovrana.

§. VIII. *Contabilità dello stato, de' comuni, etc.*

La contabilità dello Stato, de' comuni ed altri stabilimenti pubblici si deve discutere da' Consigli d' Intendenza, e della gran Corte de' conti a' termini degli articoli 262 e seg. della legge de' 12 dicembre 1816.

Si è anche elevata la quistione, se il giudizio contro de' garanti de' contabili appartenga all' autorità del contenzioso amministrativo. Varie determinazioni sovrane, che per amor di brevità tralasciamo di riportare, non lascian luogo a dubitare, che l' autorità amministrativa è il giudice competente di simili contestazioni.

Si elevò alcuni anni indietro un conflitto tra il potere giudiziario, e le autorità del contenzioso amministrativo nel seguente caso. Il ricevitor generale di Teramo fu nel 1810 obbligato a dare la cauzione, a norma de' regolamenti; D. Nicola Mirti gli rilasciò una proccura obbligando i proprj beni per duc. 10,000, per sicurezza del tesoro. La Corte de' conti esigè che tal proccura fosse redatta per atto pubblico, prescrisse ancora varj atti per la validità della cauzione.

Intanto per effetto degli ordini generali, la cauzione del ricevitor generale di Teramo dovea esser ridotta ad una somma minore di quella prescritta antecedentemente. Il ricevitor generale esibì la proccura del Mirti per atto pubblico, ed al tempo stesso chiese la riduzione della propria cauzione: esibì ancora varj documenti, onde dimostrare che i beni

del Mirti erano liberi. Altri dubbj elevò il pubblico Ministero presso la Corte de' conti sull' ammontare della cauzione, e sul valore de' beni del Mirti, che il ricevitore generale offriva in cauzione. In questo stato di cose il ricevitor generale fu destituito per essersi ritrovato un vuoto importante nella sua cassa. Il tesoro, appena n' ebbe notizia, fece prendere un inscrizione per ducati 10,000 su de' beni del Mirti; ciò ebbe luogo a' 21 gennaro 1812.

Obbligato il Mirti a difendersi nella gran Corte de' conti, camera contabile, oppose fra le altre cose l' incompetenza: disse ancora che non poteva esser obbligato verso del contabile, perchè la sua cauzione non era stata ancora accettata, ed anche perchè avea rivocata la procura, per mezzo di un verbale formato nel giudicato di Pace del quartiere S. Ferdinando di questa Capitale. Al tempo stesso il Mirti adì il tribunale civile di Teramo, chiedendo la radiazione dell' inscrizione presa dal tesoro sopra i suoi beni. Si oppose, che in virtù delle instruzioni del Ministro delle finanze di quel tempo, e propriamente del 1 gennaro 1811, i fidejussori erano obbligati, appena rilasciata la procura: Il Mirti replicò che non era obbligato di conoscere coteste instruzioni, e che per disposizione delle leggi civili non poteva essere obbligato verso il contabile, che dietro l' accettazione dell' offerta fidejussione, che giammai aveva avuto luogo. Il tribunale di Teramo si dichiarò incompetente; ma la gran Corte civile dell' Aquila fece dritto all' appello del medesimo Mirti, e dichiarò l' affare di competenza del potere giudiziario.

Elevato il conflitto fra le due autorità giudiziarie ed amministrative, S. M., dietro l' avviso della commissione de' confllitti, ed il parere del Consiglio di Stato, decise la controversia attribuendone

l' esame all' autorità amministrativa competente. Per tal modo dovrà la causa esaminarsi nel Consiglio d' Intendenza della provincia, e quindi darsi luogo a' gravami nella gran Corte de' conti camera del contenzioso, e non già presso la camera contabile, ch' è soltanto incaricata dell' esame de' conti. Questa sovrana determinazione fu emessa sulla considerazione, che cadeva in esame l' interpetrazione del suddetto regolamento del 1 gennaro 1811, altrimenti si sarebbe forse attribuito l' affare al potere giudiziario.

§. IX. *Facoltà di autorizzare lo Stato, i comuni, etc.*

Essendo il tutore responsabile, se si ostinava a sostenere una lite evidentemente ingiusta, L. 78, §. 2, ff. de leg., così dovendosi li corpi morali considerare come de' minori, con molta saviezza fu dettato l' art. 16 di questa legge. Esso prescrive di non potersi instituire un azione, se prima non sarà riconosciuta giusta.

L' art. 17 giova infinitamente ad impedire le liti; per mezzo delle conciliazioni nei Consigli d' Intendenza, nei quali sono destinati uomini prudenti ed instruiti, possono conciliarsi la maggior parte delle liti con utile de' pubblici stabilimenti e de' privati.

Osservazioni sul titolo II della legge de' 21 marzo 1817.

L' art. 18 di questa legge indica i giudici del contenzioso amministrativo. Gli articoli 19 a 26, trattano della competenza de' giudici medesimi.

Sull' art. 19 giova osservare, che l' art. 58 della legge de' 12 dicembre 1816, fra le altre co-

se, autorizza il 1.° eletto a formare *atto di tutte le controvvenzioni di polizia*, *e ne provoca la punizione avanti al giudice competente*. Se per esempio il 1.° eletto è avvertito, che una pubblica strada fosse stata ingombrata, depositandovi stabbio o altro si trasporterà sul luogo, accompagnato dal cancelliere comunale, e dopo avere intesi gli abitanti delle case vicine, o altri testimonj, distenderà un verbale, onde costi 1.° la quantità del materiale che ingombra la strada: 2.° i detti de' testimonj, che avranno veduto trasportare il materiale medesimo, ed ogni altra circostanza, che farà conoscere gli autori della controvvenzione. Quindi rimetterà cotesto verbale al giudice competente presso del quale esercita le funzioni di ministero pubblico; cioè al sindaco, se l' affare fosse di sua attribuzione, o al giudice regio.

Lo stesso articolo prescrive ancora che il primo eletto può infligere multe, ne' casi di flagranza di semplici controvvenzioni di polizia, a norma de' regolamenti, contro i venditori di commestibili guasti etc. etc. Sembra però, che per infligere tali multe, debba premettersi un' atto simile a quello di sopra indicato, onde essere l' eletto medesimo a coverto da ogni responsabilità, nel caso di reclamo, che potrebbe prodursi alle autorità indicate nell' art. 21. della legge de' 21 marzo 1817.

L' art. 20 di questa legge autorizza i sindaci a pronunziare *le sole multe*, *che non oltrepassano sei ducati per le controvvenzioni espresse negli art 6 e 7*.

Sull' intelligenza di questo articolo, è da riflettersi, che le leggi penali stabiliscono il *minimum* delle multe per le controvvenzioni a carlini cinque, ed il *maximum* a ducati 2, 90, menochè per le controvvenzioni che han luogo in Napoli, in Paler-

mo ed in Messina, loro borghi e suborghi, per le quali il *maximum* è di ducati 5, 90. Pe' delitti il *minimum* è di ducati 3; per le suddette città, borghi e suborghi ducati 6. Il *maximum* non può eccedere li ducati 100. Potrebbe perciò conchiudersi, che per le controvvenzioni per danni cagionati sulle strade, porti etc. sono competenti li sindaci.

Il dubbio nasce pei reati, che constituiscono delitti a' termini delle stesse leggi penali. Allora essendo la quantità della multa rimessa all' arbitrio del giudice, e non potendosi questa definire, che dietro il risultamento del giudizio, potrebbe dirsi, che la legge abbia lasciato all' arbitrio dei sindaci medesimi di regolare la propria competenza.

L' art. 277 della legge de' 12 dicembre 1816 prescrive, che l' amministrazione civile » ha la fa» coltà di fare e pubblicare i regolamenti locali di » polizia amministrativa, o sia di polizia urbana e rurale.

» L' esecuzione giudiziaria di tali regolamenti, » eccetto i casi riserbati alla giurisdizione de' sinda» ci, eletti ed aggiunti, negli articoli 57, 58, e » 84, è dell' uffizio de' giudici di pace. »

L' art. 57 della legge stessa attribuisce a' sindaci, ne' comuni ne' quali non risiede il giudice di Pace, la polizia giudiziaria, onde assicurare le prime tracce del reato, a' termini dell' art. 42 della legge organica dell' ordine giudiziario. Oltre a ciò gli autorizza a procedere, ne' luoghi non di residenza de' giudici regj, » nelle controvvenzioni di polizia » urbana e rurale, commesse sul territorio del comu» ne da persone sorprese nella flagranza o quasi, alla » pena di 24 ore di prigionia, ed al valore di sei » ducati per le multe d' indennizzazione stabilite ne' » regolamenti. » Mentre la legge organica sull' ordine giudiziario, art. 33, esentò i sindaci dall' obbligo

dell' amministrazione della giustizia, per le pendenze civili, che attribuì a' conciliatori, confermò le disposizioni dell' art. 57 della suddetta legge de' 12 dicembre 1816.

L' art. 84 della stessa legge de' 12 dicembre, è relativo alla giurisdizione degli eletti ed aggiunti della città di Napoli pe' rami di portolania ed annona.

Quindi sembra potersi conchiudere, che i sindaci non abbiano altra giurisdizione, relativamente alle controvvenzioni di polizia urbana e rurale, che ne' casi espressi negli articoli 6 e 7 della legge de' 21 marzo 1817, purchè la multa non ecceda li ducati 6. Ne' luoghi poi non di residenza de' giudici regj, debbono procedere per le controvvenzioni, enunciate nell' ultima parte dell' art. 57 della legge de' 12 dicembre 1816. Gli eletti hanno la giurisdizione per le controvvenzioni espresse nell' art. 58. della suddetta legge de' 12 dicembre 1816.

Siccome per le controvvenzioni designate dagli art. 6 e 7 della presente legge, le leggi penali non definiscono l' importo delle multe, ed i sindaci non possono procedere, che quando queste non oltrepassino li ducati sei, sembra che la loro giurisdizione sia limitata alle controvvenzioni indicate negli art. 461 e seg. delle leggi penali, ed in quelle previste da' regolamenti di polizia urbana o rurale, ne' casi espressi negli art. 6 e 7 della presente legge, e nell' ultima parte dell' art. 57 delle legge de' 16 dicembre 1816.

Della competenza de' consigli d' Intendenza.

Gli art. 22 a 25 di questa legge definiscono la competenza de' consigli di d' Intendenza. L' art. 22 dichiara, che cotesti consigli sono competenti » per

» tutt' i danni cagionati dalle stesse controvvenzioni
» e per le multe maggiori di sei ducati. I sindaci debbono compilare in tali affari l' instruzione, e rimetterla agl Intendenti, onde il consiglio vi pronunzii come di ragione. L' art. 25 fra le altre cose prescrive, che ove i consigli d' Intendenza » giu-
» dichino di danni o di multe per le controvven-
» zioni espresse negli articoli 6 e 7 le loro decisioni
» saranno inappellabili, semprechè le condanne in
» esse contenute non eccedano la somma di ducati
» quaranta ».

Per le controvvenzioni di semplice polizia, come si è di sopra osservato, la multa non può eccedere li ducati sei, quindi il giudizio è di competenza de' sindaci, e non de' consigli d' Intendenza. Sembra adunque che la giurisdizione di questi ultimi sia limitata alle controvvenzioni, per le quali ne' regolamenti di polizia urbana o rurale, si prescriva una multa maggiore di ducati sei, o ne' reati previsti dagli articoli 445, 446 e 448 delle leggi penali di competenza del contenzioso amministrativo, se trattasi di quelli contemplati negli articoli 6 e 7 della presente legge; perciochè, ne' casi previsti dagli articoli delle leggi penali di sopra indicati, le multe sono sempre maggiori di ducati sei.

I consigli d' Intendenza, secondo l'art. 25 di sopra trascritto, giudicano inappellabilmente, allorchè le condanne non eccedano li ducati quaranta, altrimenti compete il gravame devolutivo, e non sospensivo nella suprema Corte de' conti.

L' art. 23 di questa legge dichiara, che i consigli d' Intendenza sono i giudici ordinarj di tutte le materie del contenzioso amministrativo, tranne i casi d'eccezione espressi negli articoli 14 e 15. Contro le sue determinazioni compete anche l' appello devolutivo nella stessa gran Corte de' conti, art. 25.

Finalmente l' articolo 24 prescrive, che i medesimi consigli » giudicheranno ancora tutte le con» troversie relative all' esecuzione degli statuti delle » corporazioni di arte ed altre simili ».

Per intelligenza di questo articolo bisogna premettere, che in Napoli quasi tutte le arti aveano, e per lo più hanno una congregazione, munita di Regio Assenzo, per l'esercizio delle opere di pietà. Ogni arte avea un delegato, ch' era uno de'consiglieri del S. R. C. Tutte le controversie relative ad un lavoro di un orefice, di un sarto, di un calzolajo etc., dietro l'avviso de' consoli dell'arte, erano giudicate dal Delegato; contro le determinazioni di questo magistrato competeva il gravame nel S. C.

Abolite queste delegazioni, diverse arti conservarono od ottennero statuti. Per esempio non può aprirsi una taverna in questa capitale, se non in una data distanza dalle altre; non può un pizzicagnolo detto *bottegajo* tenere una bottega aperta, se non è munito di un permesso, che gli concede il corpo di Città detta *matricola* etc. di queste controversie appunto tratta l' articolo 24 di sopra trascritto; esse appartengono a' consigli d' Intendenza, salvo l' appello devolutivo alla G. C. de' conti.

Osservazioni sul titolo III della legge de' 21 marzo 1817.

L' art. 27 della legge de 21 marzo 1817 è redatto in termini assai chiari per non aver bisogno di commenti. Gli art. 28 e seg. sono conformi alle leggi Romane e del Regno, per le quali era prescritto, che i beni dei comuni, e di altre corporazioni non poteansi vendere, senza l' assenso del principe; perciocchè si consideravano come beni di minori. Ciò chiaramente rilevasi dalla legge 3 *de jur*

OSSERVAZIONI

Sulla legge de' 25 marzo 1817, ovvero della procedura del contenzioso amministrativo.

TITOLO I.

Della verifica delle controvvenzioni, e delle sentenze sulle medesime.

Ogni giudizio penale, compreso quello delle controvvenzioni, dividesi in due parti essenziali. La prima deve assicurare il giudice, se l'avvenimento abbia avuto luogo; da' forensi si denominò pruova *generica*, o del reato, perchè diretta a dimostrare il fatto criminoso, di cui ne fissa solo il genere. La seconda la denominarono *specifica*, dapoichè serve a verificarne l'autore e la specie.

Da' frammenti che ci conservò Triboniano su questa importante parte della legislazione Romana rilevasi, che non potevasi procedere, se non constava prima del corpo del reato. La L. 1 §. 24 ff. *ad* S. C. *silanianum* non lascia luogo a dubitar di questa verità; non sarà inutile trascriverla: *Item illud sciendum est*, *nisi constet aliquem esse occisum*, *non haberi de familia quaestionem*: *Liquere debet igitur*, *scelere*, *indiremptum*, *ut senatusconsulto locus sit*. Le leggi 1 ff. *de inspiciendo ventre*, 8 *in fin*. *ff*. *finium regundorum*, ed 8 C. *de re milit*. confermano la stessa verità.

La pruova *generica*, ossia quella comprovante il corpo del reato, deve assicurarsi col rapporto di due periti, o almeno di due testimonj. Se nel caso di controvvenzioni appartenenti al contenzioso amministrativo non sarà di assoluta necessità di stabilire la pruova generica, a norma degli art. 54 e

seg. delle leggi di procedura penale, pur nondimeno non sarà inutile di procedere, per quanto più sarà possibile, secondo le stesse regole. Potrà farsi contestare almeno con un verbale, ai termini dell'art. 69 delle dette leggi di procedura penale. Sul dippiù ci rimettiamo alle osservazioni precedenti p. 138 e seg.

Relativamente alla pruova *specifica*, in un giudizio sommario, non sarà necessario di serbare il sistema prescritto dalle stesse leggi di procedura penale, ma l'eletto nulla deve trascurare, onde la verità trionfi. Potrebbe essere sufficiente un verbale, nel quale l' Eletto registrerà ciocchè gli verrà dichiarato dai testimonj, coll' indicazione de' loro nomi, quelli de' loro genitori, patria, professione e domicilio.

Sull' intelligenza del 2 e 3 articolo potrà il lettore vedere ciò che si è detto di sopra, e propriamente su gli articoli 20 della legge de' 21 marzo 1817.

Gli articoli 4 a 15 dimostrano, che il legislatore volle serbare, anche nelle leggi amministrative, l' utile sistema de' dibattimenti, sebbene in un modo più sommario. Non ostantechè l' art. 4, dica in termini generali, *il sindaco sentirà i testimonj*, sembra che non possa impedirsi all' imputato di citarne anche a sua difesa, e ciò in conformità delle leggi di procedura penale. Volle anche il legislatore medesimo, che la condanna contenesse i motivi, o le pruove sulle quali la convizione è fondata, colla citazione della legge, o regolamento relativo al fatto, che contenga la sanzion penale.

L' art. 5 prevede il caso » in cui non costi pie» namente della controvvenzione ». ed allora abilita il sindaco ad » ordinare tutti quegli esperimenti che » crederà necessarj per l' appuramento della verità ».

Gli altri articoli 6 a 15 stabiliscono il modo del procedimento, onde obbligare i testimonj a comparire in presenza del Sindaco, ad abilitarlo a

pronunziare, se l'imputato, dopo di essere stato chiamato per la seconda volta in presenza dello stesso funzionario, non si presentasse; allora si considera come presente e non già come contumace: tutto il dippiù è relativo al procedimento.

Osservazioni sul titolo II.

L'art. 17 prescrive che » l' incompetenza e la » ricusa del sindaco non potrà essere opposta dall' » imputato, che nel giorno successivo a quello in » cui avrà ricevuta la citazione ». Se la incompetenza fosse per ragione di materia, sembra che possa dedursi in qualunque stato della causa, e che il sindaco debba dichiararla d'uffcio. Ciò è conforme alle leggi di procedura civile, art. 264 ed art. 485 e 486 delle leggi penali; lo stesso è espressamente stabilito da questa legge medesima pei consigli d'Intendenza art. 117.

Gli articoli 19 a 26 definiscono i casi ne' quali il sindaco può allegarsi a sospetto; sembra che le stesse regole debbansi osservare, trattandosi di sospezione contro gli Eletti; perciochè non è presumibile, che il legislatore abbia voluto, che siano esenti da questa regola funzionarj pubblici, ch'esercitano una giurisdizione qualunque.

Gli articoli 27 a 29 indicano i casi ne' quali potrà l'imputato ripulsare i testimonj a carico: la stessa norma dovrà aver luogo per quelli dati in nota a discarico; potranno questi ultimi ripulsarsi da colui, che rappresenta il ministero pubblico.

L' art. 31 prescrive : » l' appello sarà presentato nella cancelleria del sindaco, ove se ne prenderà notamento ». Se però il condannato chiedesse una copia dell' appello medesimo, sembra che non possa ricusarsi il cancelliere di rilasciarla.

Osservazioni sul capitolo II titoto I.

Le leggi di procedura civile, art. 151 e seguenti, sieguono i principj della giurisprudenza Romana, secondo la quale le azioni sono personali, reali o miste. Per le prime l' art. 151 di sopra indicato, prescrive, che l'attore dee citare il reo davanti del tribunale del suo domicilio, e se costui non ha domicilio davanti al tribunale di sua dimora. Essendo non uno, ma più i rei, l'attore ha facoltà di citar tutti davanti al tribunale di uno di essi, a sua scelta.

Per le azioni reali, la citazione al reo si dee fare davanti al tribunale del luogo dove esiste la cosa litigiosa. Finalmente per le azioni miste si può citare il reo, davanti il tribunale del domicilio del reo, o in quello dove esiste la cosa litigiosa.

Gli articoli 32 e 33 di questa legge sono presso a poco conformi alle regole di sopra indicate. Per ben comprenderle è necessario che i giovani abbiano presenti gli articoli delle leggi di procedura civile di sopra indicati, e gli articoli 107 a 116 delle leggi civili; queste ultime sono in gran parte modellate su de'principj della legislazione Romana; legge 27 §. 1 ff. *de municip.* l. 7 C. *de incol.* l. 19 §. 2 ff. *de jud.* l. 29 *C. de pactis* etc. etc.

Osservazioni sul titolo II.

L'art. 34 di questa legge è quasi uniforme all' art. 153 delle leggi di procedura civile, che prescrive la norma secondo la quale debbonsi fare le citazioni. Gli articoli 35 a 41 sono anche in parte conformi alle stesse leggi di procedura; siccome presso de' consigli d'Intendenza non s'introducono le istanze per mezzo di citazioni, ma con memorie dirette al presidente del consiglio, gli articoli di sopra indicati stabiliscono le altre formule, che debbono accompagnare le memorie, il modo da farsi rappresentare da proccuratori, e quello di conservarsi e registrarsi le carte nelle segreterie de' consigli.

Presso cotesti consigli non si può procedere ad altri atti, primachè il consigliere delegato dal presidente del consiglio, non abbia esaminata la petizione, fatto rapporto, ed il consiglio medesimo ordinata la comunicazione, articoli 42 e 43. Questa determinazione dicesi preparatoria; il consiglio in vece di ordinare la comunicazione, potrà anche rigettare la dimanda; ciò però non avrà luogo, che quando la dimanda contenga un' azione evidentemente ingiusta.

Gli articoli 44 a 47 prescrivono il tempo ed il modo da eseguirsi le comunicazioni.

Per ben comprendere gli articoli 48 e 41 bisogna tener presente l'articolo 164 delle leggi di procedura civile, che stabilisce le autorità che debbonsi intimare, allorchè trattasi di azioni contro lo stato, i comuni, ed altri pubblici stabilimenti.

Intimata la petizione al reo convenuto, dietro la preparatoria, nel modo di sopra indicato, ossia instituita l'azione, il reo medesimo potrà dedurre le sue eccezioni, o difese. Gli articoli 50 a 60 prescrivono il modo ed il tempo da proporre le dife-

le prime, allorchè il giudice credeva necessaria la pruova testimoniale si serviva della formola, *capiatur summaria informatio*; nelle cause ordinarie si avvaleva della seguente: *in biduo audiantur partes*. Sovente, allorchè la pruova nel termine sommario non era concludente, o sembrava che il fatto esigesse una pruova più estesa, si prescriveva, che il termine sommario già dato, corresse per ordinario.

La differenza del termine sommario ed ordinario consisteva più nelle formole, che nella sostanza; solo nel primo il tempo, per far sentire i testimonj, era più breve. Così nell' uno, che nell' altro termine i testimonj erano ascoltati su gli articoli o fatti, che all' attore o al reo piaceva di proporre. I testimonj di una delle parti erano ascoltati separatamente, e senza che fusse stata presente l' altra parte. Sovente questi articoli erano lunghi, ed intrigati secondo lo stile de' difensori, o la loro malizia per rendere i fatti vieppiù oscuri, ed inviluppati.

Quindi con molta saviezza il legislatore prescrisse, coll'art. 62 di sopra trascritto della presente legge, che il consiglio d'intendenza *fisserà precisamente l' oggetto* sul quale debbansi sentire i testimonj. Quest' oggetto avrà per base di dimostrare la verità dell'azione dell'attore, o dell'eccezione del reo.

Gli articoli 63 a 71 stabiliscono il modo di sentirsi li testimonj; siccome le parti han dritto d' essere presenti nell' esame, articolo 71, sembra che possano allegare contro de' testimonj della controparte i motivi di ricusa, ne' casi previsti dall'articolo 73 della stessa legge.

L' articolo 356 delle LL. di procedura civile esige; » Tre giorni almeno avanti l' esame, la par» te o nel domicilio del patrocinatore, se l' ha co-

» stituito, o nel proprio, sarà citata ad esservi » presente; e le si notificheranno i nomi, i co- » gnomi, le professioni ed i domicilj de' testimonj » ammessi a deporre contro di essa; il tutto sotto » pena di nullità.

Se l'articolo 71 di questa legge prescrive, » che i » testimonj saranno sentiti separatamente in presen- » za delle parti, se vi compariranno » per necessità dev' essere la controparte cerziorata, anche ne' giudizj del contenzioso amministrativo, del giorno e del luogo in cui l' esame de' testimonj avrà luogo. Or sembra che non sia irregolare di darle anche comunicazione de' nomi de' testimonj nel modo prescritto dall' articolo 356 di sopra trascritto; per tal modo potrà il rèo allegare i mezzi di ricusa contro de' testimonj. Se si serbasse un sistema contrario, la condizione del reo o i suoi mezzi di difesa non sarebbero eguali a quelli dell' attore. Le ripulse debbono essere » circostanziate, pertinenti, » e non concepute in termini vaghi e generali » art. 365 delle suddette LL. di procedura civile.

Di fatti se uno de' collitiganti, prima che fosse cominciata la deposizione del testimonio, ne proponesse la ricusa per fatti da verificarsi col detto de' testimonj, qual sistema dovrà serbarsi?

L'articolo 72 della legge de' 25 marzo 1817, ammette la ricusa de' testimonj, anche per mezzo di dichiarazioni d' altri testimonj, perchè fra le altre cose prescrive: » La ricusa de' testimonj non » potrà esser ricevuta, cominciata che sia la de- » posizione, se non in quanto sarà giustificata per » iscritto ». Ciò importa, come si prescrive nell' art. 383 delle LL. di procedura civile, che prima di cominciare la deposizione, può ricusarsi il testimonio con altri testimonj. Siccome la legge anzidetta non esprime il modo d' eseguirsi l' esame

de' testimonj di ripulsa, sembra che debba ricorrersi agli art. 383 e 384 delle LL. di procedura civile.

Gli altri articoli del capitolo II. del titolo III. della legge de' 25 marzo 1817, sono chiari abbastanza per non aver bisogno di osservazioni.

Osservazioni sul tit. IV.

Il titolo IV. del capitolo II. della legge de' 25 marzo riunisce tuttociò ch'è compreso ne' titoli XII. e XIII. del libro II. delle leggi di procedura civile.

Gli articoli 81 al 86 della legge anzidetta, prescrivono il modo d' eseguirsi le visite e le perizie. Essi esigono due provvedimenti, l' uno che dichiari la necessità della perizia e l' altro la nomina de' periti d' ufficio, se le parti non avessero convenuto nella scelta de' medesimi. Sembra che il metodo stabilito dalle LL. di procedura civile art. 399, sia più semplice; esso prescrive che quando il Tribunale crela necessaria una perizia, nell' ordinarla debba prescrivere, che se le parti nello spazio di tre giorni dall' intima della sentenza, non convengano nella scelta di uno o tre periti, la perizia stessa sarà eseguita da tre periti nominati colla stessa sentenza. Per tal modo non sarebbero necessarj due avvisi o deliberazioni del consiglio, ma un solo; ciò gioverebbe alla speditezza degli affari.

Gli articoli 89 sono relativi alle ricuse de' periti. L'articolo 92 prescrive che » i motivi di ricusa pe' periti saranno quelli medesimi designati » nell' articolo 73 pei testimonj. Siccome diversi motivi di ricusa non possono giustificarsi, che co' detti de' testimonj, e questa legge non fa di ciò menzione, bisogna ricorrere a ciò che prescrive l' articolo 403 delle LL. di procedura civile.

L' art. 98 prescrive : » Le parti potranno in-

» tervenire nella perizia che si esegue dagli esperti. » Nè questo, nè gli altri articoli del presente titolo prescrivono, di doversi indicare alle parti il luogo, il giorno, e l'ora in cui sarà eseguita la perizia. Sembra che ciò sia di assoluta necessità, altrimenti li litiganti non potrebbero avvalersi del dritto che loro accorda l'art. 98 di sopra trascritto; oltre a ciò la presenza delle parti medesime sarà sempre utile allo scoprimento della verità. Quindi bisogna per questa parte ricorrere egualmente a quanto prescrive l'articolo 409 delle LL. di procedura civile.

La presenza delle parti non debb'essere, diciam così materiale; potranno esse fare, nell'atto della verifica, delle osservazioni a' periti; anche su di ciò non fa menzione la presente legge, quindi conviene ricorrere alle disposizioni dell'articolo 411 delle stesse LL. di procedura civile.

Sembra, che anche negli affari amministrativi, sia permesso alle parti di far dei rilievi, che secondo l'antica nostra procedura diceansi *praeoculis*; non vi è poi dubbio che ciascuno de' contendenti potrà fare osservazioni, purchè siano relative, o pertinenti agli oggetti della perizia. I periti debbono tener presenti le osservazioni, o li rilievi suddetti.

Questo titolo non prevede neanche il caso dell'art. 410 delle LL. di procedura civile, se nell'atto di eseguirsi la perizia uno de' periti non comparisse; allora se le parti, essendo tutte presenti, convenissero nella scelta di altro perito, cessa ogni ostacolo. Non convenendo nella scelta dovrebbe il perito non comparso prescegliersi dal consiglio; sembra che lo stesso metodo debba serbarsi se una, o tutte le parti non fossero presenti all'atto della verifica.

Osservazione sul tit. V.

Abbiamo accennate le formole colle quali presso de'Romani s'instituivano le azioni, e si proponevano l'eccezioni. Negli antichi nostri Tribunali si faceva uso de' libelli, o d'istanze, così per istituire le azioni, che per difendersi o rispondere coll'eccezioni. L'uso del foro però riconobbe necessario l'interrogatorio delle parti sulle posizioni dell'altra; quindi la prammatica del 1738 art. 22 moderò l'abuso delle posizioni, e prescrisse il modo da eseguirsi le deposizioni, o gl'interrogatorj.

Gli articoli 103 a 114 sono quasi uniformi agli articoli 415 a 430 delle LL. di procedura civile.

Osservazioni sull' eccezioni.

Si è altrove indicato cosa sia azione; se il reo avesse ragione d'impugnare la dimanda dell' attore, dovrà proporre la sua eccezione o difesa.

L'eccezioni secondo Triboniano sono dilatorie, o perentorie. Domat ed altri, seguendo l'uso del foro, le suddivisero in dilatorie, in perentorie, in anomale o miste ed in modificative. Il Conte Merlin alla voce *eccezione*, seguendo forse il codice di procedura civile, le divide in 1. declinatorie 2. dilatorie 3. e perentorie: Le prime per altro possono anche dirsi dilatorie. La declinatoria secondo il suddetto autore si oppone dal reo, onde far rinviare la contestazione ad un tribunale diverso da quello davanti al quale l'attore l'avrà tradotto.

L'eccezioni dilatorie, senza escludere l'azion principale, han per oggetto di differire il giudizio. Finalmente l'eccezioni perentorie o son dirette a dimostrare, che l'azione è mal fondata, senza di-

struggerla, come sono quelle dirette contro le nullità di un atto etc. ovvero ad attaccarla interamente negandola, come dall' esempio riportato nella pagina 134.

Il codice di procedura civile tit. 8 del lib. 3. le suddivide 1. nella cauzione da prestarsi dagli stranieri 2. nella declinatoria di foro, e nella remissione delle cause da un Tribunale all'altro 3. nelle nullità 4. nelle eccezioni dilatorie 5. nella domanda della comunicazione de' documenti.

Nel titolo 9. dello stesso libro il codice medesimo tratta della verificazione delle scritture, e benchè negli art. 287. e seguenti considera questa parte di procedura sul rapporto della dimanda che fa l'attore al reo, onde ottenere la ricognizione di una scrittura privata, o farla dichiarare riconosciuta; pure negli articoli seguenti si considera quest' atto medesimo come una eccezione del reo, nel caso che non riconosca la scrittura medesima, o la soscrizione di essa.

Il titolo 10 dello stesso libro tratta di un' altra eccezione, cioè del falso incidente.

Il titolo XV si occupa degl' incidenti, e dell' intervento in causa. Il titolo XVIII.° delle competenze giurisdizionali fra giudici; Il XIX.° della remissione delle cause da un tribunale ad un altro per motivi di parentela, o affinità: Nel titolo XXI della perenzione dell' istanza. Nel libro VI.° al titolo XIII.° si tratta degl' incidenti nella espropriazione degl' immobili.

Finalmente le leggi civili si occupano di varie eccezioni, come sono quelle di pagamento, della prescrizione, della compensazione, etc. della cosa giudicata.

Premesso tuttocciò ci limitiamo far qualche osservazione sull' eccezioni delle quali si fa espressa

menzione nella legge de' 25 marzo; quindi faremo un cenno su quelle che potrebbero essere comuni anche al contenzioso amministrativo.

Osservazioni su i titoli VI e VII della legge de' 25 marzo 1817.

La declinatoria è un' eccezione, che tende solo ad evitare, che la contestazione, o la lite sia definita dal giudice davanti del quale l' attore avrà chiamato il reo: gli articoli 115 a 121 della legge de' 25 marzo 1817, sono presso a poco conformi agli articoli 262 a 266 delle leggi di procedura civile.

Relativamente alla competenza si osserva, che il principio generale che debbe regolarla è, che l' attore seguir dee il foro del reo. In generale secondo gli articoli 151 e seguenti delle leggi di procedura civile, trattandosi di azioni reali debbe procedere il giudice nella di cui giurisdizione è sita la cosa litigiosa: Per le azioni personali il giudice del domicilio del reo convenuto: Se non avesse domicilio il giudice della sua dimora: essendo più i rei, proceder debbe il giudice del domicilio di uno di essi a scelta dell' attore.

Per le azioni miste si dee procedere innanzi al giudice ove la cosa litigiosa esiste, ovvero davanti quello del domicilio del reo anche a scelta dell' attore.

Trattandosi di società, finchè questa esiste, davanti il giudice del luogo in cui è stabilita; se la società più non esistesse, si procederà colle regole di sopra stabilite, cioè secondo la natura dell' azione.

Per le chiamate in garantia dee procedere il giudice ove pende il giudizio principale.

Se l' azione nascesse per esecuzione d' un atto

dee procedere il giudice del domicilio eletto, o del domicilio reale del reo a norma dell'art. 116 delle leggi civili.

Non vi è bisogno di fare osservazioni su le azioni relative alle successioni, ed ai fallimenti, perciocchè sono di competenza dei tribunali ordinarj.

Queste regole generali soffrono delle eccezioni, come potrà osservarsi nel repertorio del signor Conte Merlin alle voci *azione* e *competenza*: non le indichiamo, poichè riguardano principalmente la procedura presso dei tribunali ordinarj.

Osservazioni al titolo VIII.

Nè le leggi civili, nè la legge de' 25 marzo definiscono cosa sia l'incidente, o le dimande incidenti; Il signor Pigeau lo definisce per una controversia accessoria, che insorge sopra di un'altra ch'è principale, ovvero per un avvenimento che succede durante la controversia, e che interrompe per qualche tempo il corso dell' affare. Quindi lo stesso autore divide gl' incidenti in sei specie principali, cioè;

1. Nelle dimande incidenti propriamente dette. 2. Nell' intervenzione. 3. Nella impossibilità di agire o proseguire il giudizio per la morte, dimissione, interdetto o destituzione di uno de' patrocinatori costituiti nella causa. 4. Nella disapprovazione di patrocinatore. 5. Nella ricusa del giudice. 6. Finalmente nell' esclusione per causa di parentela o affinità.

La presente legge si occupa soltanto nel presente titolo degl' incidenti, nel titolo XI dell' intervenzione, nel XIII della rinnovazione d' istanza, nel titolo XIV della ricusa, e nel titolo XV della remissione delle cause per parentela o affinità.

Osservazioni al titolo IX.

Ogni reato dà luogo all' azione pubblica, e privata. La prima compete ai magistrati, ch' esercitano le funzioni del pubblico Ministero; la seconda agli offesi o danneggiati, costituendosi parte civile, *Legge de' 12 febbrajo* 1817.

L' ordinanza del 1737 servì di norma al codice di procedura civile francese art. 514, quindi la distinzione tra falso principale, e falso incidente civile. Il primo ha per oggetto la punizione del reo, ed il rimborso de' danni interessi. Il falso incidente poi si limita a far rigettare un documento prodotto dal processo. Di fatti se colui che l' avrà esibito dichiarasse di non volerne far uso, l' inscrizione di falso cade per se stessa.

Il primo giudizio s' instituisce presso de' giudici criminali; il secondo ne' tribunali civili: articoli 139 a 158 delle leggi penali, ed articoli 309 e seguenti delle leggi di procedura civile. L' attore, dopo di aver prodotta la querela di falso incidente civile, potrà sempre proporre quella di falso principale. Allora sarà sospeso il giudizio civile, purchè i giudici civili non credano che la causa possa decidersi indipendentemente dal documento arguito di falso: *articolo* 343 *delle leggi di procedura civile.*

Ne' giudizj penali, allorchè la querela di falsità dipende da carte private, il magistrato dee interpellare l' imputato a dichiarare fra otto giorni, se intenda di avvalersi del documento arguito di falso. Dietro la dichiarazione di voler far uso si procede all' instruzione del processo; lo stesso effetto produce il silenzio dell' imputato, scorsi gli otto giorni. Nel caso che l' imputato medesimo dichiarasse di non voler far uso del documento anzidetto, verrà il documento rigettato dal processo, e non vi

sarà più luogo a procedimento. Tal dichiarazione non potrà più rivocarsi nè nel giudizio penale, nè nel civile; ma *non produce effetto, che soltanto per colui che la fa, e per coloro che hanno causa da lui. Articoli* 446 e 447 *delle leggi di procedura penale.*

Le leggi di procedura civile in questa parte sono conformi alle penali articolo 309 e seguenti. La legge de' 25 marzo 1817 è conforme: *articoli* 131 *e seguenti*; solo non si prescrive il termine fra il quale si deve fare la dichiarazione: l' Intendente colla sua prudenza dovrà stabilirlo.

Le scritture private debbono essere riconosciute, o verificate per produrre obbligazioni. In conseguenza sarà la parte interpellata a riconoscere la scrittura in quistione fra un termine stabilito, colla dichiarazione che omettendo di far tale dichiarazione si terrà per riconosciuta. Se presso de' consigli d' Intendenza la controparte nieghi la sua firma, o dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo, l' affare sarà rimesso al giudice civile competente, che procederà a norma degli articoli 287 e seguenti delle leggi di procedura civile.

Osservazioni al titolo XI.

L' intervenzione, o secondo le leggi di procedura civile, articolo 433, l' intervento in causa è un azione, per mezzo della quale si prende parte in una contestazione già introdotta fra altri litiganti. Secondo le leggi di sopra indicate chiunque ha dritto di chiedere l' intervento in causa ne' tribunali civili; l' articolo 435 fa una eccezione, allorchè si fosse prima della dimanda ordinata l' istruzione per iscritto; allora, se una delle parti avesse contradetto l' intervento, facendo conoscere che colui che lo

propone non vi abbia interesse nella causa, l' incidente sarà portato all' udienza. In appello però non può chiedersi l' intervento in causa, se non da coloro a' quali compete l' opposizione di terzo: articolo 530.

L' articolo 139 della presente legge non contiene altra eccezione fuorchè quella, che l' intervenzione non potrà ritardare la decisione della causa principale, se già trovansi instruiti gli atti.

Osservazioni sul titolo XII.

Per dritto romano, se un compratore di un immobile era disturbato nel possesso, sia con una domanda di revindica o per qualunque altra azione, poteva soltanto denunciar ciò al venditore, onde rispondesse all' azione di revindica, se lo avesse creduto a proposito. Se poi vi fosse intervenuta una condanna contra il compratore, poteva costui intentare contra il medesimo venditore un' azione di garantìa per farsi indennizzare. Nel nostro foro s' introdusse però a favore del compratore l' azione di *assistenza;* per cui se questa era introdotta a tempo, potevasi colla stessa sentenza condannare il reo, e quello che costui chiamato avea in garantìa.

Secondo il Codice di procedura francese, e le nostre leggi di procedura civile, articoli 136 e 137 si serbò lo stesso sistema, ch' è prescritto nella presente legge articoli 140 a 145 colla sola differenza, che secondo le leggi di procedura civile, se il reo nel giorno della prima comparsa domandasse di voler chiamare in causa un garante, il giudice deve accordargli un termine proporzionato alla distanza del domicilio di esso. Per lo contrario giusta l' articolo 140 della presente legge il reo ha dritto di chiamare in giudizio un terzo a sua difesa, purchè

ciò faccia fra gli otto giorni dalla domanda principale, oltre di un giorno per ogni venti miglia. Il chiamato poi in garantìa potrà chiamare anche un terzo a sua difesa, purchè ciò faccia anche nel termine di otto giorni da decorrere dal giorno della sua chiamata in giudizio. Lo stesso si prescrive riguardo a coloro, che ulteriormente fossero chiamati a difesa. È poi proibito ai Consigli d Intendenza di prorogare i termini medesimi: art. 141 e 142.

L' articolo 137 delle leggi di procedura civile prescrive, che se la dimanda di voler chiamare in garantìa non siasi fatta nel tempo della prima comparsa, o se la citazione non siasi eseguita nel tempo prescritto dal Magistrato, si procederà senz' altro ritardo alla sentenza sulla causa principale, colla riserva di pronunciare separatamente sulla domanda in garantìa. L' articolo 143 della presente legge prescrive, che se il Consiglio conoscesse che l' affare è sommamente urgente, o che la dimanda avanzata di garantìa abbia per oggetto di protrarre l' esito della causa, si giudicherà immediatamente, riserbando la domanda di garantìa contra chi di ragione.

Osservazioni al titolo XIII.

Gli articoli 436 e 437 delle leggi di procedura civile definiscono con maggior precisione in quali casi possa sospendersi il giudizio, per cangiamento di stato delle persone, per cessazione delle funzioni, in ordine alle quali stavano in giudizio, per la morte de' collitiganti, o per la morte, dimessione, sospensione o destituzione de' loro patrocinatori. Prescrivono ancora, che la sentenza di una causa in grado d' esser decisa, non sarà differita pei motivi di sopra enunciati; quindi dichiarano quando la causa è in istato di esser decisa.

Siccome ne' Consigli d' Intendenza si procede senza ministero di patrocinatori, e le parti interessate debbono presentarsi personalmente, o constituire speciali proccuratori, pare che il giudizio dee sospendersi 1. per la morte anche de' proccuratori, pel cangiamento di stato di costoro o de' loro principali. Infatti, se uno dei collitiganti per condanna avrà perduti li dritti civili, si dee procedere con colui che legittimamente lo rappresenti, ed in conseguenza, anche il giudizio del contenzioso amministrativo dee sospendersi. Lo stesso dee dirsi, se la condanna caderà su di colui che rappresenti una delle parti col carattere di proccuratore speciale.

Per lo contrario, se un sindaco cessasse dalle sue funzioni, per aver terminato il tempo di sua amministrazione, per sospensione o demissione, etc. sembra che il giudizio possa continuarsi col proccuratore speciale da lui precedentemente costituito, se l' affare è d' interesse del comune, e non già particolare del sindaco; dopocchè nel primo caso il mandato non cessa fino a che non sarà rivocato.

L' articolo 147 della legge de' 25 marzo 1817 prescrive: » In niun caso però il corso degli affari » in istato di decisione potrà essere ritardato. » L' articolo 437 delle leggi di procedura civile dichiara, che la causa » è in grado di decisione, quando le » conclusioni sono proposte all' udienza in contra» dittorio delle parti. » Non avendo la legge presente definito, quando s' intenda un affare *in istato di decisione*, sembra che si debba ricorrere alle disposizioni delle leggi di procedura civile. Siccome ne' Consigli d' Intendenza non si propongono conclusioni, così per dirsi un affare in istato di decisione, bisogna che siasi parlata la causa, e altro non rimanga a farsi ch' emettere la decisione.

Osservazioni al titolo XIV.

L'articolo 148 di questa legge definisce i casi ne' quali si può allegare a sospetto un consigliere d'Intendenza; cotesti motivi sono presso a poco simili a quelli indicati nell'articolo 470 delle leggi di procedura civile.

Contro le decisioni de' Consigli d'Intendenza, il gravame si ammette in quanto all'atto devolutivo, e non sospensivo, articolo 190 della presente legge. Per le decisioni in materia di sospezioni l'appello è sospensivo; ciò rilevasi apertamente dagli articoli 158 e seguenti di questa legge.

L'articolo 159 prescrive: » La G. C. de' con» ti dovrà pronunziare tra i dieci giorni, che suc» cedono a quello in cui avrà ricevuto dal Consi» glio d'Intendenza che ha giudicato, le carte con» cernenti l'allegazione a sospetto. » Gli articoli 163 e 164 dichiarano, che l'appellante che ometterà di far discutere il gravame nel corso di un mese, a contare dal giorno del rinvio delle carte, » » decaderà d'ogni dritto, e s'intenderà d'aver pre» stato acquiescenza alla sentenza del Consiglio: » L'articolo 164 aggiunge, che sarà sufficiente un certificato del segretario generale della gran Corte, onde risulti di non essersi pronunziato sul prodotto appello per dirsi decaduto dallo stesso.

Ma se, per qualche disguido di posta, le carte pervenissero con ritardo nella gran Corte de' conti; ovvero, se non ostante l'assistenza e premure dell'appellante, la gran Corte medesima, per altre occupazioni, non avesse potuto pronunziare sulla contestazione, potrà in questi due casi conchiudersi, che siasi decaduto dall'appello? Sembra che secondo lo spirito della legge si esiga l'abbandono dell'appellante, ed in conseguenza che ne' casi di sopra indicati si debba risolvere la quistione a suo favore.

Osservazioni al titolo XV.

Gli articoli 167 a 174 della legge de' 25 marzo 1817 sono presso a poco conformi alle leggi di procedura civile articoli 460 a 469. Contro le decisioni de' Consigli d' Intendenza, l'appello sarà sospensivo per le ragioni esposte nelle osservazioni al titolo precedente.

Osservazioni al titolo XVI.

L' articolo 176 di questa legge prescrive : » In » caso di parità, il voto dell' Intendente sarà pre» ponderante, e deciderà la contestazione. » In conseguenza, se il Consiglio sarà composto di tre consiglieri e l' Intendente, e nel decidere due portassero una opinione, e gli altri due un altra, la dispositiva della decisione sarà quella che sarà conforme al parere dell' Intendente, e dal consigliere che avrà manifestato lo stesso parere.

Questo articolo potrebbe dar luogo alla seguente quistione. Se, in assenza dell' Intendente quattro consiglieri formassero una parità, qual norma dovrà serbarsi? Al consigliere che funziona da presidente la legge non accorda la preponderanza; la legge medesima non prevede il caso di simili parità, altrimenti avrebbe indicato il modo da serbarsi per dirimerle: ecco lo scoglio che s' incontra, e ch' è ben difficile di superarsi.

Benchè l' articolo 181 prescriva : » Dopo il » rapporto i consiglieri d' Intendenza dovranno pas» sare immediatamente alla decisione della causa, » sembra che non debbasi promulgare la decisione, ma riproporre l' affare coll' intervento dell' Intendente. Questa è la nostra qualunque siasi opinione, che di buon grado sottoponghiamo a coloro che

hanno lumi maggiori: forse su di questo articolo non sarebbe inutile una spiega superiore.

Tutti gli altri articoli di questo titolo sono chiari abbastanza per non esigere osservazioni; non sarà però inutile di dir qualche cosa intorno alle conclusioni delle parti, delle quali fa espressa menzione l' articolo 165 n.° 3.

Abbiamo altrove dimostrato con qual semplicità presso de' Romani s' instituivano le azioni, e l' eccezioni; ne abbiamo riportato anche un esempio. In tutt' i tribunali d' Europa la cura principale degli onesti ed instruiti avvocati e proccuratori fu d' instituire con chiarezza e precisione l' azione dell' attore o l' eccezione del reo. Sovente però l' istruzione del processo dà luogo allo sviluppo di fatti, inseparabili dalla prima azione o eccezione, per cui il giudice non può fare interamente dritto al primo libello, o all' atto di difesa ammettendo l' azione, o rigettandola. Quindi s' introdusse l' utile sistema di esibire al magistrato le conclusioni, nell' atto che le parti si presentano alla sua presenza per decidere della controversia: In queste colla maggior brevità e precisione, l' attore ripete la sua azione, colle modifiche che il processo richiede, ed il reo colla stessa norma la sua eccezione. In Francia erasi introdotto l' uso di presentare le conclusioni, prima dell' ordinanza di Luigi XIV. Nel repertorio del conte Merlin si dimostra, che il felice esito delle cause, dipende in gran parte dal modo di redigere le conclusioni: non sarà inutile di trascriverne le parole.

» Generalmente dalle conclusioni bene o male
» fatte, più o meno estese, dipende l' esito di una
» causa; perciò con ragione sono esse riguardate,
» come una parte essenziale della procedura, da
». osservarsi colla più seria attenzione. È anche una

» importante conoscenza quella di sapere ben for-
» mare le conclusioni, sopratutto nelle materie
» astratte e complicate, che abbracciano diversi ca-
» pi di contestazioni. Non puol essere che il frutto
» d'una grande penetrazione nel modo di conoscere
» gli oggetti del processo, e di una lunga esperien-
» za negli affari.

» È necessario sopratutto di non omettere nel-
» le conclusioni, alcuno degli oggetti litigiosi, su
» dei quali si ha interesse di far pronunziare dal
» giudice; perciochè egli potrebbe non aver alcun
» riguardo, nel decidere, su di ciò che non sarebbe
» espressamente compreso, quando anche la diman-
» da si trovasse indicata in mezzo del libello.

» Indipendentemente dalle conclusioni sul me-
» rito se ne prendono ancora nel corso di una istan-
» za per rettificare, o corrigere quelle prese ante-
» cedentemente, sia per rinunciarvi, o per aggiun-
» gere qualche cosa alle precedenti (1).

Il Ministero Pubblico negli affari civili prende anche le sue conclusioni, così nel caso che agisca come parte principale, che per interesse della legge. Negli affari penali poi le sue conclusioni sono indispensabili, e non si può devenire a condanna o ad assoluzione di un accusato, senza le conclusioni di colui che rappresenta il Ministero Pubblico.

Nei Consigli d'Intendenza si dà luogo anche alle decisioni contumaciali. Le opposizioni ne' tribunali civili, prodotte fra otto giorni, sospendono l'esecuzione della sentenza, art. 249 e 251 delle leggi di procedura civile; nel contenzioso amministrativo l'articolo 195 di questa legge prescrive lo stesso. L'articolo però 196 ordina che scorsi i quindici giorni,

(1) Merlin Rep. alla voce *conclusions*.

a contare da quello in cui la decisione sarà stata notificata, il richiamo, ossia le opposizioni non potranno più ammettersi.

In questa parte la presente legge è contraria alle leggi di procedura civile art. 250. L' articolo 253 delle stesse leggi determina i modi, pei quali una sentenza contumaciale non può più impugnarsi colle opposizioni, perchè acquista la forza del giudicato.

Osservazioni al titolo XVII.

Siccome ciascun dei litiganti ha dritto di gravarsi del giudizio che lo pregiudica, così colui che non sarà intervenuto in un giudizio, e che vi ha interesse puol produrre l'opposizione di terzo, purchè non sia erede, successore, o abbia causa da quelli, coi quali il giudizio stesso sarà stato reso.

Varie quistioni su questa importante eccezione si elevano; giova almeno indicarle.

I.° Un creditore potrà impugnare un giudizio reso contra il suo debitore?

II.° Un fidejussore potrà attaccare colla stessa opposizione un giudizio reso contra il debitore principale?

Queste due quistioni il conte Merlin le definisce per la negativa, a meno che non vi sia stata collusione tra il creditore, ed il debitore.

III.° I creditori ipotecarj sono, come i creditori chirografarj, esclusi dalla opposizione di terzo ne' giudizj resi contro i loro debitori?

Questa quistione potrà risolversi colla L. 11 §. 10 ff. *de except. rei judic.* colla L. 63 ff. *de re judic.* e colla L. 3 ff. *de pignor. et ipothec.* Il canone che dee regolarla è quello che stabilisce la L. 63 ff. *de re judic.* così espresso: *Saepe con-*

stitutum est res inter alios judicatas , aliis non praejudicare. Tale regola però ammette delle eccezioni, come potrà osservarsi dalla legge medesima, e dalla L. 3. ff. *de pignorib. et ipothec*: che per amor di brevità tralasciamo di riportare.

IV.° Potrà ammettersi l'opposizione di terzo a favore di un compratore contro un giudizio reso, dopo il contratto di vendita, tra il venditore ed altri litiganti?

Tizio nel primo contratto di vendita, per effetto della riserba espressa in questo contratto, avrà posteriormente dichiarato Cajo per effettivo compratore. Potrà Cajo formare opposizione di terzo in un giudizio, che dopo del contratto, ed in contradizione del solo venditore, avrà dichiarato il contratto d'acquisto fraudolento e doloso?

Il conte Merlin risolve la prima di coteste quistioni per la negativa, e la seconda per l'affermativa.

V.° Un curatore di un mentecatto, potrà avvalersi dell' opposizione di terzo in un giudizio reso col mentecatto stesso, primachè fosse stato interdetto legalmente?

Il conte Merlin la risolve negativamente, salvo il ricorso civile etc.

Queste ed altre quistioni più o meno importanti ci presenta lo stesso conte Merlin, come potrà osservarsi nel suo Repertorio alla parola *Opposizione di terzo*. Non le riportiamo tutte, perciochè non riguardano il contenzioso amministrativo.

Gli articoli 538 a 543 delle leggi di procedura civile sono presso a poco conformi agli articoli 201 a 205 di questa legge sulla opposizione del terzo.

Gli articoli 206 a 209 della legge de' 25 marzo 1817 riguardano la condanna, e liquidazione delle spese. Gli articoli 626 a 634 delle leggi di procedura civile sono relativi allo stesso oggetto. Gli articoli 626 e 627 fan distinzione fra cause ordinarie, e sommarie. Il metodo che si serba ne' tribunali civili, relativamente alle cause sommarie, sembra più semplice e spedito di quello, che prescrive l' articolo 209 di questa legge, ch' è conforme al prescritto nel detto art. 627, cioè, al sistema che si serba nelle cause ordinarie. Siccome ne' giudizj del contenzioso amministrativo giova procedersi con celerità, sembra più spedito il metodo prescritto dal suddetto articolo 626.

Della cauzione da prestarsi dallo straniero.

Le leggi di procedura civile, articoli 260 a 261, obbligano lo straniero, se il reo il chiedesse, attore principale o intervenente in causa, a dar cauzione per lo pagamento delle spese, e de' danni ed interessi a' quali potrebbe essere condannato. Oltre a ciò le stesse leggi prescrivono, che la sentenza che ordina la cauzione, ne fisserà la somma: Ch' è dispensato dal prestare la cauzione l' attore, che farà deposito della somma stabilita nella sentenza, o che dimostrerà di possedere nel regno immobili bastanti a garentirla.

La legge de' 25 marzo 1817 non fa menzione della cauzione da prestarsi dallo straniero nei giudizj del contenzioso amministrativo; siccome questa cauzione è prescritta dal dritto pubblico di quasi tutti li governi d' Europa, sembra che debbe anche lo straniero, essendo attore, obbligarsi a

darla ne' tribunali del contenzioso amministrativo del regno, come ne' tribunali ordinarj.

Allorchè abbiamo fatta menzione delle azioni e dell' eccezioni, si è indicata la promessa, che ne' tribunali di Roma doveau prestare l'attore ed il reo, di pagare una determinata somma, nel caso che il giudice rigettava l'una, o l'altra. Questa promessa si ridusse in cauzione, che da' giureconsulti si denominò *cautio judicatum solvi*. Non bisogna confondere questa cauzione con quella *in judicio sisti*.

L' attore avea dritto di tradurre il reo in presenza del pretore; il reo era obbligato a dar cauzione di presentarsi nel giorno stabilito, altrimenti poteva esser tradotto in carcere: questa era la cauzione *in judicio sisti*. Se per malattia, per causa pubblica o per altro legittimo impedimento il reo non poteva presentarsi al pretore nel giorno stabilito, documentando ciò gli si accordava una dilazione.

La cauzione poi *judicatum solvi* si prestava dal reo e dall' attore. Le leggi posteriori non esclusero il reo da cotesta cauzione, ma modificarono l'antico rigore ammettendolo anche alla giuratoria cauzione. L'attore per le stesse leggi era obbligato a dar cauzione di non abbandonare il giudizio fino alla promulgazione della sentenza, e di pagar le spese, se non era ammessa la sua azione (2). Questa ultima cauzione si ritenne fino a' giorni nostri, mentre non poteva ne' tribunali del regno aprirsi il termine per far le pruove sia cartolariamente, sia per testimonj, se il procuratore dell' attore non firmava la pleggeria delle spese.

---

(2) Vedi sull' oggetto il Voet sul tit. XIII. del lib. II. de' Digesti: Nood lib. II. cap. 20 delle osservazioni ai titoli de' digesti di sopra indicati, la Nov. 112. cap. 2, e Merlin. Rep. alla voce, *caution judicatum solvi*.

Le leggi attuali di procedura non esigono cauzione nè dall' attore, nè dal reo. Allorchè l'azione, o l'eccezione, nel primo ingresso della lite, non fosse fondata su titoli o altri documenti in guisa da far dubitare della verità dell' una o dell' altra, non sarebbe forse inutile di obbligare l' attore o il reo, sulla dimanda della controparte, a dar cauzione per le spese della lite, almeno su proprj beni. Potrebbero esentarsi dall' obbligo di questa cauzione, coloro che fossero inabili a darla, se il magistrato conoscesse, che la loro azione o eccezione non fosse patentemente cavillosa. Le sentenze de' giudici dovrebbero su di ciò essere inappellabili, ed anche inattaccabili colle opposizioni. Per tal modo si eviterebbero molte liti ingiuste, ovvero colui, che sarà obbligato a difendersi dagli altrui cavilli, sarebbe sicuro di non sagrificare le spese, che spesso lo riducono all' indigenza. D' altronde non si ritarderebbe che per poco il corso de' giudizj.

Nelle leggi Romane non si fa espressa menzione della cauzione da prestarsi dallo straniero, perchè tutt' i litiganti erano obbligati a darla; ma s' introdusse cotesta cauzione in tutt' i tribunali di Europa, seguendosi lo spirito delle leggi anzidette. Sembra quindi, che lo straniero non possa evitarla ne' giudizj del contenzioso amministrativo, ne' termini prescritti delle leggi di procedura civile.

Osservazioni al Capitolo III. titolo I.

Gli articoli 219 a 226 della legge de' 25 marzo 1817 sono presso a poco conformi agli articoli 507 a 516 dalle leggi di procedura civile.

L' articolo 230, dopo di aver prescritto, che il ricorso non avrà effetto sospensivo contro le decisioni de' Consigli d' Intendenza, autorizza la gran

Corte a sospenderne l'esecuzione, dietro il rapporto del consigliere relatore. La gran Corte de' conti però per sistema non accorda, che di raro la sospensione, e ne' soli casi di atti irretrattabili, come di distruzione di tutto o di parte di un edifizio e simili.

Gli altri articoli di questo titolo riguardano il modo di produrre i reclami, e l' istruzione degli affari, etc.

Gli articoli 243 a 244, furono aboliti col decreto de' 13 marzo 1820, col quale si prescrisse il modo da impugnare nel Supremo Consiglio di cancelleria le decisioni delle gran Corti de' conti di Napoli e Palermo.

Abolito il Consiglio di cancelleria fu creata una commessione di magistrati per riesaminare le decisioni della G. C. de' conti, dietro il rinvio per ordine di S. M. Non è necessario di trascrivere gli articoli del real decreto de'13 marzo 1820, e quello del 1 luglio 1822, che attribuiva alla suddetta commissione l' esame de' ricorsi contro le decisioni della G. C. de' conti; perciocchè tali determinazioni sono state annullate col real decreto de'14 giugno di questo anno 1824.

Nel riunire S. M. presso la sua sagra persona le due consulte de' dominj di quà e di là del Faro, coll' articolo 15 dello stesso real decreto s' indicano gli oggetti, che per effetto de' suoi reali ordini, dovrà la consulta discutere e quindi dare su di essi il suo avviso. Gli articoli 13 a 15 di cotesto real decreto sono così espressi.

» Articolo 13. Le consulte discuteranno gli og-
» getti che giudicheremo essere più conveniente al
» nostro real servizio ed al bene e vantaggio de' no-
» stri amatissimi sudditi d' inviare al loro parere,
» esaminandoli e rischiarandoli secondo gl' interessi

» inseparabili della Corona e del bene generale del
» regno. Ognuno de' componenti le medesime enunc-
» cierà il suo voto, e potrà farlo registrare separa-
» tamente e firmarlo, quando lo crederà necessario
» per l'adempimento del suo dovere.

» Art. 14. La rimessione degli affari, sia alla
» Consulta generale sia a ciascuna delle Consulte
» particolari, avrà luogo solamente nel nostro real
» nome.

» Articolo 15. Le Consulte, sempre con nostra
» special commessione, saranno incaricate di discu-
» tere e dare il loro avviso

» 1.° su' progetti di alta legislazione e sulle
» misure di amministrazione generale;

» 2.° sulla interpetrazione o spiega di dispo-
» sizioni, e sulla risoluzione de' dubbj nelle mate-
» rie legislative;

» 3.° sulle quistioni di competenza tra le
» autorità del contenzioso giudiziario e quelle del
» contenzioso amministrativo;

» 4.° su'dubbj che potranno sorgere nell'ani-
» mo nostro nell' approvazione delle decisioni delle
» gran corti de' conti di Napoli e di Palermo, e
» sulla revisione che ne sarà da Noi in seguito or-
» dinata;

» 5.° sulle nostre autorizzazioni per procedi-
» mento contro funzionarj pubblici rivestiti della no-
» stra garenzia, a' termini della legge del dì 19 di
» ottobre 1818.

» 6.° sulle dimande di naturalizzazione, e
» su quelle di cambiamento di cognome;

» 7.° sulla impartizione del nostro benepla-
» cito per l'accettazione di donazioni, eredità o le-
» gati lasciati alle corporazioni ecclesiastiche o civili;

» 8.° sulla nostra approvazione de' contratti
» de' luoghi pii ecclesiastici o laicali, come anche su

» quella de' contratti de' comuni che hanno bisogno
» della nostra autorizzazione, sia per solennità pre-
» scritta, sia per dispensa della legge;

» 9.° sulle dimande per instituzione di mag-
» giorati;

» 10.° sull' esercizio della regalìa del *regio*
» *exequatur*, su' ricorsi di abuso in materia eccle-
» siastica, sulla circoscrizione dell' intero regno rela-
» tivamente alla ecclesiastica giurisdizione, e su tutti
» gli oggetti relativi alla tutela e vigilanza governa-
» tiva e disciplinare sugli stabilimenti ed ordini re-
» ligiosi;

» 11.° sulle quistioni di precedenza tra le
» diverse autorità del regno;

» 12.° sulla circoscrizione amministrativa e
» giudiziaria del regno e delle sue parti;

» 13.° sulle quistioni di confini tra comuni
» che appartengono a provincie e valli diverse;

» 14.° sulla nostra approvazione degli stati
» discussi provinciali, e delle contrattazioni de' Con-
» sigli provinciali, come pure di quegli stati discussi
» comunali che per legge è a Noi riserbata, e della
» imposizione de' dazj comunali, e delle tariffe di essi;

» 15.° sulla impartizione del nostro benepla-
» cito nello stabilimento de' corpi e società religiose
» e civili, qualunque sia l' oggetto della loro insti-
» tuzione delle regole costitutive ed amministrative
» così degli stabilimenti novelli, come di quelli le-
» gittimamente esistenti;

» 16.° sull' approvazione degli stati discussi e
» delle contrattazioni degli stabilimenti di pubblica
» beneficenza, che hanno bisogno della nostra auto-
» rizzazione, a' termini del n.° 8.° di quest' artico-
» lo, perche considerati come sezioni de' comuni;

» 17.° sulla concessione del nostro beneplacito
» per la celebrazione delle fiere e de' mercati, e sulla

» concessione delle privative e delle patenti d' invenzione o di perfezione in qualunque genere d' industria;

» 18.° ed in generale su tutti quegli affari » appartenenti a' nostri Ministeri di Stato, pe' quali » giudicheremo necessario che la nostra decisione sia » preceduta e rischiarata da una più estesa e matura discussione.

Osservazioni al titolo II. del cap. III.

Contro le decisioni de' consigli d' Intendenza, e degli altri giudici del contenzioso amministrativo, qualunque amministrazione ha dritto di produrre reclami; ma se gli agenti di coteste amministrazioni trascurassero di produrre reclami contro decisioni lesive, il ministro dal quale dipendono puol prescrivere al proccuratore generale presso la G. C. de' conti di reclamarne. Ciò appunto stabilisce l' articolo 249 della lege de' 25 marzo 1817.

L' articolo seguente però con molta giustizia dichiara, che al ministero pubblico, anche nel caso previsto dall' articolo 249, compete il reclamo, purchè lo produca nel termine prescritto dall' articolo 219, cioè di sei mesi, dal dì dell' intima della decisione medesima.

Gli articoli 251 a 253 riguardano il modo da serbarsi nel prodursi le instanze o reclami dal pubblico ministero.

Osservazioni al titolo III. del cap. III.

Secondo la nostra antica procedura le sentenze o i decreti, non poteansi impugnare ne' tribunali medesimi, che colle nullità, o le restituzioni in intiero: Entrambe ne impedivano l' esecuzione. Le

prime non si ricevevano che col deposito, o colla fede di povertà. Le restituzioni in intiero competevano alle persone privilegiate cioè ai minori, alle vedove, alle università ec. Poteva anche una sentenza o decreto impugnarsi ne' medesimi tribunali colla reclamazione, *executo decreto*. Oltre a ciò i giudici o consiglieri commessarj impartivano decreti nella propria casa, per cui appellavansi decreti *domi*; cotesti decreti impugnavansi con istanze dette di *contrario imperio*, che ne sospendevano anche l'esecuzione: sovente però il giudice ne' suoi decreti aggiungeva la formola *et expediantur ordines*, che potrebbe oggidì dirsi clausola provvisionale; allora, se le provvisioni o gli ordini erano già spediti, l'istanza di contrario imperio riusciva inutile, perchè a' decreti dal giudice davasi esecuzione, finchè non venivano dal tribunale rivocati. Prodotta l'istanza di contrario imperio, la parte più diligente portava la causa all'udienza del tribunale, per far confermare o rivocare il decreto *domi* del giudice.

Premesse queste notizie, non inutili a' giovani, conviene ricordar loro, che secondo la nuova procedura vi sono anche de' casi urgenti ne' quali i giudici di circondario, ed i presidenti de' tribunali civili spediscono ordinanze, che non possono impugnarsi colle opposizioni; ma col solo appello, ne' casi ne' quali la legge lo permette. Articoli 889 ad 894 delle LL. di procedura civile.

Secondo le stesse leggi di procedura le sentenze o decisioni, profferite in contumacia, possono impugnarsi colle opposizioni nello stesso tribunale, o nella G. C. civile: le opposizioni potrebbero in certo modo paragonarsi alle nullità o restituzioni in intiero. Se le opposizioni si producono senza deposito, il tribunale può, riconoscendole cavillose,

infligere multe anche contro del patrocinatore che le avrà prodotte, sospenderlo dall'esercizio delle sue funzioni etc.

L'altro modo d'impugnare le decisioni o le sentenze nelle stesse G. C. o tribunali civili, è quello del ricorso per ritrattazione, ne'casi previsti dall'articolo 544 delle LL. di procedura civile. Sembra che questo ricorso possa paragonarsi alla reclamazione *executo decreto*, della quale abbiamo già fatta menzione.

Gli articolii 254 a 258 trattano appunto di cotesto ricorso; ma il primo de' suddetti articoli proibisce agli avvocati presso la G. C. de' conti, sotto pena di ammenda e di sospensione in caso di recidiva, di produrre ricorso contro una decisione resa in contradizione, forchè ne' due seguenti casi.

1. » Se sia stata resa sopra scrittura falsa.

2. » Se la parte sia stata condannata per non » aver presentata una scrittura decisiva, che era » ritenuta dal suo avversario ».

Queste disposizioni sono conformi a' numeri 9 e 10 dell'articolo 544 delle anzidette LL. di procedura civile. Ne' casi poi preveduti da' numeri 1 ad 8 di questo articolo, s'è proibito agli avvocati di produrre il ricorso nella G. C. de' conti, hanno essi il modo d'impugnare le di costei decisioni co' ricorsi che possono umiliare al Sovrano. S. M. non ne denega la revisione, anche sul dubbio, che la decisione possa essere pregiudizievole al dritto delle parti. Abbiamo di sopra indicato che questa revisione la commette alla Consulta Generale del regno,

Osservazioni al titolo IV. del cap. III.

Gli articoli 259, e 260 di questa legge trattano della disapprovazione dell' operato degli avvocati: cotesta materia è trattata nelle LL. di procedura civile più ampiamente, articoli 444 a' 554; giova perciò tenerli presenti, anche perchè non è in nostra notizia di essersi fin' oggi, su questa materia, stabilito alcun metodo particolare per la G. C. de' conti, come si promise nell' ultima parte dell' articolo 260 della presente legge.

La massima serbata constantemente nel foro fu quella, che il procuratore non può arrecare alcun pregiudizio al suo cliente *in committendo*, ma *in omittendo*. Questa massima sembra confermata dalle leggi in vigore, e specialmente dall' articolo 444 delle anzidette LL. di procedura civile, così espresso.

» Non sarà permesso di fare o accettare alcu-
» na offerta confessione, o alcun consenso, senza
» mandato di proccura speciale, sotto pena della
» disapprovazione ».

Quindi ne siegue, che se l' avvocato, per modo di esempio, presso la G. C. de' conti non produce le opposizioni, nel termine prescritto dalla legge, contro una decisione contumaciale, questa acquista la forza di giudicato; per lo contrario, se l' avvocato medesimo, senza una proccura speciale, fa una dichiarazione qualunque pregiudizievole al suo cliente, potrà impugnarsi nel giudizio di disapprovazione.

Finalmente l' articolo 263 di questa legge prescrive, che i giudici del contenzioso amministrativo, » non saranno nella loro procedura obbligati » a serbare altre forme, oltre a quelle contenute » nella presente legge ». Cotesto articolo non sembra di ostacolo alle nostre precedenti osservazioni su

di alcuni articoli della presente legge, ne' quali abbiam detto, che ne' casi dalla stessa non previsti, giova ricorrere alle LL. di procedura civile. Infatti l' articolo di sopra trascritto, se non obbliga i giudici del contenzioso amministrativo a serbare altre forme, permette loro di farlo, ogni qual volta lo credessero utile e necessario. Questo sistema appunto serba la G. C. de' conti; i tribunali inferiori del contenzioso amministrativo debbono seguir la stessa norma.

Osservazioni sulla legge de' 29 maggio 1817.

L'articolo 6 di questa legge num. 1 e 2 conferma le attribuzioni della G. C. de' conti a norma delle leggi precedenti de' 21 marzo dello stesso anno, e 12 dicembre 1816. Il numero 3 poi n'estende la giurisdizione, come più dettagliatamente potrà rilevarsi dagli articoli 10 a 16.

L'articolo 12 fa mensione della legge sul contenzioso amministrativo del tavoliere di Puglia. Questa legge non fu pubblicata che a' 25 febbraio 1820; siccome è una parte integrante del cotenzioso amministrativo giova trascriverla.

Gli articali 12 a 16 spiegano maggiormente le attribuzioni della camera del contenzioso amministsativo.

Nella seconda parte dell'articolo 18 si promette il regolamento sul procedimento da osservarsi nelle due camere contabili della G. C., ed il sistema da serbarsi pel rendimento de' conti da coloro, che sono incaricati della riscossione de' fondi regj, o de' reali stabilimenti. Così il regolamento, che il decreto sul metodo di contabilità furono pubblicati a' 2 febbraro 1818. Essendo entrambi indivisibili dalle leggi sul contenzioso amministrativo siamo obbligato anche trascriverle.

Sull'articolo 19 è d'avvertirsi, che contro le decisioni della G. C. de' conti, così della camera del contenzioso amministrativo, che di quelle dei conti, il ricorso dee, come abbiam detto, dirigersi al Sovrano, per l'organo del ministro rispettivo; perciochè la Consulta non può esaminare le decisioni suddette, che quando n'è autorizzata da S. M. art. 15, del real decreto de' 14 giugno 1824.

Legge sul contenzioso relativo all' economia del tavoliere di Puglia.

De' 25 di febbrajo 1820.

Veduto l' articolo 4 della nostra legge de' 13 di gennajo 1817, col quale ci riserbammo di provvedere con particolar decreto al contenzioso amministrativo del *tavoliere di Puglia* ed agli altri oggetti che possono riguardare gl' interessi del medesimo.

Considerando che tutte le contrattazioni concernenti il tavoliere abbiano un rapporto immediato colle censuazioni e locazioni fatte dall' amministrazione, ed in generale co' regolamenti amministrativi di questo ramo di economia pubblica; di maniera che volendosi esattamente seguire i principj di competenza stabiliti nella legge de' 21 di marzo 1817 sulle attribuzioni del potere amministrativo e giudiziario, ne avverrebbe che l' uno e l' altro potere si troverebbe spesso nelle circostanze di non poter decidere diffinitivamente le controversie, ma dovrebbe rinviare le parti da un' autorità all' altra con ritardo della giustizia e con grave dispendio ed incomodo delle parti contendenti;

Considerando che tanto il vantaggio dell' amministrazione, quanto l' interesse ben inteso delle parti stesse esige, che l' autorità la quale dee conoscere delle controversie interessanti il tavoliere, risegga stabilmente nella città di Foggia, per esser essa il centro comune ed il luogo delle unioni periodiche di tutti i censuarj, de' possessori de' pascoli, e de' negozianti de' prodotti; in modo che i medesimi vi hanno dimora permanente, o vi rimangono gl' istitori o altri legittimi rappresentanti;

Considerando che questa eccezione alle regole

strette della giurisdizione è reclamata imperiosamente dalle circostanze speciali dello stabilimento del tavoliere e della necessità di conservarne l'integrità;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

TITOLO I.

Del giudice del contenzioso del tavoliere.

Art. 1.° Al Consiglio d'Intendenza della provincia di Capitanata sarà aggiunta una seconda Camera particolarmente incaricata di tutto il contenzioso relativo all'economia del tavoliere.

2.° La seconda Camera del Consiglio sarà composta dall'intendente della provincia, il quale ne sarà il presidente, da un vice presidente e da due consiglieri nominati da Noi.

3. Il vicepresidente sarà da Noi costantemente scelto fra' soggetti che non appartengono alle provincie di Capitanata, di Basilicata, di terra di Bari e degli Abruzzi: de' due consiglieri l'uno sarà da noi scelto fra gli abruzzesi, e l'altro fra gl'individui delle altre tre provincie nelle quali trovasi il tavoliere compreso.

4.° Avrà in oltre alla sua immediazione un segretario, il quale sulla proposizione della stessa Camera sarà nominato dal nostro ministro delle finanze fra gl'impiegati della direzione del tavoliere. Per questa prima volta la nomina sarà fatta da noi a proposizione del detto ministro delle finanze.

5.° In caso di mancanza o d'impedimento il presidente sarà rimpiazzato dal vicepresidente il quale disimpegnerà altresì tutte le altre funzioni attri-

buite all'Intendente colla presente legge. Il vicepresidente sarà rimpiazzato dal consigliere della seconda Camera il più antico: ciascuno de' due consiglieri della Camera, dagli altri consiglieri ordinarj dell'intendenza per ordine di rango: e finalmente il segretario sarà rimpiazzato da altro impiegato nella direzione del tavoliere, da destinarsi dal direttore del medesimo con approvazione del presidente, il quale potrà ricusarlo, e dimandare altra proposta.

2. Il trattamento de' componenti della seconda Camera è fissato come siegue:

all' Intendente della provincia a titolo di soprassoldo, annui ducati. 800

al vicepresidente, annui ducati. . . . 1400

a ciascuno de' due consiglieri, annui ducati. 1200

al segretario a titolo di gratificazione, annui ducati. 300

TITOLO II.

Della competenza della seconda Camera.

3. Saranno di competenza della seconda Camera tutte le quistioni

1.° sulle somme dovute al fisco da ciascuno de' censuarj o dagli aventi causa da essi, così a titolo di canone, come a titolo di transazione ordinata colla nostra legge de' 13 di gennajo 1817, del pari che sulle somme pagate a detti titoli;

2.° su' laudemj in caso di cessione di terre censite, tanto se si contenda il dritto di domandarli, che la somma al fisco dovuta;

3.° sulla validità o interpetrazione de' contratti di censuazione delle terre che fan parte del

tavoliere di Puglia, stipulati o stipulandi direttamente col fisco;

4.° sulla rescissione e risoluzione di detti contratti, del pari che sulla devoluzione delle terre censite, nell' interesse soltanto tra 'l fisco ed i censuarj o gli aveuti causa da essi;

5.° sulla riduzione de' canoni, ne' casi previsti dalla legge, reclamata o reclamanda da' censuarj o dagli aventi causa da essi in contradizione del fisco;

6.° sulla giustizia e regolarità dell' impiego fatto de' mezzi amministrativi di coazione, che il nostro decreto de' 23 di gennajo 1816 autorizza contra de' debitori de' canoni del tavoliere; del pari che sulle somme da' medesimi pagate o dovute a titolo de' dritti di coazione: salvo alle autorità ordinarie competenti il procedere contro delle guardie al domicilio, nel caso di eccessi commessi nell' esercizio del loro incarico;

7.° sulla identità ed estensione delle terre censite dal fisco, e che trovansi già confinate con termini lapidei, quando anche la contesa interessasse i possessori delle proprioprietà limitrofe a quelle del tavoliere: salvo alle autorità ed a' tribunali ordinarj competenti il pronunziare 1.° sulle azioni che in linea di rivendica di dette terre potessero esser mai intentate, o lo fossero state già contro del fisco; 2.° sulle azioni che taluno volesse sperimentare contro del possessore delle terre censite, o avesse già dedotte, onde far dichiarare che il dritto di possederle in tutto o in parte a lui si appartiene a carico di pagarne il canone;

8.° sulle azioni tendenti a conservare i *regj tratturi* ed i bracci, o sia rami di essi, nella loro integrità;

9.° sulle azioni tendenti a conservare nella

loro integrità i sentieri e le strade vicinali di già stabilite, o a domandare che altre se ne stabiliscano per comodo non meno de' censuarj del tavoliere, che de' possessori delle terre limitrofe, nelle loro rispettive proprietà ne' casi preveduti dalle leggi;

10.° sul godimento e su' modi di godimento de' pascoli annessi a' *regj tratturi* e bracci di essi, del pari che de' *riposi* e de' *ristori*; salvo per questi ultimi alle parti interessate il domandare innanzi alle autorità competenti, e l' ottenere lo scioglimento delle promiscuità, se vi è luogo;

11.° sulle contravvenzioni a' regolamenti relativi alla economia delle terre del tavoliere, contenuti nella nostra legge de' 13 di gennajo 1817, del pari che sull' applicazione delle multe dalla medesima sanzionate;

12.° sulle compre e vendite periodiche de' pascoli di Puglia stipulate o stipulande co' censuarj pastori, sia che le medesime cadano sopra terre rilevanti dal fisco, sia sopra terre de' privati e corpi morali; purchè però nell' uno e nell' altro caso siano site nell' ambito del tavoliere;

13.° sulle contrattazioni de' frutti delle industrie armentizie de' censuarj pastori; purchè però si verifichi copulativamente 1.° che la contrattazione ha avuto luogo tra censuarj pastori e censuraj pastori, ovvero tra censuarj pastori da una parte e non censuarj pastori dall' altra; 2.° che de' frutti contrattati se ne sia convenuta espressamente la consegna nell' ambito del tavoliere. Saranno considerati come frutti gli agnelli e le agnelle, i ciavarri, i castrati, le pecore vecchie, escluse sempre quelle da corpo, le capre ed i loro allievi, i vitelli, i polledri, le lane, le pelli, le carni secche, i formaggi ed i latticinj di ogni specie.

14.° Appartengono egualmente alla seconda

Camera le quistioni che potranno insorgere durante l' intervallo di otto mesi, cioè dal dì primo di ottobre di ciascun anno sino al dì 31 di maggio dell' anno seguente, tra' panettieri di Puglia ed i censuarj pastori relativamente al pane che da' primi viene somministrato a' secondi per servizio delle loro industrie.

15. Le apparterranno ancora quelle che insorgeranno tra' censuarj pastori ed i loro salariati relativamente a' salarj dovuti ed a' servigj promessi; e ciò durante l' epoca di sopra detta, cioè dal dì primo di ottobre di ciascun anno sino al dì 31 di maggio del seguente anno.

16.° Giudicherà le controversie che potranno aver luogo nella esecuzione di tutte le decisioni che la Camera stessa emetterà nelle materie di sua competenza, e che sono della coguizione del potere amministrativo a norma della legge de' 21 di marzo 1817 sulle attribuzioni de' due poteri. In ogni caso non sarà alla medesima vietato di far eseguire direttamente tutti gli atti conservatorj de' dritti delle parti permessi dalle leggi comuni, nelle materie però di sua competenza.

17.° Finalmente la seconda Camera, oltre le materie esclusivamente attribuitele ne' numeri precedenti, potrà occuparsi e procedere in tutti gli affari di competenza del Consiglio d' Intendenza, ma dopo spirato l' anno della pastorizia, cioè dal dì 1 di giugno a tutto settembre di ciascun anno, e previa sempre la bussola da farsi dall' Intendente tra la prima e la seconda Camera sul ruolo o registro delle cause prescritto coll' articolo 40 della legge de' 25 di marzo 1817 sulla procedura del contenzioso amministrativo.

4. La prevenzione e repressione di tutte le molestie che per via di mero fatto, venissero le parti

a soffrire nel godimento delle terre censite, de' pascoli, de' *riposi* e *ristori*, del pari che nel transito pe' *tratturi*, e rami di essi o suoi sentieri, e nelle strade vicinali, continuerà ad appartenere secondo le leggi in vigore alle autorità ordinarie competenti.

TITOLO III.

Delle forme di procedimento.

5. La legge sulla procedura del contenzioso amministrativo emanata da noi sotto il dì 25 di marzo 1817, sarà comune alla seconda Camera incaricata esclusivamente del contenzioso del tavoliere; salve le modificazioni che saranno credute necessarie, e che ci saranno proposte dalla stessa seconda Camera fra quattro mesi dalla sua istallazione; e salve le prescrizioni contenute nel seguente articolo.

6. Trattandosi di casi urgenti, ovvero di circostanze nelle quali è necessario di pronunciare in modo provvisorio sulle difficoltà relative alla esecuzione di un documento esecutivo o di una decisione, il presidente, o il vicepresidente previa commessa del presidente, in vista delle dimande delle parti, e citate le medesime a breve termine per un' ora indicata, ed anche ne' giorni festivi, per mezzo di usciere o intimatore da lui espressamente destinato, provvederà al caso con sua ordinanza, la quale sarà esecutiva provvisoriamente e senza bisogno di cauzione, se pure non venga nell' ordinanza prescritta.

Le ordinanze di tal natura non potranno in alcun modo pregiudicare alla causa principale. Esse non saranno suscettive di opposizioni, ma sì bene di richiamo innanzi alla seconda Camera. Il richia-

mo dovrà essere prodotto tra' quindici giorni che decorreranno dal dì della intimazione dell' ordinanza.

Il richiamo sarà deciso sommariamente e senza procedura.

TITOLO IV.

Funzioni amministrative attribuite al presidente della seconda Camera.

7. All' intendente di Capitanata, nella qualità di presidente della seconda Camera di quel Consiglio, saranno attribuite le seguenti altre funzioni amministrative:

1.° fisserà, previo il parere del direttore e della seconda Camera, le *voci* della lana, de' formaggi e del pane;

2.° presederà le riunioni de' censuarj pastori;

3.° dietro le terne che gli saranno rimesse da' deputati generali, provvederà alle cariche de' pesatori delle lane, il di cui numero è fissato a dodici, eleggendi cioè non più di dieci dalle provincie degli Abruzzi, e due almeno dalle altre provincie del tavoliere;

4.° presederà tutti gl' incanti che interessano il fisco;

5.° proporrà al Governo tutti i mezzi di miglioramento della pastorizia, delle lane, de' formaggi e delle razze, prendendo tutti i lumi di fatto da' deputati generali;

6.° darà, sotto la dipendenza del nostro Ministro degli affari interni, tutte le disposizioni necessarie onde pervenire e spegnere le epizootie.

DECRETO *per organizzare la* direzione particolare *del tavoliere.*

Napoli, 25 febbrajo 1820.

Veduto l'articolo 4 della nostra legge de' 13 di gennajo 1817, con cui ci riserbammo di regolare non meno il contenzioso amministrativo del tavoliere, che la sua amministrazione finanziera;

Considerando che essendosi da noi provveduto alla fissazione della prima parte colla nostra legge de' 25 dell'andante mese, sia di non lieve interesse il devenirsi prontamente alla organizzazione della seconda pel buon andamento degl' interessi fiscali;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. La parte amministrativa del tavoliere, riguardante l'interesse fiscale, sarà affidata ad una *direzione particolare* residente in Foggia e dipendente dal nostro Ministro delle finanze. Essa corrisponderà benanche colla tesoreria generale per ciò che riguarda contabilità in tutte le sue parti.

2. La direzione suddetta sarà composta da' seguenti impiegati:

1.° da un direttore che ne sarà il capo: costui riunirà nella sua persona le funzioni anche di controloro della dipendenza, e godrà l'annuo appuntamento di ducati 1800, oltre di altri annui ducati 456 per indennità di officio, distinti cioè annui ducati 180 per le spese di burò come direttore, altrettanti come controloro ed annui ducati 96 per l'illuminazione del real palazzo in Foggia;

2.° da un capo di corrispondenza che funzionerà contemporaneamente da primo ufiziale di

quell' amministrazione, e godrà l' annuo soldo di ducati 720: costui nell' assenza del direttore ne supplirà le veci;

3.° da un secondo uffiziale col soldo di annui ducati 540;

4.° da un terzo ufiziale col soldo di annui ducati 420;

5.° da un qnarto ufiziale col soldo medesimo;

6.° da un quinto ufiziale col soldo di annui ducati 300;

7.° da due commessi addetti alla stessa amministrazione col soldo di annui ducati 120 per cadauno;

8.° da un altro commesso col soldo medesimo, per la spedizione delle *passate* delle pecore e merci;

9.° da un ufiziale di corrispondenza col soldo di annui ducati 300 e col carico di formare in ogni anno l' inventario delle carte della dipendenza;

10.° da un soprannumero addetto alla corrispondenza col soldo di annui ducati 60;

11.° finalmente da un archivario per la conservazione di tutte le carte esistenti in archivio, col soldo di annui ducati 144.

3. Saranno in oltre addetti al servizio del ramo del tavoliere di Püglia i segnenti individui,

un barandiere col soldo di annui ducati 108;

un facchino con quello di annui ducati 72;

un custode di tutti gli oggetti esistenti in quel real palazzo, col soldo annuo di ducati 180 e coll' obbligo d' invigilare alle fabbriche di esso, del pari che alle case del tavoliere;

un guardaportone che sarà risponsabile della custodia e pulizia del palazzo medesimo, col soldo di annui ducati 120;

un guardabosco a piedi per custodire la mez-

zana arborata ed impedire il taglio degli alberi di essa coll'intelligenza del guardia generale del pubblico demanio, col soldo di annui docati 108;

un altro guardabosco a cavallo per custodire i fondi in *Grumo* e *Lama del conte* nel modo suddetto, col soldo di annui ducati 144, restando a suo conto il mantenimento del cavallo.

4. Per la riscossione poi delle rendite del tavoliere vi sarà un ricevitore che risederà in Foggia, presso del quale saranno tenuti i debitori di quel ramo di andare a fare i loro versamenti e ritirarne da esso le ricevute a tallone vistate dal controloro, senza delle quali non s' intenderanno legalmente discaricati verso del regio fisco. Questo ricevitore verrà assimilato a tutti gli altri della tesoreria generale, ed in conseguenza sarà soggetto alle stesse obbligazioni alle quali i medesimi sono tenuti; godrà un soldo di ducati 400 annuali; ed in oltre percepirà un dritto di esazione alla ragione del tre quarti per cento, o sia di grana settantacinque per cento sulle somme incassate.

La liquidazione ne sarà fatta ogni quattro mesi dal tesoriere generale nel modo stesso che si pratica per tutti gli altri ricevitori del regno; e frattanto a titolo di a buon conto gli verranno dalla tesoreria generale pagati oltre del soldo ducati 200 al mese, de' quali se ne terrà ragione nella liquidazione quadrimestrale.

5. Il ricevitore del tavoliere sarà tenuto di somministrar la cauzione di un' annua rendita di ducati 1500 iscritta sul Gran libro del debito pubblico per garentia della sua gestione. In oltre rimarranno a suo carico gl' impiegati necessarj pel di lui officio e le spese di qualsisia natura, non eccettuate quelle di libri, stampe, casse, sacchi, corde e ceralacca per la rimessa de' fondi, a similitudine di ciò che si pratica co' ricevitori generali della tesoreria.

6. Qualora il Ministro delle finanze giudicasse opportuno di far continuare gli esattori particolari del tavoliere ne' cinque reali siti di Orta, Ortona, Carapelle, Stornara e Stornarella, nel casal Trinità ed in altri luoghi per lo maggior comodo de' debitori della dipendenza ivi dimoranti, e vi consentisse il ricevitore del tavoliere in Foggia; verranno tali esattori compensati dal detto ricevitore a di cui carico è la percezione totale delle rendite del detto ramo, o mediante un dritto proporzionale da stabilirsi tra di loro, o mediante un soldo fisso da assegnare a' medesimi.

Potrà esso ricevitore esigere dagli esattori suddetti una cauzione per sicurezza de' suoi interessi, essendo egli il solo garante in faccia alla tesoreria generale dell' intera riscossione.

7. Per lo versamento alla suddetta general tesoreria delle rendite del tavoliere, e per la estinzione de' mandati che dal pagator generale saranno gravati su quella cassa, il ricevitore si uniformerà agli stabilimenti in vigore per tutti gli altri ricevitori della suddetta tesoreria.

8. Il direttore *pro tempore* e controloro del tavoliere riunirà nella sua persona anche la carica di direttore del registro e bollo nella provincia di Capitanata; e per queste ultime funzioni rimarrà attaccato alla direzione generale del registro e bollo, percependo a carico dello stato discusso della medesima, a di più degli altri suoi averi descritti nell' articolo 2, l' annua gratificazione di ducati 400, oltre della indennità per le spese di officio determinate dagli stabilimenti dalla suddetta direzione generale.

9. I soldi di tutti gl' impiegati del tavoliere saranno soggetti alla sola ritenuta del due e mezzo per cento in favore del Monte delle vedove e ritira-

ti. Essi, come del pari le gratificazioni ed indennità, verranno pagati per rate mensuali.

10. Il direttore suddetto e controloro del tavoliere è il capo della dipendenza, e come tale ha la facoltà di assegnare i carichi a' rispettivi impiegati di essa, variandoli a misura delle circostanze per lo migliore andamento del servizio. Egli nella prima qualità di direttore rimane incaricato

1.° di tutta la corrispondenza cui daranno luogo gli affari della direzione;

2.° d' intentare e sostenere a nome del fisco le azioni alle quali il medsimo abbia dritto, innanzi a' tribunali ordinarj o alla 2.ª Camera del Consiglio d' intendenza di Capitanata, incaricata particolarmente di una porzione del contenzioso del tavoliere colla nostra legge de' 25 di questo mese; difendendo presso di essa le ragioni fiscali con sue memorie, secondo è prescsitto dalla legge de' 25 di marzo 1817;

3.° dell'assistenza a nome del fisco a tutte le sessioni d' incanto, che avranno luogo per oggetti riguardanti la direzione del tavoliere;

4.° di prestare il consenso richiesto dall' articolo 17 della legge de' 13 di gennajo 1817 per le cessioni delle terre del tavoliere e per le intestazioni de' nuovi censuarj su' registri di quella direzione, secondochè dalla legge medesima viene ordinato;

5.° di formare ed inviare al Ministro di finanze i progetti delle nuove censuazioni delle terre del tavoliere, per le quali fossero avvenute le devoluzioni in favore del fisco;

6.° della ripartizione de' terreni dati forse in locazione alle collettive de' pastori, ogni qual volta questa debba rinnovarsi a' termini dell' articolo 46 della legge suddetta; salva l' approvazione del presidente della 2.ª Camera del Consiglio d' Intendenza di Capitanata, prima di eseguirsi;

7.° della distribuzione del sale, che dee farsi ogni anno in favore de' censuarj o locati del tavoliere a' termini delle prescrizioni contenute nel capitolo VIII titolo III della suddetta nostra legge, ed uniformemente al regolamento formato in virtù dell' articolo 74 della medesima;

8.° della spedizione delle così dette *passate* per gli animali e per le lane che debbono uscire dal tavoliere dopo gli adempimenti prescritti dall' articolo 38 della legge summentovata;

9.° finalmente della sopravveglianza sull' archivio patrimoniale del tavoliere, e degli ordini per potersi rilasciare dall' archivario le copie, gli estratti o i certificati delle carte che conserva.

Lo stesso direttore nella seconda qualità di controloro è incaricato

1.° della soppravveglianza per lo sollecito ricupero delle rendite fiscali, per la conservazione de' fondi nella regia cassa e per l' esatto versamento di essi decadariamente alla tesoreria generale;

2.° di vidimare le ricevute de' pagamenti che si fanno da' debitori del tavoliere, e prenderne registro per controllare e verificare, sempre che gli piaccia, , la situazione ed esattezza della cassa del ricevitore;

3.° d' intervenire alla estinzione de' mandati del pagator generale, e di sopravvegliarne la regolarità secondo le prescrizioni della tesoreria generale, tenendone registro di controloro;

4.° di far pervenire alla suddetta tesoreria in ogni decade ed in ciascun mese gli elementi contabili uniformi a quelli del ricevitore, e secondochè ne hanno l' obbligo tutti gli altri controlori del regno;

5.° di rimettere periodicamente alla tesoreria generale gli stati distinti delle reste di percezio-

ne colle osservazioni de' motivi particolari che ne hanno impedita la riscossione, e di ciò che siasi operato per attivarne il ricupero;

6.° di rendere informata la tesoreria suddetta con suoi periodici rapporti di quanto possa riguardare gl' interessi di quell' amministrazione.

11. Il conto della gestione del ricevitore del tavoliere sarà reso annualmente non più tardi del mese di maggio dell' anno seguente; e dopo di essere stato esaminato e vidimato dal direttor controloro della dipendenza, verrà trasmesso alla tesoreria generale la quale lo mettetà di accordo colle sue scritture, e quindi certificato dalla medesima sarà passato alla gran corte de' conti per la discussione diffinitiva.

12. Rimangono in vigore tutte le disposizioni che attualmente regolano i mezzi onde esercitare il ricupero delle rendite fiscali, e che stabiliscono le condizioni da adempirsi da' debitori della cassa del tavoliere per essere discaricati da' loro debiti.

13. Il nostro consigliere segretario di Stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

REGOLAMENTO di procedura delle sezioni contabili della gran corte de' conti.

De' 2 di febbrajo 1818.

TITOLO I.

Funzioni e doveri del cancelliere.

ART. 1. Il cancelliere terrà un repertorio generale il quale indicherà i contabili soggetti alla giurisdizione della gran corte ; i conti ad essa pervenuti e l' epoca del loro arrivo; la data della consegna fattane al razionale relatore ; le date de' rapporti e delle discussioni fattene dalle camere ; la data dell' arresto generale pronunziato sul conto.

Per facilità di metodo il detto repertorio sarà portato in due libri distinti , l' uno de' quali sarà addetto a' conti commessi alla prima camera contabile , e l' altro a' conti commessi alla seconda.

L' arrivo e movimento de' conti addetti ad ambe le camere riunite , o a tutte tre , sarà registrato nel libro addetto alla prima camera.

2. Nel corso del mese di dicembre di ciascun anno il cancelliere , dietro le notizie che rileverà da' fogli d' udienza e da' registri menzionati nell' articolo precedente , formerà un quadro generale in cui esporrà lo stato nel quale si trovano presso de' razionali i conti loro rispettivamente commessi , e lo presenterà al presidente.

Il presidente tenendo presente il detto quadro , ed inteso il ministero pubblico , farà la commessa generale di tutti i conti appartenenti all' anno prossimo seguente , assegnando ad ogni conto il consigliere commessario , ed il razionale relatore.

Egli potrà in tale occasione cangiare la commessa fatta nell' anno precedente in persona di un razionale che si trovasse in ritardo di liquidazione di un conto, e sostituirgli un altro razionale.

I conti non compresi nella commessa generale saranno nel corso dell' anno distribuiti dallo stesso presidente tra i consiglieri e razionali col medesimo metodo soprindicato, prendendosene prima ragione dal cancelliere nel repertorio prescritto coll' articolo precedente.

Il presidente potrà delegare detta funzione a' vicepresidenti delle rispettive camere.

3. Il cancelliere riceverà tutte le istanze, petizioni e memorie, che potranno esser presentate dalle parti, e darà ad esse il corso corrispondente.

Riceverà egualmente i documenti ed i mandati di procura, che potranno esser prodotti dalle medesime, e li trasmetterà a' razionali relatori.

4. Il cancelliere è incaricato della formazione e tenuta del foglio di udienza presso la camera cui assisterà.

Il vicecancelliere adempirà a questa parte di servizio presso l' altra camera contabile.

5. Il cancelliere contrassegnerà le decisioni diffinitive, e gli arresti generali che saranno redatti e spediti da' razionali.

Egli contrassegnerà egualmente le spedizioni che contengono disposizioni definitive e preparatorie.

6. Terrà registro delle declaratorie che saranno rilasciate dalle due camere a discarico de' contabili.

7. Formerà ne' primi otto giorni di ogni mese gli stati de' conti pervenuti e discussi nel corso del mese precedente, e li trasmettesà al ministero pubblico.

TITOLO II.

Funzioni e doveri de' razionali.

8. Dietro l'avviso del cancelliere il razionale relatore, precedente ricevo, ritirerà dalla cancelleria fral termine di giorni due il conto a lui commesso.

9. Ricevuto il conto, verificherà se trovasi compilato, secondo le forme prescritte negli articoli 12 e 13 del real decreto di questa stessa data relativo a' doveri de' contabili.

Nel caso negativo ne farà tra giorni otto rapporto preliminare alla camera, la quale pronunzierà sulla ricettibilità o irrecettibilità del conto.

Trovandolo irrecettibile, si avrà il conto come non prodotto, ed avran luogo contro del contabile gli stessi mezzi di coazione, che la legge autorizza contro de' contabili in ritardo di produzione di conto.

Ciò nondimeno potrà aver luogo la rettifica della posizione del conto, a' termini dell' articolo seguente.

10. Se il conto si troverà compilato, secondo le forme della legge, lo stesso razionale relatore lo dichiarerà ricettibile, ne farà menzione in piè del conto, e passerà immediatamente a verificarne e rettificarne la posizione.

A quest'oggetto egli esaminerà, se il contabile abbia omesso di portare ad introito la resta della gestione precedente, di cui egli fosse risponsabile, o perchè sua propria, o perchè accettata da lui, mercè il conto resogli dal predecessore; se la posizione materiale del conto, come giace, presenti debito del contabile; se la composizione delle cifre contenga errori materiali di calcolo a danno del fi-

sco; se nell' esito vi sieno parte identiche visibilmente duplicate.

In tutti ed in ciascuno de' detti quattro casi il razionale ne farà rapporto preventivo alla camera, la quale ordinerà, dietro il semplice rapporto, la spedizione della significatoria contro del contabile per la somma di cui egli rimanesse debitore; dedotto però il credito che la prima posizione del conto presentasse in di lui favore.

Il razionale darà corso a tali significatorie tra giorni otto. Se il conto non presenterà, nè debito di posizione, nè omessione di resta, nè errori di calcolo a danno del fisco, nè partite identiche visibilmente duplicate, il razionale ne farà menzione in piè del conto.

11. La dichiarazione d' irrecettibilità di un conto non impedisce, e non sospende l' esame e la rettifica di posizione, non che la spedizione della corrispondente significatoria, a' termini dell' articolo precedente.

12. Fatte le operazioni, che sopra, il razionale passerà allo scrutinio di tutti gli articoli, o sia partite d' introito, onde verificare l' integrità del medesimo.

Detta rettifica sarà fatta, paragonando le somme portate ad introito nel conto con quelle che il contabile aveva il dovere di percepire, a norma delle liste, ruoli, o stati generali di carico, obbliganze di debitori, ed altri titoli di credito a lui consegnati, ovvero obbliganze sue proprie.

In difetto di tali documenti di carico l' integrità degl' introiti sarà comprovata co' documenti richiesti da' regolamenti in vigore.

13. Passerà indi allo scrutinio degli articoli, o sia partite di esito, ed esaminerà,

1.° se la spesa era autorizzata dallo stato

discusso, o in difetto di stato discusso, da' regolamenti generali, o da speciale determinazione sovrana;

2.° se l' esito è stato fatto dietro l' ordinativo corrispondente, o altra specie di documento richiesto da' regolamenti in vigore;

3.° se la realità dell' esito è comprovata dalla debita quietanza della parte prendente, o di chi legittimamente la rappresentava;

4.° se la detta quietanza trovasi *vidimata* dal funzionario, il di cui intervento era richiesto da' regolamenti;

5.° se è accompagnata da' documenti richiesti dall' ordinatore;

6.° Farà in fine tutte le ricerche che la natura e la posizione del conto gli potranno suggerire.

14. Fatto questo esame, formerà un quadernetto detto di liquidazione. Questo quadernetto dee presentare l' ammontare in massa dell' esito e dell' introito, giusta la posizione materiale del contabile; il paragone dell' uno coll' altro, ed il risultato di detto paragone;

la posizione rettificata dal razionale, se mai ha avuto luogo la rettifica a' termini dell' articolo 10, ed il risultato della medesima.

gli articoli d' introito, o di esito, su' quali il razionale non ha incontrato alcun dubbio, coll' indicazione de' fogli, ove giacciono i documenti che riguardano ciascun articolo, e dalla natura di essi;

le osservazioni motivate finalmente sopra ciascun articolo, sul quale egli abbia incontrato dubbio, con l' indicazione egualmente de' documenti e della natura di essi.

Gli articoli su' quali non si è incontrato dubbio, saranno riportati compendiosamente, indicandone il numero e l' ammontare di ciascheduno.

Gli articoli su' quali si è incontrato dubbio saranno riportati per esteso.

Degli uni e degli altri sarà indicato il numero di ordine che portano nel conto originale.

Per tutti i conti che si trovano arrivati in cancelleria, prima della pubblicazione del real decreto relativo a' doveri de' contabili, e del presente regolamento, o che arriveranno fral termine di un mese dopo la detta pubblicazione, il numero di ordine sarà apposto agli articoli del conto originale dallo stesso razionale relatore.

15. Nel corso della liquidazione il razionale relatore potrà ricevere dal contabile, o dal di lui procuratore tutti gli schiarimenti possibili; senza che però sospenda le sue operazioni, e senza che possa mai consegnare i conti originali, i documenti e gli atti che l' accompagnano, alla parte o al di lui procuratore, nè a qualunque altra estranea persona.

Incontrando de' dubbj, o degli ostacoli che non esigono il giudizio della camera, si dirigerà al ministero pubblico onde rimuoverli.

Pria di fare il suo rapporto alla camera dovrà fare tutti i riscontri, concordanze, e verifiche che crederà necessarie.

Se i conti su' quali dovrebbe fare le concordanze, non fossero ancora pervenuti in cancelleria; il razionale potrà farle su' conti, o altri documenti esistenti negli ufizj delle amministrazioni pubbliche; o pure potranno chiedersi le notizie, scrivendosi a' capi delle amministrazioni, secondo le particolari circostanze de' diversi conti e delle diverse amministrazioni.

16. Compita la liquidazione, il razionale relatore passerà il conto ed il quadernetto della liquidazione al consigliere commessario, onde il medesimo lo esamini, a' termini dell' art. 29 del presente regolamento.

Il consigliere commessario segnerà il giorno, in cui il conto gli è stato consegnato dal razionale relatore, in un libretto di riscontro che il razionale stesso conserverà.

Terminate che avrà le sue osservazioni, il consiglier commessario ne darà avviso al razionale cui restituirà tutte le carte, annotando al margine del libretto, che sopra, il giorno della restituzione seguita.

17. Ritirato il conto dal commessario, il razionale ne darà avviso al Ministero pubblico, il quale ne prenderà registro per fissare, all' epoca della formazione del calendario, la giornata in cui dovrà esser proposto alla camera cui appartiene; salvo il caso, che il Ministero pubblico per l' urgenza dell' affare, creda che il razionale debba proporlo in preferenza.

Dovrà nel tempo stesso significare al contabile o al di lui procuratore per mezzo di un usciere della gran corte, che il conto, è in istato di esser proposto, designandogli la giornata precisa con continuazione; salvi i casi preveduti dall' art. 23 del presente regolamento.

18. Dopo proposto il conto, e fral termine che la stessa camera fisserà nell' atto della discussione, il razionale relatore apporrà al margine di ogni articolo del conto riportato nel quadernetto della liquidazione le decisioni preparetorie corrispondenti, profferite dalla camera; le sottoscriverà, e darà corso alle medesime.

Scorso il termine assegnato al contabile colla decisione preparatoria della camera, il razionale dovrà immediatamente proporne alla medesima il risultato.

19. Il razionale darà corso alle decisioni definitive, ed agli arresti generali ne' termini seguenti.

Se la decisione dichiara discaricato, o creditore il contabile, le darà corso all'epoca della spedizione dell'arresto generale che avrà pronunziata sopra tutti gli articoli del conto.

Se la decisione lo dichiara debitore, il razionale, contrapponendo al debito del contabile, il di lui credito, se ne ha, risultante dallo stesso conto, darà corso alla decisione fra 'l termine di giorni otto al più tardi.

Se si tratta di arresto generale, il razionale gli darà corso fra 'l termine che verrà fissato dalla camera nell'ultima discussione del conto.

20. I riscontri, concordanze, o verifiche, le quali non possono influire al carico o discarico del contabile, ma sono ordinate dalla camera per mere vedute fiscali, non sospendono e non impediscono la spedizione delle decisioni definitive e degli arresti generali.

21. La circostanza di non trovarsi ancora giudicato un conto precedente non sospende e non impedisce l'esame ed il rapporto del razionale alla camera; ma può questa ordinare che il contabile non rimanga discaricato, se non dopo l'esame del conto precedente.

22. I rapporti de' razionali relativi 1.° alla irrecettibilità di un conto, 2.° alla rettifica della posizione erronea, 3.° alla esecuzione data, o da esso razionale, o dal contabile, alle precedenti decisioni preparatorie della camera, son dichiarati atti di urgenza; e quindi potranno essere proposti da' razionali in ogni seduta.

23. Se il contabile, o il di lui procuratore non han designato il loro domicilio in Napoli, a' termini dell'art. 14 del real decreto di questa stessa data, il razionale procederà ciò non ostante a tutti gli atti, che sopra; e la camera procederà egual-

mente alle decisioni ed all' arresto generale, senza alcuna precedente citazione: salvo al contabile il reclamare avverso le sole decisioni definitive ed arresto generale, a' termini degli articoli 19 e 20 della legge de' 29 di maggio 1817.

Lo stesso avrà luogo, ove le parti citate non si sieno presentate all' udienza.

24. Nel caso che il contabile, o il di lui procuratore abbiano designato il loro domicilio in Napoli, il razionale non potrà dispensarsi dal far precedere la citazione agli atti seguenti:

al rapporto che va a fare alla camera, dietro la liquidazione del conto, e della quale è menzione all' art. 17;

a' rapporti relativi a documenti, o giustificazioni prodotte dal contabile in conseguenza di una decisione preparatoria della corte, ove il razionale le creda insufficienti, o illegali.

Non vi sarà bisogno di far precedere citazione al rapporto relativo alla irrecettibilità del conto, di cui è menzione all' art. 9;

al rapporto relativo alla rettifica della posizione erronea, di cui è menzione nell' art. 10;

al rapporto relativo a documenti, o giustificazioni prodotte dal contabile in conseguenza di decisioni preparatorie, ove il razionale le creda legali e sufficienti; salvo alla camera l' ordinare che il contabile sia citato prima di pronunziare sulle medesime, nel caso che creda di non doversi uniformare al voto del razionale;

al rapporto col quale il razionale va a riferire che il contabile non ha prodotto i documenti e le giustificazioni richieste dalla camera con decisioni precedenti;

al rapporto finalmente col quale il razionale va a dar conto alla camera degli schiarimenti otte-

nuti per mezzo del pubblico ministero, o de' riscontri, concordanze, o verifiche da lui fatte direttamente per disposizione della stessa camera.

25. La citazione dee procedere, ove ha luogo, i rapporti almeno di giorni due: salvo alla camera il prorogar questo termine per giuste e legittime cause.

Le citazioni esprimeranno sommariamente l'oggetto, la data, il nome del contabile o del di lui procuratore, ed il termine a comparire.

La notifica delle medesime seguirà, a' termini del codice di procedura civile.

26. La redazione degli atti contenenti le decisioni preparatorie della corte, comunemente detti *ordini di risulta*; la notifica de' medesimi per mezzo degli uscieri della gran corte a' contabili, o loro procuratori domiciliati in Napoli; la trasmessione di detti ordini al ministero pubblico, rispetto a' contabili non domiciliati, o non rappresentati in Napoli, è a carico, cura e diligenza de' razionali relatori.

È egualmente a loro carico, cura e diligenza la redazione delle decisioni diffinitive e degli arresti generali; con che però dovranno passare gli atti così redatti alla cancelleria che li munirà delle forme prescritte nell' art. 49 n.° 2 e 3.

27. Oltre alle funzioni, che sopra, relative all' esame e giudizio del conto materiale, il razionale relatore, dopo emesso l' arresto generale, passerà all' esame morale del conto.

Questo esame consisterà nel paragonare 1.° la somma totale versata dal contabile nelle casse pubbliche in numerario, o in documenti di esito, con quella che era a suo carico di percepire, o che lo stato discusso preventivo presumeva di doversi percepire; 3.° la somma percepita e versata nell' anno

con quella percepita o versata nell' anno antecedente.

Analizzerà in seguito le cagioni delle differenze; e finalmente indicherà i mezzi di miglioramento che l' amministrazione può ricevere, o coll' accrescimento de' prodotti, o colla riduzione delle spese, o col perfezionamento de' metodi.

Consegnerà il tutto in un rapporto diretto al presidente, il quale proporrà alle camere riunite tutti i rapporti di tal natura, onde farne il soggetto delle osservazioni generali da dirigersi nel corso di ciascun anno dalla Gran Corte de' conti al ministero delle finanze.

28. Fatte tutte le suddette operazioni, il razionale depositerà nell' archivio della gran corte il conto giudicato, il quadernetto della liquidazione, i volumi de' documenti, e tutti gli atti che avranno avuto luogo.

TITOLO III.

Funzioni e doveri de' consiglieri commessarj.

29. Il consiglier commessario, dopo ricevuto il conto e'l quadernetto di liquidazione del razional relatore, esaminerà se la liquidazione sia stata fatta in regola, e potrà aggiungervi le sue osservazioni, o in piè dello stesso quadernetto, o in altro foglio separato che sarà al medesimo aggiunto, senza cancellare però le osservazioni del razionale.

Egli dovrà assicurarsi dell' esattezza della liquidazione, facendo su quelle partite che crederà, l' esame conveniente.

30. Nell' atto della discussione del conto il consigliere commessario registrerà in un foglio le decisioni che la camera pronunzierà, indicando col nu-

mero d' ordine gli articoli del conto a' quali le medesime corrispondono, e specificandone le somme.

La redazione di questi fogli potrà essere eseguita da un commesso della cancelleria, che sarà perciò presente alla discussione.

Finita la discussione, questi fogli saranno da lui consegnati al razionale relatore.

31. Ciascuno de' consiglieri delle due camere contabili avrà presso di se l' elenco de' conti commessigli.

Egli potrà dirigersi al ministero pubblico, o verbalmente, o per mezzo di note, per sollecitare la produzione di un conto, i rapporti de' razionali, la spedizione delle decisioni, ed ogni altra operazione tendente al bene del servizio.

TITOLO IV.

Funzioni e doveri delle due camere contabili.

32. Ciascuna delle due camere contabili procederà all' esame de' rapporti de' razionali, inteso in udienza il pubblico ministero e le parti interessate, ove sieno presenti.

33. Nel giudicare i conti, applicheranno esattamente le prescrizioni contenute nelle leggi, e ne' decreti e regolamenti in vigore; senza che possano mai pronunziare per modo di disposizione generale, o di regolamento.

34. Le camere non potranno prorogare in favor de' contabili i termini che la legge ha ad essi fissato per la produzione de' documenti: salvi i casi impreveduti e straordinarj, giudicati tali ad uniformità di voti, inteso il ministero pubblico.

35. Non potranno ammettere alcuna spesa che non sia documentata, a' termini dell' art. 13, nè

riconoscere alcuna inversione di fondi, che non sia stata superiormente autorizzata: salvo in questo ultimo caso il provocarne per cause giuste e legittime l'autorizzazione superiore.

36. Le decisioni preparatorie potranno essere modificate, rettificate, o rivocate dalle camere sino all' epoca della decisione diffinitiva.

Ciò nondimeno se trovasi tuttavia pendente il termine accordato al contabile con una decisione preparatoria, si attenderà lo scorrimento del medesimo.

37. Le prescrizioni contenute nel n.° 3 dell' art. 9, nel n.° 3 dell' art. 10, e negli articoli 11, 12, 18, 22, 23 e 25 del presente regolamento, son comuni alle due camere contabili.

TITOLO V.

Funzioni e doveri del pubblico ministero.

38. Il ministero pubblico veglierà alla produzione ed al celere disbrigo de' conti.

In caso di ritardo dalla parte de' contabili, provocherà dalla gran corte l'applicazione de' mezzi di coazione autorizzati dal real decreto di questa data.

Nel caso di ritardo dalla parte de' funzionarj che sono incaricati dell' esame de' medesimi, provocherà dal presidente le misure disciplinali. Tali sono 1.° un cangiamento di commessa, 2.° l' ammonizione in ruota.

Il ministero pubblico potrà in ogni caso avvertirne il ministero delle finanze per provocare dal medesimo misure più efficaci.

39. Negli ultimi giorni di ciascun mese il ministero pubblico formerà il calendario, o sia il ruo-

lo de' conti che sono in istato di rapporto, intesi verbalmente tutti i razionali.

Ne' casi che egli giudicherà urgenti, inviterà i razionali a fare i loro rapporti alla camera in un giorno determinato, senza attendere il *turno* fissato.

40. Il ministero pubblico avrà essenzialmente due registri; uno nel quale terrà conto di tutte le significatorie spedite contro de' contabili; l'altro in cui terrà conto di tutte le clausole e riserve apposte dalle camere nell'esame e giudizio di un conto, per esser tenute presenti nell'esame e giudizio di un altro conto, o dello stesso, o di un altro contabile.

41. Niuna copia, fede, spedizione, estratto, o certificato delle decisioni diffinitive e degli arresti potrà esser rilasciato da' razionali, o dalla cancelleria della gran corte de' conti, senza la precedente *vidimazione* del ministero pubblico.

Il ministero pubblico prima di *vidimare* le carte che contengono, o mentovano le decisioni di detta natura rese dalle camere contabili, le confronterà col foglio d'udienza esistente presso del cancelliere.

La *vidimazione* del ministero pubblico non prova, che il suo intervento e la legalità dell'atto.

42. Il procurator generale trasmetterà a' ministeri rispettivi ne' primi giorni di ciascun mese gli stati de' conti pervenuti e discussi nel corso del mese precedente; e nel fine di ogni quadrimestre gli stati delle significatorie spedite, quindici giorni dopo giudicato interamente un conto, l'arresto generale corrispondente.

In oltre egli trasmetterà periodicamente al tesoriere generale le significatorie pronunziate dalla corte contro de' contabili che rilevano dal dipartimento delle finanze, ed al ministero degl' affari in-

terni le significatorie pronunziate contro de' contabili che rilevano dal medesimo.

43. Il pubblico ministero ha dritto di chiamare a se in qualunque tempo e stato i conti, le liquidazioni, i volumi de' documeuti, e tutti gti atti relativi al conto, per esaminarli e verificarne la regolarità.

TITOLO VI.

Delle decisioni e degli arresti.

44. Le decisionì che non importano, nè aggiunzione o diminuzione d'introito, nè ammessione, cancellazione o riduzione di esito, nè condanna qualunque, nè coazione reale o personale, sono *preparatorie*.

Sono *diffinitive* le decisioni relative ad uno, o più articoli di un conto, le quali producono uno degl' effetti, che sopra, ancorche portino la clausola risolutiva nel caso di adempimento dell' obbligo ingiunto al contabile colla stessa decisione.

Diconsi *arresti generali* gli atti che contengono le decisioni pronunziate sopra tutti gli articoli di un conto.

45. Le decisioni saranno pronunziate dalle camere contabili a pluralità di voti, ed all' istante.

Ciò nondimeno il presidente ed i vicepresidenti delle rispettive camere, a semplice richiesta di uno de' votanti, o del ministero pubblico, disporranno che si passi a votare nella camera del consiglio.

46. In caso di parità il presidente darà un consigliere aggiunto, a' termini dell' art. 41 della legge organica de' 29 di maggio prossimo passato.

Nel caso che vi sieno tra' votanti tre, o più

opinioni differenti, niuna delle quali abbia ottenuta la pluralità assoluta, si passerà ad un secondo sperimento di votazione.

Se questo sperimento sarà riuscito inutile, il presidente darà egualmente un aggiunto; e così progressivamente fino a che non si sia ottenuta la pluralità assoluta.

L' aggiunto potrà esser dato ed intervenire alla votazione nella stessa seduta in cui la prima ha avuto luogo.

47. Tutte le decisioni delle camere contabili, immediatamente dopo pronunziate, saranno compendiosamente riportate nel foglio di udienza, che sarà sottoscritto dal presidente o vicepresidente, e dal cancelliere o vicecancelliere.

Nel foglio d' udienza sarà fatta menzione de' consiglieri intervenuti, e di colui che ha fatto le funzioni di pubblico ministero.

48. Ciascuno de' votanti nondimeno potrà registrare in un libro segreto, che sarà tenuto a quest' oggetto dal cancelliere e dal vicecancelliere, il suo voto particolare motivato;

49. Le spedizioni di tutte le decisioni diffinitive e degli arresti esprimeranno i nomi e cognomi de' consiglieri intervenuti, e del procuratore, o avvocato generale che vi ha fatto le funzioni di mistero pubblico; il nome, cognome e domicilio del contabile, del suo procuratore, se ne avrà avuto, e del cauzionante, ove sia noto; la natura della gestione e contabilità; l' anno dell' esercizio del contabile; l' esposizione sommaria de' fatti; i motivi che avran determinato i giudizj; la parte dispositiva coll' indicazione della somma della quale il contabile fosse dichiarato creditore, o debitore.

Le decisioni diffinitive e gli arresti saranno in-

titolati col nome di sna Maestà, e porteranno in fine la formola esecutoria

Saranno cifrate dal razionale relatore al margine di ogni carta; e porteranno nell' ultima pagina le firme del presidente, o vicepresidente rispettivi, del consiglier commessario e del cancelliere, o vicancelliere, non che la *vidimazione* del pubblico ministero.

50. Le spedizioni delle decisioni preparatorie saranno rilasciate da' razionali in forma di certificati i quali esprimeranno il nome, cognome e domicilio del contabile, e del suo procuratore, se ne avrà avuto; la natura della gestione e contabilità alla quale appartengono; l'anno dell' esercizio, l'esposizione sommaria del fatto; i motivi che avranno determinato il giudizio; la parte dispositiva.

Porteranno in fine la firma del razionale relatore.

TITOLO VII.

Della revisione.

51. La revisione ha luogo per semplice ministero della legge relativamente a' conti de' cassieri de' comuni maggiori, a' termini dell' art. 274 della legge de' 12 di dicembre 1816 sull' amministrazione civile.

Può aver luogo parimente per effetto di dimanda di un contabile, o dell' amministrazione cui esso appartiene, o a richiesta del ministero pubblico, ne' casi preveduti dall' art. 20 della legge organica della gran corte de' conti.

Nè nel primo, nè nel secondo caso la domanda di. revisione sospenderà l'esecuzione de' primi giudicati, se non vi accede il consenso dal ministero pubblico.

52. Nella revisione de' conti de' cassieri de' comuni maggiori saranno adottati ed eseguiti gli stessi metodi e le stesse regole di procedura, che trovansi sanzionati col presente regolamento dall' art. 10 sino al 22, dall' art. 24 sino al 26, dall' art. 29 al 37 e dall' art. 44 al 50.

Ciò nondimeno il razionale relatore del conto in revisione dovrà far sempre precedere la citazione del contabile prima di rapportare alla camera la liquidazione del conto, di cui è parola negli articoli 12, 13, 14 e 17 del presente regolamento.

53. Le dimande di revisione saranno fatte per parte del ministero pubblico in forma di requisitoria, nella quale saran distintamente espresse le cause sulle quali la domanda è fondata, a' termini del succitato art. 20 della legge organica della gran corte de' conti.

Le domande di revisione, che saran fatte per parte de' contabili, o delle amministrazioni alle quali essi appartengono, saran dirette al presidente, ed esprimeranno egualmente le cause precise sulle quali sono fondate. Porteranno in oltre la loro sottoscrizione, o del loro procuratore speciale.

In caso d' inadempimento di dette formalità, il presidente rigetterà la domanda; salvo alla parte il regolarizzarla.

54. Le prescrizioni contenute nell' art. 52 sono comuni alle revisioni ammesse, dietro domanda del contabile, o dell' amministrazione a cui esso appartiene, o del ministero pubblico.

55. Ove le domande di revisione sien prodotte da' contabili, i medesimi pagheranno in beneficio della cassa de' proventi fiscali un dritto del 2 per 100 sulle somme di cui han reclamato l' aggiunzione, la riduzione, o cancellazione, qualunque sia l' evento del giudizio di revisione.

La camera colla stessa decisione, colla quale pronunzierà sul merito della revisione, fisserà il dritto che il contabile debbe pagare.

Saranno esenti dal pagamento di ogni specie di dritto le revisioni de' conti de' cassieri de' comuni maggiori; le revisioni che han luogo dietro le domande del ministero pubblico, o delle amministrazione; le revisioni fondate sopra errori di calcolo e di posizione, non che sopra omessioni nelle quali fossero caduti i razionali, o altri funzionarj della gran corte nel primo esame del conto; quelle fondate sopra documenti che non fu possibile al contabile di produrre insieme co' conti, a' termini dell' art. 34.

Saranno egualmente esenti da ogni pagamento di dritto le revisioni fondate sopra allegazione di falsità commessa da tutt' altri, che dal contabile.

Decreto pel rendimento de' conti di coloro che riscuotono il denaro regio, ed amministrano fondi regj, o de' reali stabilimenti.

Napoli 2 febbrajo 1818.

TITOLO I.

Delle persone obbligate al rendimento de' conti, o alla produzione de' bilanci generali.

Art. 1. Tutti coloro che, sotto l'immediata dipendenza de' nostri Ministri Segretarj di Stato sono, o saranno incaricati della direzione de' fondi e del denaro regio, e de' fondi addetti a' reali stabilimenti, dovranno presentare annualmente alla nostra Gran Corte de' conti, ed all'epoche indicate nella prima mappa annessa all'originale del presente decreto, un bilancio generale dimostrativo di tutti gl' introiti ed esiti fatti dall'amministrazione cui essi dirigono, redatto nelle forme prescritte coll' articolo 11: salvo il rendere un conto materiale per quei fondi che dirigessero ed amministrassero insieme, senza l'intervento di un cassiere, o pagatore riconosciuto dal Governo.

2. Tutti coloro che, sotto qualunque denominazione, sono, o saranno incaricati della percezione ed amministrazione de' fondi e del danaro regio, o de' fondi addetti a' reali stabilimenti, dovranno rendere un conto materiale alla nostra Gran Corte dei conti compilato, secondo le forme prescritte con gli articoli 12 e 13.

L'epoche in cui dovranno presentarli, e gli uffizj presso de' quali dovranno produrli, sono indicati nella seconda mappa annessa all' originale del presente decreto.

Sono indicati egualmente nella stessa mappa l'epoche nelle quali le amministrazioni dovranno trasmettere alla Gran Corte i conti prodotti ne' loro uffizj da' loro subordinati.

Ciò nondimeno i direttori e gli agenti superiori delle amministrazioni continueranno a riscuotere da' loro subordinati nel corso dell'anno i bilanci periodici, gli stati di situazione, gli estratti di cassa ed i documenti all'appoggio, in conformità de' respettivi regolamenti, affine di poter sopravvegliare e dirigere progressivamente le di loro operazioni.

Essi potranno del pari, o direttamente, o per mezzo di loro incaricati verificare, all'epoche determinate da' regolamenti e quante volte il bene del servizio lo esiga, le contabilità e le casse de' loro ricevitori e cassieri, e dar fuori i certificati di liquidazione, i quali avranno gli effetti determinati dalle leggi in vigore: salvo il richiamo devolutivo alla Camera del contenzioso della nostra Gran Corte de' conti.

3. Sono giudicabili dalla nostra Gran Corte, ma in linea di revisione, i conti de' cassieri di quei comuni che hanno uno stato discusso decretato da Noi, in conformità dell' art. 274 della nostra legge de' 12 di dicembre 1816.

I detti conti saranno trasmessi alla Gran Corte da' rispettivi Intendenti delle provincie per tutto il dì 31 di dicembre dell' anno seguente.

4. Sono giudicabili finalmente dalla stessa nostra Gran Corte i conti di quei fornitori, o appaltatori di servizj ed opere civili, o militari, i quali avessero stabiliti i loro contratti direttamente co' nostri Ministri Segretarj di Stato, e coll' Intendenza generale dell' esercito: salve le verifiche che negli uffizj de' Ministri, o della suddetta Intendenza potranno aver luogo.

I detti conti saranno trasmessi alla nostra Gran Corte da' rispettivi Ministri Segretarj di Stato immediatamente dopo fatte le debite verifiche ne' loro uffizj.

TITOLO II.

De' mezzi di coazione, che la Gran Corte può impiegare per ottenere i conti, o i bilanci generali.

5. La Gran Corte, a richiesta del pubblico Ministero, in caso di ritardo di produzione de' bilanci generali dalla parte de' direttori de' quali è menzione nell' art. 3, ne farà rapporto per mezzo del procurator generale a' Ministri rispettivi.

Contro tutti gli altri contabili de' quali è menzione nell' articolo 2, la Gran Corte, a richiesta egualmente del pubblico Ministero, impiegherà, secondo la natura de' casi, i seguenti mezzi di coazione: 1.° le multe, 2.° la sospensione dagl' impieghi, 3.° l' arresto personale.

6. Le multe potranno aver luogo, tanto contro il contabile, che contro i di lui eredi.

7. La Corte non potrà incominciare dall' ordinare l' arresto personale, postergando i due precedenti mezzi di coazione, se non quando si verificasse uno de' seguenti due casi: 1.°, che il contabile non avesse resa la cauzione che aveva il dovere di rendere; 2.°, che l' amministrazione cui appartiene, avesse verificata una malversazione da lui commessa.

8. La sospensione dall' impiego, e l' arresto personale de' contabili in attualità di esercizio non potranno avere esecuzione, che per l' organo de' Ministri rispettivi i quali potranno sospendere interinamente l' esecuzione delle misure adottate dalla

Gran Corte, e provvedere al rimpiazzo de' contabili che ne sono colpiti.

9. Le decisioni che importano l' arresto personale per non produzione di conto, saranno eseguite dagl' Intendeti e sottintendenti civili, a' termini degli art. 22, 23, 24, 25, 26, e 27 del presente decreto.

10. Oltre a' mezzi di coazione, che sopra, la Gran Corte nel caso che i medesimi fossero riusciti inefficaci, non che ne' casi di fuga ed assenza dei contabili, come pure di loro morte e di contumacia copulativamente de' loro eredi, potrà ordinare che il conto venga stabilito di uffizio su' registri ed altri elementi esistenti negli ufizj delle amministrazioni rispettive: il tutto a spese dello stesso contabile, o de' di lui eredi.

TITOLO III.

Della forma de' bilanci generali.

11. I bilanci generali de' quali è menzione nell' art. 1, dovranno dimostrare il carico generale, certo, o presunto nello stato discusso, ove sia possibile; gl' introiti fatti nell' anno distinti secondo le loro diverse nature, casse, o ricevitorie, e suddistinti secondo le loro diverse classi.

Saranno aggiunti a detti bilanci gli stati discussi appartenenti alle rispettive amministrazioni, non che l' elenco de' crediti straordinarj aperti da Noi nel corso dell' anno al capo dell' amministrazione, e delle approvazioni date sulle spese, già fatte.

Così i bilanci generali, che i documenti a' medesimi aggiunti, come sopra, porteranno la data e la sottoscrizione de' loro autori.

Ciascuno de' direttori generali compresi nelle disposizioni dell' art. 1 dovrà fral termine di un mese dalla data del presente decreto trasmettere al Ministro Segretario di Stato, da cui rileva, un modello del succennato bilancio, formato però sulle anzidette basi.

TITOLO IV.

Della forma de' conti.

12. Ogni conto dovrà dimostrare il carico, ove al contabile sia stato dato un carico certo, distinto, secondo le differenti nature d' introito; gl' introiti fatti dal contabile nell' anno distinti secondo le loro diverse nature, e suddistinti, se trattasi di rendite civili, o fondiarie, in tanti articoli per quante sono le provegnenze; gli esiti distinti in tanti articoli, per quanti sono gli articoli delle spese; il bilancio generale finalmente tra l' introito e l' esito.

Nelle contabilità di materie, o sia di generi, il contabile dovrà premettere il conto de' generi a quello in denaro, compilato egualmente e distinto, come sopra.

13. I conti ed i volumi de' documenti saranno cuciti e foliati. Saranno in oltre cifrati dal contabile in ogni pagina, e porteranno in fine la di lui sottoscrizione e la data. Egli potrà cifrare egualmente, se vuole, i documenti.

Ogni articolo d' introito porterà al margine sinistro un numero di ordine progressivo. Ogni articolo di esito avrà un altro numero di ordine proprio.

Al margine dritto di ogni articolo sarà citato il foglio ed il volume, ove giace il documento che lo riguarda.

Su' conti che, a norma de' rispettivi regolamenti, i contabili sono obbligati a rimettere a' rispettivi capi di amministrazione in più epoche dell' anno, insieme co' documenti che rimangono negli ufizj delle stesse amministrazioni, dovranno gl' impiegati stessi presso de' detti ufizj apporre il numero di ordine, e la citazione de' documenti di sopra enunciata.

Nel caso d' inadempimento dalla parte del contabile, delle forme prescritte col presente articolo e con l' antecedente, il conto sarà dichiarato irrecettibile.

Nel caso d' inadempimento dalla prrte degl'impiegati negli ufizj delle amministrazioni generali, delle funzioni loro affidate nel numero precedente, ne sarà fatto rapporto dalla Gran Corte al Ministro cui essi appartengono, che prenderà le misure convenienti: salvo alla Corte, se lo crede, il dirigersi in preferenza a' capi delle stesse amministrazioni.

14. Tutti i contabili non domiciliati in Napoli dovranno far pervenire in ogni anno nella cancelleria della nostra Gran Corte i mandati di procura accettati da'loro rispettivi incaricati, prima che scorra il termine della produzione de'loro conti alla Gran Corte fissato nella seconda serie della mappa annessa all' originale del presente decreto.

Mancando di far pervenire detti mandati di procura, la Gran Corte procederà in contumacia all'esame e giudizio del conto, a' termini dell' articolo 23 del regolamento di procedura di questa data.

Sono eccettuati da questo dovere i cassieri dei comuni maggiori, pe' quali ne' giudizj di revisione si procederà, a' termini dell' art. 53 del succennato regolamento.

I ricevitori, i cassieri, ed i contabili in generale di una stessa amministrazione potranno farsi rappresentare da uno stesso proccuratore.

TITOLO V.

Della risponsabilità de' direttori delle amministrazioni.

15. I direttori delle amministrazioni, de' quali è menzione nell' art. 1, sono giudicabili dalla nostra Gran Corte de' conti e risponsabili 1.° delle somme, o quantità che, senza autorizzazioni legittime avessero rilasciate con disposizioni positive, o mercè la restituzione o cancellazione de' titoli, a' debitori delle amministrazioni che dirigono; 2.° delle somme di cui avessero disposto i pagamenti in contraddizione degli ordini de' Ministri rispettivi; 3.° delle somme erogate per ispese non autorizzate da' regolamenti generali, nè dagli stati discussi, salvo il procurarne; 4.° delle somme di cui avessero ordinata l' inversione, salvo l' ottenerne la regolarizzazione.

I ricevitori e cassieri a' quali è consegnato uno stato discusso annuale, sono tenuti solidalmente coi direttori al rimborso delle somme che saranno da costoso *ordinanzate* per ispese non comprese nello stato discusso, o per l' eccesso di quelle che vi saranno comprese: salvo il di loro regresso contro l' ordinatore.

16. Della regolarità, o irregolarità di tutte le altre operazioni amministrative, i direttori generali ne saranno risponsabili direttamente a Noi per l' organo de' nostri Ministri Segretarj di Stato; senza che la Gran Corte de' conti possa prendervi parte. A qual effetto trasmetteranno ad essi in ogni anno

il loro conto morale: salvo a Noi il rinviarne il giudizio alla stessa nostra Gran Corte ne' casi che esigeranno una siffatta misura.

TITOLO VI.

Della risponsabilità de' contabili.

17. I contabili a' quali è stato dato un carico di somme, o quantità note a percepire, dovranno insieme col conto produrre in comprova dell' integrità dell' introito le liste, o sia stati di carico corrispondenti.

I contabili a' quali non è stato dato un carico di quantità, o somme note a percepire, dovranno produrre insieme col conto i documenti, e bilanci richiesti da' rispettivi regolamenti. In caso d' inadempimento dalla parte, così degli uni, che degli altri, la Gran Corte pronunzierà a carico de' contravventori una multa non maggiore di ducati dugento.

18. Ogni contabile è tenuto di portare ad introito, e come percepite, le somme, o le quantità che egli aveva il dovere di percepire, a norma ed a misura de' doveri annessi alla propria carica.

I contabili che avranno sottoscritto obbliganze per somme, o quantità certe ed a termine stabilito, non potranno portare ad introito somme, o quantità minori di quelle espresse nelle loro obbliganze.

Così nel primo, che nel secondo caso il contabile trasgressore sarà condannato dalla Gran Corte a prestare le quantità, o a pagare le somme che non avrà portate ad introito, non che gl' interessi sulle medesime, o sul loro valore alla ragione del sei per cento.

19. In giustificazione degli esiti ogni contabile

dovrà produrre insieme col conto i documenti richiesti dalle leggi, e da' decreti e regolamenti in vigore, sieno essenziali, sieno accessorj.

In caso di non produzione, insieme col conto, de' documenti essenziali, sarà senza alcuna precedente interpellazione condannato al pagamento delle somme esitate: salva la revisione, a' termini degli articoli 52, 54, 55 e 56 del regolamento di questa stessa data; e salvi i casi impreveduti e straordinarj, a' termini dell'art. 34 dello stesso succennato regolamento.

Sono documenti *essenziali*.

l'ordinativo, o in vece dell'ordinativo, quella specie di documenti che le leggi, i decreti, ed i regolamenti assimilano agli ordinativi;

i documenti che l'ordinatore nel corpo dell'ordinativo avrà richiesti;

la quietanza della parte prendente, o di chi legittimamente la rappresenta.

Tutti gli altri documenti sono *accessorj*.

20. Ne' casi di omessione totale, o di diminuzione di un articolo d'introito, non che di supposizione, o esagerazione dimostrata, o duplicazione di un articolo di esito, il contabile sarà condannato al pagamento della somma principale, e degl' interessi sulla medesima alla ragione del sei per cento; e pagherà in oltre a titolo di ammenda una somma non maggiore del debito principale, nè minore del dodicesimo: salvo nel caso di sottrazione dolosa le pene sanzionate dalle leggi comuni.

Le ammende pronunziate contra un contabile sono dovute anche da' loro eredi, al pari che la somma principale e gl' interessi.

TITOLO VII.

Della esecuzione coattiva delle decisioni della Gran Corte.

21. Le decisioni rese dalla Gran Corte in materia di conti saranno eseguite col mezzo del pignoramento de' beni, rendite ed effetti del debitor condannato, non che coll'arresto personale del medesimo. Questi due mezzi di coazione potranno essere cumulati simultaneamente, o progressivamente.

22. Il pignoramento avrà luogo per mezzo degli uffiziali ministeriali e giudici ordinarj, a' termini delle leggi comuni di procedura.

L'arresto personale sarà esclusivamente eseguito a cura e diligenza degl' Intendenti e sottintendenti civili, e con loro ordinanza, senza che i giudici ed i tribunali ordinarj possano prendervi parte.

Sarà cura de' succennati funzionarj di far notificare al debitore condannato le loro ordinanze tre giorni avanti l'esecuzione: salvo il postergare detta notifica nel caso che il medesimo sia profugo, o latitante, ovvero si trovi prevenuto di malversazione.

Gl' Intendenti e sottintendenti potranno sospendere l'esecuzione dell' arresto personale, o, nel caso che trovisi il medesimo eseguito, mettere il contabile in libertà, quante volte il medesimo versi nella ricevitoria del distretto le somme espresse nella decisione portante dichiarazione di debito a di lui carico.

Nel caso che l'arresto sia stato pronunziato per non produzione di conto, i detti funzionarj faranno uso delle stesse facoltà, quante volte il contabile presenti negli uffizj della Intendenza il conto di cui era in ritardo, compilato però secondo le forme prescritte cogli art. 12 e 13.

Non avrà luogo detta sospensione, o libertà dell' arresto, se il medesimo trovisi prevenuto di malversazione: nel qual caso sarà inviato al giudice competente.

23. L' arresto personale non potrà aver luogo 1.° contro gli eredi del contabile; 2.° contro i di loro cauzionanti, se non quando vi si fossero espressamente sottoposti; 3.° contro i minori, ove fossero autorizzati all' esercizio delle pubbliche cariche, ed i settuagenarj: salvi i casi di malversazione, ai termini delle leggi comuni.

24. L' arresto personale non potrà seguire ne' luoghi vietati dalle leggi comuni; ma potrà seguire in tutti i giorni dell' anno dallo spuntar del sole sino al suo tramontare, eccetto i giorni di doppio precetto.

Allorchè l' arresto dovrà seguire in casa del debitore stesso, o di un terzo qualunque, l' Intendente ed il sottintendente debbe farvi intervenire, o un suo impiegato, o un uffiziale ministeriale e due testimonj.

25. Le amministrazioni pubbliche non sono tenute al deposito anticipato di alimenti de' contabili, o loro cauzionanti arrestati salvo a' medesimi il domandarli ed ottenerli, in caso di povertà, a' termini de' regolamenti generali.

26. In quanto alle forme da osservarsi dalla forza pubblica in caso di violenta opposizione, da' custodi delle prigioni ne' registri de' carcerati in virtù di decisione resa dalla Gran Corte, e dagl' Intendenti e sottintendenti nella redazione delle loro ordinanze di arresto, saranno seguite le regole di procedura comune, in quanto non sono derogate dal presente decreto.

27, La nullità dell' arresto, che potrà essere allegata da' contabili, o da' di loro cauzionanti nel caso

preveduto coll' art. 23, sarà conosciuta e giudicata da' rispettivi Consigli d' Intendenza, sotto la presidenza necessaria degl' Intendenti: salvo il richiamo alla nostra Gran Corte de' conti.

Disposizioni generali.

Le prescrizioni contenute ne' titoli I, II, III, V, VI e VII del presente decreto sono applicabili, così alle passate, che alle presenti gestioni.

Le prescrizioni contenute nell' art. 12, e ne' numeri 1.° 2.° 3.° e 5.° dell' art. 13, non che nel n.° 1.° dell' art. 14 del titolo IV.° sono applicabili soltanto a tutti i conti non ancora trasmessi da' contabili agli uffizj delle rispettive amministrazioni, o alla cancelleria della Gran Corte de' conti; ed a quelli che vi perverranno tra un mese da decorrere dal dì della pubblicazione del presente decreto.

Le prescrizioni contenute ne' numeri 4.° e 6.° dell' art. 13 sono applicabili a' conti tuttavia esistenti negli uffizj delle amministrazioni, a qualunque gestione appartengano, ed a quelli che vi perverranno in avvenire.

Osservazioni sul Tavoliere *di Puglia, e sul Decreto de' 25 Febrajo 1820.*

Fin dal tempo in cui i Romani riunirono al loro Impero il Sannio e le Puglie, una parte di questa ultima regione fu addetta al pascolo in tempo di inverno del gregge, col pagamento un dazio a' pubblicani (1). Questo sistema si osservò, per quanto le circostanze de' tempi il permisero, fino a' tempi

(1) Varrone *de re rustica Lib.* 1.

de' Normanni; infatti il fondatore della nostra Monarchia Ruggiero colla costituzione, *cum per partes Apuliae* proccurò di favorire la pastorizia, impedendo sotto gravi pene le vessazioni, che in quei tempi si commettevano da' *forestarj*, a' quali era affidata la custodia de' pubblici pascoli e delle foreste. L'Imperator Federico con altra costituzione, *Ut delicti fines*, moderò le pene stabilite da Roggiero contro gli anzidetti uffiziali, e la ridusse al quadruplo a favore del fisco.

I Re Angioini, e specialmente Ladislao alienò i demanj fiscali della Puglia: Questa provincia per causa delle guerre era divenuta quasi deserta. Alfonso I. di Aragona nel 1443 credè utile di introdurvi il sistema di Spagna; quindi l'origine del Tavoliere nella Puglia, che da Civitate fino ad Andria si prolunga per 70 miglia. Lo stesso principe divise il Tavoliere in *locazioni*, e le suddivise in *poste* stabili, nelle quali si fissarono gli ovili pel ricovero del bestiame: a ciascuna *posta* si assegnò una quantità di terre salde pel pascolo. Oltre a ciò lo stesso Alfonso destinò alcuni pascoli autunnali tra la Puglia e le vicine montagne, che si dissero *riposi*, onde trattenersi il bestiame per figliare, finchè non si fosse fatta la distribuzione e l'assegnazione del pascolo *vernale*.

Finalmente furono destinati tre grandi cammini per li quali potesse eseguirsi la trasmigrazione del bestiame dagli Abruzzi nelle Puglie, e per servire al tempo stesso per pascolo e per riposo. Cotesti cammini si dissero *tratturi*. Ne' primi tempi li *tratturi* erano di maggiore estenzione; ma furono quindi ristretti a 60 passi di larghezza, di sette palmi napoletani per ciascuno, cioè di palmi 420.

Queste notizie sono necessarie per l'intelligenza

di questa legge, perchè sovente si fa in essa menzione di *locazioni*, *poste*, *riposi e tratturi*.

Alfonso abolì li *balivi* ch'erano incaricati dell'esazione della fida, e creò un uffiziale col nome di Doganiere per l'amministrazione di questo ramo di finanza. Dovea costui percorrere gli Abruzzi per osservare lo stato delle finanze, e quindi recarsi in Lanciano in tempo della fiera di settembre, onde regolare la comoda trasmigrazione delle pecore in Puglia.

Uno de' mezzi per aumentare in quei tempi la pastorizia, fu l'esezione del foro Baronale accordata a' possessori delle pecore detti *locati*: fu loro anche accordata la franchiggia di ogni vettigale nella vendita e trasporto delle merci tratte dalle pecore, la distribuzione del sale a' locati ad un prezzo minore ed altri privilegi fiscali.

Al doganiere lo stesso Alfonso aggiunse due *credenzieri* per la vendita dell'erba, che denominò fida, ed un' uditore per l'amministrazione della giustizia. Il doganiere fu autorizzato ad eleggere un cassiere, e gli uffiziali minori subalterni, che furon detti *cavallari*, perchè scortavano il bestiame nelle terre addette al pascolo, e lo garentivano d'inverno nelle *locazioni*.

Il Vicerè Pietro di Toledo nel 1574, onde accrescere le rendite del Tavoliere, si diè tutta la cura di far rendere a' locati pronta giustizia; perciò si prescrisse che le lor cause si decidessero sommariamente, e senza le formalità solite ad osservarsi ne' giudizj, e che l'uditore amministrasse la giustizia gratuitamente, senza esigere emolumenti. Fu anche ristretto il numero degli avvocati in Foggia a due, ed a quattro quello de' procuratori da presceglierri ed approvarsi dal doganiere. Si ordinò al Tribunale della Sommaria di non inibire quello

di Foggia senza necessità. Finalmente fu l'uditore obbligato a dar sindacato, cioè a dar conto dell'amministrazione della giustizia a lui affidata.

Il Tribunale Doganale di Foggia acquistò per tal modo una estesissima giurisdizione; perciocchè essendo allora quella de' baroni gravosissima, non solo gli Abruzzesi, ma un gran numero di propietarj delle altre provincie si affrettò ad ottenere l'esenzione del foro Baronale col carattere di locati.

Gli statuti pubblicati dal Vicerè Cardinal Granvela erano stati dettati dal Regente Revertera Luogotenente della Sommaria. Nel 1575 divenne il Revertera feudatario, i baroni, che mal soffrivano la diminuzione di una gran parte della loro giurisdizione, lo indussero a consigliare il Vicerè a rivocar gli statuti anzidetti per mezzo di spieghe ed interpretazioni. Il Doganiere di Foggia si oppose all'esecuzione degli ordini del Vicerè, ed essendo succeduto al Cardinale il marchese di Monteyar, si propose di bel nuovo l'affare nel collaterale, e nel dì 11 Febraro del 1576, si prescrisse che il Tribunale di Foggia continuasse a procedere in tutte le cause così attive, che passive de' locati. Il numero di costoro si aumentò in modo, di dare al fisco nel 1578 docati 450,000 di rendita sul Tavoliere, mentre nel 1573 appena era stata di docati 157,000.

Nel governo del Vicerè conte Miranda, onde porre un freno agli abusi ed alle dilapidazioni, che si commettevano nella Dogana di Foggia, fu abolita la carica di doganiere, e fu destinato uno dei Presidenti della Sommaria a reggerla.

Ma nel 1592 i pressanti bisogni del governo obbligarono il Vicerè di vendere l'ufficio di doganiere, come si vendeva quello de' due credenzieri; finalmente nel 1646 i locati ottennero la rinunzia

dell' ultimo doganiere, ch' era un Genovese col rimborso di docati 37,000, somma che avea pagata per l' acquisto del suo impiego. Per tal modo venne di nuovo abolito il doganiere, ed in suo luogo fu destinato un Ministro Togato preso dal collaterale, o dalla camera della Sommaria.

I Baroni sempre intenti a conservare la propria giurisdizione, indussero moltissimi locati a rinunziare ne' contratti all' esenzione del foro Doganale; il Tribunale della Sommaria però nel 1599 e nei tempi posteriori decise, di non tenersi conto di tali rinunzie, proibendo a' locati di comparire o consentire in altro foro, sotto pena di docati 300.

I Baroni nel parlamento del 1586 tentarono inutilmente di ottenere l'abolizione dell'esenzione del foro dei locati; nel 1602 furono più felici, e l'ottennero fra le grazie accordate nel governo del Vicerè conte di Lemos. Nel 1749 fecero altro tentativo; ma il Re Carlo III di felice ed eterna memoria non accolse le loro dimande.

Finalmente nel 1736 lo stesso Re Carlo III commosso da' reclami de' locati, per l' estorsioni ed altri disordini che commettevansi da venali credenzieri, abolì questo uffizio, ed in loro luogo nominò un Avvocato fiscale col grado di Giudice della G. C. della Vicaria.

Nel 1788 la Dogana di Foggia fu elevata a Tribunale collegiato (1). Oltre di un Presidente della regia Camera della Sommaria, col titolo di Governatore della regia Dogana, che avea cura dell'economia del Tavoliere, fu aggiunto un secondo uditore, un Avvocato fiscale ed un'Avvocato de'poveri. Al Presidente, il quale non avea voto che in alcuni casi

(1) Pram. 3 *de officio Tribunalis Foggensis.*

particolari e con sovrana approvazione, fu accordato il voto, così nelle cause civili che criminali; quando il Presidente era impedito, il fiscale votava nelle cause civili. Contro due decreti uniformi del Tribunale, in affari riguardanti l' industrie de' locati, non si ammetteva appellazione nella regia Camera: Nelle altre cause d' interesse de' locati si ammetteva l' appellazione anzidetta, se importavano docati 500: Per le cause criminali poi non si poteva produrre appello, che quando si trattava di pena di corpo afflittiva e contro de' soli decreti definitivi.

Finalmente al Tribunale di Foggia colla stessa prammatica si accordò, di procedere con delegazione, in tutt' i reati pe' quali procedevano collo stesso rito le regie Udienze, come pe' furti di strada pubblica etc.

Nelle provincie d' Otranto vi era un Luogotenente del Governatore di Foggia, ch' era stabilito in Castellaneta. In Basilicata esisteva una particolar locazione detta *transazione* di Montepeluso ed il Governatore di Foggia destinava, come suo Luogotenente uno de' magistrati dell' udienza di Matera.

Nelle Calabrie vi erano molti locati, onde esimersi dalla giurisdizione de' baroni; i proprietarj di quelle provincie si facevano spedire le patenti, come locati della *transazione* di Montepeluso, col solo peso della fida per 25 pecore, o dell' affitto di una *versura* di terre fiscali. Due magistrati delle udienze di Cosenza e di Catanzaro furono destinati per Luogotenenti del Governatore della Dogana di Foggia.

Finalmente in Abruzzo, ove fin da' tempi degli Aragonesi eravi stabilita una particolar locazione, sotto il nome di *Doganella di Abruzzo*, vi era un Luogotenente destinato dal doganiere di Foggia; avea costui particolari credenzieri, e de' *cavallari*,

Essendo stata abolita questa carica, ch' era venale, da S. M. il Re Carlo III, la giurisdizione fu divisa nelle tre provincie di Abruzzo; furono destinati per Governatori in Chieti, in Aquila, e Teramo tre magistrati di quelle regie udienze. Al Governatore di Chieti erano subordinati li Luogotenenti di Civita di Penne, e di Lanciano; a quello dell' Aquila i Luogotenenti di Sulmona, di Piscina e di Tocco: Il Governatore di Teramo non avea Luogotenenti.

Da gran tempo S. M. avea disegnato di concedere ad enfiteusi il Tavoliere di Puglia. Nel 1788 il supremo Consiglio delle reali Finanze si occupò di questo progetto.

L' immortal Cavaliere Gaetano Filangieri fu uno di coloro, che maggiormente fecero conoscere l'utilità della censuazione; ma altri vecchi Consiglieri crederono che non si dovessero, che gradatamente, indurre i locati a tal contratto. Il Filangieri dovè seguire il parere de' più; approvato tal parere da S. M. nel 1789, furono le terre date in fitto a' locati per un sessenio. Il Cavaliere Filangieri cessò di vivere in un' età immatura, ed il governo distratto da maggiori e più gravi cure non potè far altro, che confermare il fitto nel 1795 e nel 1800 per due altri sessennj.

Allorchè fu nel 1806 occupato il regno dalle armate Francesi, tra gli altri progetti, da prima formati dal nostro legittimo Sovrano e da' suoi ministri, si rinvenne quello della censuazione del Tavoliere, che fu ordinata colla legge de' 21 Maggio dello stesso anno 1806.

L' articolo 44 della legge stessa *abolì il Tribunale di Foggia, e tutt' i suoi dipendenti.* Se i locati, per l' abolizione della feudalità non avean più bisogno del privilegio dell' esenzione del foro,

furono obbligati di ricorrere a' giudici ordinarj, anche per le contestazioni di picciolo momento. Allorchè S. M. riconquistò il regno, si conobbe che questo sistema era gravoso e dispendioso a' locati. Onde conciliare i loro interessi col sistema generale, adottato per l'amministrazione della giustizia, e conservare al tempo stesso l'integrità del Tavoliere, col real decreto de' 13 Gennajo 1817 si promise di regolare il contenzioso amministrativo, e l'amministrazione finanziera del Tavoliere. Finalmente, la legge de' 25 Febrajo del 1820 stabilì il contenzioso amministrativo del Tavoliere, ed il real decreto della stessa data il sistema finanziero dello stesso.

Questa legge, redatta quasi sulle basi di quella de' 25 Marzo del 1817, senza alterare i principj della procedura del contenzioso amministrativo, coll' art. 3°. richiamò in osservanza alcuni statuti doganali, utili a' locati ed all' amministrazione del Tavoliere.

L' articolo 1 prescrive, che una 2ª. camera, aggiunta al consiglio d' Intendenza di Capitanata, sia il Giudice del contenzioso amministrativo del Tavoliere: essa è composta dall'Intendente di quella provincia, da un vice presidente e da due consiglieri, assistiti da un segretario.

L' art. 3°. suddiviso in 17 numeri stabilisce colla maggior chiarezza la competenza di questa camera del Consiglio d' Intendenza. L' articolo 5°. dichiara che la procedura della 2ª. camera del Consiglio d' Intendenza di Capitanata debbe regolarsi su quella de' 25 Marzo 1817, ad eccezione di alcuni casi urgenti espressi nell' art. 6°. Finalmente all'Intendente di Capitanata, come Presidente della seconda camera di quel Consiglio, la legge stessa coll' art. 7°. attribuisce talune funzioni amministra-

tive necessarie pel bene del servizio e de' locati, come quella di stabilire le voci della lana, del formaggio e del pane etc.

Il real Decreto de' 25 Febbrajo del 1820 sulla organizzazione della direzione particolare del Tavoliere, è commendabile per la sua semplicità e chiarezza.

Osservazioni sul regolamento di procedura delle sezioni contabili della G. C. de' Conti, e del real Decreto de 2 Febrajo 1818.

Il regolamento di procedura delle camere contabili della G. C. de' Conti, diviso in VII titoli, colla maggior precisione riunisce tutto ciò ch' è sparso in moltissime prammatiche, sotto il titolo *de officio Procuratoris Caesaris*, in varj regolamenti ed istruzioni ministeriali. Questo regolamento ed il real decreto de' 2 Febrajo del 1818, presentano un sistema ben inteso di contabilità, e di revisione per tutte le amministrazioni, e per coloro che sono incaricati della percezione ed amministrazione de' fondi e del danaro regio etc.

Un diligente padre di famiglia deve perfettamente conoscere l' importo delle sue rendite, prevedendo, per quanto sarà possibile, il ritardo o la mancanza di una parte di esse. Per tal modo potrà regolare le spese di sua famiglia, così ordinarie che straordinarie. Il padre di famiglia che si regola con questa norma difficilmente rovina il proprio patrimonio; anzi sarà in istato di far dell' economia. Se le circortanze straordinarie l' obbligassero a far spese non prevedute, non avrà bisogno di contrar debiti, potendo supplire co' risparmj; altrimenti potrebbe utilmente impiegarli, e per tal modo aumentare il proprio patrimonio.

Nella stessa guisa un governo ben regolato deve tener presente il quadro delle sue rendite, e su di esse regolare le spese ordinarie e straordinarie. Se procedesse altrimenti il disordine delle sue finanze sarebbe inevitabile.

Ciascun ministero perciò, alcuni mesi prima del nuovo anno, prepara lo stato discusso del suo ripartimento, detto da' Francesi *budiget*: Il Sovrano, inteso il suo Consiglio di stato, l' approva con quelle modifiche che crederà necessarie; quindi si dispone per ciascun ramo di amministrazione il pagamento delle somme ammesse nello stato discusso, e per esse si apre un credito corrispondente nella real Tesoreria. Se per qualche circostanza straordinaria si dovessero pagare somme non portate nello stato discusso, la Tesoreria non potrà eseguirne il pagamento, che dietro sovrana autorizzazione; ed ad eccezione di picciole somme, per le quali è sufficiente l' autorizzazione di un segretario di stato ministro, sulle imprevedute messe a sua disposizione nel medesimo stato discusso. Ciascuna amministrazione generale ha uno stato discusso particolare.

Premesse queste brevi notizie, per intelligenza de' giovani, bisogna far loro comprendere la differenza tra il conto morale e materiale; perciocchè di essi se ne fa menzione ne' decreti, e ne' regolamenti.

Le Direzione generali, cioè quella delle dogane e dritti riservati, del registro e bollo, de' ponti e strade etc. son' obbligati a dare un conto morale, perciocchè essi non riscuotono direttamente danaro. Questo conto consiste *in un bilancio generale dimostrativo di tutti gl' introiti ed esiti fatti dall' amministrazione*, nel modo prescritto dall' art. 11. del real decreto de' 2 Febbrajo 1818.

Gl' intendenti e le deputazioni di ciascuna provincia, se n' esistessero, sono anch' essi obbligati a dare a'consigli provinciali il conto morale in ciascun anno de' fondi provinciali, art. 170 della LL. dei 12 Dicembre 1816.

Sono obbligati a dare un conto materiale « tutti » coloro che, sotto qualunque denominazione, sono » incaricati della percezione ed amministrazione dei » fondi e del danaro regio, o de' fondi addetti ai » reali stabilimenti ». Questo conto dovrà darsi nel modo stabilito negli articoli 12 e 13 dello stesso real decreto de' 2 Febrajo 1818.

Se un Amministrator generale dirigesse o amministrasse del danaro, senza l'intervento di un cassiere o pagatore riconosciuto dal governo, è anche obbligato di dare, per tal somma, un conto meteriale.

Oltre de'Direttori generali e degl'Intendenti sono obbligati di dare i loro conti alla G. C. medesima 1.° Il tesoriere generale, 2.° lo scrivano di razione, 3.° il pagator generale della tesoreria, 4.° i ricevitori generali, e finalmente tutti gli amministratori particolari de' luoghi di beneficenza, o pubblica istruzione etc. I cassieri, percettori, pagatori ed esattori debbono dare i loro conti a' ricevitori generali, alle amministrazioni generali o particolari: questi ultimi conti sono riuniti e compresi in quelli de' primi.

I ricevitori generali debbono presentare i loro conti alla G. C. suddetta a' 30 Giugno di ciascun anno per l' anno precedente, ed i quattro funzionarj della Tesoreria a' 30 Settembre parimenti per l'anno precedente.

In ogni mese poi li ricevitori generali e distrettuali son' obbligati di rimettere alla G. C. de' conti un bilancio dell' introito ed esito, e li funzionarj della

Tesoreria gli stati di situazione: su di essi la G. C. procederà ad un esame sommario: riconoscendosi attrasso di percezione per negligenza o dolo de' ricevitori, dee la G. C. farne rapporto al Ministro delle finanze.

I conti de' ricevitori generali e distrettuali, prima di spedirsi alla G. C. de' conti debbono esser concordati dal Tesoriere generale in quanto all' introito, e dal pagator generale per gli esiti; quindi debbono essere vistati dal controloro generale per quanto riguarda la sola concordanza, art. 138 e seguente del regolamento de' 25 Dicembre del 1816.

Le basi principali di questa importantissima parte di pubblica amministrazione sono le seguenti.

1.° Niun pagamento potrà ordinarsi da' Direttori generali o dalla Tesoreria, se non è compreso nello stato discusso, approvato da S. M. o autorizzato da' regolamenti generali.

2.° I pagamenti di somme, non comprese negli stati discussi o da' regolamenti generali, debbono farsi a vista dell' autorizzazione Sovrana; il mandato di pagamento dev' essere accompagnato dalla copia legale dell' anzidetta autorizzazione. Lo stesso dee dirsi per quelli ordinati da' ministri.

3.° Per qualche spesa urgente non autorizzata, nè compresa negli stati discussi, o inversione di fondi, li direttori ne debbono procurare la regolarizzazione, ottenendo la corrispondente autorizzazione.

4°. I conti debbonsi presentare nel modo prescritto dal real decreto de' 2 Febbrajo 1818, accompagnati dalle liste o stati di carico, da' bilanci, ed altri documenti giustificativi, cioè dell' ordinativo e ricivo della parte prendente.

Sul dippiù ci riportiamo al decreto di sopra indicato, ed al regolamento per le camere contabili della G. C. de' conti.



INDICE

DEI TITOLI, E DELLE OSSERVAZIONI.

ERRORI.	CORREZIONI.
Pag. VIII v. 15 ab altri	ad altri
XVII v. 7 riapanate	ripianate
Ib. v. 19 introdussero	introducessero
XXIV v. 3 di vigili	de' vigili
XXIX v. 7 formava	formavano
p. 9 ult. v. e riceverla	etc.
10 v. 22 delle sententenze de' capi lueghi	delle sentenze de' Sindaci de' capi luoghi
11 v. 37 cascieri	cassieri
28 v. 27 l'artefice de' caschi	l'artefice delle casse-
74 v. 12 Pemponio	Pomponio
74 v. 16 propia	propria
id. v. 24 constmant	costruat
76 v. 33 puniscoue	puniscono
85 v. 24 pubbia	pubblica
131 v. 35 promessa	promossa
134 v. 10 si apportano	si apporranno.
135 v. 10 si promesse	si promosse

ERRORI				CORREZIONI.
P. 138	v.	3	sempra	sembra
134	v.	6	avvenimato	avvenimento
id.	v.	27	denuzia	denunzia
135	v.	10	promesse	promosse
135	v.	26	autoritè	autorità
id.	v.	32	Benanche	Benchè
id.	v.	29	igenere	ingenere
137	v.	21	contuntende	contundente
138	v.	3	sempra	sembra
139	v.	7	fomolario	formolario
id.	v.	21	esssr	esser
140	v.	6	rivenuto	rinvenuto
id.	v.	36	rinveunte	rinvenuto
id	v.	25	dall'	all'
143	v.	1	scoparso	scomparso
144	v.	25	studio	stadio
145	v.	6	periocchè	perciocchè
146	v.	1	dichiazioni	dichiarazioni
147	v.	2	procedulo	proceduto
232	v.	7	ammistrative	amministrative
239	v.	16	il essere	di essere
241	v.	14	in ; ciascuno	in ciascuno
257	v.	25	tesmoni	testimonj
id.	v.	11	cotenzioso	contenzioso
287	v.	26	obbligato	obbligati
333	v.	27	un dazio	di un dazio
335	v.	12	esezione del	esenzione dal
342	v.	29	Le	La
343	v.	17	meteriale	materiale
347	v.	24	Ossesvazioni	Osservazioni
351	v.	16	Dtsposizioni	Disposizioni
352	v.	1	solidi	soldi



